

**ANNO 65°**  
**PARTE PRIMA E SECONDA**

**65. JAHRGANG**  
**ERSTER UND ZWEITER TEIL**

# BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER  
REGIONE AUTONOMA  AUTONOMEN REGION  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

**16 luglio 2013** **29** **16. Juli 2013**

## SOMMARIO

**Anno 2013**

**PARTE 1**

**Leggi**

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

[85203]  
ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E DEI RENDICONTI  
del 10 luglio 2013, n. 5

Variazione del bilancio di previsione della  
Regione autonoma Trentino-Alto Adige per  
l'esercizio finanziario 2013 e bilancio  
triennale 2013 - 2015 ..... P. 9

**Decreti**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

[85182]  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
del 3 luglio 2013, n. 107-30.1

Sdemanializzazione di terreni appartenenti  
al demanio idrico nell'ambito del rio Plima,  
C.C. Martello. .... P. 12

[85204]  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
del 8 luglio 2013, n. 19

Regolamento di esecuzione in materia di  
protezione degli animali ..... P. 13

## INHALTSVERZEICHNIS

**Jahr 2013**

**1. TEIL**

**Gesetze**

Autonome Region Trentino-Südtirol

[85203]  
REGIONALORGAN ZUR NEUERLICHEN PRÜFUNG DER HAUS-  
HALTSVORANSCHLÄGE UND RECHNUNSLLEGUNGEN  
vom 10. Juli 2013, Nr. 5

Änderung des Haushaltsvoranschlags der  
Autonomen Region Trentino-Südtirol für  
das Haushaltsjahr 2013 und Dreijahres-  
haushalt 2013 - 2015 ..... S. 9

**Dekrete**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

[85182]  
DEKRET DES LANDESHAUPTMANN  
vom 3. Juli 2013, Nr. 107-30.1

Ausgliederung von Grundstücken aus dem  
öffentlichen Wassergut im Bereich des  
Plimabaches, K.G. Martell. .... S. 12

[85204]  
DEKRET DES LANDESHAUPTMANN  
vom 8. Juli 2013, Nr. 19

Durchführungsverordnung im Bereich  
Schutz der Tierwelt ..... S. 13

[85185]  
 DECRETO ASSESSORILE  
 del 2 luglio 2013, n. 236/34.2  
 Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Consulting & Service società cooperativa" con sede a Bolzano, Via Milano 119, ai sensi dell'articolo 2545-septesdecies del Codice Civile. .... P. 50

[85201]  
 DECRETO ASSESSORILE  
 del 2 luglio 2013, n. 778-29.12  
 Delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nella frazione Campolasta del Comune di Sarentino ..... P. 53

[85228]  
 DECRETO ASSESSORILE  
 del 10 luglio 2013, n. 420/31.4  
 Consorzio di miglioramento fondiario "Laion" – con sede nel Comune di Laion: ampliamento del comprensorio nel C.C. di Laion ..... P. 56

[85222]  
 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO  
 del 10 luglio 2013, n. 789/29.6  
 Deposito preliminare (D15) e raggruppamento preliminare (D13) per conto terzi di rifiuti urbani e rifiuti ingombranti. Stazione trasbordo rifiuti provvisoria a Glorenza - Comunità comprensoriale Val Venosta ..... P. 57

[85223]  
 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO  
 del 10 luglio 2013, n. 790/29.6  
 Deposito preliminare (D15) e raggruppamento preliminare (D13) per conto terzi di rifiuti urbani e rifiuti ingombranti - Stazione trasbordo rifiuti provvisoria a Brunico - Comunità comprensoriale Val Pusteria ..... P. 61

[85229]  
 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO  
 del 11 luglio 2013, n. 793/29.6  
 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Caldaro, Caldaro sulla strada del Vino (BZ) ..... P. 67

[85230]  
 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO  
 del 11 luglio 2013, n. 794/29.6  
 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Montagna ..... P. 74

[85185]  
 DEKRET DES LANDESRATES  
 vom 2. Juli 2013, Nr. 236/34.2  
 Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Consulting & Service Gen.", mit Sitz in Bozen, Mailand-Straße, 119, im Sinne des Artikels 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches. .... S. 50

[85201]  
 DEKRET DES LANDESRATES  
 vom 2. Juli 2013, Nr. 778-29.12  
 Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes in der Fraktion Astfeld der Gemeinde Sarntal ..... S. 53

[85228]  
 DEKRET DES LANDESRATES  
 vom 10. Juli 2013, Nr. 420/31.4  
 Bodenverbesserungskonsortium „Lajen“- mit Sitz in der Gemeinde Lajen: Erweiterung des Einzugsgebietes in der K.G. Lajen ..... S. 56

[85222]  
 DEKRET DES AMTSDIREKTORS  
 vom 10. Juli 2013, Nr. 789/29.6  
 Zwischenlagerung (D15) und Vermengung (D13) für Dritte von Hausmüll und Sperrmüll. Vorläufige Umladestation für Abfälle in Glurns - Bezirksgemeinschaft Vinschgau ..... S. 57

[85223]  
 DEKRET DES AMTSDIREKTORS  
 vom 10. Juli 2013, Nr. 790/29.6  
 Zwischenlagerung (D15) und Vermengung (D13) für Dritte von Hausmüll und Sperrmüll - Vorläufige Umladestation für Abfälle in Bruneck - Bezirksgemeinschaft Pustertal ..... S. 61

[85229]  
 DEKRET DES AMTSDIREKTORS  
 vom 11. Juli 2013, Nr. 793/29.6  
 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Kaltern, Kaltern an der Weinstraße (BZ) ..... S. 67

[85230]  
 DEKRET DES AMTSDIREKTORS  
 vom 11. Juli 2013, Nr. 794/29.6  
 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Montan ..... S. 74

**Provincia Autonoma di Trento**

[85246]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto. .... P. 80

---

**Accordi e contratti collettivi**

---

Enti funzionali e strumentali della Provincia Autonoma di Trento

A.P.Ra.N. - Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale

[85233]

A.P.Ra.N. - AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

del 4 luglio 2013,

Accordo per la definizione dei parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle risorse confluite nel Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS), delle quote di risorse da destinare a specifiche attività e dei limiti massimi annui dei compensi individuali da corrispondere ..... P. 112

---

**Deliberazioni**

---

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**

[85174]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 13 maggio 2013, n. 699

Approvazione delle modifiche all'articolo 4 della deliberazione n. 332 del 01.03.2010 "Criteri per la concessione di contributi per spese correnti di microstrutture aziendali di cui all'articolo 1 ter della L.P. 8/1996" ..... P. 118

[85206]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 21 maggio 2013, n. 772

Comune di Anterivo: Approvazione del piano urbanistico digitalizzato e delle norme di attuazione aggiornate con correzioni d'ufficio - Delibera consiliare n. 33 del 20/12/2012 ..... P. 122

---

**Kollektivabkommen und -verträge**

---



---

**Beschlüsse**

---

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**

[85174]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 13. Mai 2013, Nr. 699

Genehmigung der Abänderungen zum Artikel 4 des Beschlusses Nr. 332 vom 01.03.2012 "Kriterien für die Gewährung von Beiträgen betreffend die laufenden Ausgaben von betrieblichen Kindertagestätten, im Sinne von Artikel 1ter des L.G. Nr. 8/1996" ..... S. 118

[85206]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 21. Mai 2013, Nr. 772

Gemeinde Altrei: Genehmigung des digitalisierten Bauleitplanes und der aktualisierten Durchführungsbestimmungen mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 33 vom 20.12.2012 ..... S. 122

<p>[85162]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 27 maggio 2013, n. 802  Comune di Valle di Casies: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d'ufficio - Delibera consiliare n. 31 del 26 novembre 2012 ..... P. 139</p>	<p>[85162]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 27. Mai 2013, Nr. 802  Gemeinde Gsies: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 31 vom 26. November 2012 ..... S. 139</p>
<p>[85169]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 3 giugno 2013, n. 854  Comune di Gais: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibere consiliari n. 41 e n. 42 del 19 dicembre 2012 ..... P. 141</p>	<p>[85169]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 3. Juni 2013, Nr. 854  Gemeinde Gais: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 41 und Nr. 42 vom 19. Dezember 2012 ..... S. 141</p>
<p>[85168]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 10 giugno 2013, n. 878  Ricorso gerarchico della Sig.ra Manuela Leiter contro il provvedimento dell'Ufficio beni architettonici ed artistici prot.n. 36.11/341454 del 19.06.2012- lavori interni di sistemazione degli spazi presso il maso Überwieser/Sonnenburg, p.ed.289, C.C. S.Lorenzo - accoglimento con prescrizioni P. 143</p>	<p>[85168]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 10. Juni 2013, Nr. 878  Aufsichtsbeschwerde der Frau Manuela Leiter gegen die Maßnahme des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler Prot. Nr. 36.11/341454 vom 19.06.2012- interne Bauarbeiten beim Überwieser/Sonnenburg - BP.289 , K.G. St.Lorenzen - Annahme mit Auflagen ..... S. 143</p>
<p>[85178]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 10 giugno 2013, n. 892  Comune di Monguelfo-Tesido: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 2 dell'8 febbraio 2013 ..... P. 146</p>	<p>[85178]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 10. Juni 2013, Nr. 892  Gemeinde Welsberg-Taisten: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 2 vom 8. Februar 2013 S. 146</p>
<p>[85190]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 10 giugno 2013, n. 897  Comune di Provès: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - Delibera consiliare n. 15 del 25 ottobre 2012 ..... P. 147</p>	<p>[85190]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 10. Juni 2013, Nr. 897  Gemeinde Proveis: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 15 vom 25. Oktober 2012 ..... S. 147</p>
<p>[85181]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 17 giugno 2013, n. 928  Comune di Monguelfo-Tesido: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con prescrizioni e correzioni d'ufficio - Delibere consiliari n. 48 del 15 dicembre 2011 e n. 11 del 4 aprile 2013 .... P. 149</p>	<p>[85181]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 17. Juni 2013, Nr. 928  Gemeinde Welsberg-Taisten: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde mit Vorschriften und Korrekturen von Amts wegen - Ratsbeschlüsse Nr. 48 vom 15. Dezember 2011 und Nr. 11 vom 4. April 2013 ..... S. 149</p>
<p>[85227]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 24 giugno 2013, n. 949  Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale ..... P. 151</p>	<p>[85227]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 24. Juni 2013, Nr. 949  Kriterien zur Förderung von Ausbildungs- und Orientierungspraktika durch die Abteilung Arbeit und die Bereiche Berufsbildung ..... S. 151</p>

<p>[85195]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 24 giugno 2013, n. 959  Comune di Campo Tures: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con prescrizioni ed un'integrazione d'ufficio - Delibera consiliare n. 77 del 27 dicembre 2012 ..... P. 163</p>	<p>[85195]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 24. Juni 2013, Nr. 959  Gemeinde Sand in Taufers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit Vorschriften und einer Ergänzung von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 77 vom 27. Dezember 2012 ..... S. 163</p>
<p>[85242]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 24 giugno 2013, n. 960  Comune di Nova Ponente: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibere consiliari nn. 04 e 05 del 04/02/2013 ..... P. 165</p>	<p>[85242]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 24. Juni 2013, Nr. 960  Gemeinde Deutschnofen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 04 und 05 vom 04.02.2013 ..... S. 165</p>
<p>[85184]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 24 giugno 2013, n. 961  Comune di Campo Tures: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con una prescrizione d'ufficio - Delibera consiliare n. 78 del 27 dicembre 2012 ..... P. 167</p>	<p>[85184]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 24. Juni 2013, Nr. 961  Gemeinde Sand in Taufers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit einer Vorschrift von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 78 vom 27. Dezember 2012 ..... S. 167</p>
<p>[85183]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 24 giugno 2013, n. 962  Comune di San Candido: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con prescrizioni ed un'integrazione d'ufficio - Delibera consiliare n. 74 del 25 ottobre 2012 ..... P. 169</p>	<p>[85183]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 24. Juni 2013, Nr. 962  Gemeinde Innichen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Vorschriften und einer Ergänzung von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 74 vom 25. Oktober 2012 ..... S. 169</p>
<p>[85167]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 1 luglio 2013, n. 1002  Comune di Valle di Casies: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 2 del 18 marzo 2013 P. 171</p>	<p>[85167]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 1. Juli 2013, Nr. 1002  Gemeinde Gsies: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 2 vom 18. März 2013 ..... S. 171</p>
<p>[85180]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 1 luglio 2013, n. 985  Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica- p.f. 156 in P.T. 88/I, C.C. San Leonardo, Comune di San Leonardo e contemporaneo trasporto di vincolo di tutela storico-artistica alla neoformata p.ed. 1889, C.C. San Leonardo, Comune di San Leonardo ..... P. 173</p>	<p>[85180]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 1. Juli 2013, Nr. 985  Aufhebung der Denkmalschutzbindung- Gp. 156 in E.ZI. 88/I, K.G. St.Leonhard i.P., Gemeinde St.Leonhard i.P. und gleichzeitige Übertragung der Denkmalschutzbindung auf der neugebildeten Bp. 1889, K.G. St.Leonhard i.P., Gem. St.Leonhard i.P. .... S. 173</p>
<p>[85175]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 1 luglio 2013, n. 986  Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica - p.ed. 186 in P.T.85/I, C.C. Rodengo, Comune di Rodengo ..... P. 175</p>	<p>[85175]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 1. Juli 2013, Nr. 986  Aufhebung der Denkmalschutzbindung - Bp. 186 in E.ZI. 85/I, K.G. Rodeneck , Gemeinde Rodeneck ..... S. 175</p>

[85240]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 8 luglio 2013, n. 1030  
 Rettifica della propria deliberazione n. 700 del 13.05.2013: Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica- p.ed.3285 e p.ed.3286 in P.T.165/I, C.C. Renon I, Comune di Renon ..... P. 177

[85187]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 8 luglio 2013, n. 1034  
 Progetti glottodidattici e insegnamento di discipline non linguistiche secondo modalità didattiche CLIL nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca ..... P. 179

[85194]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 8 luglio 2013, n. 1036  
 Modifica della deliberazione n. 852 del 19.03.2007 riguardante i criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole paritarie per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo ..... P. 187

[85191]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 8 luglio 2013, n. 1043  
 Valutazione dell'impatto ambientale. Approvazione di una modifica delle prescrizioni per la coltivazione della cava di ghiaia „Forch“ nel comune di Varna. Proponente: Beton Eisack Srl ..... P. 189

[85192]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 8 luglio 2013, n. 1044  
 Valutazione dell'impatto ambientale. Approvazione della richiesta di riduzione della fideiussione bancaria per la cava di ghiaia "Platari 2" nel comune di Braies. Proponente: Obermarbach KG di Castagna Marcellino ..... P. 191

#### Provincia Autonoma di Trento

[85207]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 7 giugno 2013, n. 1098  
 L.P. 31 agosto 1987, n. 18 e s.m. come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2012, n. 25: approvazione della modifica dello Statuto dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn ..... P. 193

[85240]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 8. Juli 2013, Nr. 1030  
 Richtigstellung des eigenen Beschlusses Nr. 700 vom 13.05.2013: Aufhebung der Denkmalschutzbindung- Bp. 3285 und Bp.3286 in E.ZI.165 /I, K.G. Ritten I , Gemeinde Ritten ..... S. 177

[85187]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 8. Juli 2013, Nr. 1034  
 Sprachprojekte und Sachfachunterricht mit der CLIL-Methodik an den deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen ..... S. 179

[85194]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 8. Juli 2013, Nr. 1036  
 Abänderung des Beschlusses Nr. 852 vom 19.03.2007 betreffend die Kriterien und Modalitäten zur Gewährung von Beiträgen für die Führungskosten und den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der gleichgestellten Schulen mit deutscher Unterrichtssprache ..... S. 187

[85191]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 8. Juli 2013, Nr. 1043  
 Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung einer Abänderung der Verhaltensvorschriften für die Schottergrube „Forch“ in der Gemeinde Vahrn. Antragsteller: Beton Eisack GmbH ..... S. 189

[85192]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 8. Juli 2013, Nr. 1044  
 Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung des Ansuchens um Reduzierung der Bankgarantie für die Schottergrube „Platari 2“ in der Gemeinde Prags. Antragsteller: Obermarbach KG des Castagna Marcellino ..... S. 191

[85210]

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 7 giugno 2013, n. 1100

L.P. 31 agosto 1987, n. 18 e s.m., come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2012, n. 25: approvazione della modifica dello Statuto dell'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut. .... P. 199

[85179]

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 1 luglio 2013, n. 1330

Legge provinciale n. 4 del 3 marzo 2010 e s.m. - Articolo 15 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti) - Domanda di data 7 dicembre 2012, relativa al progetto di riqualificazione insediativa con demolizione e ricostruzione dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 2883, in C.C. Levico - Comune di LEVICO TERME - richiedente, Moschen Tiziana - ACCOGLIMENTO. Prot. n. 182/13cdz ..... P. 212

[85186]

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 1 luglio 2013, n. 1340

Temporaneo utilizzo della sorgente, sita in località "Antico Bagno", Comune di Pozza di Fassa. .... P. 215

---

**Disposizioni - determinazioni**


---

**Provincia Autonoma di Trento**

[85226]

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 10 luglio 2013, n. 1223

Intervento 9 - Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale - Edizione 2013 - indizione del bando mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ..... P. 216

[85221]

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 11 luglio 2013, n. 141

Autorizzazione alla sdemanializzazione della neoformata p.f. 4330/6 in C.C. Peio (F. 98 - 2012) ..... P. 220

---

**Bestimmungen**


---

**PARTE 2****Ordinanze, sentenze e ricorsi**

Stato - Provincia Autonoma di Bolzano

[85205]

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE  
COSTITUZIONALE - ORDINANZA

del 1 luglio 2013, n. 176

Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17 (Legge sui masi chiusi), promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, nel procedimento vertente tra O.M. e B.R. ed altri ..... P. 221

**2. TEIL****Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse**



85203

Leggi - Parte 1 - Anno 2013

**Regione Autonoma Trentino-Alto Adige**  
**ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E**  
**DEI RENDICONTI**

del 10 luglio 2013, n. 5

**Variazione del bilancio di previsione della Re-**  
**gione autonoma Trentino-Alto Adige per**  
**l'esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale**  
**2013 - 2015**

L'ORGANO REGIONALE  
 DI RIESAME DEI BILANCI  
 E RENDICONTI

ai sensi dell'articolo 84, nono comma, dello Statu-  
 to di autonomia (D.P.R. 31.8.1972, n. 670)

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**  
*(Variazione di bilancio)*

1. Nello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015) è apportata la variazione stabilita dalla tabella A.

2. Nello stato di previsione della spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 9 è apportata la variazione stabilita dalla tabella B.

3. Sono conseguentemente modificati, per gli importi di cui alle tabelle A e B, i totali di bilancio nonché il quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 9.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al documento tecnico di accompagnamento del bilancio 2013-2015 le variazioni conseguenti a questa legge.

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Region Trentino-Südtirol**  
**REGIONALORGAN ZUR NEUERLICHEN PRÜFUNG**  
**DER HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND RECH-**  
**NUNGSLEGUNGEN**

vom 10. Juli 2013, Nr. 5

**Änderung des Haushaltsvoranschlages der**  
**Autonomen Region Trentino-Südtirol für das**  
**Haushaltsjahr 2013 und Dreijahreshaushalt**  
**2013 – 2015**

DAS REGIONALORGAN ZUR  
 NEUERLICHEN PRÜFUNG DER  
 HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND  
 RECHNUNGSLEGUNGEN

hat gemäß Absatz 9 des Artikels 84 des Autono-  
 miestatutes (DPR vom 31.8.1972, Nr. 670) das  
 folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

**Art. 1**  
*(Haushaltsänderung)*

1. Im Einnahmenvoranschlag gemäß Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 9 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2013 und Dreijahreshaushalt 2013-2015) wird die in der Tabelle A enthaltene Änderung vorgenommen.

2. Im Ausgabenvoranschlag gemäß Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 9 wird die in der Tabelle B enthaltene Änderung vorgenommen.

3. Demzufolge werden die Haushaltsgesamtbeträge sowie die allgemeine zusammenfassende Haushaltsübersicht gemäß Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 9 in Höhe der Beträge laut den Tabellen A und B geändert.

4. Der Regionalausschuss wird dazu ermächtigt, im technischen Begleitbericht zum Haushalt 2013-2015 die sich aus diesem Gesetz ergebenden Änderungen vorzunehmen.

**Art. 2**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 10 luglio 2013

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
ALBERTO PACHER

**Art. 2**  
*(Inkrafttreten)*

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 10. Juli 2013

DER PRÄSIDENT DER REGION  
ALBERTO PACHER

(in euro)  
(in Euro)

Tabella A Variazione dello stato di previsione dell'entrata			Tabelle A Änderung des Einnahmenvoranschlags		
Numero Nummer	Unità previsionali di base	Haushaltsgrund- einheiten	Variazione		Änderung
			2013	2014	2015
30600	Entrate da rimborso di crediti	Einnahmen aus der Rückzahlung von Krediten	+40.000.000,00	+40.000.000,00	+38.000.000,00
	<b>Totale variazioni</b>	<b>Gesamtbetrag Änderungen</b>	<b>+40.000.000,00</b>	<b>+40.000.000,00</b>	<b>+38.000.000,00</b>

(in euro)  
(in Euro)

Tabella B Variazione dello stato di previsione della spesa			Tabelle B Änderung des Ausgabenvoranschlags		
Numero Nummer	Unità previsionali di base	Haushaltsgrund- einheiten	Variazione		Änderung
			2013	2014	2015
11215 (di nuova istituzione) (neu eingeführt)	Oneri per garanzie	Aus der Leistung von Garantien her rührende Kosten	+40.000.000,00	+40.000.000,00	+38.000.000,00
	<b>Totale variazioni</b>	<b>Gesamtbetrag Änderungen</b>	<b>+40.000.000,00</b>	<b>+40.000.000,00</b>	<b>+38.000.000,00</b>

85182

**Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013****Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS**

vom 3. Juli 2013, Nr. 107-30.1

**Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Plimbaches, K.G. Martell.**

...

**verfügt**

DER LANDESHAUPTMANN

- in der E.Z. 988/II, K.G. Martell, werden folgende Flächen aus dem öffentlichen Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt:

Gp. 1089/5 (101 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 2327/186 (199 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 930/7 (4 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 930/10 (21 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 934/4 (2009 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 2327/161 (1525 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 2327/177 (793 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 2327/209 (154 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 31/4 (38 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 2327/208 (31 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 930/8 (326 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 930/9 (301 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 2327/184 (122 m<sup>2</sup>)  
 Gp. 2327/189 (1 m<sup>2</sup>).

Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN  
 DR. LUIS DURNWALDER

**Decreti - Parte 1 - Anno 2013****Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 3 luglio 2013, n. 107-30.1

**Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio Plima, C.C. Martello.**

omissis

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**decreta**

- di sdemanializzare, in P.T. 988/II C.C. Martello, le seguenti aree e di farle passare fra il patrimonio disponibile:

p.f. 1089/5 (101 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 2327/186 (199 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 930/7 (4 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 930/10 (21 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 934/4 (2009 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 2327/161 (1525 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 2327/177 (793 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 2327/209 (154 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 31/4 (38 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 2327/208 (31 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 930/8 (326 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 930/9 (301 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 2327/184 (122 m<sup>2</sup>)  
 p.f. 2327/189 (1 m<sup>2</sup>).

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
 DOTT. LUIS DURNWALDER

85204

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS**

vom 8. Juli 2013, Nr. 19

**Durchführungsverordnung im Bereich Schutz der Tierwelt**

DER LANDESHAUPTMANN

hat den Beschluss der Landesregierung vom 1. Juli 2013 Nr. 981 zur Kenntnis genommen und

**erlässt**

folgende Verordnung:

1. Abschnitt  
*Allgemeine Bestimmungen*

Artikel 1  
*Anwendungsbereich*

1. Diese Verordnung
- a) legt die Funktionsweise der Einrichtungen für die Unterbringung von Tieren sowie die Modalitäten für die Führung des Hundemelderegisters fest,
  - b) legt die Kriterien fest, die für die Obhut von Tieren verbindlich sind,
  - c) regelt die Handhabung des Registers für die kommerzielle Hundehaltung und die Führung von Ausbildungseinrichtungen für Hunde,
  - d) legt die Modalitäten für die Koordinierung der Tätigkeit der Tierschutzpolizei sowie für die Veranstaltung von Befähigungskursen fest.

2. Diese Verordnung ist somit die Umsetzung von Artikel 3 Absatz 7, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 1 und Artikel 15 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, "Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt und zur Unterbindung des Streunens von Tieren", in der Folge als Gesetz bezeichnet.

Decreti - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 8 luglio 2013, n. 19

**Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1° luglio 2013 n. 981

**emana**

il seguente regolamento:

Capo I  
*Disposizioni generali*

Articolo 1  
*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento
- a) disciplina le modalità di funzionamento delle strutture destinate al ricovero di animali e le modalità di gestione dell'anagrafe canina;
  - b) disciplina criteri vincolanti per la custodia degli animali;
  - c) regolamenta le modalità di tenuta del registro per la detenzione di cani a scopi commerciali e l'esercizio dei centri cinofili;
  - d) stabilisce le modalità inerenti al coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché all'istituzione di corsi abilitanti.

2. Il presente regolamento dà quindi attuazione all'articolo 3, comma 7, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 15, comma 5, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, recante "Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo", di seguito denominata legge.

2. Abschnitt  
*Tierheime, Tierpensionen, Hundezwinger  
und Tierstätten*

Artikel 2  
*Tierheime*

1. Tierheime, Tierpensionen, Hundezwinger und Tierstätten müssen so beschaffen sein, dass sie den spezifischen physiologischen Bedürfnissen der Tiere entsprechen.

2. Die Käfige für Hunde in den Einrichtungen laut Absatz 1 müssen die Mindestgröße haben, die im Abkommen vom 6. Februar 2003 zwischen dem Ministerium für das Gesundheitswesen und den Regionen und autonomen Provinzen Trient und Bozen im Bereich Wohlbefinden der Haustiere und Pet-Therapy festgelegt ist. Die Fläche der Käfige ohne Außenbereich muss um die entsprechende Auslauffläche im Freien vergrößert werden.

Artikel 3  
*Tierstätten*

1. Tierstätten sind einfache Unterkünfte, in denen nicht mehr als drei Tiere derselben Art kurzzeitig und gelegentlich untergebracht werden, für höchstens fünf Tage. In Tierstätten werden aufgefundene Tiere untergebracht und gepflegt. Tierstätten können in geschlossenen Räumlichkeiten oder im Freien eingerichtet werden. Tierstätten können auch einfache Käfige oder umzäunte Flächen sein. Sie müssen ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden können; in jedem Fall muss es möglich sein, bei Bedarf einzelne Tiere darin zu isolieren.

2. In Anwendung von Artikel 21 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, ist für die Einrichtung von Tierstätten nur die positive Stellungnahme des Tierärztlichen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbetriebs erforderlich.

Artikel 4  
*Eröffnung von Tierheimen*

1. Zur Eröffnung eines Tierheims ist ein positives Gutachten des Tierärztlichen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbetriebs erforderlich, mit dem auch die Höchstzahl der Tiere festgelegt wird, die darin untergebracht werden können. Der Antrag auf

Capo II  
*Asili per la custodia di animali, pensioni  
per animali, canili e ricoveri per animali*

Articolo 2  
*Asili per la custodia di animali*

1. Gli asili per la custodia di animali, le pensioni per animali, nonché i canili ed i ricoveri per animali devono essere realizzati in modo tale da rispondere alle specifiche necessità fisiologiche degli animali.

2. Le dimensioni delle gabbie per cani, presenti nelle strutture di cui al comma 1, devono avere almeno le dimensioni minime fissate per gli stessi nell'accordo stipulato in data 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. La superficie delle gabbie prive di uno spazio esterno deve essere maggiorata di una superficie pari all'estensione prevista per il medesimo.

Articolo 3  
*Ricoveri per animali*

1. I ricoveri per animali sono semplici strutture destinate ad accogliere per brevi periodi di tempo e occasionalmente, per un massimo di cinque giorni, non più di tre animali della stessa specie. I ricoveri servono ad ospitare e curare gli animali trovati; possono essere allestiti in ambienti chiusi o in spazi all'aperto o trattarsi di semplici gabbie o recinti. Deve essere possibile effettuare una regolare pulizia e disinfezione e, all'occorrenza, isolarvi singoli animali.

2. In attuazione dell'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, per l'istituzione di ricoveri per animali è necessario esclusivamente il parere positivo del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Articolo 4  
*Apertura di asili per la custodia di animali*

1. L'apertura di asili per la custodia di animali è subordinata al parere positivo del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, con cui viene anche fissato il numero massimo di animali ospitabili. La richiesta di parere va inoltrata

das Gutachten wird beim genannten Tierärztlichen Dienst gestellt. Dem Antrag muss ein Fachbericht über die Räume beiliegen und über die Tätigkeit, die ausgeübt werden soll. Wer ein Tierheim eröffnet oder führt, muss über die für die Ausübung der entsprechenden Tätigkeit notwendigen Kompetenzen verfügen oder Erfahrung in diesem Bereich nachweisen, und darf nicht endgültig wegen der Verletzung von Tierschutzbestimmungen verurteilt worden sein.

#### Artikel 5 *Aufgaben der Tierheime*

##### 1. Die Tierheime

- a) betreuen die anwesenden Tiere,
- b) führen die tierärztlichen Kontrollen durch und behandeln die untergebrachten Tiere, falls notwendig,
- c) sterilisieren die untergebrachten Hunde und Katzen in Anwendung von Artikel 4 des Gesetzes,
- d) kennzeichnen mit Mikrochip alle Hunde und Katzen, die noch keinen solchen tragen; die Kosten dafür werden dem Eigentümer oder der Eigentümerin des Tieres oder der Person auferlegt, der das Tier anvertraut wird,
- e) geben die Tiere dem Eigentümer oder der Eigentümerin zurück, mit Ausnahme streunend aufgegriffener Hunde, die ausschließlich vom Tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs zurückgegeben werden,
- f) vertrauen Tiere, die niemandem gehören, neuen Haltern und Halterinnen an,
- g) kontrollieren, wie die neuen Halterinnen und Halter die Tiere behandeln,
- h) tragen die aktualisierten Daten in die entsprechenden Register ein und verwalten diese.

#### Artikel 6 *Führung der Tierheime*

1. Zur Führung eines Tierheims wird ein Verantwortlicher oder eine Verantwortliche ernannt; der Name wird dem Landestierärztlichen Dienst und dem Tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs mitgeteilt.

2. Die Führung des Tierheims muss gewährleisten, dass zumindest die in diesem Absatz angeführten Daten gesammelt und in einem entsprechenden Register festgehalten werden, damit

al Servizio veterinario di cui sopra allegando una relazione tecnica descrittiva dei locali e dell'attività che si intende intraprendere. Chi apre o gestisce un asilo per la custodia di animali deve possedere le competenze necessarie all'esercizio della rispettiva attività o una comprovata esperienza nel settore; non deve inoltre aver riportato condanne definitive per la violazione di disposizioni inerenti la protezione degli animali.

#### Articolo 5 *Compiti degli asili per la custodia di animali*

1. Negli asili per la custodia di animali si provvede a:

- a) accudire gli animali presenti;
- b) effettuare i controlli veterinari ed i necessari trattamenti agli animali ospiti;
- c) sottoporre a sterilizzazione i cani ed i gatti ospiti in attuazione dell'articolo 4 della legge;
- d) identificare, tramite microchip, tutti i cani e i gatti non già identificati in tal modo; i relativi costi sono imputati al proprietario/alla proprietaria o alla persona affidataria dell'animale;
- e) restituire gli animali ai proprietari, fatta eccezione per i cani vaganti catturati, la cui restituzione avviene solo tramite il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;
- f) affidare gli animali senza proprietario a nuovi detentori o detentrici;
- g) effettuare controlli sul trattamento riservato agli animali da parte delle nuove persone detentrici;
- h) inserire dati aggiornati negli appositi registri e provvedere alla relativa gestione.

#### Articolo 6 *Gestione degli asili per la custodia di animali*

1. Per la gestione di un asilo per la custodia di animali viene nominata una persona responsabile, il cui nominativo è comunicato al Servizio veterinario provinciale e al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

2. La gestione di un asilo per la custodia di animali deve garantire per lo meno la raccolta dei dati di seguito elencati, che vanno annotati in un apposito registro, in modo da rappresentare un

eine Gesamtübersicht über die Situation der im Tierheim untergebrachten Tiere, einschließlich der Zahl der täglich anwesenden Tiere, und über die freien Plätze vorliegt:

- a) Datum der Aufnahme oder des Eintritts des Tieres,
- b) erkennungsdienstliche Daten des Tieres, wie Art, Rasse, Alter, Farbe, Geschlecht,
- c) Herkunft, Anschrift und eventuell Telefonnummer des vorherigen Eigentümers oder der vorherigen Eigentümerin,
- d) Registriernummer und Nummer des Mikrochips bei Hunden und Katzen sowie Abgabedatum,
- e) Anschrift und Telefonnummer des neuen Tierhalters oder der neuen Tierhalterin sowie Datum und Ergebnis eventueller Kontrollen, die nach Abgabe des Tieres durchgeführt wurden.

3. Im Register laut Absatz 2 werden Datum und Art eventuell durchgeführter therapeutischer Behandlungen und klinischer Eingriffe eingetragen. Wird ein Tier eingeschläfert, so werden im Register Datum und Grund für die Einschläferung vermerkt.

4. Wird das Register laut Absatz 2 auf Datenträger erfasst, so müssen die darin enthaltenen Daten jederzeit ausgedruckt werden können. Die Daten müssen mindestens fünf Jahre lang für eventuelle Kontrollen aufbewahrt werden.

#### Artikel 7

##### *Annahme und Abgabe von Tieren*

1. Tierheime dürfen Tiere nur dann annehmen, wenn der Eigentümer oder die Eigentümerin eine entsprechende Verzichtserklärung unterzeichnet.

2. Tierheime dürfen Tiere ausschließlich an Privatpersonen abgeben, die das Tier artgerecht halten und die Sicherheit Dritter gewährleisten können.

3. Wird ein Tier im Sinne von Artikel 11 des Gesetzes oder aus irgend einem sonstigen Grund beschlagnahmt oder in ein Tierheim verlegt, so kann es nach Ablauf von 30 Tagen im Sinne von Artikel 4 Absatz 8 des Gesetzes vorübergehend einem neuen Tierhalter oder einer neuen Tierhalterin anvertraut werden, es sei denn, die Maßnahme, mit der die Beschlagnahme oder Verlegung angeordnet wurde, sieht etwas anderes vor. Bei einer gerichtlichen Verfügung muss die Er-

quadro completo della situazione degli animali ospiti, comprensivo del numero degli animali giornalmente presenti e dei posti ancora disponibili:

- a) data di accettazione o di ingresso dell'animale;
- b) dati segnaletici dell'animale, quali specie, razza, età, colore, sesso;
- c) provenienza, indirizzo ed eventuale recapito telefonico del proprietario o della proprietaria precedente;
- d) numero di registrazione e di microchip per i cani e i gatti, nonché data di consegna;
- e) indirizzo e recapito telefonico della nuova persona detentrica, nonché data ed esito dei controlli eventualmente effettuati dopo la consegna dell'animale.

3. Nel registro di cui al comma 2 vanno riportati data e tipo di trattamento terapeutico nonché intervento clinico eventualmente eseguiti sull'animale. Se un animale è sottoposto ad eutanasia, vanno annotati data e motivazioni per cui la stessa è stata praticata.

4. Se il registro di cui al comma 2 viene redatto su supporto informatico, deve essere possibile, in ogni momento, procedere alla stampa dei dati ivi contenuti. I dati vanno conservati per almeno cinque anni per eventuali controlli.

#### Articolo 7

##### *Accettazione ed affidamento degli animali*

1. Gli asili per la custodia di animali, di seguito denominati asili, possono accettare animali solo nel caso in cui il proprietario o la proprietaria sottoscriva una dichiarazione di rinuncia.

2. Gli asili possono affidare gli animali esclusivamente a privati che siano in grado di detenerli in modo corretto e di garantire la sicurezza verso terzi.

3. L'animale sequestrato o trasferito ai sensi dell'articolo 11 della legge, o per qualsiasi motivo, in un asilo, trascorsi 30 giorni, può essere affidato temporaneamente ad una nuova persona detentrica ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge, sempre che il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro o il trasferimento non preveda diversamente. In caso di provvedimento giudiziario è necessario acquisire l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'autorità, che dispone il se-



mächtigung der Gerichtsbehörde eingeholt werden. Die Behörde, die die Beschlagnahme oder Verlegung des Tieres anordnet, muss für die Kosten aufkommen. Der Eigentümer oder die Eigentümerin des Tieres muss der Behörde die Kosten erstatten.

4. Das Tierheim kann ein Tier im Sinne von Artikel 4 Absatz 8 des Gesetzes einem neuen Halter oder einer neuen Halterin anvertrauen, wenn es der Eigentümer oder die Eigentümerin 30 Tage nach Erhalt der per Einschreiben mit Rückschein übermittelten Aufforderung nicht abholt. Innerhalb 60 Tagen ab Auffinden des Tieres kann es der vorherige Eigentümer oder die vorherige Eigentümerin zurück erhalten, nachdem er oder sie dem Tierheim und eventuell dem neuen Halter oder der neuen Halterin die angefallenen Kosten erstattet hat.

5. Personen, denen ein Tier im Sinne von Artikel 4 Absatz 8 des Gesetzes anvertraut wurde, dürfen dieses nur nach Rücksprache mit dem Tierheim endgültig anderen Personen oder Einrichtungen anvertrauen.

#### Artikel 8 *Hygienische Maßnahmen in den Tierheimen*

1. Tierheime müssen so beschaffen sein, dass die Nachbarschaft weder durch Gerüche noch durch Lärm belästigt wird. Die Räume müssen ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden können. Es muss möglich sein, bei Bedarf einzelne Tiere zu isolieren.

2. Alle Infrastrukturen und Ausstattungen des Tierheimes müssen leicht in Stand zu halten, zu reinigen und zu desinfizieren sein. Die Räume müssen vor Nagetieren und Insekten geschützt sein; eventuelle Nistplätze müssen beseitigt werden.

3. Die Abflüsse müssen mit Siphonen ausgestattet sein, um den Rückfluss von Abwasser und schlechten Gerüchen zu vermeiden. Die Schlafstätten der Tiere müssen aus leicht zu reinigenden Materialien bestehen.

4. Die Käfige müssen angemessen gereinigt und regelmäßig mit Mitteln desinfiziert werden, die für die Tiere ungefährlich sind.

questro o il trasferimento dell'animale deve farsi carico delle spese e il proprietario o la proprietaria dell'animale deve provvedere al rimborso delle stesse.

4. L'asilo può disporre l'affidamento di un animale ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge qualora il proprietario o la proprietaria, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di ritiro, inoltrato con raccomandata con ricevuta di ritorno, non provveda al ritiro dell'animale. Entro 60 giorni dal ritrovamento dell'animale, il proprietario o la proprietaria precedente può ottenerne la restituzione solo previo rimborso delle spese sostenute dall'asilo ed eventualmente dalla nuova persona detentrica.

5. La persona a cui sia stato affidato un animale ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge può affidare definitivamente l'animale ad altre persone o strutture solo dopo aver contattato l'asilo.

#### Articolo 8 *Misure igieniche negli asili per la custodia di animali*

1. Gli asili per la custodia di animali devono essere realizzati in modo tale da non arrecare alcun disturbo al vicinato a causa di eventuali rumori o odori. Deve essere inoltre possibile provvedere alla regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, nonché, all'occorrenza, all'isolamento di singoli animali.

2. Tutte le strutture e le attrezzature dell'asilo per animali devono essere di semplice manutenzione, facili da pulire e disinfettare. Gli ambienti devono essere protetti da roditori e insetti ed i relativi nidi vanno rimossi.

3. Gli scarichi devono essere provvisti di sifoni per impedire il riflusso di acque di scarico e di cattivi odori. I giacigli degli animali devono essere realizzati in materiali facili da pulire.

4. Le gabbie devono essere pulite in modo adeguato e disinfettate ad intervalli regolari con prodotti innocui per gli animali.

5. Die Wasser- und Nahrungsbehälter müssen täglich gereinigt und gewaschen werden; sie müssen außerdem desinfiziert werden, sobald störende Gerüche von ihnen ausgehen.

Artikel 9  
*Medizinische Vorbeugemaßnahmen  
in Tierheimen*

1. Neu aufgenommene Tiere müssen getrennt untergebracht und vom Tierarzt oder von der Tierärztin untersucht werden, der oder die für die Einrichtung verantwortlich ist. Gegebenenfalls müssen sie im Sinne von Absatz 2 geimpft werden, falls dies noch nicht geschehen ist. Die angeordneten Quarantänemaßnahmen müssen genau befolgt werden.

2. Hunde und Katzen dürfen den Isolationsraum nur dann verlassen und in die anderen Räume gebracht werden, wenn festgestellt wurde, dass sie gegen die häufigsten Infektionskrankheiten geimpft sind. In diesem Fall können die Quarantänemaßnahmen reduziert werden. Unbeschadet eventuell von der Veterinärbehörde angeordneter Pflichtimpfungen müssen Hunde in der Regel gegen Staupe, Hepatitis, Leptospirose, und Parvovirose geimpft sein, Katzen gegen Katzenschnupfen und Parvovirose.

Artikel 10  
*Informationen über die untergebrachten Tiere*

1. Um die Gewohnheiten der Tiere kennen zu lernen, die in Tierheimen, Tierstätten und Hundezwinguern untergebracht sind, und ihnen unnötiges Leid zu ersparen, holt der oder die Verantwortliche der Einrichtung entsprechende Informationen bei den Personen ein, die eine Beziehung zum Tier hatten.

3. Abschnitt  
*Tierhaltung*

Artikel 11  
*Artgerechte Tierhaltung*

1. Wer ein Tier hält, muss für seine artgerechte Behandlung, Betreuung, Unterbringung sowie für eine regelmäßige und angemessene Ernährung sorgen. Das Tier muss, seiner Physiologie entsprechend, über ausreichenden Bewegungs- und Lebensraum verfügen; außerdem müssen die hygienischen und klimatischen Voraussetzungen

5. I contenitori per l'acqua ed il cibo vanno puliti e lavati giornalmente; devono essere inoltre disinfettati qualora si sviluppino cattivi odori.

Articolo 9  
*Misure di profilassi medica negli asili  
per la custodia di animali*

1. Gli animali appena ricoverati devono essere tenuti in isolamento e sottoposti a visita medica del veterinario o della veterinaria responsabile della struttura, che praticherà loro le vaccinazioni di cui al comma 2, qualora non effettuate. Le misure di quarantena prescritte vanno seguite scrupolosamente.

2. Cani e gatti possono lasciare il locale di isolamento ed essere accolti nella restante struttura solo in seguito all'accertamento dell'avvenuta vaccinazione contro le malattie infettive più diffuse. In tal caso è possibile prevedere la riduzione della quarantena. Ferme restando le vaccinazioni obbligatorie eventualmente prescritte dalle autorità veterinarie, di regola, i cani devono essere vaccinati contro il cimurro, l'epatite, la leptospirosi e la parvovirosi, i gatti invece contro la rinite virale del gatto e la parvovirosi.

Articolo 10  
*Informazioni sugli animali ospiti*

1. Per conoscere le abitudini degli animali ospiti presso asili, ricoveri e canili ed evitare loro inutili sofferenze, i responsabili delle singole strutture acquisiscono le necessarie informazioni presso coloro che erano in contatto con gli stessi.

Capo III  
*Detenzione di animali*

Articolo 11  
*Detenzione di animali adeguata alla specie*

1. Chi detiene un animale deve riservargli un trattamento adatto alla specie, deve seguirlo, alloggiarlo e nutrirlo regolarmente e in modo adeguato. Tenuto conto della specifica fisiologia dell'animale, va garantito un adeguato spazio vitale e di movimento; inoltre vanno create condizioni igieniche e climatiche idonee alla specie animale ospiti.

der gehaltenen Tierart entsprechen. Keinem Tier dürfen ohne Grund Schmerzen, Schäden oder Verletzungen zugefügt werden. Unbeschadet der für die Schlachtung vorgesehenen Tierschutzbestimmungen dürfen Tiere grundsätzlich nur durch Euthanasie getötet werden, die von einem Tierarzt oder einer Tierärztin durchgeführt wird. In Ausnahmefällen kann ein verletztes Tier von einem Jagdaufseher oder einer Jagdaufseherin durch Gnadenschuss in den Kopf getötet werden, wenn dies dem Tier unnötige Schmerzen erspart.

## Artikel 12 *Rinder*

1. Rinder dürfen nur in einer angemessenen Umgebung mit niedrigen Schadgaswerten gehalten werden, die ausreichend natürlich oder künstlich belüftet ist, eine angemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufweist und angemessen beleuchtet ist. Die Tiere müssen über einen ihrer Größe entsprechenden Platz zum Stehen und Liegen verfügen, der mit geeigneter Einstreu oder einem anderen weichen, verformbaren Material ausgestattet ist.

2. Rindern, die ständig angebunden gehalten werden, muss ab und zu eine Bewegungsmöglichkeit außerhalb des Stalls gegeben werden, sofern es die Lage des Hofes und die Witterungsverhältnisse zulassen. Die Klauen müssen regelmäßig und fachgerecht geschnitten und gepflegt werden, bei Kühen mindestens einmal jährlich.

3. Elektrobügel dürfen nur bei über 18 Monate alten Rindern eingesetzt werden. Es dürfen nur geeignete Bügel verwendet werden, die individuell auf die Höhe des jeweiligen Tieres eingestellt werden. Nicht erlaubt ist die Benutzung handelsüblichen Elektrodrahtes oder Elektrodrahtes für Weidezäune. Bei trächtigen Tieren muss der Elektrobügel einige Tage vor dem Kalben bis mindestens eine Woche danach bis zum oberen Anschlag verschoben werden. Verboten sind Elektrovorhänge, elektrisierende Drähte im Bereich des Kopfes, elektrisierende Hängeketten und Drähte zwischen den Tieren sowie Elektrobügel, welche die Tiere seitlich in ihren Bewegungen einschränken.

4. In Laufställen müssen die Laufgänge so angelegt und so breit sein, dass zwei Tiere ungehindert aneinander vorbeigehen können. Weiters muss in Laufställen ein ausreichend großer Be-

tata. Nessuno può far soffrire un animale o arrecargli senza motivo danni o ferite. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali durante la macellazione, la soppressione degli animali può avvenire di norma solo mediante eutanasia ad opera di un medico veterinario. In casi eccezionali, e solo per risparmiare inutili sofferenze agli animali feriti, anche i guardiacaccia possono procedere al loro abbattimento mediante colpo di grazia alla testa.

## Articolo 12 *Bovini*

1. I bovini possono essere ricoverati esclusivamente in ambienti adeguati, dotati di sufficiente ventilazione naturale o artificiale, con una temperatura e un grado di umidità e di illuminazione adeguati e un basso livello di gas tossici. Deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi; questo deve essere cosparso con strame adatto o con altro materiale morbido deformabile.

2. Ai bovini tenuti costantemente legati deve essere data la possibilità, di quando in quando, di muoversi al di fuori della stalla, per quanto lo consentano la collocazione geografica dell'azienda agricola e le condizioni atmosferiche. Gli ungheoni devono essere pareggiati e curati con regolarità ed in modo corretto. Per le vacche ciò deve essere fatto comunque almeno una volta all'anno.

3. I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per i bovini di età superiore a 18 mesi. A tale scopo si possono utilizzare solo attrezzi adatti che devono essere regolati secondo l'altezza dei singoli animali. In ogni caso non è consentito l'uso di normale filo elettrico o di filo elettrico per steccati da pascolo. Negli ultimi giorni di gestazione e fino ad una settimana successiva al parto il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore. È vietato l'uso di cortine elettriche, di fili elettrici posti in prossimità della testa, di catene elettriche sospese nonché di cavi sistemati tra un animale e l'altro e di trainer elettrici che limitano gli animali nei loro movimenti laterali.

4. Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi e disposti in maniera tale da consentire il passaggio contemporaneo di due animali appaiati. Inoltre, nelle stal-

reich vorhanden sein, in dem kranke oder abkalbende Tiere untergebracht werden. Die einzelnen Tiere müssen genügend Platz für die Futteraufnahme haben; es müssen genügend Fressplätze vorhanden sein sowie eine Liegebox für jedes Tier.

5. Rindern, die ständig im Freien gehalten werden, muss eine überdachte, trockene und eingestreute Liegefläche mit Windschutz zur Verfügung stehen, die so groß ist, dass alle Tiere gleichzeitig ungestört liegen können. Der Boden im Bereich der ständig benutzten Fütterungs- und Tränkebereiche muss befestigt sein. Dieser Absatz findet bei Almen keine Anwendung.

6. Rinder dürfen weder beim Transport noch im Stall nur mit Hornseilen oder nur am Nasenring angebunden werden.

7. Gehörnte und nicht gehörnte Rinder dürfen nur dann zusammen mit demselben Transportmittel transportiert werden und nebeneinander stehen, wenn sie aus derselben Gruppe stammen.

8. Es ist verboten, die Tiere mit ätzenden Substanzen zu enthornen.

9. Die Kälber werden über eine eigens dafür vorgesehene Saugvorrichtung oder eine andere geeignete Vorrichtung mit Milch oder Milchersatz getränkt. Kälber müssen auf Einstreu oder auf einer anderen geeigneten Unterlage gehalten werden.

#### Artikel 13 *Schafe und Ziegen*

1. Werden Schafe und Ziegen ständig angebunden gehalten, muss während der Sommermonate für den Auslauf der Tiere im Freien gesorgt werden. Es muss ein der Größe des jeweiligen Tieres entsprechender Liegebereich vorhanden sein, welcher mit Einstreu oder einem anderen weichen verformbaren Material versehen ist. Wollschafe müssen mindestens einmal pro Jahr geschoren werden.

#### Artikel 14 *Schweine*

1. Schweine müssen in einem ihrer Größe entsprechenden Stall gehalten werden; sie dürfen

le a stabulazione libera deve essere presente un settore sufficientemente ampio in cui ricoverare gli animali ammalati o prossimi al parto. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l'assunzione del cibo; deve essere inoltre disponibile un numero sufficiente di mangiatoie e una lettiera per ogni animale.

5. I bovini tenuti costantemente all'aperto, devono avere a disposizione un'area di riposo coperta, riparata dal vento, asciutta e cosparsa di stame, di dimensioni tali da consentire contemporaneamente a tutti gli animali di riposare indisturbati. Il pavimento dell'area su cui sono posizionati stabilmente la mangiatoia e l'abbeveratoio deve essere compatto. Il presente comma non si applica agli alpeggi.

6. Sia durante il trasporto che in stalla i bovini non possono essere legati solo per le corna o con l'anello nasale.

7. I bovini con e senza corna possono essere trasportati assieme e stare vicini nello stesso mezzo di trasporto solo se provengono dallo stesso gruppo.

8. La decornazione mediante sostanze corrosive è vietata.

9. L'allattamento dei vitelli con il latte o surrogati di latte deve avvenire con un succhiotto espressamente previsto per tale scopo o con altra attrezzatura adatta. I vitelli devono essere ricoverati su stame o su altra superficie idonea.

#### Articolo 13 *Ovini e caprini*

1. Per gli ovini e i caprini tenuti costantemente legati deve essere prevista, durante i mesi estivi, la possibilità di muoversi all'aperto. Devono essere inoltre disponibili aree di riposo sufficientemente ampie rispetto alle dimensioni dei singoli animali, che vanno cosparsa con stame o con altro materiale morbido deformabile. Le pecore da lana vanno tosate almeno una volta all'anno.

#### Articolo 14 *Suini*

1. I suini devono essere ricoverati in una stalla adatta alle loro dimensioni e non vanno tenuti

nicht ständig in Dunkelheit sein. Mindestens acht Stunden täglich muss eine ausreichende natürliche oder künstliche Beleuchtung vorhanden sein. Die Luft muss regelmäßig ausgetauscht werden.

2. Einzelboxen oder Einzelstände für Zuchtsauen und für Eber dürfen maximal zur Hälfte mit Spalten oder Lochboden versehen sein, Ferkelaufzuchtboxen maximal zu zwei Dritteln. Es muss eine der Größe des Tieres entsprechende saubere Ruhezone ohne Spalten und Lochboden vorhanden sein. Für Schweine muss Material wie Stroh, Raufutter oder sonstiges geeignetes Material vorhanden sein, mit dem sie sich beschäftigen können.

3. Die Tiere müssen mindestens einmal täglich kontrolliert und ausreichend gefüttert werden. In der Tränke muss, in ausreichender Menge, Wasser oder eine andere geeignete Flüssigkeit vorhanden sein.

4. Die Futterplätze müssen so angelegt sein, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. Besonders aggressive Tiere oder in ihrer Entwicklung zurück gebliebene Tiere müssen aus ihrer Gruppe entfernt und gesondert betreut werden.

5. Einige Tage vor dem Abferkeln und für mindestens zwei Wochen danach muss den Tieren eine geeignete Einstreu gegeben werden.

6. Schweine müssen so gehalten werden, dass sie sich in der Aufstallungsbox oder im Aufstallungsbereich ungehindert umdrehen können. Davon darf nur bei Sauen im Zeitraum von einer Woche vor und zwei Wochen nach der Geburt abgewichen werden.

#### Artikel 15 *Einhufer*

1. Einhufer, die sich nicht täglich für mindestens eine Stunde außerhalb des Stalls bewegen können, dürfen nicht angebunden gehalten werden, außer bei kurzfristiger Unterbringung.

2. Deckhengste müssen in ausreichend großen Boxen untergebracht werden. Sie müssen täglich Auslauf haben und dürfen nicht angebunden werden.

3. Die Liegeplätze von Einhufern müssen mit einer ausreichenden Menge geeigneter Einstreu versehen sein.

costantemente al buio. Deve essere disponibile una illuminazione adeguata, naturale o artificiale, per almeno otto ore al giorno e deve essere inoltre previsto il regolare ricambio d'aria.

2. I box e i posti singoli destinati a scrofe da riproduzione e verri possono essere dotati di pavimento fessurato o forato per non più della metà della superficie e per non oltre i due terzi in caso di ricovero di suinetti. Per il riposo degli animali deve essere presente un'area sufficientemente pulita e spaziosa, adeguata alle loro dimensioni e priva di pavimento fessurato o forato. I suini devono disporre di materiale adatto, come paglia, foraggio o altro, con cui potersi distrarre.

3. Gli animali vanno controllati almeno una volta al giorno e nutriti in maniera sufficiente. Inoltre gli abbeveratoi devono contenere una quantità sufficiente di acqua o di altro liquido adatto.

4. Le mangiatoie devono essere disposte in modo tale da consentire a tutti gli animali di accedere contemporaneamente al cibo. Gli animali particolarmente aggressivi o che presentano uno sviluppo ritardato vanno allontanati dal gruppo e accuditi separatamente.

5. Alcuni giorni prima del parto e almeno nelle due settimane successive deve essere messo a disposizione degli animali uno strame adatto.

6. I suini devono essere detenuti in modo tale da potersi girare senza impedimenti all'interno dei box o nelle aree di detenzione. Unica eccezione è prevista per le scrofe nel periodo compreso fra una settimana prima del parto e le due settimane successive.

#### Articolo 15 *Equidi*

1. Gli equidi a cui non è permesso muoversi al di fuori della stalla per almeno un'ora al giorno non vanno tenuti legati se non per ricoveri di breve durata.

2. Gli stalloni da monta devono essere ricoverati in box sufficientemente spaziosi; devono avere la possibilità di muoversi all'aperto e non vanno tenuti legati.

3. Le lettiere degli equidi devono essere cosparse con una quantità sufficiente di strame adatto.

4. Werden die Tiere im Freien gehalten, so muss für alle ein geeigneter Schutz vor Witterungseinflüssen vorhanden sein. Auch ein natürlicher Witterungsschutz bestehend aus Bäumen, Büschen, Felsen oder Ähnlichem eignet sich dafür, sofern der Boden fest ist. Die Hufen müssen regelmäßig fachgerecht gekürzt und gegebenenfalls beschlagen werden. Trächtige Stuten müssen mindestens drei Wochen vor und drei Wochen nach dem Abfohlen in geeigneten Abfohlboxen gehalten werden und dürfen in diesem Zeitraum nicht angebunden sein. Die Abfohlboxen müssen über genügend Platz zum Abfohlen verfügen, mit geeigneter Einstreu versehen und sauber sein.

5. Die Einzelboxen müssen so groß sein, dass sich das Tier ungehindert darin umdrehen kann.

6. Reitutensilien wie Zaumzeug, Sattelzug und Geschirr müssen jedem Tier individuell angepasst werden. Tiere mit Kopf-, Maul-, Rücken- oder Beinverletzungen dürfen nicht zur Arbeit oder zum Reiten eingesetzt werden, wenn sie dadurch Schmerzen erleiden können.

7. Ab 1. Jänner 2014 gelten folgende Bestimmungen:

- a) Einhufer dürfen nur aus sanitären Gründen oder wegen ihres Verhaltens angebunden gehalten werden,
- b) eine Nasenbremse darf nur bei aggressiven Tieren verwendet werden,
- c) eine feste Martingale darf nur gemäß den geltenden Bestimmungen der internationalen und nationalen Pferdesportorganisationen verwendet werden,
- d) Einhufer dürfen erst ab dem vierten Lebensjahr zu Sportwettkämpfen zugelassen werden. Diese Bestimmung gilt nicht für Zucht- und Profiveranstaltungen,
- e) trächtige oder laktierende Stuten dürfen sowohl im letzten Drittel der Trächtigkeit als auch in den ersten fünf Monaten mit Fohlen bei Fuß nicht bei Sportwettbewerben eingesetzt werden.

8. Pferde müssen gemeinsam mit Artgenossen gehalten werden, und zwar so, dass sie untereinander Sichtkontakt haben. Es ist verboten, Pferdedecken zu benutzen, um das Wachstum des Haarkleids einzuschränken.

#### Artikel 16 Hunde

1. Wer einen Hund hält, muss dafür sorgen, dass dieser vor allem im Welpenalter ausreichend Kon-

4. Nella detenzione all'aperto deve essere disponibile per tutti gli animali una protezione adatta che li ripari dagli agenti atmosferici. Anche un riparo naturale costituito da alberi, arbusti, rocce o simili è considerato adeguato, a condizione che il terreno sia compatto. Gli zoccoli devono essere pareggiati con regolarità e in modo corretto ed eventualmente ferrati. Le femmine gravide vanno tenute in box adatti al parto almeno a partire da tre settimane prima del parto e fino a tre settimane dopo e in questo lasso di tempo non vanno tenute legate. I box da parto devono disporre di spazio sufficiente per consentire il parto, devono disporre di una lettiera adatta ed essere puliti.

5. I box singoli devono essere di dimensioni tali da permettere all'animale di girarsi senza impedimenti.

6. I finimenti quali briglie, sella ed altre attrezzature devono essere adattati individualmente ad ogni animale. Gli animali che presentano ferite alla testa, al muso, alla groppa o agli arti non possono essere impiegati per il lavoro o cavalcati, qualora tali attività siano fonte di sofferenza per gli stessi.

7. A partire dal 1° gennaio 2014 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) gli equidi possono essere tenuti legati solo per motivi sanitari o comportamentali;
- b) l'utilizzo del torcinaso è consentito solo per gli animali aggressivi;
- c) l'utilizzo delle martingale fisse è consentito solo ai sensi delle vigenti disposizioni stabilite dalle organizzazioni nazionali e internazionali per gli sport equestri;
- d) gli equidi sono ammessi a competizioni sportive soltanto a partire dal quarto anno di vita. Questa disposizione non trova applicazione per le manifestazioni allevatoriali e professionistiche;
- e) le femmine gravide o in lattazione non sono ammesse a competizioni sportive nell'ultimo trimestre della gravidanza e fino al quinto mese se con puledro sotto madre.

8. I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie e detenuti in modo tale da avere un contatto visivo tra loro. È vietato l'utilizzo di coperte allo scopo di limitare la crescita del mantello.

#### Articolo 16 Cani

1. Chi detiene un cane deve fare in modo che esso abbia, soprattutto da cucciolo, sufficienti

takt zu anderen Tieren und zu Menschen hat, damit das Tier ein soziales Verhalten erlernen kann und einem aggressiven Verhalten vorgebeugt wird.

2. Hunde müssen sich je nach Rasse und Größe ausreichend bewegen können. Hunde, denen eine Bewegungsfläche von weniger als 20 Quadratmetern zur Verfügung steht oder die in geschlossenen Räumen gehalten werden, müssen täglich mindestens einmal ausgeführt werden.

3. Im Freien gehaltenen Hunden muss eine ihrer Größe entsprechende trockene, vom Erdboden isolierte Unterkunft zur Verfügung stehen, die sie gegen Witterungseinflüsse schützt. Bei hohen Außentemperaturen muss ein schattiger Platz vorhanden sein sowie Wasser in ausreichender Menge.

4. Hunde dürfen nur unter folgenden Bedingungen an der Kette gehalten werden:

- a) der Hund muss seinen Schlaf- und Futterplatz problemlos erreichen können und mindestens einmal täglich frei gelassen oder ausgeführt werden,
- b) bis zum 31. Dezember 2013 kann die Kette an einem Fixpunkt befestigt sein, muss aber mindestens fünf Meter lang und mit einem drehbaren Wirbel versehen sein,
- c) ab dem 1. Jänner 2014:
  - 1) muss die Kette mindestens vier Meter lang sein und an einem mindestens vier Meter langen Laufdraht mit Laufkettenring und Drehwirbel angebracht sein; dem Hund müssen mindestens 20 Quadratmeter Bewegungsfläche zur Verfügung stehen,
  - 2) an der Kette gehaltene Hündinnen müssen sterilisiert sein.

5. Bei der Hundehaltung dürfen folgende Geräte und Vorrichtungen weder verwendet noch angebracht werden: Stachel- oder Würgehalsbänder, Reizhalsbänder, chemische Duftstoffe freisetzende Vorrichtungen, an der Schnauze angebrachte Führungsleinen, elektrische Geräte und Geräte, die Geräusche erzeugen, einschließlich Ultraschall. Verboten sind auch alle anderen Geräte oder Vorrichtungen, die den Hund würgen oder ihm auf eine andere Art Schmerzen zufügen. Erlaubt sind ausschließlich Dressurpfeifen. Zum Einfangen streunender Hunde dürfen die zuständigen Behörden hingegen die erforderlichen Geräte verwenden.

contatti con persone e animali per consentirgli di raggiungere un adeguato livello di socializzazione e per prevenire comportamenti aggressivi futuri.

2. La libertà di movimento deve essere adeguata alla razza e alla taglia del cane. I cani che hanno a disposizione una superficie di movimento inferiore ai 20 metri quadrati o vengono tenuti in ambienti chiusi, vanno portati a spasso almeno una volta al giorno.

3. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero asciutto ed isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle intemperie. In presenza di temperature esterne elevate deve essere sempre disponibile un posto ombreggiato e acqua a sufficienza.

4. È consentito tenere legati i cani alla catena solo alle seguenti condizioni:

- a) l'animale deve comunque poter raggiungere senza problemi la cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo e deve essere lasciato libero o portato a spasso almeno una volta al giorno;
- b) fino al 31 dicembre 2013 la catena può essere legata ad un punto fisso, ma deve avere almeno una lunghezza di cinque metri ed essere munita di un giunto girevole;
- c) a partire dal 1° gennaio 2014:
  - 1) la catena deve essere lunga almeno quattro metri ed essere fissata tramite un anello scorrevole e un giunto girevole ad una fune di scorrimento di almeno quattro metri; il cane deve avere a disposizione una superficie di movimento di almeno 20 metri quadrati;
  - 2) le cagne tenute alla catena devono essere sterilizzate.

5. Nella detenzione di cani non si possono utilizzare né applicare i seguenti apparecchi e attrezzature: collari con punte acuminate, collari a strozzo o irritanti, guinzagli applicati al muso, apparecchi elettrici, apparecchi che emettono sostanze chimiche o segnali acustici, anche ad ultrasuoni. Sono inoltre vietati tutti gli apparecchi e le attrezzature finalizzati a provocare soffocamento o ad arrecare qualsiasi tipo di sofferenza all'animale. Gli unici strumenti ammessi sono i fischietti da addestramento. Per la cattura di cani vaganti è invece ammesso l'utilizzo degli apparecchi necessari da parte delle autorità competenti.

6. Unbeschadet der abweichenden Landesbestimmungen zur Jagdausübung ist es verboten, Hunde streunen zu lassen. Unbeschadet der Bestimmungen über die Tollwut müssen nicht an der Leine geführte Hunde auf öffentlichen Straßen und Plätzen, in öffentlichen Park- und Gartenanlagen und in öffentlichen Gebäuden einen Maulkorb tragen. In öffentlichen Transportmitteln müssen die Hunde an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen. Hunde kleiner Rassen müssen keinen Maulkorb tragen. Der Maulkorb muss so beschaffen sein, dass der Hund frei atmen kann und gleichzeitig die Sicherheit der Personen gewährleistet ist.

7. Keine Maulkorb- und Leinenpflicht besteht für Wachhunde innerhalb der zu bewachenden Einrichtung, es sei denn, die Öffentlichkeit hat freien Zugang zur Einrichtung. Ebenfalls keine Maulkorb- und Leinenpflicht besteht für Jagd- und Hirtenhunde während ihrer Arbeit, für Lawinen- und Zivilschutzhunde, für Blindenhunde sowie für Militär- und Polizeihunde im Einsatz. Ausgenommen von der Maulkorb- und Leinenpflicht sind ebenso Hunde, die sich auf Flächen aufhalten, die von der Gemeinde eigens für den Auslauf von Hunden ausgewiesen sind.

8. Zur Vorbeugung gegen die Tollwut vermerkt der Tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes im Hundemelderegister laut Artikel 6 des Gesetzes sämtliche Fälle, in denen Hunde Menschen durch Biss einen Schaden zugefügt haben.

#### Artikel 17

##### *Gefährliche Hunde und Maßnahmen zur Vorbeugung der Gefahren für Mensch, Tier und Sachen*

1. Als gefährlich gelten:

- a) Hunde, die, ohne selbst angegriffen oder provoziert worden zu sein, Menschen angreifen und einen Schaden zufügen oder verletzen, oder die einen anderen Hund trotz offensichtlicher Unterwerfungsgestik gebissen haben,
- b) Hunde mit einem unkontrollierbaren Instinkt, Wild oder Weidetiere zu hetzen oder zu reißen,
- c) Hunde, die, ohne selbst angegriffen oder provoziert worden zu sein, wiederholt Menschen in irgendeiner Form gefährdet haben.

2. Der Tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs führt das Verzeichnis der gefährlichen Hunde laut Absatz 1. Er sorgt dafür, dass

6. Fatte salve le deroghe previste dalle norme provinciali vigenti per l'esercizio della caccia, non è consentito lasciar vagare i cani. Ferme restando le disposizioni inerenti alla profilassi della rabbia, i cani non tenuti al guinzaglio devono portare la museruola quando si trovano su strade e piazze pubbliche, in parchi, giardini ed edifici pubblici. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere tenuti al guinzaglio e portare la museruola. L'obbligo della museruola non sussiste per i cani di piccola taglia. La museruola deve consentire al cane di respirare liberamente e garantire contemporaneamente l'incolumità delle persone.

7. L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per i cani da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non sia previsto libero accesso per gli estranei. L'obbligo di museruola e guinzaglio non sussiste inoltre per i cani da caccia ed i cani pastore durante il loro lavoro, per i cani da valanga e della protezione civile, i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto in servizio. Non vi è infine alcun obbligo di museruola e guinzaglio all'interno delle aree cani espressamente predisposte dal comune.

8. Ai fini della prevenzione della rabbia il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige annota nell'anagrafe canina, di cui all'articolo 6 della legge, tutti gli episodi di morsi da cane registrati ai danni di persone.

#### Articolo 17

##### *Cani pericolosi e misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose*

1. Sono considerati pericolosi:

- a) i cani che, senza essere attaccati o provocati, aggrediscono e infliggono danni o lesioni alla persona o azzannano un altro cane nonostante il suo palese atteggiamento di sottomissione;
- b) i cani che manifestano un incontrollabile istinto di cacciare e uccidere animali selvatici o al pascolo;
- c) i cani che, in qualsiasi modo, senza avere subito alcuna aggressione o provocazione, mettono ripetutamente in pericolo delle persone;

2. Il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige redige l'elenco dei cani pericolosi di cui al comma 1 e provvede alla loro iscrizione



diese Hunde in einem eigenen Abschnitt des Hundemelderegisters eingetragen werden, mit dem jeweiligen Grund für die Gefährlichkeitserklärung. Der Tierärztliche Dienst stellt die Maßnahme, in der auch die daraus erwachsenden gesetzlichen Verpflichtungen angeführt sind, der Person zu, dessen Eigentum der Hund ist oder die ihn hält, sowie der Wohnsitzgemeinde der Person. Diese Informationen werden zudem auf Anfrage den Ordnungskräften zur Verfügung gestellt.

3. Befindet sich ein nach Absatz 1 als gefährlich eingestuft Hund an einem öffentlich zugänglichen Ort, so muss er einen Maulkorb tragen und an der Leine gehalten werden.

4. Der Tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs kann dem Eigentümer oder der Eigentümerin eines Hundes, der als gefährlich eingestuft wurde, weil er wiederholt Menschen angegriffen und verletzt hat, auch unter Berücksichtigung des zugefügten Schadens, zur Einschläferung innerhalb eines bestimmten Zeitraums raten. Folgt der Eigentümer oder die Eigentümerin diesem Rat nicht, so stellt der gebietszuständige Amtstierarzt oder die gebietsmäßig zuständige Amtstierärztin nach Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes fest, ob das Tier „so gehalten wird, dass die öffentliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist“, damit die entsprechenden Maßnahmen laut Artikel 11 Absatz 2 des Gesetzes ergriffen werden können.

5. Der Amtstierarzt oder die Amtstierärztin, der oder die für die Einrichtung laut Artikel 11 Absatz 2 des Gesetzes zuständig ist, entscheidet über die weiteren Maßnahmen, die für Hunde gemäß Absatz 4 zu ergreifen sind, wie Erziehungskurse, Kastration oder, an letzter Stelle, die Einschläferung.

#### Artikel 18 *Kaninchen*

1. Kaninchen müssen täglich mit Wasser und grob strukturiertem Futter wie Heu oder Stroh versorgt werden; den Tieren müssen stumpfe Gegenstände zur Verfügung stehen, an denen sie nagen können.

2. Jungtiere bis zu einem Alter von zwei Monaten dürfen in der Regel nicht einzeln gehalten werden.

in un'apposita sezione dell'anagrafe canina, specificando i motivi che hanno condotto alla dichiarazione di pericolosità. Il Servizio veterinario notifica il relativo provvedimento, comprensivo dei riferimenti ai conseguenti obblighi di legge, alla persona che risulta proprietaria o detentrica dell'animale nonché al comune di residenza della stessa. Tali dati sono messi altresì a disposizione delle forze dell'ordine, su richiesta.

3. I cani classificati come pericolosi ai sensi del comma 1, nei luoghi accessibili al pubblico devono portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio.

4. Nel caso di cani classificati come pericolosi per avere reiteratamente aggredito e ferito delle persone, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, anche valutati i danni inferti, può consigliare ai proprietari di procedere, entro un determinato lasso di tempo, all'eutanasia. Se il proprietario o la proprietaria non provvede in tal senso, il veterinario ovvero la veterinaria ufficiale competente per territorio stabilisce ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge se riconoscere nel caso specifico lo stato di "animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza" ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge.

5. Il veterinario o la veterinaria ufficiale competente per la struttura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge, decide in merito ai successivi provvedimenti da adottare per i cani di cui al comma 4, quali ad esempio: la frequenza di corsi di rieducazione, la castrazione o, come ultima ipotesi, l'eutanasia.

#### Articolo 18 *Conigli*

1. Gli animali devono essere riforniti giornalmente di acqua e foraggio tagliato grossolanamente, come fieno o paglia, e devono avere a disposizione materiale non appuntito, adatto da rosicchiare.

2. Gli animali giovani fino all'età di due mesi non possono di regola essere tenuti da soli.

## Artikel 19 Vögel

1. Käfige, in denen Vögel gehalten werden, müssen folgende Mindestmaße haben: Käfige mit maximal drei ausgewachsenen Tieren müssen je sechsmal so lang, breit und hoch sein wie das größte der darin lebenden Tiere, gemessen von der Schnabelspitze bis zur Schwanzspitze mit über den Rücken laufendem Maßband. Für jedes hinzukommende Tier muss der Käfig um 30 Prozent erweitert werden. Runde Käfige sind verboten.

2. Von den im Absatz 1 angeführten Bestimmungen darf nur in folgenden Fällen abgewichen werden: bei Vogeltransporten, auf Märkten, bei vorübergehender Haltung zum Verkauf, bei ornithologischen Veranstaltungen und in der Vogelaufzucht. Auf Märkten, bei ornithologischen Veranstaltungen und in der Vogelaufzucht muss jedem einzelnen Tier soviel Bewegungsfreiraum zur Verfügung stehen, dass sich alle Tiere artgemäß niederlegen können.

3. Es ist verboten, Vögel im Schaufenster zu halten, wenn sie keine Rückzugsmöglichkeit haben, ihre Nachtruhe nicht gewährleistet ist, und wenn sie Erschütterungen, Lärm, großen Temperaturschwankungen und starkem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Das Halten von Vögeln in Barbetrieben und Tanzlokalen ist verboten. Die Tiere dürfen nicht direkt Rauch, Lärm oder einer Menschenmenge ausgesetzt sein. Es ist zudem verboten, Vögel anzuketten.

4. Vogelschnäbel dürfen nur gekürzt werden, um Kannibalismus zu vermeiden, und zwar so, dass die Tiere noch problemlos fressen können. Es ist verboten, Hilfsmittel zu verwenden, welche die Sehfähigkeit der Tiere verändern oder einschränken. Für die Tiere muss ausreichend Wasser und Futter vorhanden sein.

5. Bei allen Vogelarten ist das Verschränken der Flügel verboten.

6. Für Zucht- und Legetiere wie Haushühner, Truthühner und Perlhühner muss eine ausreichende Zahl geeigneter Sitzstangen vorhanden sein. Davon darf nur in Betrieben abgewichen werden, die Eier aus Bodenhaltung produzieren, sowie in der Geflügelzucht mit Bodenhaltung.

7. Das Halten von Geflügel in Batterien ist verboten. In Volieren darf Geflügel maximal auf drei Ebenen gehalten werden, einschließlich des Stallbodens. Alle Ebenen oberhalb des Stallbodens müssen mit einem Kotband versehen sein.

## Articolo 19 Volatili

1. Le gabbie destinate ad ospitare volatili devono avere le seguenti dimensioni minime: se destinate a non più di tre animali adulti, devono essere almeno sei volte più alte, più lunghe e più larghe rispetto alle dimensioni dell'animale più grosso ospitato al loro interno, misurato dalla punta del becco alla punta della coda e facendo scorrere il metro sopra la schiena. L'ampiezza della gabbia deve essere maggiorata del 30 per cento per ogni ulteriore animale ospitato. Sono vietate le gabbie di forma rotonda.

2. È possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 1 solo nei seguenti casi: per il trasporto dei volatili, in occasione dei mercati, nella detenzione temporanea a scopo di vendita e durante le mostre ornitologiche, nonché nell'allevamento. Nei mercati, durante le mostre ornitologiche e nella pratica di allevamento ogni volatile deve disporre in ogni caso di uno spazio sufficiente per potersi muovere e accovacciare secondo le specifiche esigenze della specie.

3. È vietato detenere i volatili in vetrina se non sono garantite loro la possibilità di ritirarsi in un angolo appartato e la dovuta tranquillità durante la notte e se gli animali vengono esposti a scossoni e rumore, a grandi variazioni di temperatura e a forte irraggiamento solare. È altresì vietato detenere i volatili nei bar e nei locali da ballo. In ogni caso gli animali non devono essere direttamente esposti al fumo, al rumore o alla folla. È inoltre vietato tenere legati i volatili.

4. Il becco può essere accorciato solo se necessario, al fine di evitare fenomeni di cannibalismo, e solo in maniera tale da consentire ai volatili di nutrirsi normalmente. È vietato l'utilizzo di strumenti che alterano o limitano la capacità visiva degli animali. Gli animali devono avere a disposizione sufficienti quantità di acqua e cibo.

5. Per tutte le specie volatili è vietato il blocco mediante incrocio delle ali.

6. Gli animali da allevamento o da cova come polli, tacchini e faraone devono disporre di posatoi adeguati in numero sufficiente. Si può derogare a tali disposizioni solo nel caso di aziende di produzione di uova a terra o di allevamento di volatili a terra.

7. È vietato detenere il pollame in batteria. Esso può essere detenuto in voliere, al massimo su tre livelli, compreso il pavimento della stalla. Tutti i livelli posti al di sopra del pavimento della stalla vanno dotati di un nastro per l'asporto delle feci.

8. Hühnerställe für Legehennen müssen im Inneren des Gebäudes einen Scharrraum haben, der mit Streumaterial wie Stroh, Holzspänen, Sand oder Torf bedeckt ist. Der interne Scharrraum muss mindestens ein Drittel der Stallfläche betragen. Die Sitzstange für die Tiere muss pro Tier mindestens 15 Zentimeter lang sein und der horizontale Abstand zwischen den Sitzstangen auf einer Ebene muss mindestens 30 Zentimeter betragen. Bei mindestens 50 Prozent der Sitzstangen muss der Mindestabstand von jeglichem Hindernis oberhalb und unterhalb der Sitzstange mindestens 35 cm betragen.

9. Es ist verboten, Pfauen ständig im Käfig zu halten, ohne Bewegungsmöglichkeit, außerhalb des Käfigs.

10. Es ist verboten, Eier aus der Brut von Papageien zu entfernen, um die Produktion zu steigern. Nur entwöhnte Jungvögel dürfen von ihren Eltern getrennt werden. Sozial lebende Papageienarten, das heißt alle Papageienarten, die in der freien Natur gewöhnlich im Schwarm, als Paar oder im Familienverband leben, dürfen nicht als Einzeltiere gehalten werden. Papageien dürfen nur mit anderen Papageien gehalten werden, die aus demselben Herkunftsgebiet stammen; Tiere, die zusammen gehalten werden, müssen sich untereinander vertragen. Vorzugsweise sollten es Tiere derselben Art oder Unterart sein, je ein männliches und ein weibliches. In jedem Fall muss für eine stressfreie Gemeinschaftshaltung gesorgt werden.

11. In Papageivolieren und Papageikäfigen dürfen keine Plastikfußstangen verwendet werden. Für die Fußstangen müssen verträgliche unbehandelte Naturhölzer mit unterschiedlichen Durchmesser verwendet werden. Außerdem müssen die Volieren und Käfige so ausgerüstet sein, dass sich die Tiere beschäftigen können. Die Art und Zusammensetzung des Futters muss den natürlichen Fressgewohnheiten der jeweiligen Gattung nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen. Es ist verboten, die Tiere zur Umstellung auf bestimmte einseitige Futterarten zu zwingen, um eine bessere Kotkonsistenz zu erzielen.

12. Enten muss eine leicht erreichbare Badeeinrichtung zur Verfügung stehen. Es ist verboten, Enten Wasser zu entziehen, um die Mauser herbeizuführen.

8. All'interno degli stalli destinati al ricovero delle galline da ovodeposizione deve essere disponibile una zona per il razzolamento, cosparsa di strame come paglia, trucioli di legno, sabbia o torba. L'estensione della zona di razzolamento all'interno degli stalli deve corrispondere ad almeno un terzo della superficie degli stalli stessi. Per i posatoi a disposizione delle galline va calcolata una lunghezza di almeno 15 centimetri per animale e una distanza orizzontale di almeno 30 centimetri tra i posatoi posti sullo stesso piano. Per almeno il 50 per cento dei posatoi va prevista una distanza minima di almeno 35 cm da qualsiasi ostacolo posto al di sopra o al di sotto del posatoio stesso.

9. È vietato detenere permanentemente i pavoni in gabbia senza garantire loro la possibilità di muoversi all'esterno della stessa.

10. È vietato rimuovere le uova dalle covate di pappagalli per aumentarne la produzione. Solo i piccoli già svezzati possono essere allontanati dai genitori. I pappagalli appartenenti a specie sociali, vale a dire tutte le specie che in natura vivono abitualmente in gruppo, in coppia o in nuclei familiari, non possono essere allevati singolarmente. I pappagalli vanno detenuti esclusivamente con altri pappagalli provenienti dagli stessi territori d'origine e comunque solo fra esemplari compatibili fra loro. Sono da preferire animali della stessa specie o sottospecie e di sesso opposto. Si deve in ogni caso avere cura di costituire gruppi di animali per i quali la convivenza non sia fonte di stress.

11. Nelle voliere e nelle gabbie per pappagalli non vanno usati posatoi di plastica. I posatoi devono essere realizzati in legno naturale non trattato, ben tollerato e di diametro differente. Le voliere e le gabbie vanno altresì dotate di attrezzature per il passatempo degli animali. Il tipo e la composizione degli alimenti per pappagalli devono corrispondere alle abitudini alimentari delle singole specie, desunti dalle conoscenze scientifiche attuali. È vietato costringere gli animali ad una alimentazione diversa, di tipo unilaterale, al fine di migliorare la consistenza delle feci.

12. Le anatre devono disporre di una struttura per il bagno facilmente raggiungibile. È vietato privare gli animali dell'acqua per provocare la muta.

Artikel 20  
*Fische und Krustentiere*

1. Es ist verboten, Fische und Krustentiere in trüben oder sauerstoffarmen Gewässern zu halten und sie auf Märkten, bei Festen, in Vergnügungsparks oder bei sonstigen Veranstaltungen als Ziel zu verwenden.

Artikel 21  
*Reptilien und Schildkröten*

1. Reptilien müssen artgerecht gehalten und vielseitig gefüttert werden. Aufbau und Größe eines Terrariums müssen der Größe, dem Bewegungsbedürfnis und dem eventuellen Territorialverhalten der darin gehaltenen Tiere angepasst sein. Die Tiere müssen die Möglichkeit haben, sich innerhalb des Terrariums an einen Ort zurück zu ziehen, an dem sie unbeobachtet sind. Die Ausstattung des Terrariums muss den Lebensgewohnheiten der darin gehaltenen Arten entsprechen.

2. Landschildkröten muss eine Grundfläche zur Verfügung stehen, die mindestens achtmal so lang und mindestens viermal so breit ist wie die Rückenpanzerlänge der größten Schildkröte. Ab dem fünften Tier wird diese Fläche für jedes weitere Tier um 20 Prozent erweitert. Der Wasserteil für Sumpfschildkröten muss mindestens fünfmal so lang und mindestens dreimal so breit sein wie die Rückenpanzerlänge der größten Schildkröte. Es muss ein ausreichend großer Landteil vorhanden sein, auf dem der Panzer der gehaltenen Tiere vollständig trocknen kann. Die Wassertiefe muss mindestens viermal der Höhe der größten Schildkröte entsprechen.

3. Von den Bestimmungen laut Absatz 2 kann nur während der Winterruhe abgewichen werden.

Artikel 22  
*Bestimmungen für alle Tierarten*

1. Bei Ausstellungen und Märkten muss, unabhängig vom Ausstellungszweck, für eine artgerechte Unterbringung der ausgestellten Tiere gesorgt werden. Die Tiere müssen, auch im Hinblick auf die klimatischen Bedingungen, artgerecht gehalten werden. Tiere dürfen ausschließlich von einem Tierarzt oder einer Tierärztin nach vorheri-

Articolo 20  
*Pesci e crostacei*

1. È vietato detenere pesci e crostacei in acqua torbida o povera di ossigeno e utilizzarli per il tiro al bersaglio in occasione di mercati, feste, parchi di divertimento e ogni altra manifestazione.

Articolo 21  
*Rettili e tartarughe*

1. I rettili vanno detenuti in maniera adeguata alla specie e alimentati in maniera diversificata. La struttura e le dimensioni del terrario vanno adeguate alla grandezza, alle necessità di movimento e alle eventuali esigenze comportamentali degli animali ivi detenuti. Gli stessi devono avere la possibilità di appartarsi in zone del terrario non esposte allo sguardo dei visitatori. L'attrezzatura del terrario deve essere adeguata alle abitudini di vita degli animali presenti.

2. Le tartarughe di terra devono disporre di una superficie, la cui lunghezza e larghezza vanno calcolate moltiplicando, rispettivamente, per almeno otto volte e per almeno quattro volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. A partire da cinque esemplari presenti, la superficie di cui sopra deve essere maggiorata del 20 per cento per ogni ulteriore animale. La zona acquatica delle tartarughe di palude deve presentare una lunghezza pari ad almeno cinque volte ed una larghezza pari ad almeno tre volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. Deve essere disponibile una superficie di terra sufficientemente ampia da consentire una completa asciugatura della corazza degli animali presenti. La profondità dell'acqua deve essere almeno pari a quattro volte l'altezza della tartaruga più grande.

3. Alle disposizioni di cui al comma 2 si può derogare soltanto nel periodo del letargo.

Articolo 22  
*Disposizioni valide per tutte le specie animali*

1. Durante le mostre e i mercati devono essere predisposti ricoveri adeguati alle esigenze delle diverse specie animali esposte, indipendentemente dallo scopo dell'esposizione. Gli animali devono comunque essere detenuti nel rispetto delle specifiche esigenze anche in riferimento alle condizioni climatiche. Fatte salve le disposizioni

ger Anästhesie kastriert werden; die diesbezüglichen gemeinschaftlichen Bestimmungen bleiben aufrecht.

2. Krallen dürfen bei allen Tierarten nur aus gesundheitlichen Gründen entfernt werden.

3. Verboten sind sämtliche Eingriffe, welche die Möglichkeit von Tieren einschränken oder unterbinden, Schmerz zu äußern, wie die Beeinträchtigung der Stimm- oder Gehörorgane.

4. Das Kupieren von Ohren und Schwanz aus ästhetischen Gründen sowie, bei Vögeln, von Flügeln, ist verboten.

5. Für die nicht ausdrücklich angeführten Tierarten gelten, sofern anwendbar, die Bestimmungen der vorherigen Absätze.

#### Artikel 23 *Handel mit Heimtieren*

1. Wer im Zoofachhandel ein Heimtier verkauft, muss den Käufer oder die Käuferin über die artgerechte Haltung, die richtige Ernährung und die Lebensgewohnheiten des betreffenden Tieres informieren, es sei denn, der Käufer oder die Käuferin ist bereits ausreichend informiert.

2. Wer Heimtiere zu kommerziellen Zwecken züchtet oder hält, muss alle Ein- und Ausgänge in ein Register eintragen, das auch nur auf Datenträger geführt werden kann und mindestens wöchentlich aktualisiert werden muss. Aufrecht bleiben die Bestimmungen über den Besitz der für die Ausübung der jeweiligen Tätigkeit erforderlichen Kompetenzen oder eine nachweisliche Erfahrung im betreffenden Bereich, die Bestimmungen über die individuellen Datenbanken der verschiedenen vermarkteten Tierarten und die veterinärpolizeilichen Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit von Tieren.

#### Artikel 24 *Labestationen*

1. Stellt die Veterinärbehörde bei der Kontrolle eines Tiertransports gravierende Mängel oder Verstöße gegen die Tierschutzbestimmungen fest, so ordnet sie an, dass die Tiere, sofern diese Möglichkeit besteht, in einer Labestation abgeladen, gepflegt und für eine bestimmte Zeit betreut werden. Wer gegen die Tierschutzbestimmungen verstoßen hat, muss dem Betreiber oder der Betreiberin der Labestation die angefallenen Kosten

comunitarie vigenti, la castrazione degli animali può avvenire solo ad opera di medici veterinari e previa anestesia.

2. L'asportazione delle unghie è consentita per tutte le specie animali solo qualora sia necessaria per motivi sanitari.

3. Sono vietati gli interventi atti a limitare o impedire il manifestarsi di uno stato di sofferenza, quali la menomazione degli organi vocali ed uditivi.

4. Sono vietate le mutilazioni di carattere estetico delle orecchie e della coda nonché il taglio delle ali agli uccelli.

5. Per le specie animali non espressamente menzionate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei precedenti commi.

#### Articolo 23 *Commercio di animali d'affezione*

1. In occasione della vendita di animali d'affezione nei negozi per animali, i commercianti devono informare i clienti sulle corrette modalità di detenzione degli animali acquistati, nonché sul tipo di alimentazione e sulle abitudini di vita dei medesimi, qualora dette informazioni non siano già sufficientemente note ai clienti stessi.

2. Gli allevatori o i detentori di animali d'affezione per scopi commerciali devono annotare le entrate e le uscite in un apposito registro, che può essere tenuto anche solo su supporto informatico e deve essere aggiornato almeno settimanalmente. Sono fatte salve le disposizioni relative al possesso delle competenze necessarie all'esercizio della rispettiva attività o di una comprovata esperienza nel settore, le disposizioni inerenti alle anagrafi individuali relative alle diverse specie animali commercializzate nonché le norme di polizia veterinaria relative alla rintracciabilità degli animali.

#### Articolo 24 *Centri di ristoro temporaneo*

1. Qualora, nel corso dei controlli eseguiti su trasporti di animali, vengano accertate gravi irregolarità o violazioni delle norme per la protezione degli animali, l'autorità veterinaria dispone, ove possibile, il trasferimento degli animali in centri di ristoro temporaneo, dove possono essere opportunamente assistiti. Chi ha violato le norme sulla protezione degli animali deve rimborsare le relative spese al gestore del centro prima di ritirare gli

erstatten, bevor die Tiere abgeholt werden. Weist der Betreiber oder die Betreiberin nach, dass die Kosten nicht von der für den Verstoß verantwortlichen Person erstattet wurden, so werden sie vom Landestierärztlichen Dienst erstattet. Die für den Verstoß verantwortliche Person ist in diesem Fall verpflichtet, den Betrag direkt der Landesverwaltung zu erstatten.

#### Artikel 25

##### *Zirkusse und Wandervorstellungen*

1. Die Betreiber von Zirkussen und Wandervorstellungen mit Wildtieren müssen die Kriterien einhalten, welche die wissenschaftliche Kommission CITES im Sinne von Artikel 6 Absatz 6 des Gesetzes vom 7. Februar 1992, Nr. 150, in geltender Fassung, festlegt.

#### Artikel 26

##### *Hundeausbildungseinrichtungen*

1. Zur Eröffnung und Führung von Hundeausbildungseinrichtungen aller Art ist ein positives Gutachten des Tierärztlichen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbetriebs erforderlich. Der Antrag auf das Gutachten, dem ein Fachbericht über die Räume und über die ausgeübte Tätigkeit beiliegen muss, wird beim oben genannten tierärztlichen Dienst gestellt. Auf Hundeabrichtungsplätzen muss eine ausreichende Zahl isolierter Boxen zur vorübergehenden Unterbringung der Hunde vorhanden sein.

2. Der Direktor oder die Direktorin einer Hundeausbildungseinrichtung muss mindestens den Lehrhelferausweis besitzen, der von einer von der Fédération Cynologique Internationale (FCI) anerkannten Organisation ausgestellt wurde.

3. In Abweichung von Absatz 2 dürfen Hundeausbildungseinrichtungen auch von Personen geleitet werden, die eine abgeschlossene Ausbildung bei einer Organisation nachweisen können, die Mitglied beim Europäischen Pet Dog Trainers (PDT) ist.

4. Hundeausbildungs- und -trainingskurse dürfen nur von Personen gehalten werden, die eine mindestens fünfjährige Erfahrung in der Hundeausbildung nachweisen können.

5. Es ist verboten, Hunden während der Ausbildung körperliche Schmerzen oder psychisches Leid zuzufügen. Hilfsmittel dürfen nur so verwendet werden, dass das Tier weder unnötige

animali. Il Servizio veterinario provinciale provvede a rimborsare il gestore del centro di ristoro temporaneo che dimostri di non essere stato in grado di riscuotere gli importi presso chi ha commesso la violazione. In tal caso la persona responsabile della violazione è chiamata a rifondere i suddetti importi direttamente all'Amministrazione provinciale.

#### Articolo 25

##### *Circhi e spettacoli viaggianti*

1. I gestori di circhi e spettacoli viaggianti con a seguito animali selvatici devono rispettare i criteri fissati dalla Commissione scientifica CITES ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche.

#### Articolo 26

##### *Centri cinofili*

1. L'apertura e la gestione di centri cinofili di qualsiasi genere sono subordinate al parere favorevole del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. La richiesta di parere viene inoltrata al Servizio veterinario di cui sopra, allegando una relazione tecnica descrittiva dei locali e dell'attività che si intende intraprendere. Sui campi di addestramento per cani deve essere presente un numero sufficiente di box isolati per la temporanea custodia dei cani.

2. Il direttore o la direttrice responsabile di un centro cinofilo deve essere almeno in possesso del brevetto di figurante per le prove di utilità rilasciato da un'organizzazione riconosciuta dalla Federazione Cynologique Internazionale (FCI).

3. In deroga al comma 2, i centri cinofili possono essere diretti anche da persone in grado di dimostrare di aver concluso una formazione presso un'organizzazione che sia membro del Pet Dog Trainers (PDT) europeo.

4. I corsi di educazione e di addestramento per cani possono essere tenuti solo da persone in possesso di un'attestata esperienza almeno quinquennale nella conduzione di corsi di addestramento cinofilo.

5. Durante l'addestramento è vietato utilizzare metodi che arrechino dolore o sofferenze ai cani. L'utilizzo di strumenti è consentito solo in modo da non arrecare inutili sofferenze o incutere terro-

Schmerzen noch große Angst empfindet. Der Einsatz von Geräten, die Stromstöße versetzen, akustische Signale aussenden oder chemisch wirken ist verboten. Ausgenommen von diesem Verbot sind Dressurpfeifen und Umzäunungssysteme, wenn sie fachgerecht eingesetzt werden. Kranke, verletzte, hochträchtige, säugende oder alte Tiere dürfen nicht ausgebildet oder trainiert werden, es sei denn, eine entsprechende tierärztliche Erlaubnis liegt vor.

6. Unbeschadet der veterinärpolizeilichen Bestimmungen müssen die Verantwortlichen der Hundeausbildungseinrichtungen die ihnen anvertrauten Hunde in ein Register eintragen. Das Register kann auch nur im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung geführt werden und muss täglich aktualisiert werden.

#### 4. Abschnitt *Tierschutzpolizei*

##### Artikel 27 *Tätigkeit und Koordinierung der Tierschutzpolizei*

1. Die im Sinne von Artikel 15 Absatz 4 des Gesetzes mit der Koordinierung der Tierschutzpolizei beauftragte Vereinigung oder Körperschaft ernennt eine Person, die für die Stelle verantwortlich ist, die die Tierschutzpolizisten und Tierschutzpolizistinnen koordiniert. Ihr Name wird dem Tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs und dem Landestierärztlichen Dienst mitgeteilt. Die mit der Koordinierung beauftragte Person ist für das Funktionieren des Dienstes verantwortlich. Sie hat in jedem Fall die Möglichkeit, einen Teil ihrer Aufgaben an andere Personen zu delegieren und andere mit dem Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst zu beauftragen.

2. Sämtliche Meldungen, die beim Landestierärztlichen Dienst, beim Tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes, bei Tierschutzverbänden oder bei anderen öffentlichen Körperschaften eingehen, werden der Koordinierungsstelle laut Absatz 1 weitergeleitet. Der oder die Verantwortliche der Koordinierungsstelle weist den Tierschutzpolizisten und Tierschutzpolizistinnen ihre Einsätze zu und gibt den Zeitraum vor, innerhalb dessen sie abzuschließen sind; dabei wird die zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte berücksichtigt sowie die Entfernung zwischen ihrem Wohnort und dem Einsatzort.

3. Die Tierschutzpolizisten und Tierschutzpolizistinnen müssen die Koordinierungsstelle kontaktieren, wenn sie vor, während oder nach einem Ein-

re all'animale. È vietato l'uso di attrezzi che inviano impulsi elettrici, emettono segnali acustici o agiscono tramite agenti chimici. In deroga al divieto sono consentiti fischietti da addestramento e sistemi di recinzione opportunamente predisposti. Gli animali ammalati, feriti, in fase di gestazione avanzata, i cuccioli lattanti e gli animali anziani non possono essere coinvolti in attività di educazione e di addestramento, salvo diversa attestazione veterinaria.

6. Ferme restando le disposizioni di polizia veterinaria, i responsabili dei centri cinofili devono annotare in un apposito registro i cani a loro affidati. Il registro può essere tenuto anche solo su supporto informatico e deve essere aggiornato giornalmente.

#### Capo IV *Guardie zoofile*

##### Articolo 27 *Attività e coordinamento delle guardie zoofile*

1. L'associazione o ente preposto al coordinamento delle guardie zoofile ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge, nomina una persona responsabile del servizio di coordinamento delle guardie zoofile e ne comunica il nominativo al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e al Servizio veterinario provinciale. La persona incaricata del coordinamento è responsabile del funzionamento del servizio. Essa ha in ogni caso la facoltà di delegare parte dei suoi compiti ad altre persone e di affidare ad altri l'incarico per il servizio notturno e per il servizio domenicale e festivo.

2. Tutte le segnalazioni che pervengono al Servizio veterinario provinciale, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, alle associazioni per la protezione degli animali, nonché ad altri enti pubblici vengono trasmesse al servizio di coordinamento di cui al comma 1. La persona responsabile del servizio assegna alle guardie zoofile gli incarichi con gli interventi da eseguire stabilendo il tempo massimo entro il quale gli stessi devono essere eseguiti, tenuto conto della disponibilità di tempo della singola guardia zoofila nonché della distanza della sua abitazione dal luogo degli interventi.

3. Le guardie zoofile devono contattare il servizio di coordinamento in caso di dubbi o incertezze di carattere tecnico prima, durante o dopo l'esecuzione

satz fachliche Zweifel haben. Ist der oder die Verantwortliche der Koordinierungsstelle nicht in der Lage, die Zweifel auszuräumen, so holt er oder sie die notwendigen entsprechenden Informationen ein und leitet sie den Einsatzkräften weiter.

4. Kann ein Tierschutzpolizist oder eine Tierschutzpolizistin einen Einsatz nicht innerhalb der bei Auftragserteilung vereinbarten Zeit abschließen, so muss er oder sie dies der Koordinierungsstelle melden. Der oder die Verantwortliche der Koordinierungsstelle trifft daraufhin sämtliche Maßnahmen, die notwendig sind, um den Einsatz so schnell wie möglich abzuschließen.

5. Bei Dienstschluss füllen die Tierschutzpolizisten und Tierschutzpolizistinnen ein Einsatzprotokoll aus, in dem sie angeben, welchen Dienst sie verrichtet haben, wie groß der Zeitaufwand war, welche Entfernungen sie zurückgelegt haben und welche Verstöße festgestellt wurden. Im Protokoll wird auch der Name des Amtstierarztes oder der Amtstierärztin festgehalten, mit dem oder der eventuell zusammengearbeitet wurde sowie die diesbezügliche Stellungnahme. Eine Kopie des Einsatzprotokolls muss innerhalb von drei Arbeitstagen der Vereinigung oder Körperschaft laut Absatz 1 übermittelt werden, die für die Koordination der Tierschutzpolizei zuständig ist.

6. Verstößt ein Tierschutzpolizist oder eine Tierschutzpolizistin gegen die dienstlichen Pflichten oder missachtet Anweisungen, so kann der Landestierärztliche Dienst ihn oder sie unverzüglich vom Dienst entheben und die Ernennung widerrufen. Die betroffene Person muss der mit der Koordination beauftragten Vereinigung oder Körperschaft den Dienstaussweis, die Dienstkleidung und das Erkennungszeichen zurückgeben, welche daraufhin der zuständigen Tierschutzvereinigung übergeben werden.

7. Tierschutzpolizisten und Tierschutzpolizistinnen müssen während der Dienstzeit lebens- unfall- und haftpflichtversichert sein; die Kosten dafür trägt die zuständige Tierschutzvereinigung. Ehrenamtlich tätige Tierschutzpolizisten und Tierschutzpolizistinnen haben Anrecht auf Erstattung der Kosten, die ihnen bei der Durchführung des Dienstes entstehen.

8. Die Tierschutzpolizei trägt dazu bei, die Ziele der geltenden Tierschutzbestimmungen umzusetzen, indem sie einerseits die Bevölkerung aufklärt und sensibilisiert, und andererseits Verstöße gegen die Bestimmungen feststellt. Stellt die Tierschutzpolizei einen Verstoß fest, verständigt sie den Tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs.

ne di un intervento. Se il o la responsabile del servizio di coordinamento non fosse in grado di fare chiarezza relativamente alle incertezze prospettate, deve assumere i contatti necessari ad ottenere gli opportuni chiarimenti, inoltrando successivamente le informazioni ricevute alle guardie zoofile.

4. La guardia zoofila che non fosse in grado di portare a compimento un intervento entro il tempo concordato in sede di attribuzione dell'incarico, è tenuta a darne comunicazione al servizio di coordinamento, il cui responsabile adotterà i provvedimenti necessari per una rapida soluzione dell'intervento.

5. A conclusione del turno di servizio, le guardie zoofile redigono un verbale, indicando la tipologia dell'attività svolta, il tempo impiegato, le distanze percorse e le infrazioni accertate. Nel verbale è inoltre riportato il nome del veterinario o della veterinaria ufficiale che ha eventualmente collaborato ed il relativo parere. Una copia del verbale deve essere inoltrata entro 3 giorni lavorativi all'associazione o ente preposto al coordinamento delle guardie zoofile di cui al comma 1.

6. In caso di infrazione agli obblighi di servizio o di inosservanza degli ordini di servizio, il Servizio veterinario provinciale può sospendere la guardia zoofila con effetto immediato e disporre la revoca della relativa nomina. Le guardie zoofile colpite dai suddetti provvedimenti sono tenute a restituire all'associazione o ente preposto al coordinamento la tessera di servizio, l'uniforme ed il distintivo, che saranno trasmessi alla competente associazione per la protezione degli animali.

7. Durante il servizio le guardie zoofile devono essere assicurate sulla vita, contro gli infortuni e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico delle competenti associazioni. Le guardie zoofile che prestano volontariamente la loro opera hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del servizio.

8. Le guardie zoofile contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della normativa vigente sulla protezione degli animali sia attraverso un'opera di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sia accertando eventuali violazioni di legge. Accertata la violazione, le guardie zoofile sottopongono il caso al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.



Artikel 28  
*Befähigungskurs*

1. Wer ehrenamtlich als Tierschutzpolizist oder Tierschutzpolizistin bei den Vereinigungen und Körperschaften laut Artikel 15 des Gesetzes mitarbeiten will, muss einen Befähigungskurs besuchen und die vorgeschriebene Abschlussprüfung bestehen.

2. Veranstaltet wird der Befähigungskurs vom Landestierärztlichen Dienst auf Anfrage der mit der Koordinierung der Tierschutzpolizei beauftragten Vereinigung oder Körperschaft, die auch die Zahl der Personen mitteilt, die ausgebildet werden müssen, damit ein effizienter Dienst gewährleistet werden kann.

3. Der Landestierärztliche Dienst organisiert den Befähigungskurs für die entsprechende Zahl von Auszubildenden im Sinne von Absatz 2, mit Unterstützung des tierärztlichen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbetriebs und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Vereinigungen und Körperschaften laut Artikel 15 des Gesetzes. Überschreitet die Zahl der Anträge auf Zulassung zum Kurs das Kontingent der Auszubildenden, so wird auf der Grundlage einer schriftlichen Zulassungsprüfung entschieden, wer am Kurs teilnimmt. Die Themen der Zulassungsprüfung sind die selben wie jene für den Kurs laut Absatz 5, die Prüfungskommission ist dieselbe wie jene laut Absatz 7.

4. Für die Zulassung zum Befähigungskurs müssen die Kandidaten und Kandidatinnen die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache besitzen, die dem Abschluss der Mittelschule entspricht.

5. Der Befähigungskurs umfasst mindestens 70 Unterrichtsstunden; davon müssen mindestens 20 Stunden praxisbezogen sein. Folgende Fächer werden unterrichtet:

- a) Elemente des Verfassungsrechts, unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsordnung der Autonomen Provinz Bozen,
- b) Elemente des Strafrechts und des Strafprozessrechts,
- c) Rechtsvorschriften über den Schutz der Tierwelt,
- d) Rechtsvorschriften über die Jagd in Zusammenhang mit dem Schutz der Tierwelt,
- e) Verfahrensvorschriften über die Verhängung von Geldbußen und Abfassen des entsprechenden Vorhaltungsprotokolls,
- f) die wichtigsten Infektionskrankheiten bei Tieren, die auch auf Menschen übertragen werden können,
- g) Grundlagen des Verhaltens von Tieren.

Articolo 28  
*Corso abilitante*

1. Chi intende svolgere servizio di volontariato in qualità di guardia zoofila presso le associazioni o gli enti di cui all'articolo 15 della legge deve avere frequentato un corso abilitante e superato il prescritto esame finale.

2. Il corso abilitante è organizzato dal Servizio veterinario provinciale su richiesta dell'associazione o ente preposto al coordinamento delle guardie zoofile che comunica anche il numero di persone da formare ritenuto necessario per garantire un efficace servizio.

3. Il Servizio veterinario provinciale organizza il corso abilitante per il corrispondente numero di persone da formare ai sensi del comma 2, con il sostegno del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e l'eventuale coinvolgimento delle associazioni o degli enti di cui all'articolo 15 della legge. Qualora il numero di richieste di ammissione al corso superi il numero di persone da formare, l'accesso al corso è regolato da apposito esame d'ammissione scritto. Le materie sulle quali verte l'esame d'ammissione sono le stesse previste per il corso di cui al comma 5 e la commissione d'esame è la stessa di cui al comma 7.

4. Per l'ammissione al corso abilitante, i candidati e le candidate devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado.

5. Il corso abilitante prevede almeno 70 ore di lezione, di cui almeno 20 devono essere di natura pratica. Il corso verte sulle seguenti materie:

- a) elementi di diritto costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano;
- b) elementi di diritto penale e di procedura penale;
- c) normativa sulla protezione degli animali;
- d) normativa sull'attività venatoria in relazione alla protezione degli animali;
- e) norme di procedura per l'applicazione di sanzioni amministrative e redazione del relativo processo verbale di contestazione;
- f) principali malattie infettive degli animali trasmissibili all'uomo;
- g) nozioni sul comportamento degli animali.

6. Die Abschlussprüfung besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung über die im Kurs behandelten Themen. Es werden nur Personen zugelassen, die wenigstens 70 Prozent der Kursstunden besucht haben. Zur mündlichen Prüfung wird zugelassen, wer bei der schriftlichen Prüfung eine Benotung von wenigstens sechs Zehnteln erlangt hat.

7. Die Prüfungskommission besteht aus drei Lehrpersonen des Kurses und wird vom Direktor oder der Direktorin des Landestierärztlichen Dienstes ernannt.

8. Wer die Abschlussprüfung des Befähigungskurses besteht, erhält die Eignung als Tierschutzpolizeianwärter/Tierschutzpolizeianwärterin. Um für die entsprechende Ernennung vorgeschlagen zu werden, muss der Anwärter oder die Anwärterin ein mindestens viermonatiges Praktikum bei einer Vereinigung oder Körperschaft laut Artikel 15 des Gesetzes mit Erfolg abschließen, unter Kontrolle der Stelle, die für die Koordinierung der Tierschutzpolizei verantwortlich ist.

9. Wer außerhalb des Landesgebiets der Provinz Bozen mit Erfolg einen Befähigungskurs absolviert hat, kann beim Landestierärztlichen Dienst die Anerkennung dieser Ausbildung beantragen, um zum Tierschutzpolizisten oder zur Tierschutzpolizistin ernannt zu werden, sofern die subjektiven Voraussetzungen laut Artikel 15 Absatz 2 des Gesetzes gegeben sind und die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache gemäß Absatz 4 dieses Artikels nachgewiesen werden kann. Bei der Bewertung des Antrags prüft der Landestierärztliche Dienst, ob die Ausbildung der Antragstellenden hinsichtlich Inhalt und Stundenanzahl den Vorgaben von Absatz 5 entspricht.

10. Der Landestierärztliche Dienst kann, im Rahmen seiner Zuständigkeiten laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 12. Jänner 1983 Nr. 3, in geltender Fassung, Aus- und Fortbildungskurse für das Personal laut Artikel 15 Absatz 1 des Gesetzes organisieren.

#### Artikel 29

##### *Ernennung zum Tierschutzpolizisten oder zur Tierschutzpolizistin*

1. Der Landestierärztliche Dienst überprüft, ob die nach Artikel 15 Absatz 2 des Gesetzes zu ernennenden Personen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

6. L'esame finale consiste in una prova scritta ed una orale riguardanti le materie oggetto del corso. Sono ammessi all'esame solamente i corsisti che hanno frequentato almeno il 70 per cento del monte ore complessivo del corso. È ammesso alla prova orale chi ha superato la prova scritta con il punteggio minimo di sei decimi.

7. La commissione esaminatrice è composta da tre docenti del corso ed è nominata dal Direttore o dalla Direttrice del Servizio veterinario provinciale.

8. Chi supera l'esame finale del corso abilitante acquisisce l'idoneità ad aspirante guardia zoofila e, per essere proposto o proposta per la relativa nomina, deve effettuare con successo un periodo di tirocinio della durata di almeno quattro mesi presso un'organizzazione o un ente di cui all'articolo 15 della legge, sotto controllo del servizio di coordinamento delle guardie zoofile.

9. Chi ha frequentato con successo un corso abilitante al di fuori del territorio della Provincia di Bolzano e possiede i requisiti soggettivi di cui all'articolo 15, comma 2, della legge nonché l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al comma 4 del presente articolo, può richiedere al Servizio veterinario provinciale il riconoscimento della formazione ricevuta ai fini della nomina a guardia zoofila. Nella valutazione della richiesta il Servizio veterinario provinciale verifica che la formazione ricevuta dai richiedenti corrisponda per contenuti e numero di ore a quanto previsto dal comma 5.

10. Il Servizio veterinario provinciale, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, può organizzare corsi di formazione e aggiornamento del personale di cui all'articolo 15, comma 1, della legge.

#### Articolo 29

##### *Nomina a guardia zoofila*

1. Il Servizio veterinario provinciale verifica se le persone da nominare a guardia zoofila ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge siano in possesso dei requisiti di legge.

2. Der Landestierärztliche Dienst überprüft zumindest alle fünf Jahre und immer dann, wenn er von veränderten Umständen erfährt, ob die genannten Personen nach wie vor die vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen.

5. Abschnitt  
*Schlussbestimmungen*

Artikel 30  
*Aufhebung*

1. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Juli 2005, Nr. 31, ist aufgehoben.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, den 8. Juli 2013

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

2. Il Servizio veterinario provinciale verifica almeno ogni cinque anni ed ogni qualvolta abbia notizia di nuovi fatti sopravvenuti, se le persone nominate a guardia zoofila siano ancora in possesso dei requisiti richiesti.

Capo V  
*Disposizioni finali*

Articolo 30  
*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2005, n. 31, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 luglio 2013

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

**ANMERKUNGEN****Hinweis**

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

**Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 2:**

Der Text von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, "Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt und zur Unterbindung des Streunens von Tieren", in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Artikel 3 (Tierheime für streunende und ausgesetzte Tiere)

(1) Tierheime und Hundezwinger sind Einrichtungen, welche streunende, herrenlose oder bereits in Besitz befindliche Tiere ständig oder zeitweilig in Obhut nehmen können. Von Vereinen oder Privaten geführte Tierheime dürfen herrenlose oder streunende Tiere nur aufnehmen, nachdem diese eine Quarantäne in einem sanitären Hundezwinger, welcher von der öffentlichen Verwaltung geführt wird, verbracht haben.

(2) Die in Absatz 1 angeführten Einrichtungen dürfen Tiere nur bis zur Höchstanzahl aufnehmen, die in der Erlaubnis zur Eröffnung des Heimes festgelegt ist.

(3) Die von der Landesverwaltung oder durch andere öffentliche Gebietskörperschaften geführten Einrichtungen für die Aufnahme von Hunden, Katzen und anderen Tierarten dienen zur Unterbringung von Tieren für das gesamte Gebiet der Provinz Bozen.

(4) Zusätzlich zu den in Absatz 3 angegebenen Einrichtungen können in den einzelnen Gebietsbereichen Nord, Ost und West des landesweiten tierärztlichen Dienstes des Sonderbetriebes Sanitätseinheit Mitte Süd auch Hundezwinger oder Boxen zur zeitweiligen Unterbringung von Hunden geschaffen bzw. aufgestellt, angekauft oder angemietet werden.

(5) Falls die Tierheime von einem Sanitätsbetrieb geführt werden, fällt die Führung in die institutionellen Aufgaben desselben Sanitätsbetriebs.

(6) Absatz 6 wurde aufgehoben durch Artikel 1 des Landesgesetzes vom 20. Juni 2005, Nr. 4.

(7) Die Funktionsweise der in Absatz 3 angegebenen Einrichtungen wird mit Durchführungsverordnung festgelegt.

(8) Die in Absatz 1 angeführten Einrichtungen müssen einen Tierarzt ernennen, der im Berufsalbum eingetragen ist und der für die sanitären Tätigkeiten, die in der

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1 comma 2:**

Il testo dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante "Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, è il seguente:

Articolo 3 (Asili per la custodia di animali randagi o abbandonati)

(1) Gli asili per animali e i canili sono strutture che possono prendere in custodia, in via permanente o temporanea, animali randagi, vaganti senza proprietario, o di proprietà. I canili gestiti da associazioni o privati possono accogliere animali randagi o vaganti senza proprietario soltanto dopo che questi hanno trascorso un periodo di quarantena presso un canile gestito dall'amministrazione pubblica.

(2) Le strutture di cui al comma 1 possono accogliere animali solo fino al numero massimo consentito nel provvedimento di autorizzazione all'apertura dell'asilo.

(3) Le strutture per l'accoglimento di cani, gatti ed altri animali, gestite dall'amministrazione provinciale o da altri enti pubblici territoriali, sono istituite per il ricovero di animali provenienti da tutto il territorio provinciale.

(4) Oltre alle strutture previste al comma 3, negli ambiti territoriali nord, est ed ovest del Servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud possono essere allestiti, acquistati o presi in affitto canili o box per il ricovero temporaneo dei cani.

(5) Qualora gli asili per animali vengano gestiti da un'azienda sanitaria, la gestione rientra nei compiti istituzionali dell'azienda stessa.

(6) Il comma 6 è stato abrogato dall'articolo 1 della Legge Provinciale 20 giugno 2005, n. 4.

(7) Le modalità di funzionamento delle strutture di cui al comma 3 vengono stabilite con regolamento di esecuzione.

(8) Le strutture di cui al comma 1 devono nominare un veterinario, iscritto nell'albo professionale, responsabile per le attività sanitarie svolte nella struttura. La no-

Struktur durchgeführt werden, verantwortlich ist. Die Ernennung muss dem landestierärztlichen Dienst mitgeteilt werden.

Der Text von Artikel 6 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

#### Artikel 6 (Einführung des Hundemelderegisters)

(1) Innerhalb von zwölf Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Hundemelderegister beim landesweiten tierärztlichen Dienst des Sonderbetriebes Sanitätseinheit Mitte Süd eingeführt, der sich der Mitarbeit seitens der einzelnen Gemeinden bedienen kann.

(2) Mit Durchführungsverordnung wird festgelegt, welche Hunde als gefährlich gelten; ebenso werden die Maßnahmen zur Vorbeugung der Gefahren für Mensch, Tier und Sachen festgelegt.

Der Text von Artikel 7 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

#### Artikel 7 (Kommerzielle Hundehaltung und Ausbildungsschulen)

(1) Die Züchter oder Halter von Hunden zum Zwecke des Verkaufes und der Weitergabe müssen die entsprechenden Ein- und Ausgänge in einem Register eintragen.

(2) Die Handhabung des Registers sowie die Führung von Ausbildungsschulen für Hunde werden mit Durchführungsverordnung geregelt.

Der Text von Artikel 11 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

#### Artikel 11 (Obhut von Tieren)

(1) Mit Durchführungsverordnung werden die Kriterien festgelegt, an die man sich bei der Obhut von Tieren halten muss. Die vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung geltende Anlage bleibt bis zum Erlass der Durchführungsverordnung in Kraft.

(2) Werden Tiere unter Bedingungen gehalten, bei denen die öffentliche Sicherheit und Gesundheit nicht mehr gewährleistet sind, ist der sanitäre Status der Tiere unbekannt oder liegt ein Fall von Tierquälerei oder Aussetzen vor, so verfügt der Bürgermeister auf Vorschlag des zuständigen Amtstierarztes die Konfiszierung dieser Tiere und ihre Verlegung in geeignete Einrichtungen. Nach Abwicklung aller gesetzlich vorgesehenen Handlungen zur Feststellung oder Sicherstellung des Gesundheitsstatus der konfiszierten Tiere nimmt der gebietszuständige tierärztliche Dienst des Sanitätsbetriebes unverzüglich die Versteigerung dieser Tiere vor, sofern es sich um Tiere handelt, welche der Schlachtung zuführbaren Gattungen angehören.

mina deve essere trasmessa al Servizio veterinario provinciale.

Il testo dell'articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è il seguente:

#### Articolo 6 (Istituzione dell'anagrafe canina)

(1) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina presso il Servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud, che si può avvalere della collaborazione da parte dei singoli comuni.

(2) Con regolamento di esecuzione sono stabiliti quali cani sono considerati pericolosi e le misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose.

Il testo dell'articolo 7 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è il seguente:

#### Articolo 7 (Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole d'addestramento)

(1) Gli allevatori o detentori di cani per scopi commerciali devono annotare le entrate e le uscite in un apposito registro.

(2) Le modalità di tenuta del registro e quelle dell'esercizio delle scuole di addestramento per cani vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.

Il testo dell'articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è il seguente:

#### Articolo 11 (Custodia degli animali)

(1) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i criteri ai quali è obbligatorio attenersi per la custodia degli animali. L'allegato vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione rimane in vigore fino all'emanazione del regolamento di esecuzione.

(2) Il sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone la confisca e il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene ovvero in casi di stato sanitario sconosciuto o di maltrattamento o di abbandono. Il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria, adempiuti tutti gli obblighi di legge volti ad accertare o garantire lo stato sanitario degli animali confiscati, provvede tempestivamente a mettere all'asta gli stessi, se si tratta di animali appartenenti a specie macellabili. I proventi derivanti dall'asta sono destinati primariamente a coprire le spese connesse alla confisca degli animali e alla loro detenzione fino al momento della vendita.

Der Versteigerungserlös ist vor allem dazu bestimmt, die Auslagen für die Konfiszierung der Tiere und ihre Haltung bis zum Verkauf zu decken. Eventuelle Überschüsse werden demjenigen entrichtet, dem die Tiere konfisziert wurden. Wenn es sich um Tiere handelt, welche nicht der Schlachtung zuführenden Gattungen angehören, werden diese gemäß Artikel 4 weitergegeben. Den Personen, welchen Tiere konfisziert wurden, ist es ab der Konfiszierung für ein Jahr untersagt, Tiere zu halten. Bei Rückfälligkeit ist das Haltungsverbot zeitlich unbegrenzt.

(2/bis) Die Tiere, die von Personen gehalten werden, denen die Haltung im Sinne dieses Gesetzes oder anderer einschlägiger Bestimmungen untersagt ist, werden im Sinne von Absatz 2 konfisziert.

(3) Der gebietszuständige Amtstierarzt ist die Behörde, welche die Euthanasie der Tiere aus den in Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 14. August 1991, Nr. 281, angeführten Gründen veranlasst sowie den Zustand des Tieres als "Tier, das so gehalten wird, dass die öffentliche Sicherheit und Gesundheit nicht mehr gewährleistet sind" und als "misshandeltes Tier" festlegt. Bei Notwendigkeit kann der landestierärztliche Dienst dafür Richtlinien erlassen, an die sich der gebietszuständige Amtstierarzt halten muss.

Der Text von Artikel 15 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

#### Artikel 15 (Überwachung)

(1) Die Aufsicht über die Anwendung der Vorschriften und Verbote, wie sie in diesem Gesetz und in der entsprechenden Durchführungsverordnung enthalten sind, führen die damit beauftragten Beamten des landestierärztlichen Dienstes, der Sonderbetriebe und der Gemeinden durch.

(2) Um die Einhaltung und die Überwachung der Gesetze im Bereich Schutz der Tierwelt zu gewährleisten, kann der Landeshauptmann, auf Vorschlag des landestierärztlichen Dienstes, auch Personen, die die Voraussetzungen laut Artikel 138 des königlichen Dekrets vom 18. Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fassung, erfüllen und den vom Land eingerichteten Befähigungskurs erfolgreich abgeschlossen haben, zu vereidigten Tierschutzaufsehern bzw. -aufseherinnen, die Tierschutzpolizisten bzw. -polizistinnen genannt werden, ernennen. Die Ernennung erfolgt für fünf Jahre; sie kann auf begründeten Vorschlag des landestierärztlichen Dienstes vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums widerrufen werden. Die Tierschutzpolizei übt ihre Aufgabe ehrenamtlich aus.

(3) Die Tierschutzpolizisten sind Amtspersonen im Sinne von Artikel 357 des Strafgesetzbuches mit den Befugnissen eines Beamten der Gerichtspolizei. Im Dienst tragen sie eine Uniform oder ein Abzeichen, die von der Vereinigung oder der Körperschaft vorgeschlagen werden, die im Sinne von Absatz 4 mit der Koordinierung des Dienstes der Tierschutzpolizisten beauftragt wird. Uniform und Abzeichen müssen vom

Eventuali somme eccedenti vengono restituite alla persona che ha subito la confisca degli animali. Se gli animali confiscati appartengono a specie non macellabili, gli stessi sono affidati ai sensi dell'articolo 4. Alle persone a cui sono stati confiscati animali è vietato detenere animali per un anno dal momento della confisca. In caso di reiterazione della violazione, il divieto di detenzione di animali non ha limiti temporali.

(2/bis) Gli animali detenuti da persone a cui è vietato detenerli ai sensi della presente legge o di altre disposizioni vigenti in materia vengono confiscati ai sensi del comma 2.

(3) Il veterinario ufficiale competente per territorio è l'autorità competente a stabilire l'eutanasia degli animali per i motivi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché per determinare lo stato di "animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza od igiene" e di "animale maltrattato". In caso di necessità il Servizio veterinario provinciale può emanare direttive, alle quali il veterinario ufficiale competente deve attenersi.

Il testo dell'articolo 15 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è il seguente:

#### Articolo 15 (Vigilanza)

(1) La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione è affidata ai funzionari del Servizio veterinario provinciale, delle aziende speciali e dei comuni a tal fine incaricati.

(2) Per garantire l'osservanza e la vigilanza delle leggi in materia di protezione degli animali, il Presidente della Provincia, su proposta del Servizio veterinario provinciale, può altresì nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, che abbiano concluso, con esito positivo, il corso abilitante istituito dalla Provincia. La nomina avviene per cinque anni, salvo possibile revoca prima dello scadere del quinquennio su proposta motivata del Servizio veterinario provinciale. Le guardie giurate svolgono la loro funzione in via onoraria.

(3) Le guardie zoofile sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, ai quali è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio portano l'uniforme o il distintivo proposti dall'associazione o dall'ente incaricato del coordinamento del servizio di guardie zoofile ai sensi del comma 4. L'uniforme ed il distintivo devono essere approvati dal Presidente della giunta provinciale. Si

Landeshauptmann genehmigt werden. Die Tierschutzpolizisten weisen sich mit einem Lichtbildausweis aus, der vom Landeshauptmann ausgestellt wird.

(4) Die Landesregierung kann die mit der Koordinierung der Tierschutzpolizisten verbundenen Aufgaben den in Südtirol tätigen Tierschutzvereinigungen oder ihrem Verband oder dem tierärztlichen Dienst des Sonderbetriebes übertragen. Die so übertragenen Aufgaben unterstehen jedenfalls der Aufsicht seitens des landestierärztlichen Dienstes.

(5) Mit Durchführungsverordnung werden die Art und Weise der Koordinierung der Tätigkeit der Tierschutzpolizisten sowie die Modalitäten der Errichtung von Befähigungskursen festgesetzt.

#### **Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 2:**

Anlage A zum Abkommen vom 6. Februar 2003 zwischen dem Ministerium für das Gesundheitswesen und den Regionen und autonomen Provinzen Trient und Bozen im Bereich Wohlbefinden der Haustiere und Pet-Therapy beinhaltet die Mindestgrößen für Hundekäfige.

#### **Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 2:**

Der Text von Artikel 21 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, "Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen", lautet wie folgt:

Artikel 21 (Private Tätigkeiten Meldung bei Arbeitsaufnahme)

(1) In der Durchführungsverordnung, die innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen ist, werden jene Fälle festgelegt, in welchen eine private Tätigkeit, zu deren Ausübung eine Bewilligung, Erlaubnis, Befähigung, Unbedenklichkeitserklärung, Genehmigung oder eine andere wie auch immer genannte amtliche Zustimmung erforderlich ist, aufgenommen werden kann, sobald der Betroffene dies der zuständigen Verwaltung gemeldet hat. In diesen Fällen ist es Sache der zuständigen Verwaltung, von Amts wegen festzustellen, ob die Voraussetzungen gegeben sind, die von den Rechtsvorschriften des Landes, des Staates, der Region oder der europäischen Gemeinschaften, welche auf Zuständigkeitsbereiche des Landes anwendbar sind, vorgeschrieben sind, und ob die entsprechenden Erfordernisse erfüllt sind; ihr obliegt es auch, falls erforderlich, mit begründeter Verwaltungsmaßnahme das Verbot zur Fortführung der Tätigkeit und die Beseitigung der Auswirkungen zu verfügen, es sei denn, der Betroffene bringt, sofern möglich, diese Tätigkeit und ihre Auswirkungen innerhalb der ihm behördlich gesetzten Frist mit den geltenden Vorschriften in Einklang.

qualificano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia, rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.

(4) La Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti il coordinamento delle guardie zoofile alle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o alla loro federazione nonché al Servizio veterinario dell'azienda speciale. Tali compiti delegati sono comunque soggetti al controllo del Servizio veterinario provinciale.

(5) Le modalità inerenti il coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché l'istituzione di corsi abilitanti vengono determinate con regolamento di esecuzione.

#### **Note all'articolo 2 comma 2:**

L'allegato A all'accordo stipulato in data 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, contiene le dimensioni minime delle gabbie per cani.

#### **Note all'articolo 3 comma 2:**

Il testo dell'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", è il seguente:

Articolo 21 (Attività private soggette a denuncia di inizio)

(1) Nel regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa provinciale, statale, regionale o comunitaria applicabile nelle materie di competenza provinciale e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

(2) Mit der Verordnung laut Absatz 1 werden jene Fälle angegeben, in denen die Tätigkeit unmittelbar nach erfolgter Meldung, sowie jene Fälle, in denen sie nach Ablauf einer bestimmten Frist, die entsprechend der Komplexität der erforderlichen Ermittlungen je nach Kategorie der Verwaltungsakte festgesetzt wird, aufgenommen werden kann.

(3) Die Bestimmungen dieses Artikels finden dann Anwendung, wenn die Ausstellung des zustimmenden Aktes seitens der Verwaltung ausschließlich von der Feststellung der vorgeschriebenen Voraussetzungen und Erfordernisse abhängt und dabei keine diesbezüglichen Beweisunterlagen zu erbringen sind, weiters wenn die Anzahl der behördlichen Zustimmungen nicht begrenzt oder kontingentiert ist und schließlich unter der Voraussetzung, daß den geschichtlichen und künstlerischen Werten und jenen der Umwelt kein Schaden erwächst und die Vorschriften über den Arbeitsschutz eingehalten werden.

(4) Aufrecht bleiben die derzeit geltenden Bestimmungen, welche den in diesem Artikel angeführten analog oder gleichwertig sind.

#### **Anmerkungen zum Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c):**

Der Text von Artikel 4 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, lautet wie folgt:

Artikel 4 (Unterbringung von Tieren in Tierheimen und Hundezwingern)

(1) Eingefangene streunende Hunde werden in den in Artikel 3 angegebenen Einrichtungen untergebracht und betreut, sofern nicht eine der in Absatz 2 genannten Gegebenheiten vorliegt. Dort sind veterinärmedizinische Kontrollen, Beobachtungen und, falls notwendig, Therapien sowie die Impfung gegen Tollwut und prophylaktische Behandlungen gegen Echinokokkose und andere ansteckende Krankheiten durchzuführen. Weiters ist für die Kennzeichnung und, falls noch nicht durchgeführt, für eine Registrierung des Hundes Sorge zu tragen.

(2) Die eingefangenen Hunde dürfen nicht zu Versuchszwecken weitergegeben werden. Sie dürfen nicht getötet werden, außer wenn sie schwer krank, unheilbar oder nachweislich bösartig sind oder eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit darstellen. Die Vorschriften, die in den Artikeln 86, 87, 91 und 104 des Veterinärpolizei-Reglements, erlassen mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 8. Februar 1954, Nr. 320, in geltender Fassung, enthalten sind, bleiben aufrecht. Wenn sich der Amtstierarzt laut Artikel 11 Absatz 3 bei gefährlichen Hunden nicht für die Euthanasie sondern für einen Wiedererziehungskurs entscheidet, gehen die entsprechenden Ausgaben zu Lasten des letzten verantwortlichen Hundehalters.

(2) Con il regolamento di cui al comma 1 sono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

(3) Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperienza di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo del lavoro.

(4) Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

#### **Note all'articolo 5 comma 1 lettera c):**

Il testo dell'articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è il seguente:

Articolo 4 (Sistemazione di animali negli asili per animali e nei canili)

(1) I cani randagi catturati vengono ospitati nelle strutture di cui all'articolo 3 e vi vengono accuditi, salvo che sussistano le condizioni di cui al comma 2. In dette strutture essi vengono sottoposti a controlli sanitari, esami e, se necessario, a trattamenti terapeutici nonché alla vaccinazione contro la rabbia e a trattamenti profilattici contro la echinococcosi e altre malattie infettive. Inoltre si provvede alla identificazione del cane e, qualora non sia già stato provveduto, alla sua registrazione.

(2) I cani catturati non possono essere ceduti per fini sperimentali. Non possono essere abbattuti, a meno che non siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità ovvero rappresentino un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 91 e 104 del regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche. In caso di cani pericolosi, qualora, al posto dell'eutanasia, il veterinario ufficiale di cui all'articolo 11, comma 3, decida per un corso di rieducazione, le relative spese sono addebitate all'ultimo detentore responsabile del cane.



(2/bis) Tiere, die vorübergehend von Einrichtungen laut Artikel 3 Absatz 3 in Obhut genommen und nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum abgeholt werden, das mit der Direktion der Einrichtung vereinbart worden ist, gelten in jeder Hinsicht als an die Einrichtung abgetreten. Dieselbe Regelung findet auch für Tiere Anwendung, die innerhalb einer Einrichtung ausgesetzt werden. Der letzte im diesbezüglichen Melderegister aufscheinende Halter ist verpflichtet, der Einrichtung die Haltungsspesen bis zur Weitervermittlung des Tieres oder bis zu dessen Tod rückzuvergüten.

(3) Freilebende Katzen werden zur Durchführung der operativen Sterilisation oder einer anderen geeigneten Methode, welche dem wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung trägt, von dem gebietsmäßig zuständigen tierärztlichen Dienst des Sonderbetriebes eingefangen und nachher wieder in die Herkunftskolonie entlassen.

(3/bis) Der gebietszuständige tierärztliche Dienst des Sanitätsbetriebes ist für die Überwachung der Katzenkolonien und für deren Erhebung zuständig. Der Dienst vertraut die Betreuung der Katzenkolonien Tierschutzverbänden oder Privatpersonen an, wobei auf jeden Fall eine Bezugsperson bestimmt wird, welche rechtliche Inhaberin der Kolonie ist, und dies der Gemeinde mitgeteilt wird. Erfolgt die Betreuung nicht vorschriftsmäßig, wird die Anvertrauung widerrufen. Nur in Ausnahmefällen und auf begründeten Antrag kann der gebietszuständige tierärztliche Dienst des Sanitätsbetriebes Katzen, die aus Kolonien stammen, Privaten anvertrauen. Die Kosten einer eventuellen Sterilisation gehen zu Lasten der Person, der das Tier anvertraut wurde.

(4) Der landesweite tierärztliche Dienst des Sonderbetriebes Sanitätseinheit Mitte Süd kann, wenn er die Tätigkeit laut Absatz 3 nicht durchführen kann, freiberufliche Tierärzte oder Tierschutzorganisationen mit dieser Aufgabe beauftragen. Die operative Sterilisation ist aber in jedem Fall von einem Tierarzt durchzuführen.

(5) Die Tierheime und Hundezwinger sterilisieren auf eigene Kosten durch einen Tierarzt die beherbergten Hunde und Katzen, abgesehen von jenen Fällen, in denen die Sterilisierung aus gesundheitlichen Gründen nicht durchgeführt werden kann, wenn:

- a) mindestens 60 Tage nach ihrem Auffinden vergangen sind oder
- b) der Eigentümer des Tieres dem Heim eine schriftliche Verzichtserklärung auf dieses abgibt.

(6) Die Person, welcher vorübergehend ein Hund oder eine Katze anvertraut worden ist, muss nachdem 60 Tage vergangen sind, auf jeden Fall aber innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Übernahme, das Tier auf eigene Kosten bei einem privaten Tierarzt oder bei der Struktur, die ihr das Tier übergeben hat, einer kostenlosen operativen Sterilisation unterziehen lassen.

(2/bis) Gli animali affidati temporaneamente in custodia alle strutture di cui all'articolo 3, comma 3, e non ritirati entro 30 giorni dalla data stabilita con la direzione della struttura, si intendono ceduti a tutti gli effetti alla struttura stessa. La stessa disciplina vale anche per animali abbandonati all'interno della struttura stessa. L'ultimo detentore risultante nella relativa anagrafe è tenuto a risarcire alla struttura le spese di detenzione fino al nuovo affidamento dell'animale o alla sua morte.

(3) I gatti che vivono in libertà vengono catturati dal Servizio veterinario territorialmente competente dell'azienda speciale e sottoposti alla sterilizzazione mediante intervento chirurgico o altro sistema ritenuto idoneo, tenuto conto del progresso scientifico, per poi essere nuovamente ammessi nelle colonie di provenienza.

(3/bis) Il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria è responsabile del controllo sanitario e della rilevazione delle colonie di gatti. Il Servizio affida la cura di dette colonie ad associazioni per la protezione degli animali o a privati, individuando in ogni caso una persona referente quale detentrica responsabile della colonia ai fini di legge, e ne informa il comune. L'affidamento è revocato quando gli animali non vengono seguiti secondo le modalità prescritte. Solo in casi eccezionali e su richiesta motivata, il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria può affidare a privati gatti provenienti da colonie. Gli eventuali costi per l'intervento di sterilizzazione sono a carico della persona affidataria.

(4) Il Servizio veterinario multizonale presso l'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud, qualora non sia in grado di svolgere l'attività di cui al comma 3, può affidare la sua esecuzione a veterinari liberi professionisti o alle associazioni per la protezione degli animali. In tal caso l'intervento chirurgico di sterilizzazione viene effettuato comunque da un medico veterinario.

(5) Gli asili per animali e i canili fanno sterilizzare a proprie spese da un medico veterinario i cani e gatti ospitati, sempre che la sterilizzazione non sia controindicata da motivi sanitari, qualora:

- a) siano trascorsi almeno 60 giorni dal loro ritrovamento ovvero
- b) il proprietario dell'animale abbia rilasciato nei confronti dell'asilo una dichiarazione scritta di rinuncia allo stesso.

(6) La persona alla quale è stato temporaneamente affidato un cane o un gatto deve, trascorsi 60 giorni, ma comunque entro sei mesi dalla data di affidamento, provvedere alla sterilizzazione chirurgica dell'animale a proprie spese presso un veterinario privato oppure gratuitamente presso la struttura che gli ha consegnato l'animale.

(7) Falls er es für notwendig erachtet, kann der Direktor des landestierärztlichen Dienstes ein Mindestalter festlegen, welches die Tiere bei ihrer Sterilisation haben müssen.

(8) Die zeitlich begrenzte Weitergabe eingefangener streunender Hunde, von aufgenommenen Katzen und von anderen Tieren an Privatpersonen oder an Tierschutzvereinigungen vor Ablauf einer Frist von 60 Tagen nach dem Auffinden der Tiere darf nur erfolgen, wenn sich der Empfänger schriftlich bereit erklärt, das Tier dem Eigentümer zurückzugeben, falls sich dieser innerhalb der oben angegebenen Frist meldet.

(9) Um das Aussetzen von Hunden, Katzen und anderen Tieren durch Personen, die sich in besonderer Misslage befinden, zu vermeiden, können diese Tiere vorübergehend in den Einrichtungen gemäß Artikel 3 aufgenommen werden.

(10) Um unnötiges Leiden zu vermeiden, können für die Zeit ihrer Genesung auch Wildtiere in die Einrichtungen gemäß Artikel 3 aufgenommen werden. Nach ihrer Genesung müssen sie aber unverzüglich in die Freiheit entlassen werden.

#### **Anmerkungen zum Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 17 Absätze 4 und 5:**

Der Text von Artikel 11 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, lautet wie folgt:

#### **Artikel 11 (Obhut von Tieren)**

(1) Mit Durchführungsverordnung werden die Kriterien festgelegt, an die man sich bei der Obhut von Tieren halten muss. Die vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung geltende Anlage bleibt bis zum Erlass der Durchführungsverordnung in Kraft.

(2) Werden Tiere unter Bedingungen gehalten, bei denen die öffentliche Sicherheit und Gesundheit nicht mehr gewährleistet sind, ist der sanitäre Status der Tiere unbekannt oder liegt ein Fall von Tierquälerei oder Aussetzen vor, so verfügt der Bürgermeister auf Vorschlag des zuständigen Amtstierarztes die Konfiszierung dieser Tiere und ihre Verlegung in geeignete Einrichtungen. Nach Abwicklung aller gesetzlich vorgesehenen Handlungen zur Feststellung oder Sicherstellung des Gesundheitsstatus der konfiszierten Tiere nimmt der gebietszuständige tierärztliche Dienst des Sanitätsbetriebes unverzüglich die Versteigerung dieser Tiere vor, sofern es sich um Tiere handelt, welche der Schlachtung zuführbaren Gattungen angehören. Der Versteigerungserlös ist vor allem dazu bestimmt, die Auslagen für die Konfiszierung der Tiere und ihre Haltung bis zum Verkauf zu decken. Eventuelle Überschüsse werden demjenigen entrichtet, dem die Tiere konfisziert wurden. Wenn es sich um Tiere handelt, welche nicht der Schlachtung zuführbaren Gattungen angehören, werden diese gemäß Artikel 4 weitergegeben. Den Personen, welchen Tiere konfisziert wurden, ist es ab der Konfiszierung für ein Jahr untersagt, Tiere zu halten. Bei Rückfälligkeit ist das Haltungsverbot zeitlich unbegrenzt.

(7) Se ritenuto necessario, il direttore del Servizio veterinario provinciale può fissare l'età minima che devono avere gli animali prima della loro sterilizzazione.

(8) L'affidamento temporaneo di cani randagi catturati nonché di gatti e di altri animali a persone private o ad associazioni per la protezione degli animali prima che sia decorso il termine di 60 giorni dal ritrovamento può avvenire solo se gli affidatari si impegnano per iscritto a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro il termine suddetto.

(9) Al fine di evitare l'abbandono di cani, gatti ed altri animali da parte di persone che si trovino in particolari difficoltà, detti animali possono essere ricoverati provvisoriamente nelle strutture di cui all'articolo 3.

(10) Per evitare inutili sofferenze possono essere ricoverati nelle strutture di cui all'articolo 3, per il tempo necessario alla loro guarigione, anche animali selvatici. Detti animali, dopo la loro guarigione, devono però essere rimessi immediatamente in libertà.

#### **Note all'articolo 7 comma 3 e articolo 17 commi 4 e 5:**

Il testo dell'articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è il seguente:

#### **Articolo 11 (Custodia degli animali)**

(1) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i criteri ai quali è obbligatorio attenersi per la custodia degli animali. L'allegato vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione rimane in vigore fino all'emanazione del regolamento di esecuzione.

(2) Il sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone la confisca e il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene ovvero in casi di stato sanitario sconosciuto o di maltrattamento o di abbandono. Il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria, adempiuti tutti gli obblighi di legge volti ad accertare o garantire lo stato sanitario degli animali confiscati, provvede tempestivamente a mettere all'asta gli stessi, se si tratta di animali appartenenti a specie macellabili. I proventi derivanti dall'asta sono destinati primariamente a coprire le spese connesse alla confisca degli animali e alla loro detenzione fino al momento della vendita. Eventuali somme eccedenti vengono restituite alla persona che ha subito la confisca degli animali. Se gli animali confiscati appartengono a specie non macellabili, gli stessi sono affidati ai sensi dell'articolo 4. Alle persone a cui sono stati confiscati animali è vietato detenere animali per un anno dal momento della confisca. In caso di reiterazione della violazione, il divieto di detenzione di animali non ha limiti temporali.

(2/bis) Die Tiere, die von Personen gehalten werden, denen die Haltung im Sinne dieses Gesetzes oder anderer einschlägiger Bestimmungen untersagt ist, werden im Sinne von Absatz 2 konfisziert.

(3) Der gebietszuständige Amtstierarzt ist die Behörde, welche die Euthanasie der Tiere aus den in Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 14. August 1991, Nr. 281, angeführten Gründen veranlasst sowie den Zustand des Tieres als "Tier, das so gehalten wird, dass die öffentliche Sicherheit und Gesundheit nicht mehr gewährleistet sind" und als "misshandeltes Tier" festlegt. Bei Notwendigkeit kann der landestierärztliche Dienst dafür Richtlinien erlassen, an die sich der gebietszuständige Amtstierarzt halten muss.

#### Anmerkungen zum Artikel 7 Absätze 3, 4 und 5:

Der Text von Artikel 4 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, lautet wie folgt:

Artikel 4 (Unterbringung von Tieren in Tierheimen und Hundezwingern)

(1) Eingefangene streunende Hunde werden in den in Artikel 3 angegebenen Einrichtungen untergebracht und betreut, sofern nicht eine der in Absatz 2 genannten Gegebenheiten vorliegt. Dort sind veterinärmedizinische Kontrollen, Beobachtungen und, falls notwendig, Therapien sowie die Impfung gegen Tollwut und prophylaktische Behandlungen gegen Echinokokkose und andere ansteckende Krankheiten durchzuführen. Weiters ist für die Kennzeichnung und, falls noch nicht durchgeführt, für eine Registrierung des Hundes Sorge zu tragen.

(2) Die eingefangenen Hunde dürfen nicht zu Versuchszwecken weitergegeben werden. Sie dürfen nicht getötet werden, außer wenn sie schwer krank, unheilbar oder nachweislich bösartig sind oder eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit darstellen. Die Vorschriften, die in den Artikeln 86, 87, 91 und 104 des Veterinärpolizei-Reglements, erlassen mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 8. Februar 1954, Nr. 320, in geltender Fassung, enthalten sind, bleiben aufrecht. Wenn sich der Amtstierarzt laut Artikel 11 Absatz 3 bei gefährlichen Hunden nicht für die Euthanasie sondern für einen Wiedereziehungskurs entscheidet, gehen die entsprechenden Ausgaben zu Lasten des letzten verantwortlichen Hundehalters.

(2/bis) Tiere, die vorübergehend von Einrichtungen laut Artikel 3 Absatz 3 in Obhut genommen und nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum abgeholt werden, das mit der Direktion der Einrichtung vereinbart worden ist, gelten in jeder Hinsicht als an die Einrichtung abgetreten. Dieselbe Regelung findet auch für Tiere Anwendung, die innerhalb einer Einrichtung ausgesetzt werden. Der letzte im diesbezüglichen Melderegister aufscheinende Halter ist verpflichtet, der Einrichtung die Haltungsspesen bis zur Weitervermittlung des Tieres oder bis zu dessen Tod rückzuvergüten.

(2/bis) Gli animali detenuti da persone a cui è vietato detenerli ai sensi della presente legge o di altre disposizioni vigenti in materia vengono confiscati ai sensi del comma 2.

(3) Il veterinario ufficiale competente per territorio è l'autorità competente a stabilire l'eutanasia degli animali per i motivi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché per determinare lo stato di "animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza od igiene" e di "animale maltrattato". In caso di necessità il Servizio veterinario provinciale può emanare direttive, alle quali il veterinario ufficiale competente deve attenersi.

#### Note all'articolo 7 commi 3, 4 e 5:

Il testo dell'articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è il seguente:

Articolo 4 (Sistemazione di animali negli asili per animali e nei canili)

(1) I cani randagi catturati vengono ospitati nelle strutture di cui all'articolo 3 e vi vengono accuditi, salvo che sussistano le condizioni di cui al comma 2. In dette strutture essi vengono sottoposti a controlli sanitari, esami e, se necessario, a trattamenti terapeutici nonché alla vaccinazione contro la rabbia e a trattamenti profilattici contro la echinococcosi e altre malattie infettive. Inoltre si provvede alla identificazione del cane e, qualora non sia già stato provveduto, alla sua registrazione.

(2) I cani catturati non possono essere ceduti per fini sperimentali. Non possono essere abbattuti, a meno che non siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità ovvero rappresentino un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 91 e 104 del regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche. In caso di cani pericolosi, qualora, al posto dell'eutanasia, il veterinario ufficiale di cui all'articolo 11, comma 3, decida per un corso di rieducazione, le relative spese sono addebitate all'ultimo detentore responsabile del cane.

(2/bis) Gli animali affidati temporaneamente in custodia alle strutture di cui all'articolo 3, comma 3, e non ritirati entro 30 giorni dalla data stabilita con la direzione della struttura, si intendono ceduti a tutti gli effetti alla struttura stessa. La stessa disciplina vale anche per animali abbandonati all'interno della struttura stessa. L'ultimo detentore risultante nella relativa anagrafe è tenuto a risarcire alla struttura le spese di detenzione fino al nuovo affidamento dell'animale o alla sua morte.

(3) Freilebende Katzen werden zur Durchführung der operativen Sterilisation oder einer anderen geeigneten Methode, welche dem wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung trägt, von dem gebietsmäßig zuständigen tierärztlichen Dienst des Sonderbetriebes eingefangen und nachher wieder in die Herkunftskolonie entlassen.

(3/bis) Der gebietszuständige tierärztliche Dienst des Sanitätsbetriebes ist für die Überwachung der Katzenkolonien und für deren Erhebung zuständig. Der Dienst vertraut die Betreuung der Katzenkolonien Tierchutzverbänden oder Privatpersonen an, wobei auf jeden Fall eine Bezugsperson bestimmt wird, welche rechtliche Inhaberin der Kolonie ist, und dies der Gemeinde mitgeteilt wird. Erfolgt die Betreuung nicht vorschriftsmäßig, wird die Anvertrauung widerrufen. Nur in Ausnahmefällen und auf begründeten Antrag kann der gebietszuständige tierärztliche Dienst des Sanitätsbetriebes Katzen, die aus Kolonien stammen, Privaten anvertrauen. Die Kosten einer eventuellen Sterilisation gehen zu Lasten der Person, der das Tier anvertraut wurde.

(4) Der landesweite tierärztliche Dienst des Sonderbetriebes Sanitätseinheit Mitte Süd kann, wenn er die Tätigkeit laut Absatz 3 nicht durchführen kann, freiberufliche Tierärzte oder Tierschutzorganisationen mit dieser Aufgabe beauftragen. Die operative Sterilisation ist aber in jedem Fall von einem Tierarzt durchzuführen.

(5) Die Tierheime und Hundezwinger sterilisieren auf eigene Kosten durch einen Tierarzt die beherbergten Hunde und Katzen, abgesehen von jenen Fällen, in denen die Sterilisierung aus gesundheitlichen Gründen nicht durchgeführt werden kann, wenn:

- a) mindestens 60 Tage nach ihrem Auffinden vergangen sind oder
- b) der Eigentümer des Tieres dem Heim eine schriftliche Verzichtserklärung auf dieses abgibt.

(6) Die Person, welcher vorübergehend ein Hund oder eine Katze anvertraut worden ist, muss nachdem 60 Tage vergangen sind, auf jeden Fall aber innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Übernahme, das Tier auf eigene Kosten bei einem privaten Tierarzt oder bei der Struktur, die ihr das Tier übergeben hat, einer kostenlosen operativen Sterilisation unterziehen lassen.

(7) Falls er es für notwendig erachtet, kann der Direktor des landestierärztlichen Dienstes ein Mindestalter festlegen, welches die Tiere bei ihrer Sterilisation haben müssen.

(8) Die zeitlich begrenzte Weitergabe eingefangener streunender Hunde, von aufgenommenen Katzen und von anderen Tieren an Privatpersonen oder an Tierchutzvereinigungen vor Ablauf einer Frist von 60 Tagen nach dem Auffinden der Tiere darf nur erfolgen, wenn sich der Empfänger schriftlich bereit erklärt, das Tier dem Eigentümer zurückzugeben, falls sich dieser innerhalb der oben angegebenen Frist meldet.

(3) I gatti che vivono in libertà vengono catturati dal Servizio veterinario territorialmente competente dell'azienda speciale e sottoposti alla sterilizzazione mediante intervento chirurgico o altro sistema ritenuto idoneo, tenuto conto del progresso scientifico, per poi essere nuovamente ammessi nelle colonie di provenienza.

(3/bis) Il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria è responsabile del controllo sanitario e della rilevazione delle colonie di gatti. Il Servizio affida la cura di dette colonie ad associazioni per la protezione degli animali o a privati, individuando in ogni caso una persona referente quale detentrica responsabile della colonia ai fini di legge, e ne informa il comune. L'affidamento è revocato quando gli animali non vengono seguiti secondo le modalità prescritte. Solo in casi eccezionali e su richiesta motivata, il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria può affidare a privati gatti provenienti da colonie. Gli eventuali costi per l'intervento di sterilizzazione sono a carico della persona affidataria.

(4) Il Servizio veterinario multizonale presso l'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud, qualora non sia in grado di svolgere l'attività di cui al comma 3, può affidare la sua esecuzione a veterinari liberi professionisti o alle associazioni per la protezione degli animali. In tal caso l'intervento chirurgico di sterilizzazione viene effettuato comunque da un medico veterinario.

(5) Gli asili per animali e i canili fanno sterilizzare a proprie spese da un medico veterinario i cani e gatti ospitati, sempre che la sterilizzazione non sia controindicata da motivi sanitari, qualora:

- a) siano trascorsi almeno 60 giorni dal loro ritrovamento ovvero
- b) il proprietario dell'animale abbia rilasciato nei confronti dell'asilo una dichiarazione scritta di rinuncia allo stesso.

(6) La persona alla quale è stato temporaneamente affidato un cane o un gatto deve, trascorsi 60 giorni, ma comunque entro sei mesi dalla data di affidamento, provvedere alla sterilizzazione chirurgica dell'animale a proprie spese presso un veterinario privato oppure gratuitamente presso la struttura che gli ha consegnato l'animale.

(7) Se ritenuto necessario, il direttore del Servizio veterinario provinciale può fissare l'età minima che devono avere gli animali prima della loro sterilizzazione.

(8) L'affidamento temporaneo di cani randagi catturati nonché di gatti e di altri animali a persone private o ad associazioni per la protezione degli animali prima che sia decorso il termine di 60 giorni dal ritrovamento può avvenire solo se gli affidatari si impegnano per iscritto a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro il termine suddetto.

(9) Um das Aussetzen von Hunden, Katzen und anderen Tieren durch Personen, die sich in besonderer Misslage befinden, zu vermeiden, können diese Tiere vorübergehend in den Einrichtungen gemäß Artikel 3 aufgenommen werden.

(10) Um unnötiges Leiden zu vermeiden, können für die Zeit ihrer Genesung auch Wildtiere in die Einrichtungen gemäß Artikel 3 aufgenommen werden. Nach ihrer Genesung müssen sie aber unverzüglich in die Freiheit entlassen werden.

#### **Anmerkungen zum Artikel 25 Absatz 1:**

Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Februar 1992, Nr. 150, in geltender Fassung, "Regelung der Straftaten in Zusammenhang mit der Umsetzung in Italien des Abkommens über den internationalen Handel mit vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten, in Washington am 3. März 1973 unterzeichnet, gemäß G. vom 19. Dezember 1975, Nr. 874, und der Verordnung (EWG) Nr. 3626/82, in geltender Fassung, sowie Regeln für den Handel und die Haltung von lebenden Exemplaren von Säugetieren und Reptilien, die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit darstellen können", beinhaltet das Verbot, bestimmte Tierarten zu halten, die in einer eigenen Liste festgehalten sind, die zu ergreifenden Maßnahmen im Falle einer Haltung dieser Tierarten bei Inkrafttreten des Verbots, die Ahndungen im Falle einer Zuwiderhandlung gegen das Halteverbot oder die zu ergreifenden Maßnahmen im Falle einer bereits bestehenden Haltung und schließlich die Einrichtungen, die vom Halteverbot für gefährliche Säugetiere und Reptilien befreit sind und die der Eignungskontrolle durch eine wissenschaftliche Kommission unterzogen werden müssen oder hiervon befreit sind.

#### **Anmerkungen zum Artikel 27 Absatz 1 und zum Artikel 28 Absätze 1, 3, 8, 9 und 10:**

Der Text von Artikel 15 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, lautet wie folgt:

##### Artikel 15 (Überwachung)

(1) Die Aufsicht über die Anwendung der Vorschriften und Verbote, wie sie in diesem Gesetz und in der entsprechenden Durchführungsverordnung enthalten sind, führen die damit beauftragten Beamten des landestierärztlichen Dienstes, der Sonderbetriebe und der Gemeinden durch.

(2) Um die Einhaltung und die Überwachung der Gesetze im Bereich Schutz der Tierwelt zu gewährleisten, kann der Landeshauptmann, auf Vorschlag des Landestierärztlichen Dienstes, auch Personen, die die Voraussetzungen laut Artikel 138 des königlichen Dekrets vom 18. Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fassung, erfüllen und den vom Land eingerichteten Befähigungskurs erfolgreich abgeschlossen haben, zu vereidigten Tierschutzaufsehern bzw. -aufseherinnen, die

(9) Al fine di evitare l'abbandono di cani, gatti ed altri animali da parte di persone che si trovino in particolari difficoltà, detti animali possono essere ricoverati provvisoriamente nelle strutture di cui all'articolo 3.

(10) Per evitare inutili sofferenze possono essere ricoverati nelle strutture di cui all'articolo 3, per il tempo necessario alla loro guarigione, anche animali selvatici. Detti animali, dopo la loro guarigione, devono però essere rimessi immediatamente in libertà.

#### **Note all'articolo 25 comma 1:**

L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", contiene il divieto di detenere determinate specie di animali che sono individuate in un apposito elenco, le misure da adottare in caso di detenzione di tali specie al momento del divieto, le sanzioni in caso di violazione del divieto di detenzione o delle misure da adottare in caso di detenzione già in essere ed infine le strutture esenti dal divieto di detenzione di mammiferi e rettili pericolosi e che sono da sottoporre al controllo di idoneità da parte di una commissione scientifica o esentate da questo obbligo.

#### **Note all'articolo 27 comma 1 ed all'articolo 28 commi 1, 3, 8, 9 e 10:**

Il testo dell'articolo 15 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è il seguente:

##### Articolo 15 (Vigilanza)

(1) La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione è affidata ai funzionari del Servizio veterinario provinciale, delle aziende speciali e dei comuni a tal fine incaricati.

(2) Per garantire l'osservanza e la vigilanza delle leggi in materia di protezione degli animali, il Presidente della Provincia, su proposta del Servizio veterinario provinciale, può altresì nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, che abbiano concluso, con esito positivo, il corso abilitante istituito dalla Provincia. La

Tierschutzpolizisten bzw. -polizistinnen genannt werden, ernennen. Die Ernennung erfolgt für fünf Jahre; sie kann auf begründeten Vorschlag des Landestierärztlichen Dienstes vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums widerrufen werden. Die Tierschutzpolizei übt ihre Aufgabe ehrenamtlich aus.

(3) Die Tierschutzpolizisten sind Amtspersonen im Sinne von Artikel 357 des Strafgesetzbuches mit den Befugnissen eines Beamten der Gerichtspolizei. Im Dienst tragen sie eine Uniform oder ein Abzeichen, die von der Vereinigung oder der Körperschaft vorgeschlagen werden, die im Sinne von Absatz 4 mit der Koordinierung des Dienstes der Tierschutzpolizisten beauftragt wird. Uniform und Abzeichen müssen vom Landeshauptmann genehmigt werden. Die Tierschutzpolizisten weisen sich mit einem Lichtbildausweis aus, der vom Landeshauptmann ausgestellt wird.

(4) Die Landesregierung kann die mit der Koordinierung der Tierschutzpolizisten verbundenen Aufgaben den in Südtirol tätigen Tierschutzvereinigungen oder ihrem Verband oder dem tierärztlichen Dienst des Sonderbetriebes übertragen. Die so übertragenen Aufgaben unterstehen jedenfalls der Aufsicht seitens des landestierärztlichen Dienstes.

(5) Mit Durchführungsverordnung werden die Art und Weise der Koordinierung der Tätigkeit der Tierschutzpolizisten sowie die Modalitäten der Errichtung von Befähigungskursen festgesetzt.

#### Anmerkungen zum Artikel 28 Absatz 10:

Der Text von Artikel 4 des Landesgesetzes vom 12. Jänner 1983 Nr. 3, in geltender Fassung, "Gliederung der Aufgabengebiete des Veterinärwesens und Neuordnung des tierärztlichen Dienstes", lautet wie folgt:

#### Artikel 4 (Aufgaben des landestierärztlichen Dienstes)

(1) Außer den Aufgaben gemäß Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 2. Jänner 1981, Nr. 1, hat der landestierärztliche Dienst

- a) die Sammlung epidemiologischer Daten im Zusammenhang mit den Einrichtungen des tierärztlichen Dienstes und mit der Tätigkeit desselben zu koordinieren, soweit dies für die Planung, die Koordinierung und die Überprüfung der Tätigkeit nötig ist,
- b) die notwendigen Verbindungen mit den Verwaltungen des Staates, der Regionen und der autonomen Provinz Trient, die für das Gesundheitswesen zuständig sind, aufrechtzuerhalten,
- c) die Sanitätseinheit mit Seren, Impfstoffen sowie diagnostischen und therapeutischen Mitteln zu versorgen, die für die Durchführung der Pläne zur Sanierung von Viehbeständen und der obligatorischen Vorbeugung nötig sind,
- d) die tierärztliche Fortbildung zu fördern.

nomina avviene per cinque anni, salvo possibile revoca prima dello scadere del quinquennio su proposta motivata del Servizio veterinario provinciale. Le guardie giurate svolgono la loro funzione in via onoraria.

(3) Le guardie zoofile sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, ai quali è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio portano l'uniforme o il distintivo proposti dall'associazione o dall'ente incaricato del coordinamento del servizio di guardie zoofile ai sensi del comma 4. L'uniforme ed il distintivo devono essere approvati dal Presidente della giunta provinciale. Si qualificano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia, rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.

(4) La Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti il coordinamento delle guardie zoofile alle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o alla loro federazione nonché al Servizio veterinario dell'azienda speciale. Tali compiti delegati sono comunque soggetti al controllo del Servizio veterinario provinciale.

(5) Le modalità inerenti il coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché l'istituzione di corsi abilitanti vengono determinate con regolamento di esecuzione.

#### Note all'articolo 28 comma 10:

Il testo dell'articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, "Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari", è il seguente:

#### Articolo 4 (Attribuzioni del servizio provinciale veterinario)

(1) Oltre a quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, il servizio provinciale veterinario esercita le seguenti funzioni:

- a) il coordinamento della raccolta delle informazioni epidemiologiche concernenti le strutture e il funzionamento dei servizi veterinari, necessarie per la programmazione, il coordinamento e la verifica dell'attività;
- b) la cura dei necessari collegamenti con le amministrazioni sanitarie dello Stato, delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento;
- c) l'approvvigionamento e la distribuzione all'U.S.L. dei sieri, vaccini, prodotti diagnostici e prodotti terapeutici per l'attuazione dei piani di risanamento e delle profilassi obbligatorie;
- d) la promozione dell'aggiornamento tecnico-veterinario.

(2) Zur Bewältigung der in diesem Artikel angeführten Aufgaben kann der landestierärztliche Dienst auch die Mitarbeit der tierärztlichen Dienste der Sanitätsbetriebe in Anspruch nehmen.

(3) Der landestierärztliche Dienst wird vom Direktor des landestierärztlichen Dienstes, in der Folge Landesveterinärdirektor genannt, geleitet.

(4) Der Landesveterinärdirektor übt die Funktionen als tierärztliche sanitäre Behörde auf Landesebene zur Anwendung der nationalen und gemeinschaftlichen Bestimmungen aus.

(5) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse, welche laut Artikel 3, 5 und 6 dieses Gesetzes anderen Organen zugeschrieben sind, unterliegt dem Landesveterinärdirektor insbesondere das Ergreifen von:

- a) Genehmigungen und Vorschriften im Bereich der Hygiene und der öffentlichen tierärztlichen Gesundheit sowie der Veterinärpolizei, welche mit der Staatsprophylaxe oder mit anderen im Landesgebiet durchgeführten Vorbeugungsprogrammen zusammenhängen oder sich auf das Gebiet mehrerer Gemeinden beziehen, inbegriffen die Maßnahmen, für die der Landestierarzt zuständig war oder die vom Staat auf örtliche Körperschaften übertragen worden sind bzw. werden, wobei - unter Einhaltung der geltenden gemeinschaftlichen Bestimmungen - eventuelle Prämien zugunsten jener Personen festgelegt werden können, die bei der Durchführung der einzelnen Maßnahmen mitarbeiten,
- b) Maßnahmen, die nach Feststellung von Übertretungen des Artikels 672 des Strafgesetzbuches getroffen werden, welche laut Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes vom 24. November 1981, Nr. 689, entkriminalisiert sind,;
- c) besondere Maßnahmen, die darauf abzielen, die freien Tierzuchtbetriebe vor Krankheiten und Infektionen zu schützen, welche die Gesundheit des Viehbestandes gefährden, oder darauf abzielen, die Sanierung der infizierten Betriebe vorzunehmen, Maßnahmen im Bereich der Verhütung der in den Listen des "Office International des Epizooties" (OIE) angeführten Tierseuchen sowie des Schutzes und der Identifizierung der Tiere, Maßnahmen hinsichtlich der hygienischen Voraussetzungen der Strukturen, welche für die Produktion und den Vertrieb der Nahrungsmittel tierischer Herkunft und der Futtermittel bestimmt sind, sowie die entsprechenden Durchführungsmodalitäten und Maßnahmen in Bezug auf die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen der tierärztlichen Strukturen, wobei jedenfalls die geltenden gemeinschaftlichen Bestimmungen in den verschiedenen obgenannten Sachbereichen eingehalten werden müssen,
- d) Richtlinien und Kriterien für die tierärztlichen Dienste der Sonderbetriebe der Sanitätseinheiten im Bereich der Prophylaxe und Veterinärpolizei, der Verarbeitung und Vermarktung von Produkten tierischer Herkunft sowie im Bereich der Herstellung und des Verkaufs von Produkten für den

(2) Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al presente articolo, il servizio veterinario provinciale può avvalersi altresì della collaborazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.

(3) Il servizio provinciale veterinario è diretto dal direttore del servizio veterinario provinciale.

(4) Il direttore del servizio veterinario provinciale svolge le funzioni di autorità sanitaria veterinaria nell'ambito provinciale per l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria.

(5) Salve le attribuzioni riservate ad altri organi ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge, compete al direttore del servizio veterinario provinciale, in particolare, l'adozione di:

- a) provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria connessi alle profilassi di Stato o altri programmi di profilassi adottati sul territorio provinciale ovvero riguardanti il territorio di più comuni, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale o comunque decentrati dallo Stato, determinando - nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti - eventuali premi a favore di coloro che collaborano all'attuazione delle singole misure;
- b) provvedimenti successivi all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 672 del codice penale, come depenalizzate dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- c) particolari misure dirette a proteggere le aziende zootecniche indenni da malattie o infezioni che possono mettere in pericolo la sanità del patrimonio zootecnico, o a conseguire il risanamento di quelle infette, provvedimenti nel settore della profilassi delle malattie di cui alle liste dell'"Office International des Epizooties" (OIE) nonché della protezione e dell'identificazione degli animali, provvedimenti attinenti i requisiti igienici delle strutture destinate alla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei mangimi nonché le relative modalità operative e provvedimenti concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture veterinarie, rispettando comunque la normativa comunitaria vigente nei diversi settori sopra richiamati;
- d) direttive e criteri ai servizi veterinari delle aziende speciali unità sanitarie locali in materia di profilassi e polizia veterinaria, lavorazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale nonché della produzione e commercializzazione per uso zootecnico al fine di coordinare le relative attività

zootechnischen Gebrauch, um die entsprechenden Tätigkeiten zu koordinieren und die Gesamtheit, die Einheitlichkeit sowie die Effizienz der Leistungen zu gewährleisten,

- e) Genehmigungen für die Erzeugung von Einfach-, zusammengesetzten-, Allein- und Ergänzungsfuttermitteln laut Artikel 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Februar 1963, Nr. 281, in geltender Fassung. Der landestierärztliche Dienst stellt die dort vorgesehenen Voraussetzungen fest,
- f) Maßnahmen nach Feststellung oder Vorhaltung auf Landesebene jeglichen Verstoßes im tierärztlichen Bereich.

(6) Für die Verletzung der Vorschriften, wie sie im Sinne von Absatz 5 Buchstaben a) und c) erlassen worden sind, wird eine Geldbuße von Euro 305 bis Euro 3.045 verhängt. Der Landesveterinärdirektor kann außerdem von Amts wegen und auf Kosten des Betroffenen die Tätigkeit durchführen, die in den Vorschriften enthalten ist. Falls der Betroffene der Bezahlung der Kosten nicht innerhalb 30 Tagen ab Erhalt der Zahlungsaufforderung nachkommt, wird die entsprechende Zwangseintreibung gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. Jänner 1988, Nr. 43, vorgenommen.

(7) Der Landestierärztliche Dienst kann in Regie auch mittels bevollmächtigten Beamten und aufgrund eines Kostenvoranschlages, der von der Landesregierung genehmigt ist, alle Ausgaben vornehmen, welche mit der Durchführung der dem Dienst gemäß diesem Gesetz und der darin genannten Bestimmung zugeteilten Aufgaben zusammenhängen.

#### Anmerkungen zum Artikel 29 Absatz 1:

Der Text von Artikel 15 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, lautet wie folgt:

##### Artikel 15 (Überwachung)

(1) Die Aufsicht über die Anwendung der Vorschriften und Verbote, wie sie in diesem Gesetz und in der entsprechenden Durchführungsverordnung enthalten sind, führen die damit beauftragten Beamten des landestierärztlichen Dienstes, der Sonderbetriebe und der Gemeinden durch.

(2) Um die Einhaltung und die Überwachung der Gesetze im Bereich Schutz der Tierwelt zu gewährleisten, kann der Landeshauptmann, auf Vorschlag des landestierärztlichen Dienstes, auch Personen, die die Voraussetzungen laut Artikel 138 des königlichen Dekrets vom 18. Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fassung, erfüllen und den vom Land eingerichteten Befähigungskurs erfolgreich abgeschlossen haben, zu vereidigten Tierschutzaufsehern bzw. -aufseherinnen, die Tierschutzpolizisten bzw. -polizistinnen genannt werden, ernennen. Die Ernennung erfolgt für fünf Jahre; sie kann auf begründeten Vorschlag des Landes-

ed assicurare la globalità, l'uniformità e l'efficienza delle prestazioni;

- e) provvedimenti autorizzativi relativi alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. L'accertamento dei requisiti ivi previsti viene svolto dal servizio veterinario provinciale;
- f) provvedimenti successivi all'accertamento o alla contestazione sul territorio provinciale di tutte le violazioni in materia veterinaria.

(6) Per la violazione delle prescrizioni adottate ai sensi del comma 5, lettere a) e c), è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 305 a Euro 3.045. Il direttore del servizio veterinario provinciale può inoltre eseguire d'ufficio e a spese dell'interessato quanto contenuto nelle prescrizioni impartite. Qualora l'interessato non adempia al pagamento delle spese entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ingiunzione, la relativa riscossione è eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(7) Il servizio veterinario provinciale può eseguire in economia, anche mediante funzionario delegato e sulla base di un preventivo di spesa approvato dalla Giunta provinciale, tutte le spese connesse all'esecuzione dei compiti affidati al servizio ai sensi della presente legge e della normativa ivi richiamata.

#### Note all'articolo 29 comma 1:

Il testo dell'articolo 15 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è il seguente:

##### Articolo 15 (Vigilanza)

(1) La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione è affidata ai funzionari del Servizio veterinario provinciale, delle aziende speciali e dei comuni a tal fine incaricati.

(2) Per garantire l'osservanza e la vigilanza delle leggi in materia di protezione degli animali, il Presidente della Provincia, su proposta del Servizio veterinario provinciale, può altresì nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, che abbiano concluso, con esito positivo, il corso abilitante istituito dalla Provincia. La nomina avviene per cinque anni, salvo possibile revoca prima dello scadere del quinquennio su proposta motivata del Servizio veterinario provinciale.



tierärztlichen Dienstes vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums widerrufen werden. Die Tierschutzpolizei übt ihre Aufgabe ehrenamtlich aus.

(3) Die Tierschutzpolizisten sind Amtspersonen im Sinne von Artikel 357 des Strafgesetzbuches mit den Befugnissen eines Beamten der Gerichtspolizei. Im Dienst tragen sie eine Uniform oder ein Abzeichen, die von der Vereinigung oder der Körperschaft vorgeschlagen werden, die im Sinne von Absatz 4 mit der Koordinierung des Dienstes der Tierschutzpolizisten beauftragt wird. Uniform und Abzeichen müssen vom Landeshauptmann genehmigt werden. Die Tierschutzpolizisten weisen sich mit einem Lichtbildausweis aus, der vom Landeshauptmann ausgestellt wird.

(4) Die Landesregierung kann die mit der Koordinierung der Tierschutzpolizisten verbundenen Aufgaben den in Südtirol tätigen Tierschutzvereinigungen oder ihrem Verband oder dem tierärztlichen Dienst des Sonderbetriebes übertragen. Die so übertragenen Aufgaben unterstehen jedenfalls der Aufsicht seitens des landestierärztlichen Dienstes.

(5) Mit Durchführungsverordnung werden die Art und Weise der Koordinierung der Tätigkeit der Tierschutzpolizisten sowie die Modalitäten der Errichtung von Befähigungskursen festgesetzt.

#### **Anmerkungen zum Artikel 30 Absatz 1:**

Das aufgehobene Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Juli 2005, Nr. 31, war die erste Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 15. Mai 2000, Nr. 9.

Le guardie giurate svolgono la loro funzione in via onoraria.

(3) Le guardie zoofile sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, ai quali è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio portano l'uniforme o il distintivo proposti dall'associazione o dall'ente incaricato del coordinamento del servizio di guardie zoofile ai sensi del comma 4. L'uniforme ed il distintivo devono essere approvati dal Presidente della giunta provinciale. Si qualificano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia, rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.

(4) La Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti il coordinamento delle guardie zoofile alle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o alla loro federazione nonché al Servizio veterinario dell'azienda speciale. Tali compiti delegati sono comunque soggetti al controllo del Servizio veterinario provinciale.

(5) Le modalità inerenti il coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché l'istituzione di corsi abilitanti vengono determinate con regolamento di esecuzione.

#### **Note all'articolo 30 comma 1:**

L'abrogato decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2005, n. 31, era il primo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9.

85185

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 2. Juli 2013, Nr. 236/34.2

**Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Consulting & Service Gen.", mit Sitz in Bozen, Mailand-Straße, 119, im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches.**

Der Landesrat für Innovation, Informatik, Arbeit, Genossenschaften und Finanzen hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen:

Der Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches definiert alle Fälle, in welchen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme vorgesehen ist;

das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidierung der genossenschaftlichen Körperschaften. Artikel 1 des genannten Gesetzes verfügt, dass die Verfahren betreffend die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme seitens der allgemeinen Bestimmungen im Bereich der Zwangsliquidation im Verwaltungswege gemäß Titel V des königlichen Dekretes Nr. 267 vom 16. März 1942 geregelt sind ;

die Artikel 31, 34 und 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sehen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme (Zwangsauflösung) vor;

mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16. Dezember 2008, Nr. 11/L, wurde die Durchführungsverordnung zum oben angeführten Regionalgesetz vom 9. Juli 2008 Nr. 5 genehmigt;

die Landesregierung hat mit Beschluss vom 14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz oder der Landesregierung übertragen worden sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52, Absatz 3 des Autonomie-

Decreti - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 2 luglio 2013, n. 236/34.2

**Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Consulting & Service società cooperativa" con sede a Bolzano, Via Milano 119, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile.**

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative e finanze prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

L'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento per atto dell'autorità;

la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. L'articolo 1 della citata legge dispone che i procedimenti di scioglimento per atto dell'autorità sono disciplinati dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

gli articoli 31, 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 "La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi", prevedono lo scioglimento per atto dell'autorità (scioglimento coatto);

con DPR 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008 n. 5;

la Giunta Provinciale con deliberazione dd. 14.12.2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia;

statutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen;

im Zuge der ordentlichen Revision, welche von Rag. Fabrizio Tiego im Namen der AGCI Alto Adige Südtirol vom 15.12.2012 bis 17.12.2012, Prot. Nr. 287885 vom 23.05.2013 durchgeführt wurde, sind folgende schwerwiegende Unregelmäßigkeiten festgestellt worden:

- Fehlende Verfolgung des Gegenseitigkeitszwecks;
- Fehlende Hinterlegung der Bilanzen der Jahre 2011 und 2012;
- Abwesenheit irgendwelcher Tätigkeit;
- Die Genossenschaft ist nicht im Stande ihren gesellschaftlichen Zweck zu erreichen.

Zum Abschluss der Revision hat der beauftragte Revisor die Genossenschaft verwarnt, die überprüften Unregelmäßigkeiten zu sanieren. Mit Schreiben, Prot. Nr. 287885 vom 23.05.2013 hat der Revisor bestätigt, dass innerhalb der gegebenen Frist die Verwalter der Genossenschaft die Unregelmäßigkeiten nicht saniert haben. Daher wird die Auflösung der genannten Genossenschaft durch eine behördliche Maßnahme gemäß Art. 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches beantragt;

das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat die genannte Genossenschaft mit Einschreiben mit Rückantwort Prot. Nr. 309030 vom 07.06.2013 über die Einleitung des Verfahrens betreffend die Zwangsauflösung benachrichtigt. Gleichzeitig wurde der Genossenschaft eine Frist von fünfzehn Tagen, um eventuelle Einwände einzureichen, gegeben. Bei Ablauf der Frist wurden keine Einwände eingereicht;

es liegen die oben genannten schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten vor, welche die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme laut Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches ermöglichen;

#### **und verfügt**

- 1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen, die Zwangsauflösung der Genossenschaft „Consulting & Service“, mit Sitz in Bozen, Mailand-Straße, 119, (MwSteuernr. 02560770212) im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches und der Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes 9. Juli 2008, n. 5, ohne Ernennung des Liquidationskommissärs zu verfügen.

nel corso della revisione ordinaria, eseguita dal Rag. Fabrizio Tiego, per conto di AGCI Alto Adige/Südtirol, dal 15.12.2012 al 17.12.2012, prot. n. 287885 del 23.05.2013 sono emerse le seguenti gravi irregolarità:

- Assenza di qualsiasi attività;
- Mancato deposito dei bilanci 2011 e 2012;
- Mancato perseguimento dello scopo mutualistico;
- La cooperativa non è in condizione di raggiungere il proprio scopo sociale.

A conclusione della revisione il revisore incaricato ha irrogato una diffida a sanare le irregolarità riscontrate. Con comunicazione, prot. n. 287885 dd. 23.05.2013, il revisore ha comunicato che nel termine concesso gli amministratori della cooperativa non hanno sanato le irregolarità. Viene pertanto richiesto lo scioglimento per atto dell'autorità della citata cooperativa ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

l'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prot. N. 309030 del 07.06.2013 comunicato alla cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione;

sussistono le sopra citate gravi irregolarità che consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile;

#### **e decreta**

- 1) di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Consulting & Service", con sede a Bolzano, Via Milano, 119 (P.I. 02560770212) ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

- 2) Gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen gerichtlichen Behörde Rekurs eingereicht werden.
- 3) Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik sowie im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESRAT  
FÜR INNOVATION, INFORMATIK,  
ARBEIT, GENOSSENSCHAFTEN  
UND FINANZEN

DR. ING. ROBERTO BIZZO

- 2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.
- 3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

L'ASSESSORE  
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA,  
LAVORO, COOPERATIVE  
E FINANZE

DOTT. ING. ROBERTO BIZZO

85201

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 2. Juli 2013, Nr. 778-29.12

**Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes in der Fraktion Astfeld der Gemeinde Sarntal**

Mit Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 2 vom 30. Jänner 2001 wurde die Versorgungszone des Fernheizwerkes im Hauptort Sarntal der Gemeinde Sarntal abgegrenzt.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1214 vom 17. April 2001 ist die Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes gemäß Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 2 vom 30. Jänner 2001 und den grafischen Unterlagen genehmigt worden.

Mit Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 107 vom 26. November 2003 wurde die Versorgungszone des Fernheizwerkes in der Gemeinde Sarntal, Fraktion Nordheim abgegrenzt.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1344 vom 26. April 2004 ist die Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes gemäß Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 107 vom 26. November 2003 und den grafischen Unterlagen genehmigt worden.

Mit Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 39 vom 10. Juni 2008 wurde die Versorgungszone des Fernheizwerkes in der Gemeinde Sarntal, Fraktion Nordheim erweitert.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3041 vom 25. August 2008 ist die Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes gemäß Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 39 vom 10. Juni 2008 und den grafischen Unterlagen genehmigt worden.

Mit Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 087 vom 18. Dezember 2008 wurde die Versorgungszone des Fernheizwerkes im Gemeindegebiet Sarntal erweitert.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1442 vom 25. Mai 2009 ist die Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes gemäß Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 087 vom 18. Dezember 2008 und den grafischen Unterlagen genehmigt worden.

Decreti - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 2 luglio 2013, n. 778-29.12

**Delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nella frazione Campolasta del Comune di Sarentino**

Con deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 2 del 30 gennaio 2001 è stata delimitata l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nella località principale del Comune di Sarentino.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1214 del 17 aprile 2001 è stata approvata la delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento secondo la deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 2 del 30 gennaio 2001 e la documentazione grafica.

Con deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 107 del 26 novembre 2003 è stata delimitata l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel Comune di Sarentino, frazione Villa.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 del 26 aprile 2004 è stata approvata la delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento secondo la deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 107 del 26 novembre 2003 e la documentazione grafica.

Con deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 39 del 10 giugno 2008 è stata ampliata l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel Comune di Sarentino, frazione Villa.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 3041 del 25 agosto 2008 è stata approvata la delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento secondo la deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 39 del 10 giugno 2008 e la documentazione grafica.

Con deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 087 del 18 dicembre 2008 è stata ampliata l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale di Sarentino.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1442 del 25 maggio 2009 è stata approvata la delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento secondo la deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 087 del 18 dicembre 2008 e la documentazione grafica.

Mit Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 077 vom 23. Dezember 2009 wurde die Versorgungszone des Fernheizwerkes in der Gemeinde Sarntal, Fraktion Nordheim erweitert.

Mit Dekret des Landesrates Nr. 31-37.2 vom 04. Februar 2010 ist die Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes gemäß Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 077 vom 23. Dezember 2009 und den grafischen Unterlagen genehmigt worden.

Mit Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 017 vom 28. März 2012 wurde die Versorgungszone des Fernheizwerkes in der Gemeinde Sarntal, Fraktion Astfeld abgegrenzt.

Mit Schreiben vom 30. Mai 2013 hat die Heizwerk Sarnthein Genossenschaft um die Genehmigung der Erweiterung der Versorgungszone des Fernheizwerkes in Sarntal gemäß Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 017 vom 28. März 2012 ersucht.

Die Abteilung 29 – Landesagentur für Umwelt hat am 03. Juni 2013 den Plan zum Beschluss des Gemeinderates von Sarntal Nr. 017 vom 28. März 2012 überprüft. Die Abgrenzung wurde nicht vollinhaltlich bestätigt und es wurden Änderungsvorschläge eingebracht.

Dies wurde dem Fernheizwerkbetreiber mitgeteilt und er wurde aufgefordert, den Plan entsprechend den Vorschlägen der Abteilung abzuändern und diesen dem Amt für Energieeinsparung zu übermitteln.

Der Plan wurde am 14. Juni 2013 von Dr. Ing. Hannes v. Hepperger, Bozen abgeändert und am 17. Juni 2013 beim Amt für Energieeinsparung eingereicht.

Dieses Dekret wird auf Grundlage folgender Bestimmungen erlassen:

- Landesgesetz vom 07. Juli 2010, Nr. 9;
- Beilage B) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1814 vom 03. Dezember 2012.

Dies vorausgeschickt,

verfügt der Landesrat

Con deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 077 del 23 dicembre 2009 è stata ampliata l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel Comune di Sarentino, frazione Villa.

Con decreto dell'Assessore n. 31-37.23 del 4 febbraio 2010 è stata approvata la delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento secondo la deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 077 del 23 dicembre 2009 e la documentazione grafica.

Con deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 017 del 28 marzo 2012 è stata delimitata l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel Comune di Sarentino, frazione Campolasta.

Con lettera del 30 maggio 2013 la Società Cooperativa teleriscaldamento Sarentino ha richiesto l'approvazione dell'ampliamento della delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento di Sarentino secondo la deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 017 del 28 marzo 2012.

In data 3 giugno 2013 la ripartizione 29 - Agenzia provinciale per l'ambiente ha esaminato la planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio comunale di Sarentino n. 017 del 28 marzo 2012. La delimitazione non è stata approvata integralmente e sono state fatte delle proposte di modifica.

Ciò è stato comunicato al gestore dell'impianto ed è stato invitato a modificare la planimetria secondo le proposte della ripartizione ed ad inviarla all'ufficio risparmio energetico.

In data 14 giugno 2013 la planimetria è stata modificata da Dr. Ing. Hannes v. Hepperger, Bolzano ed è stata presentata in data 17 giugno 2013 all'ufficio risparmio energetico.

Il presente decreto viene rilasciato nel rispetto delle seguenti normative:

- Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9;
- Allegato B) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1814 del 3 dicembre 2012.

Ciò premesso

l'Assessore decreta

die Versorgungszone des Fernheizwerkes in der Fraktion Astfeld der Gemeinde Sarntal von Amts wegen gemäß dem am 14. Juni 2013 von Dr. Ing. Hannes v. Hepperger, Bozen abgeänderten Plan abzugrenzen;

auch Gebäude, welche sich teilweise innerhalb oder teilweise außerhalb befinden, vollständig in die Versorgungszone aufzunehmen;

dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht;

dieses Dekret tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol in Kraft.

DER LANDESRAT  
DR. FLORIAN MUSSNER

di delimitare d'ufficio l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nella frazione Campolasta del Comune di Sarentino secondo la planimetria modificata da Dr. Ing. Hannes v. Hepperger, Bolzano in data 14 giugno 2013;

di includere nell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento anche gli edifici che si trovano in parte nell'area e in parte fuori l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento;

il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

L'ASSESSORE  
DOTT. FLORIAN MUSSNER

85228

**Dekrete** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES LANDESRATES**

vom 10. Juli 2013, Nr. 420/31.4

**Bodenverbesserungskonsortium „Lajen“- mit Sitz in der Gemeinde Lajen: Erweiterung des Einzugsgebietes in der K.G. Lajen**

....

**verfügt**

DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT

- die Gebietserweiterung des Bodenverbesserungskonsortiums "Lajen" - mit Sitz in der Gemeinde Lajen - im Sinne des Art. 5 des Landesgesetzes vom 28.09.2009, Nr. 5 in geltender Fassung, durch Hinzufügen der Fläche von 8,67.07 ha in der K.G. Lajen, gemäß dem Beschluss des Konsortiums vom 06.05.2013 samt Beilagen, zu genehmigen.

Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESRAT  
FÜR LANDWIRTSCHAFT  
DR. LUIS DURNWALDER

**Decreti** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO ASSESSORILE**

del 10 luglio 2013, n. 420/31.4

**Consorzio di miglioramento fondiario "Laion" – con sede nel Comune di Laion: ampliamento del comprensorio nel C.C. di Laion**

omissis

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA

**decreta**

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge provinciale 28.09.2009, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ampliamento del comprensorio del consorzio di miglioramento fondiario "Laion" - con sede nel Comune di Laion di una superficie pari a ha 8,67.07 nel C.C. di Laion, secondo il verbale di deliberazione del consorzio d.d. 06.05.2013 e relativi allegati.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ASSESSORE PER  
L'AGRICOLTURA  
DOTT. LUIS DURNWALDER



85222

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 10. Juli 2013, Nr. 789/29.6

**Zwischenlagerung (D15) und Vermengung (D13) für Dritte von Hausmüll und Sperrmüll. Vorläufige Umladestation für Abfälle in Glurns - Bezirksgemeinschaft Vinschgau**DER AMTSDIREKTOR FÜR  
ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen"

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Integrierte Umweltermächtigung vom 19.04.2013 für die thermische Restmüllverwertungsanlage Bozen;

Ansuchen vom 27/05/2013  
eingereicht von  
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAUmit rechtlichem Sitz in  
SCHLANDERS  
HAUPTSTRASSE 134

Und

**ERMÄCHTIGT**die Firma  
BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAUmit rechtlichem Sitz in  
SCHLANDERS  
HAUPTSTRASSE 134

Decreti - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 10 luglio 2013, n. 789/29.6

**Deposito preliminare (D15) e raggruppamento preliminare (D13) per conto terzi di rifiuti urbani e rifiuti ingombranti. Stazione trasbordo rifiuti provvisoria a Glorenza - Comunità comprensoriale Val Venosta**IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, n. 23 " Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti"

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

Autorizzazione integrata ambientale del 19.04.2013 per il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano;

Domanda dd. 27/05/2013  
inoltrata da  
COMUNITA' COMPENSORIALE VAL VENOSTA  
con sede legale in  
SILANDRO  
VIA PRINCIPALE 134

e

**AUTORIZZA**la Ditta  
COMUNITA' COMPENSORIALE VAL  
VENOSTA  
con sede legale in  
SILANDRO  
VIA PRINCIPALE 134

bis **31.05.2014** und nur bis zum Abschluss des Probetriebes der neuen thermischen Restmüllverwertungsanlage Bozen.

mit Ermächtigungsnummer: 3951

zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND VERMENGUNG (D13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten:

Abfallkodex: 020103  
Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

Abfallkodex: 020104  
Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

Abfallkodex: 120105  
Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne

Abfallkodex: 150106  
Abfallart: gemischte Verpackungen

Abfallkodex: 170904  
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Abfallkodex: 190501  
Abfallart: nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen

Abfallkodex: 191212  
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Abfallkodex: 200301  
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle

Abfallkodex: 200302  
Abfallart: Marktabfälle

Abfallkodex: 200307  
Abfallart: Sperrmüll

Ort der Zwischenlagerung:

Zugewiesene Fläche der vorläufigen Umladestation am Abfallwirtschaftszentrum Glurns

1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom **27.05.**

fino al **31.05.2014** e solamente fino a conclusione del periodo di prova del nuovo termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano.

con numero d'autorizzazione: 3951

ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15) ED IL RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13) dei sottoelencati tipi di rifiuti:

Codice di rifiuto: 020103  
Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali

Codice di rifiuto: 020104  
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

Codice di rifiuto: 120105  
Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali plastici

Codice di rifiuto: 150106  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti

Codice di rifiuto: 170904  
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Codice di rifiuto: 190501  
Tipologia di rifiuto: parte di rifiuti urbani e simili non compostata

Codice di rifiuto: 191212  
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Codice di rifiuto: 200301  
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati

Codice di rifiuto: 200302  
Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati

Codice di rifiuto: 200307  
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

Sede di stoccaggio:

Area dedicata della stazione di trasbordo rifiuti provvisoria presso il centro gestione rifiuti di Glorenza

1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del **27.05.2013.**

**2013** aufgestellt werden.

2. Die jährlich maximal umzuladende Abfallmenge darf die **8.500t** nicht überschreiten.
  3. Für nachfolgende Abfälle kann die Vermengung (D13) vorgenommen werden:
    - Die EAK's 200301, 200302 und 200307 werden mit dem **EAK 200301** zusammengefasst.
    - Die EAK's 020103, 020104, 120105, 150106, 170904, 190501 und 191212 werden mit dem **EAK 191212** zusammengefasst.
  4. Es sind Vorkehrungen zu treffen um die Staub -und Geruchsemissionen minimieren zu können.
  5. Die Fläche der vorläufigen Umladestation muss vom restlichen Deponiekörper mittels geeigneter Umzäunung abgegrenzt sein.
  6. Anfallende Sickerwässer sind über die Sickerwassersammelleitungen der Deponie fachgerecht abzuleiten.
  7. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
  8. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der verladeten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
  9. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
  10. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
2. La quantità massima annua di rifiuti da trasbordare non deve eccedere le **8.500t**.
  3. Per i seguenti rifiuti può essere effettuato il raggruppamento preliminare (D13):
    - I CER 200301, 200302 e 200307 vengono raggruppati con il **CER 200301**.
    - I CER 020103, 020104, 120105, 150106, 170904, 190501 e 191212 vengono raggruppati con il **EAK 191212**.
  4. Devono essere messe in opera degli accorgimenti per poter minimizzare le emissioni odorose e pulvirelenti.
  5. L'Area della stazione di trasbordo deve essere divisa dal restante corpo discarica tramite idonea recinzione.
  6. Il percolato deve essere fatto defluire in modo ottimale tramite le condutture della discarica.
  7. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
  8. La fase di stoccaggio definitivo, il trattamento e il recupero dei rifiuti trasbordati dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
  9. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
  10. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi

für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.

11. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 5 und 6 dieser Ermächtigung anzuwenden.
12. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfallliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006.
13. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

DER AMTSDIREKTOR  
Dr. Giulio Angelucci

dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.

11. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della presente autorizzazione.
12. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n.1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all'Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell'“Elenco verde” di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
13. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
Dott. Giulio Angelucci

85223

**Dekrete** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 10. Juli 2013, Nr. 790/29.6

**Zwischenlagerung (D15) und Vermengung (D13) für Dritte von Hausmüll und Sperrmüll-Vorläufige Umladestation für Abfälle in Bruneck - Bezirksgemeinschaft Pustertal**DER AMTSDIREKTOR FÜR  
ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen"

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Integrierte Umweltermächtigung vom 19.04.2013 für die thermische Restmüllverwertungsanlage Bozen;

Ansuchen vom 12/06/2013

eingereicht von  
BEZIRKSGEMEINSCHAFT PUSTERTALmit rechtlichem Sitz in  
BRUNECK  
DANTESTRASSE 2

Und

**ERMÄCHTIGT**die Firma  
BEZIRKSGEMEINSCHAFT PUSTERTALmit rechtlichem Sitz in  
BRUNECK  
DANTESTRASSE 2**Decreti** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 10 luglio 2013, n. 790/29.6

**Deposito preliminare (D15) e raggruppamento preliminare (D13) per conto terzi di rifiuti urbani e rifiuti ingombranti - Stazione trasbordo rifiuti provvisoria a Brunico - Comunità comprensoriale Val Pusteria**IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, nr. 23 " Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti"

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

Autorizzazione integrata ambientale del 19.04.2013 per il termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano;

Domanda dd. 12/06/2013

inoltrata da  
COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL PUSTERIA  
con sede legale in  
BRUNICO  
VIA DANTE 2

e

**AUTORIZZA**la Ditta  
COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL  
PUSTERIA  
con sede legale in  
BRUNICO  
VIA DANTE 2

bis **31.05.2014** und nur bis zum Abschluss des Probetriebes der neuen thermischen Restmüllverwertungsanlage Bozen.

mit Ermächtigungsnummer: 3972

zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND VERMENGUNG (D13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten:

Abfallkodex: 020103

Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

Abfallkodex: 020104

Abfallart: Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

Abfallkodex: 020203

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 020304

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 020501

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 020601

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 030105

Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

Abfallkodex: 040209

Abfallart: Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)

Abfallkodex: 040215

Abfallart: Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen

Abfallkodex: 040221

Abfallart: Abfälle aus unbehandelten Textilfasern

Abfallkodex: 040222

Abfallart: Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern

Abfallkodex: 120105

Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne

fino al **31.05.2014** e solamente fino a conclusione del periodo di prova del nuovo termovalorizzatore di rifiuti residui di Bolzano.

con numero d'autorizzazione: 3972

ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15) ED IL RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13) dei sottoelencati tipi di rifiuti:

Codice di rifiuto: 020103

Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali

Codice di rifiuto: 020104

Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

Codice di rifiuto: 020203

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 020304

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 020501

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 020601

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 030105

Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

Codice di rifiuto: 040209

Tipologia di rifiuto: rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

Codice di rifiuto: 040215

Tipologia di rifiuto: rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

Codice di rifiuto: 040221

Tipologia di rifiuto: rifiuti da fibre tessili grezze

Codice di rifiuto: 040222

Tipologia di rifiuto: rifiuti da fibre tessili lavorate

Codice di rifiuto: 120105

Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali plastici

Abfallkodex: 150102 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff	Codice di rifiuto: 150102 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Abfallkodex: 150103 Abfallart: Verpackungen aus Holz	Codice di rifiuto: 150103 Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Abfallkodex: 150105 Abfallart: Verbundverpackungen	Codice di rifiuto: 150105 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Abfallkodex: 150106 Abfallart: gemischte Verpackungen	Codice di rifiuto: 150106 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Abfallkodex: 160306 Abfallart: organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen die unter 16 03 05 fallen	Codice di rifiuto: 160306 Tipologia di rifiuto: rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
Abfallkodex: 170201 Abfallart: Holz	Codice di rifiuto: 170201 Tipologia di rifiuto: legno
Abfallkodex: 170203 Abfallart: Kunststoff	Codice di rifiuto: 170203 Tipologia di rifiuto: plastica
Abfallkodex: 170604 Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt	Codice di rifiuto: 170604 Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Abfallkodex: 170904 Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen	Codice di rifiuto: 170904 Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Abfallkodex: 190501 Abfallart: nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen	Codice di rifiuto: 190501 Tipologia di rifiuto: parte di rifiuti urbani e simili non compostata
Abfallkodex: 190503 Abfallart: nicht spezifikationsgerechter Kompost	Codice di rifiuto: 190503 Tipologia di rifiuto: composti fuori specifica
Abfallkodex: 191004 Abfallart: Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen	Codice di rifiuto: 191004 Tipologia di rifiuto: fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
Abfallkodex: 191006 Abfallart: andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen	Codice di rifiuto: 191006 Tipologia di rifiuto: altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
Abfallkodex: 191212 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen	Codice di rifiuto: 191212 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Abfallkodex: 200101 Abfallart: Papier und Pappe/Karton	Codice di rifiuto: 200101 Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Abfallkodex: 200110  
Abfallart: Bekleidung

Abfallkodex: 200111  
Abfallart: Textilien

Abfallkodex: 200138  
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Abfallkodex: 200139  
Abfallart: Kunststoffe

Abfallkodex: 200203  
Abfallart: andere nicht biologisch abbaubare Abfälle

Abfallkodex: 200301  
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle

Abfallkodex: 200302  
Abfallart: Marktabfälle

Abfallkodex: 200307  
Abfallart: Sperrmüll

Ort der Zwischenlagerung:  
Zugewiesene Fläche der vorläufigen Umladestation am Abfallwirtschaftszentrum Bruneck

1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom **12.06.2013** aufgestellt werden.
2. Die jährlich maximal umzuladende Abfallmenge darf die **18.000t** nicht überschreiten.
3. Für nachfolgende Abfälle kann die Vermengung (D13) vorgenommen werden:
  - Die EAK's 200201, 200110, 200111, 200138, 200139, 200203, 200301, 200302 und 200307 werden mit dem **EAK 200301** zusammengefasst.
  - Die EAK's 150102, 150103, 150105, 150106 und 160306 werden mit dem **EAK 150106** zusammengefasst.
  - Die EAK's 170201, 170203, 170604 und 170604 werden mit dem **EAK 170904** zusammengefasst.
  - Die EAK's 190501 und 190503 werden mit dem **EAK 190501** zusammengefasst.
  - Die EAK's 020103, 020104, 020203, 020304, 020501, 020601, 030105, 040209, 040215, 040221, 040222,

Codice di rifiuto: 200110  
Tipologia di rifiuto: abbigliamento

Codice di rifiuto: 200111  
Tipologia di rifiuto: prodotti tessili

Codice di rifiuto: 200138  
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Codice di rifiuto: 200139  
Tipologia di rifiuto: plastica

Codice di rifiuto: 200203  
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti non biodegradabili

Codice di rifiuto: 200301  
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati

Codice di rifiuto: 200302  
Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati

Codice di rifiuto: 200307  
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

Sede di stoccaggio:  
Area dedicata della stazione di trasbordo rifiuti provvisoria presso il centro gestione rifiuti Brunico

1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del **12.06.2013**.
2. La quantità massima annua di rifiuti da trasbordare non deve eccedere le **18.000t**.
3. Per i seguenti rifiuti può essere effettuato il raggruppamento preliminare (D13):
  - I CER 200201, 200110, 200111, 200138, 200139, 200203, 200301, 200302 e 200307 vengono raggruppati con il **CER 200301**.
  - I CER 150102, 150103, 150105, 150106 e 160306 vengono raggruppati con il **EAK 150106**.
  - I CER 170201, 170203, 170604 e 170604 vengono raggruppati con il **EAK 170904**.
  - I CER 190501 e 190503 vengono raggruppati con il **EAK 190501**.
  - I CER 020103, 020104, 020203, 020304, 020501, 020601, 030105, 040209, 040215, 040221, 040222, 120105,



120105, 191004, 191006 und 191212 werden mit dem **EAK 191212** zusammengefasst.

4. Es sind Vorkehrungen zu treffen um die Staub -und Geruchsemissionen minimieren zu können.
5. Die Fläche der vorläufigen Umladestation muss vom restlichen Deponiekörper mittels geeigneter Umzäunung abgegrenzt sein.
6. Anfallende Sickerwässer sind über die Sickerwassersammelleitungen der Deponie fachgerecht abzuleiten.
7. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
8. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der verladenen Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
9. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
10. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
11. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 5 und 6 dieser Ermächtigung anzuwenden.
12. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom

191004, 191006 e 191212 vengono raggruppati con il **EAK 191212**.

4. Devono essere messe in opera degli accorgimenti per poter minimizzare le emissioni odorose e pulvirelenti.
5. L'Area della stazione di trasbordo deve essere divisa dal restante corpo discarica tramite idonea recinzione.
6. Il percolato deve essere fatto defluire in modo ottimale tramite le condutture della discarica.
7. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
8. La fase di stoccaggio definitivo, il trattamento e il recupero dei rifiuti trasbordati dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
9. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
10. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
11. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della presente autorizzazione.
12. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato

18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfallliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006.

13. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

DER AMTSDIREKTOR  
Dr. Giulio Angelucci

vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all'Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell'“Elenco verde” di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

13. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
Dott. Giulio Angelucci

85229

**Dekrete** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 11. Juli 2013, Nr. 793/29.6

**Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Kaltern, Kaltern an der Weinstraße (BZ)**

DER AMTSDIREKTOR  
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Kaltern in geltender Fassung;

Gutachten des Amtes für Abfallwirtschaft Prot. Nr. 10407/PI/sk vom 02.07.1993 betreffend die Erteilung der Betriebsgenehmigung für den Recyclinghof in der Gemeinde Kaltern;

Dekret Nr. 503 vom 22/05/2012 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN

Anschauen vom 10.06.2013  
eingereicht von der

GEMEINDE KALTERN

mit rechtlichem Sitz in  
Kaltern an der Weinstrasse (BZ)  
Marktplatz 2

und

**ERMÄCHTIGT**

die

**Decreti** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 11 luglio 2013, n. 793/29.6

**Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Caldaro, Caldaro sulla strada del Vino (BZ)**

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

Regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Caldano e successive modifiche ed integrazioni;

Parere dell'Ufficio gestione rifiuti prot. n. 10407/PI/sk del 02.07.1993, concernente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di riciclaggio del Comune di Caldano;

Decreto n. 503 del 22/05/2012 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

Domanda del 10.06.2013  
inoltrata dal

COMUNE DI CALDARO

con sede legale in  
Caldaro sulla strada del Vino (BZ)  
Piazza Principale 2

e

**AUTORIZZA**

il

GEMEINDE KALTERN  
mit rechtlichem Sitz in  
Kaltern an der Weinstrasse (BZ)  
Marktplatz 2

bis 31/03/2014

mit Ermächtigungsnummer: 3974

zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND AN-  
SAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten ange-  
führten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 020108 \*

Abfallart: Abfälle von Chemikalien für die Land-  
wirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 070608 \*

Abfallart: andere Reaktions- und Destillations-  
rückstände

Abfallkodex: 080111 \*

Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische  
Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe ent-  
halten

Abfallkodex: 080317 \*

Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe ent-  
halten

Abfallkodex: 080318

Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 08 03 17 fallen

Abfallkodex: 130205 \*

Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe-  
und Schmieröle auf Mineralölbasis

Abfallkodex: 130701 \*

Abfallart: Heizöl und Diesel

Abfallkodex: 130702 \*

Abfallart: Benzin

Abfallkodex: 150101

Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallkodex: 150102

Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

Abfallkodex: 150104

Abfallart: Verpackungen aus Metall

Abfallkodex: 150105

Abfallart: Verbundverpackungen

COMUNE DI CALDARO

Con sede legale in  
Caldaro sulla strada del Vino (BZ)  
Piazza Principale 2

fino al 31/03/2014

con numero d'autorizzazione: 3974

ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E  
MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI  
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 020108 \*

Tipologia di rifiuto: rifiuti agrochimici contenenti  
sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 070608 \*

Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione

Codice di rifiuto: 080111 \*

Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto,  
contenenti solventi organici o altre sostanze  
pericolose

Codice di rifiuto: 080317 \*

Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,  
contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 080318

Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,  
diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

Codice di rifiuto: 130205 \*

Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per  
motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

Codice di rifiuto: 130701 \*

Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante  
diesel

Codice di rifiuto: 130702 \*

Tipologia di rifiuto: petrolio

Codice di rifiuto: 150101

Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone

Codice di rifiuto: 150102

Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

Codice di rifiuto: 150104

Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Codice di rifiuto: 150105

Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali com-  
positi

Abfallkodex: 150106  
Abfallart: gemischte Verpackungen

Abfallkodex: 150107  
Abfallart: Verpackungen aus Glas

Abfallkodex: 150110 \*  
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Abfallkodex: 150202 \*  
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Abfallkodex: 150203  
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen

Abfallkodex: 160103  
Abfallart: Altreifen

Abfallkodex: 160107 \*  
Abfallart: Ölfilter

Abfallkodex: 160108 \*  
Abfallart: quecksilberhaltige Bestandteile

Abfallkodex: 160114 \*  
Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 160211 \*  
Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Abfallkodex: 160213 \*  
Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen

Abfallkodex: 160214  
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen

Abfallkodex: 160216  
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen

Abfallkodex: 160504 \*  
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

Codice di rifiuto: 150106  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti

Codice di rifiuto: 150107  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro

Codice di rifiuto: 150110 \*  
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Codice di rifiuto: 150202 \*  
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 150203  
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

Codice di rifiuto: 160103  
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso

Codice di rifiuto: 160107 \*  
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio

Codice di rifiuto: 160108 \*  
Tipologia di rifiuto: componenti contenenti mercurio

Codice di rifiuto: 160114 \*  
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 160211 \*  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF

Codice di rifiuto: 160213 \*  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

Codice di rifiuto: 160214  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13

Codice di rifiuto: 160216  
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15

Codice di rifiuto: 160504 \*  
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Abfallkodex: 160601 \*

Abfallart: Bleibatterien

Abfallkodex: 170106 \*

Abfallart: Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 170107

Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

Abfallkodex: 180103 \*

Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden

Abfallkodex: 180108 \*

Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

Abfallkodex: 180109

Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen

Abfallkodex: 200101

Abfallart: Papier und Pappe/Karton

Abfallkodex: 200102

Abfallart: Glas

Abfallkodex: 200110

Abfallart: Bekleidung

Abfallkodex: 200113 \*

Abfallart: Lösemittel

Abfallkodex: 200114 \*

Abfallart: Säuren

Abfallkodex: 200115 \*

Abfallart: Laugen

Abfallkodex: 200117 \*

Abfallart: Fotochemikalien

Abfallkodex: 200119 \*

Abfallart: Pestizide

Abfallkodex: 200121 \*

Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

Abfallkodex: 200123 \*

Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Codice di rifiuto: 160601 \*

Tipologia di rifiuto: batterie al piombo

Codice di rifiuto: 170106 \*

Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 170107

Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106

Codice di rifiuto: 180103 \*

Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

Codice di rifiuto: 180108 \*

Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici

Codice di rifiuto: 180109

Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

Codice di rifiuto: 200101

Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Codice di rifiuto: 200102

Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: 200110

Tipologia di rifiuto: abbigliamento

Codice di rifiuto: 200113 \*

Tipologia di rifiuto: solventi

Codice di rifiuto: 200114 \*

Tipologia di rifiuto: acidi

Codice di rifiuto: 200115 \*

Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline

Codice di rifiuto: 200117 \*

Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici

Codice di rifiuto: 200119 \*

Tipologia di rifiuto: pesticidi

Codice di rifiuto: 200121 \*

Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Codice di rifiuto: 200123 \*

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

Abfallkodex: 200125  
Abfallart: Speiseöle und -fette

Abfallkodex: 200126 \*  
Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

Abfallkodex: 200127 \*  
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 200129 \*  
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 200131 \*  
Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

Abfallkodex: 200132  
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen

Abfallkodex: 200133 \*  
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

Abfallkodex: 200134  
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen

Abfallkodex: 200135 \*  
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

Abfallkodex: 200136  
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35

Abfallkodex: 200138  
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Abfallkodex: 200139  
Abfallart: Kunststoffe

Abfallkodex: 200140  
Abfallart: Metalle

Abfallkodex: 200303  
Abfallart: Straßenkehrriecht

Codice di rifiuto: 200125  
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari

Codice di rifiuto: 200126 \*  
Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

Codice di rifiuto: 200127 \*  
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 200129 \*  
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 200131 \*  
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici

Codice di rifiuto: 200132  
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

Codice di rifiuto: 200133 \*  
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Codice di rifiuto: 200134  
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

Codice di rifiuto: 200135 \*  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose

Codice di rifiuto: 200136  
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Codice di rifiuto: 200138  
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Codice di rifiuto: 200139  
Tipologia di rifiuto: plastica

Codice di rifiuto: 200140  
Tipologia di rifiuto: metallo

Codice di rifiuto: 200303  
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale

Abfallkodex: 200307

Abfallart: Sperrmüll

Ort der Anlage:

Recyclinghof Kaltern, Handwerkerzone

1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend dem Ansuchen vom **10/06/2012 (Prot. Nr. 331105 vom 13/06/2012)**, aufgestellt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Kaltern müssen eingehalten werden.
3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof **ist verboten**.
4. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
5. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
6. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muß der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.

Codice di rifiuto: 200307

Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

Sede impianto:

Centro riciclaggio Caldaro, Zona artigianale

1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella domanda del **10/06/2012 (Prot.Nr. 331105 vom 13/06/2012)**.
2. Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Caldaro devono essere rispettate.
3. **È vietata** l'accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
6. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.



9. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden.
10. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.

Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 503 vom 22/05/2012.

DER AMTSDIREKTOR  
DR. GIULIO ANGELUCCI

9. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione.
10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche.

Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 503 del 22/05/2012.

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
DOTT. GIULIO ANGELUCCI

85230

**Dekrete** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 11. Juli 2013, Nr. 794/29.6

**Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Montan**DER AMTSDIREKTOR FÜR  
ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen"

Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Montan genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr.30 vom 16.10.2007;

Gutachten des Amtes für Abfallwirtschaft Prot. Nr. 1909 vom 04.06.2003 betreffend die Erteilung der Betriebsgenehmigung für den Recyclinghof in der Gemeinde Montan;

Dekret Nr. 1340 vom 18.12.2012 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN

Ansuchen vom 03.07.2013

eingereichten von der  
GEMEINDE MONTAN  
mit rechtlichem Sitz in  
ST. BARTHOLOMÄUS-STRASSE 15

und

**ERMÄCHTIGT****Decreti** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 11 luglio 2013, n. 794/29.6

**Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Montagna**IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e documenti:

legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, nr. 23 " Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti"

decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

regolamento del centro di del Comune di Montagna approvato con deliberazione comunale nr.30 del 16.10.2007;

parere dell'Ufficio VIA prot. Nr 1909 del 04.06.2003 concernente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di riciclaggio del Comune di Montagna;

decreto n. 1340 del 18.12.2012 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

domanda dd. 03.07.2013

inoltrate dal  
COMUNE DI MONTAGNA  
con sede legale in  
VIA S. BARTOLOMEO 15

e

**AUTORIZZA**

die  
GEMEINDE MONTAN  
mit rechtlichem Sitz in  
ST. BARTHOLOMÄUS-STRASSE 15

bis 31.12.2017

mit Ermächtigungsnummer: 3975

zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 060404 \*  
Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle

Abfallkodex: 070608 \*  
Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände

Abfallkodex: 080317 \*  
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 080318  
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen

Abfallkodex: 130208 \*  
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

Abfallkodex: 130701 \*  
Abfallart: Heizöl und Diesel

Abfallkodex: 130702 \*  
Abfallart: Benzin

Abfallkodex: 130703 \*  
Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)

Abfallkodex: 150101  
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe

Abfallkodex: 150102  
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff

Abfallkodex: 150104  
Abfallart: Verpackungen aus Metall

Abfallkodex: 150105  
Abfallart: Verbundverpackungen

il  
COMUNE DI MONTAGNA  
Con sede legale in  
VIA S. BARTOLOMEO 15

fino al 31.12.2017

con numero d'autorizzazione: 3975

ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sotto elencati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 060404 \*  
Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio

Codice di rifiuto: 070608 \*  
Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione

Codice di rifiuto: 080317 \*  
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 080318  
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

Codice di rifiuto: 130208 \*  
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

Codice di rifiuto: 130701 \*  
Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante diesel

Codice di rifiuto: 130702 \*  
Tipologia di rifiuto: petrolio

Codice di rifiuto: 130703 \*  
Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele)

Codice di rifiuto: 150101  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone

Codice di rifiuto: 150102  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica

Codice di rifiuto: 150104  
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici

Codice di rifiuto: 150105  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi

Abfallkodex: 150107  
Abfallart: Verpackungen aus Glas

Abfallkodex: 150110 \*  
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Abfallkodex: 160107 \*  
Abfallart: Ölfilter

Abfallkodex: 160117  
Abfallart: Eisenmetalle

Abfallkodex: 160216  
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen

Abfallkodex: 160601 \*  
Abfallart: Bleibatterien

Abfallkodex: 170107  
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

Abfallkodex: 170904  
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Abfallkodex: 180103 \*  
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden

Abfallkodex: 200101  
Abfallart: Papier und Pappe/Karton

Abfallkodex: 200102  
Abfallart: Glas

Abfallkodex: 200108  
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle

Abfallkodex: 200109  
Abfallart: Öle und Fette

Abfallkodex: 200113 \*  
Abfallart: Lösemittel

Abfallkodex: 200114 \*  
Abfallart: Säuren

Codice di rifiuto: 150107  
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro

Codice di rifiuto: 150110 \*  
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Codice di rifiuto: 160107 \*  
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio

Codice di rifiuto: 160117  
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi

Codice di rifiuto: 160216  
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15

Codice di rifiuto: 160601 \*  
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo

Codice di rifiuto: 170107  
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106

Codice di rifiuto: 170904  
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Codice di rifiuto: 180103 \*  
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

Codice di rifiuto: 200101  
Tipologia di rifiuto: carta e cartone

Codice di rifiuto: 200102  
Tipologia di rifiuto: vetro

Codice di rifiuto: 200108  
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Codice di rifiuto: 200109  
Tipologia di rifiuto: oli e grassi

Codice di rifiuto: 200113 \*  
Tipologia di rifiuto: solventi

Codice di rifiuto: 200114 \*  
Tipologia di rifiuto: acidi

Abfallkodex: 200115 \*

Abfallart: Laugen

Abfallkodex: 200117 \*

Abfallart: Fotochemikalien

Abfallkodex: 200119 \*

Abfallart: Pestizide

Abfallkodex: 200121 \*

Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle

Abfallkodex: 200123 \*

Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Abfallkodex: 200125

Abfallart: Speiseöle und -fette

Abfallkodex: 200126 \*

Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

Abfallkodex: 200127 \*

Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 200129 \*

Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Abfallkodex: 200131 \*

Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

Abfallkodex: 200132

Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen

Abfallkodex: 200133 \*

Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten

Abfallkodex: 200135 \*

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

Abfallkodex: 200136

Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35

Codice di rifiuto: 200115 \*

Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline

Codice di rifiuto: 200117 \*

Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici

Codice di rifiuto: 200119 \*

Tipologia di rifiuto: pesticidi

Codice di rifiuto: 200121 \*

Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Codice di rifiuto: 200123 \*

Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

Codice di rifiuto: 200125

Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari

Codice di rifiuto: 200126 \*

Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

Codice di rifiuto: 200127 \*

Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 200129 \*

Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose

Codice di rifiuto: 200131 \*

Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici

Codice di rifiuto: 200132

Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

Codice di rifiuto: 200133 \*

Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Codice di rifiuto: 200135 \*

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose

Codice di rifiuto: 200136

Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Abfallkodex: 200138

Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Abfallkodex: 200139

Abfallart: Kunststoffe

Abfallkodex: 200140

Abfallart: Metalle

Abfallkodex: 200201

Abfallart: kompostierbare Abfälle

Abfallkodex: 200307

Abfallart: Sperrmüll

Ort der Anlage:

Recyclinghof der Gemeinde Montan – Dolomitenstraße 15, B.p. 506 K.G. Montan

1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 03.07.2013 (Prot. Nr. 386622 vom 11.07.2013), aufgestellt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 30 vom 16.10.2007 müssen eingehalten werden.
3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof **ist verboten**.
4. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muß Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
5. Der Lagerplatz muß mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
6. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muß der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.

Codice di rifiuto: 200138

Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Codice di rifiuto: 200139

Tipologia di rifiuto: plastica

Codice di rifiuto: 200140

Tipologia di rifiuto: metallo

Codice di rifiuto: 200201

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

Codice di rifiuto: 200307

Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti

Sede impianto:

Centro di riciclaggio del Comune di Montagna – Via delle Dolomiti 15, p.ed. 506 C.C. Montagna

1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del 03.07.2013 (prot. n. 386622 dell'11.07.2013).
2. Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 30 del 16.10.2007 devono essere rispettate.
3. **È vietata** l'accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
6. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.

7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
9. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden.
10. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.

Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 1340 vom 18.12.2012.

DER AMTSDIREKTOR  
DR. GIULIO ANGELUCCI

Anlage Planunterlagen: (.....)

7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
9. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione.
10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche.

Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 1340 del 18.12.2012.

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
DOTT. GIULIO ANGELUCCI

Allegato planimetria (omissis)

85246

Decreti - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Trento****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto.**

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1440 di data 11 giugno 2013 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto.

**emana**

il seguente regolamento:

## Capo I

## Disposizioni generali

## Art. 1

*Oggetto*

1. Il presente regolamento detta la disciplina di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, di seguito denominata "legge", concernente la disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi.

## Art. 2

*Parametri di classificazione*

1. Le tabelle allegate a questo regolamento individuano i parametri di classificazione, inclusi quelli relativi ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali ed ai servizi accessori, necessari per il raggiungimento dei diversi livelli di classificazione.



Capo II  
Capacità ricettiva complessiva e caratteristiche generali della struttura ricettiva

Art. 3  
*Ricettività*

1. La capacità ricettiva complessiva della struttura ricettiva, anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge e da questo regolamento, è quella dichiarata dal titolare o dal gestore nella segnalazione certificata di inizio attività prevista all'articolo 14 della legge nel rispetto dei limiti massimi stabiliti nei successivi commi.
2. La capacità ricettiva dichiarata ai sensi del comma 1 non può essere superiore a quella calcolata sommando i seguenti addendi:
  - a) numero massimo di persone determinato, per i diversi livelli di classifica, in base alla dotazione di wc comuni;
  - b) numero di persone determinato moltiplicando il numero medio di persone che compongono un equipaggio per la dotazione complessiva di case mobili e di servizi igienici riservati alle piazzole;
  - c) numero di posti letto presenti nelle unità abitative.
3. Per i fini di cui al comma 2, lettera b), il numero medio di persone che compongono un equipaggio è stabilito in quattro (4).
4. La capacità ricettiva dichiarata ai sensi del comma 1 non può essere superiore alla densità ricettiva massima della struttura medesima, calcolata come rapporto tra superficie lorda totale della struttura ricettiva e superficie minima per persona prevista, per i diversi livelli di classificazione, dalle tabelle allegate a questo regolamento.

Art. 4  
*Caratteristiche dell'area adibita alla ricettività turistica all'aperto*

1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità sia a piedi sia con i veicoli.
2. La viabilità pedonale interna deve assicurare un'agevole e diretto accesso ai servizi e alle dotazioni della struttura ricettiva.
3. La viabilità veicolare interna e quella di accesso devono presentare requisiti di inalterabilità e di stabilità al passaggio di pedoni e di veicoli e devono comunque essere realizzate in modo da limitare il sollevamento di polvere.
4. Fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica, un'eventuale superficie contigua alla struttura ricettiva, diversa da quella prevista dall'articolo 5, di cui il titolare o il gestore abbia la disponibilità, può essere utilizzata per fini ricreativi esclusivamente per gli alloggiati, con il divieto del suo utilizzo a scopo ricettivo e di realizzare strutture o impianti per uso collettivo. Detta superficie deve confinare direttamente con la struttura ricettiva e risultare accessibile unicamente dalla medesima attraverso un passaggio collegato alla viabilità della struttura stessa. La superficie di tale area non concorre ai fini del calcolo della densità ricettiva massima di cui all'articolo 3, comma 4.
5. L'intero perimetro della struttura ricettiva, compresa la superficie di cui al comma 4, deve essere delimitato con recinzioni, oppure con demarcazioni o ostacoli naturali, non facilmente superabili e comunque nel rispetto delle eventuali specifiche prescrizioni in materia di tutela del paesaggio. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati tali delimitazioni devono impedire la visuale sulla struttura ricettiva.

Art. 5  
*Pertinenze delle strutture ricettive*

1. La distanza tra la struttura ricettiva e le pertinenze di cui all'articolo 6 della legge non deve superare i 100 metri ed è calcolata misurando la minore distanza in linea d'aria tra le due aree.
2. La superficie dell'area destinata a pertinenza della struttura ricettiva concorre ai fini del calcolo della densità ricettiva massima di cui all'articolo 3, comma 4.

## Art. 6

*Ingresso principale e accessi alla struttura ricettiva*

1. L'accesso alla struttura ricettiva avviene mediante l'ingresso principale costantemente controllato da idonei sistemi di sorveglianza e sufficientemente ampio per consentire un agevole passaggio dei veicoli.
2. Gli ulteriori accessi della struttura ricettiva devono essere costantemente sorvegliati con le modalità previste dal comma 1.
3. I varchi di accesso con finalità tecniche o di ispezione tecnologica, devono essere provvisti di idonea chiusura.
4. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, in caso di strutture ricettive confinanti, è possibile realizzare l'apertura di un passaggio, anche non sorvegliato, di comunicazione fra le stesse, qualora sia funzionale all'accesso e al raggiungimento delle reciproche dotazioni.
5. Il servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti è svolto in un apposito locale posto in corrispondenza dell'ingresso principale, previsto al comma 1, della struttura ricettiva.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti può essere effettuato in alternativa negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti previsti all'articolo 11, comma 4, della legge.
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 3, in corrispondenza dell'ingresso principale nonché, ove consentito, degli ulteriori accessi per il pubblico devono essere riservate apposite superfici per il parcheggio di veicoli nella percentuale prevista dalle tabelle allegate a questo regolamento e secondo le dimensioni previste per i parcheggi dalla disciplina vigente in materia urbanistica.

## Art. 7

*Installazioni igienico-sanitarie*

1. Le strutture ricettive devono essere dotate di installazioni igienico-sanitarie, costituite da un complesso di locali allo scopo destinati e predisposti, secondo quanto disposto nelle tabelle allegate a questo regolamento per i diversi livelli di classificazione, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed igienico sanitarie.
2. Il locale lavaggio stoviglie e il locale lavaggio biancheria possono essere realizzati, in alternativa al locale, in uno spazio dotato di idonea copertura nelle strutture ricettive situate ad una altitudine inferiore a 500 metri s.l.m. che rimangano chiuse dall'1 novembre al 31 marzo.
3. Le installazioni igienico-sanitarie devono essere realizzate ad una distanza minima di 6 metri dalle piazzole; tale distanza non trova applicazione nel caso dei servizi igienici riservati alla piazzola.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il servizio igienico riservato alla piazzola può essere realizzato negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti previsti all'articolo 11, comma 4, della legge.

## Art. 8

*Dotazioni generali della struttura ricettiva*

1. Il servizio di riscaldamento deve essere assicurato nelle unità abitative, nelle installazioni igienico – sanitarie e nei locali ad uso comune delle strutture ricettive quando le medesime effettuino l'apertura nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo.
2. L'erogazione di acqua calda deve essere assicurata per le docce, i lavabi, i lavelli stoviglie e i lavatoi biancheria presenti all'interno della struttura ricettiva.
3. L'ingresso principale, gli ulteriori accessi o varchi, le strade di viabilità interna, i parcheggi, le installazioni igienico – sanitarie, nonché i relativi percorsi di accesso, devono essere dotati di illuminazione al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità notturna.

Art. 9  
*Piazzole*

1. L'area della struttura ricettiva destinata ad accogliere i turisti itineranti provvisti di tende o mezzi mobili di soggiorno deve essere allestita in piazzole che devono possedere le seguenti caratteristiche minime:
  - a) essere individuate sul terreno e numerate con apposito contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria generale della struttura ricettiva;
  - b) essere fornite di corrente elettrica distribuita unicamente attraverso apposite colonnine, escluse le piazzole non raggiungibili con autoveicoli o motoveicoli;
  - c) avere un fondo naturale o coltivato a prato o con spargimento di ghiaia o con altro tipo di pavimentazione, anche artificiale, che consenta la permeabilità del suolo;
  - d) essere eventualmente dotate di allacciamento idrico e fognario secondo quanto disposto dalle allegate tabelle per i diversi livelli di classificazione;
2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua nella dichiarazione di autoclassificazione, di cui all'articolo 12 della legge, il numero progressivo delle piazzole e la relativa superficie. Le piazzole sono inoltre rappresentate graficamente nella planimetria generale della struttura ricettiva.
3. Per ciascuna piazzola deve essere garantito uno spazio a disposizione dei veicoli dei turisti nel rispetto delle dimensioni minime previste per i parcheggi dalla disciplina vigente in materia urbanistica. Detto spazio può essere individuato all'interno della piazzola stessa, in apposite superfici all'interno della struttura ricettiva oppure in aree recintate esterne alla medesima, poste nelle immediate vicinanze, compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, delle quali il titolare o il gestore abbia la disponibilità.
4. Tutte le piazzole devono inoltre essere collegate alla viabilità veicolare o pedonale interna attraverso accessi diretti.

Capo III  
Allestimenti della struttura ricettiva

Art. 10  
*Allestimenti della struttura ricettiva*

1. La struttura ricettiva può comprendere gli allestimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f) della legge, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge medesima, fermo restando l'obbligo per il campeggio-villaggio di prevedere, nella misura minima del 15 per cento della capacità ricettiva complessiva, la presenza di unità abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse d'appoggio o con allestimenti mobili.

Art. 11  
*Unità abitative*

1. Le unità abitative, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge, sono i volumi della struttura ricettiva destinati all'alloggio dei turisti costituiti da uno o più locali tra loro comunicanti e realizzati in conformità alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune. Le unità abitative sono costituite da manufatti in muratura o in altro materiale idoneo, con caratteristiche di stabilità, vincolati permanentemente al suolo, dotati di infrastrutture di urbanizzazione primaria, composti dall'insieme di più locali idonei ad ospitare un equipaggio.
2. Le unità abitative di cui al comma 1 sono:
  - a) la camera costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo;
  - b) la junior suite costituita da almeno una camera, un vano soggiorno annesso alla camera, da questa non separato, e da un bagno privato completo;
  - c) la suite costituita da almeno una camera, un locale adibito a soggiorno e da un bagno privato completo;
  - d) l'appartamento e il bungalow costituito dall'insieme dei locali, compreso il bagno privato completo e la cucina o posto cottura.

3. La superficie massima degli appartamenti e dei bungalow è di quaranta metri quadrati, salvo quanto disposto dal comma 5.
4. La superficie utile delle unità abitative viene misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne e costruzioni accessorie di cui al comma 6.
5. Gli appartamenti e i bungalow allestiti nelle strutture ricettive con livello di classificazione pari o superiore alle tre stelle, possono raggiungere la superficie massima di 50 metri quadrati nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) realizzazione dei nuovi manufatti destinati ad ospitare le unità abitative e trasformazione degli esistenti con criteri di sostenibilità e/o ad alta prestazione energetico-ambientale secondo protocolli/certificazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale, tra i quali Leed e CasaKlima;
  - b) realizzazione dei nuovi manufatti destinati ad ospitare le installazioni igienico - sanitarie e i locali ad uso comune e trasformazione degli esistenti con i criteri indicati alla lettera a);
  - c) acquisizione e mantenimento da parte della struttura ricettiva di una certificazione ambientale riconosciuta a livello internazionale oppure di sistemi di qualità attribuiti da enti parco situati sul territorio provinciale;
  - d) modifica del livello di classificazione in senso crescente.
6. Con riferimento agli appartamenti ed ai bungalow, nel calcolo della superficie di cui al comma 4, non è considerata l'eventuale presenza di costruzioni accessorie esterne quali loggiati, pergolati, tettoie e tende da sole fisse; la predetta superficie non può comunque superare il 25 per cento di quella di cui al comma 4, fermo restando quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale.
7. Nelle unità abitative è consentita l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto nel caso in cui i turisti accompagnino un minore di età.
8. Nelle suite e negli appartamenti e bungalow è consentita, a richiesta del turista che accompagna minori di età, l'aggiunta occasionale e temporanea di uno o due letti, eventualmente anche a scomparsa.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 i letti aggiunti vanno rimossi al momento della partenza del turista o, nel caso di letti a scomparsa, vanno ripiegati nell'apposito contenitore o trasformati a seduta poltrona/divano.
10. I letti aggiunti ai sensi dei commi 7 e 8 non concorrono alla determinazione della capacità ricettiva complessiva della struttura, nel rispetto della densità ricettiva massima.

#### Art. 12

#### *Allestimenti mobili e mezzi mobili di soggiorno*

1. Gli allestimenti mobili previsti all'articolo 11 della legge devono essere realizzati secondo le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale e devono rispettare le seguenti condizioni minime:
  - a) essere certificati dalla casa costruttrice come case mobili o allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti;
  - b) mantenere i meccanismi di trazione e di rotazione in stato di efficienza;
  - c) essere posizionati in modo che sia esclusa ogni continuità tra la casa mobile o l'allestimento mobile diverso da quello destinato ad ospitare i turisti e il terreno ad eccezione delle ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli impianti tecnologici;
  - d) essere collocati ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere certificata ogni due anni da un tecnico abilitato e la relativa documentazione deve essere inviata in copia alla comunità. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, le case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti si considerano costruzioni abusive, realizzate in assenza o in difformità di titolo edilizio e si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica.
3. Gli allestimenti mobili destinati ad ospitare i turisti nonché quelli diversi destinati ad ospitare i servizi igienici riservati alla piazzola secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, devono essere collocati sulle piazzole.
4. I mezzi mobili di soggiorno previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge di cui è provvisto il turista, devono risultare in regola con le norme sulla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nella struttura ricettiva e non possono essere dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione di quelli previsti dalle aziende produttrici.

## Art. 13

*Strutture fisse di appoggio*

1. Le strutture fisse di appoggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge sono strutture rigide destinate stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, la cui realizzazione deve rispettare i seguenti criteri:
  - a) le caratteristiche costruttive devono essere omogenee per forme, per dimensioni e per materiali, anche per quanto riguarda il colore, le rifiniture e la lavorazione;
  - b) deve essere stabilito un asse di riferimento ordinario in modo da permettere l'accostamento allineato dei mezzi mobili di soggiorno;
  - c) l'eventuale piantumazione dell'area deve essere rivolta alla delimitazione ed alla parziale mascheratura della struttura fissa.
2. L'ingombro complessivo della struttura fissa non può superare i 40 metri quadrati, mentre la parte chiusa può raggiungere la superficie massima di 15 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti.

## Art. 14

*Strutture accessorie*

1. Le strutture accessorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge, da accostare al mezzo mobile di soggiorno sono strutture rigide conformi alle caratteristiche costruttive di cui al comma 5, di altezza non superiore a 40 centimetri rispetto all'altezza omologata del mezzo mobile di soggiorno, di larghezza non superiore a 3 metri e di lunghezza pari o inferiore alla misura del mezzo mobile di soggiorno, con esclusione della sporgenza del timone e dell'eventuale gavone. Ogni struttura accessoria può essere dotata, in eccedenza alle misure di cui sopra, di grondaia sporgente per un massimo di 25 centimetri per ciascun lato e di un portabombole avente misure massime di centimetri 100x120x60.
2. Nel rispetto delle misure massime di cui al comma 1, è consentito ricavare all'interno della struttura accessoria una parte chiusa avente una superficie massima di 7 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti; la superficie della parte chiusa può raggiungere i 15 metri quadrati misurati all'esterno delle pareti quando la struttura accessoria è utilizzata da una persona che presenta una minorazione fisica che comporta l'uso di sedia a ruote o altro ausilio ingombrante, o comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.
3. La parte aperta della struttura accessoria è costituita unicamente dal prolungamento del pavimento della parte chiusa; sul pavimento poggiano i piantoni atti a sostenere il prolungamento della copertura, nonché da parapetti non continui e da gradini di accesso. E' ammesso il tamponamento della parte aperta purché sia facilmente rimovibile e sia realizzato in un unico modello con materiale trasparente e non rigido di tipo e colore omogeneo per l'intero campeggio.
4. La struttura accessoria può prevedere la copertura del mezzo mobile; la copertura deve essere realizzata esclusivamente con una seconda falda di copertura, sostenuta da due piantoni, simmetrica alla prima ed avente le medesime dimensioni e caratteristiche costruttive.
5. La struttura accessoria deve essere improntata alla linearità, alla modularità ed alla omogeneità degli elementi e rispettare, secondo standard identici per ciascun campeggio, le seguenti caratteristiche costruttive:
  - a) la struttura rigida e gli infissi esterni devono essere realizzati in legno impregnato opaco di colore omogeneo per tutto il campeggio con esclusione di plastica, fibre di vetro, plexiglas, alluminio e similari;
  - b) gli infissi esterni sono costituiti da finestre piccole e quadrate, eventualmente dotate di anta d'oscuro di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio, collocate in modo simmetrico rispetto alle facciate; le porte devono essere di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;
  - c) la copertura deve consistere in una falda o doppia falda nel solo caso di copertura del mezzo mobile di soggiorno con relativo manto di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;
  - d) è vietata la realizzazione di decorazioni;
6. La struttura accessoria deve essere collocata ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago e nel rispetto di un asse ordinario che permetta l'accostamento allineato dei mezzi mobili di soggiorno.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle strutture di ausilio all'ingresso nei mezzi mobili di soggiorno, comunemente definite preingressi, montate in alternativa alla struttura di cui al comma 1, ed aventi una superficie complessiva lorda di norma non superiore a 2,50 metri quadrati.
8. Al fine di garantire l'omogeneità all'interno del campeggio, il regolamento interno della struttura ricettiva previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge, indica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, le caratteristiche costruttive e tipologiche delle strutture accessorie.

#### Capo IV

#### Caratteristiche dei servizi della struttura ricettiva

##### Art. 15

##### *Servizio di somministrazione di alimenti e bevande*

1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande compreso il servizio di prima colazione, ove previsto, deve essere effettuato, nel rispetto della normativa vigente in materia, all'interno dell'area adibita a campeggio e a campeggio villaggio oppure in un area confinante con la medesima e ad una distanza non superiore a 100 metri dall'ingresso principale o da uno degli ulteriori accessi.
2. Il servizio di cui al comma 1 può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
  - a) in forma diretta: da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva;
  - b) in forma indiretta mediante apposita convenzione scritta: da parte di soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva.

##### Art. 16

##### *Servizi accessori*

1. I servizi accessori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge sono servizi di natura ludico/ricreativa, sportiva, culturale ed altri servizi alla persona, erogati nel rispetto della normativa vigente in ciascuna materia.
2. Ove i servizi accessori siano aperti al pubblico ai sensi della normativa vigente in materia, il percorso di accesso ai medesimi deve essere opportunamente segnalato ed individuato nella planimetria della struttura ricettiva per consentire la sorvegliabilità della struttura medesima.
3. I servizi accessori di cui al comma 1 possono essere effettuati con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2.

##### Art. 17

##### *Attività commerciali*

1. L'esercizio di attività commerciali può essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2.

##### Art. 18

##### *Riduzione temporanea dell'offerta ricettiva*

1. In caso di circostanze eccezionali e straordinarie non dipendenti dalla volontà del titolare o del gestore della struttura ricettiva che comportino una riduzione temporanea dell'offerta ricettiva, è possibile continuare l'attività, mantenendo il livello di classificazione posseduto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, della legge, nei seguenti casi:
  - a) indisponibilità di alcune unità abitative;
  - b) indisponibilità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la prima colazione;
  - c) indisponibilità di attività commerciali;
  - d) indisponibilità di servizi accessori;
  - e) indisponibilità di parte della superficie lorda totale superiore al 30 per cento della medesima.
2. Nei casi di cui al comma 1 il titolare o il gestore della struttura ricettiva non è tenuto a modificare il livello di classificazione, sostituendo la dichiarazione di autoclassificazione già presentata con una nuova dichiarazione e deve dare comunicazione scritta alla comunità, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, della riduzione dell'offerta ricettiva e del termine entro cui la struttura ricettiva assicura

nuovamente una offerta ricettiva coerente al livello di classificazione dichiarato ai sensi dell'articolo 12 della legge.

3. Il periodo di riduzione temporanea dell'offerta ricettiva non può superare i 180 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di cui al comma 2 ed è prorogabile dalla comunità per una sola volta e per un pari periodo, previa richiesta motivata del titolare o del gestore della struttura ricettiva; decorsi 30 giorni dalla data della richiesta l'assenso si intende tacitamente prestato.
4. La comunità, nel caso in cui accerti che la riduzione temporanea dell'offerta ricettiva non dipende dai casi previsti al comma 1, provvede a darne comunicazione alla struttura provinciale competente in materia turismo che modifica d'ufficio il livello di classificazione.
5. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere presentata qualora la riduzione temporanea dell'offerta ricettiva sia superiore a 30 giorni, ferma restando la garanzia della prestazione del servizio presso altri esercizi.
6. L'eventuale riduzione temporanea dell'offerta ricettiva deve inoltre essere tempestivamente resa nota alla clientela dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva mediante i canali di informazione e di pubblicità a sua disposizione.

## Capo V Disposizioni varie

### Art. 19

#### *Rilascio del visto di corrispondenza*

1. La richiesta intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'articolo 10 della legge è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) relazione tecnico-descrittiva illustrante l'intervento proposto comprensiva di un foglio riepilogativo dello stato futuro dei parametri per la classificazione della struttura ricettiva;
  - b) estratto di mappa con indicata l'area destinata alla struttura ricettiva;
  - c) estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate all'allestimento;
  - d) planimetria generale della struttura ricettiva e delle eventuali pertinenze, indicante la superficie totale dell'area, la localizzazione dei servizi, dei fabbricati di varia natura, delle strade e delle piazzole con la relativa numerazione progressiva e la relativa superficie, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro;
  - e) sezioni significative degli eventuali movimenti di terra;
  - f) planimetria delle opere di urbanizzazione;
  - g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro.
2. Ai fini del rilascio del visto di corrispondenza, la struttura provinciale competente in materia di turismo acquisisce, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 bis delle legge provinciale sull'attività amministrativa, il parere della struttura provinciale competente in materia di antincendi e delle eventuali altre strutture provinciali coinvolte per competenza nella realizzazione del progetto proposto, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tali pareri possono contenere prescrizioni o indicazioni da adottare nella realizzazione del progetto.
3. Il visto di corrispondenza è rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

### Art. 20 *Contratti*

1. Per i fini di cui agli articoli 4, comma 8 e 5, comma 2, della legge, le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili sono messi a disposizione del turista mediante contratti stipulati tra il titolare o il gestore della struttura ricettiva e il turista. I predetti contratti possono avere una durata massima di dodici mesi; in caso di rinnovo, le parti devono concludere un nuovo contratto.

## Art. 21

*Segno distintivo*

1. All'insegna prevista dall'articolo 19, comma 1, della legge, è accostato un segno distintivo riportante la tipologia e il livello di classificazione. Il modello e le caratteristiche del segno distintivo sono individuati dalla Provincia, garantendo omogeneità rispetto ai sistemi di classificazione vigenti a livello nazionale.

## Art. 22

*Comunicazione dei prezzi massimi e pubblicità*

1. La comunicazione dei prezzi massimi deve essere effettuata alla comunità in via telematica mediante apposito modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, successivamente esposto ai sensi dell'articolo 19 della legge, riportante:
  - a) la denominazione della struttura ricettiva, il livello di classificazione, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede la struttura e l'eventuale località turistica;
  - b) la capacità ricettiva complessiva, la densità ricettiva massima, il numero delle piazzole, delle unità abitative, delle strutture fisse di appoggio nonché degli allestimenti mobili;
  - c) il prezzo massimo giornaliero per persona, per tipologia di unità abitativa applicato per il trattamento di solo pernottamento o di pernottamento e di prima colazione ed il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa;
  - d) il prezzo massimo giornaliero per le strutture fisse di appoggio e per gli allestimenti mobili;
  - e) il prezzo massimo giornaliero per ciascun pasto a lista fissa per il campeggio villaggio;
  - f) il prezzo massimo giornaliero per ciascun servizio accessorio aggiunto a pagamento che il titolare o il gestore della struttura ricettiva definisce individualmente.
2. I prezzi massimi di cui al comma 1 devono essere comunicati anche nel caso in cui si renda necessaria una revisione dei prezzi a seguito dell'attribuzione di un livello di classificazione diverso rispetto a quello precedentemente posseduto, della variazione di tipologia della struttura ricettiva, ovvero di subingresso nella gestione della struttura ricettiva.
3. La pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche della struttura ricettiva è effettuata mediante i canali di informazione a disposizione del titolare o del gestore e deve corrispondere a quanto dichiarato nella dichiarazione di autoclassificazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge.

## Art. 23

*Ospitalità occasionale e gratuita*

1. La deroga al divieto di campeggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge è ammessa, per un periodo non eccedente le settantadue ore consecutive, nel caso di ospitalità occasionale e gratuita di singoli o limitati gruppi di parenti e affini, o amici.

## Art. 24

*Disciplina applicabile in materia di antincendi e sicurezza*

1. La struttura ricettiva deve essere dotata di allestimenti antincendi certificati, ogni cinque anni, da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di antincendi.
2. Tutti gli impianti tecnologici realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere certificati da un tecnico abilitato e risultare conformi alla normativa di settore.

## Art. 25

*Alloggio del gestore*

1. All'interno dell'area adibita a campeggio ed a campeggio villaggio è consentita la realizzazione di un'unità abitativa destinata al gestore per una volumetria massima di 400 metri cubi salvo quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale del comune. Possono altresì essere realizzate



unità abitative destinate al personale di servizio nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il titolare o il gestore può altresì utilizzare per sé o per il personale in servizio presso la struttura ricettiva, gli allestimenti mobili e le unità abitative destinate ai turisti.

#### Art. 26

##### *Accesso di animali*

1. Il regolamento interno della struttura ricettiva previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge, stabilisce le modalità di custodia degli animali ed il loro libero accesso nei locali e negli spazi ad uso comune.

#### Capo VI

##### Turismo itinerante

#### Art. 27

##### *Aree di sosta attrezzate per autocaravan*

1. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan previste dall'articolo 8, comma 3, della legge devono essere dotate di:
  - a) impianto igienico-sanitario atto allo scarico delle acque reflue nere e grigie;
  - b) erogatore di acqua potabile;
  - c) adeguato sistema di illuminazione;
  - d) dispositivi per l'allacciamento temporaneo alla rete elettrica;
  - e) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità previste nel territorio comunale;
  - f) allestimenti antincendio certificati, ogni cinque anni, da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di antincendi e protezione civile;
  - g) impianti tecnologici conformi alla specifica normativa di settore e certificati da un tecnico abilitato;
  - h) idoneo sistema di videosorveglianza.
2. La realizzazione e la gestione degli impianti igienico-sanitari a servizio delle aree di sosta nonché lo scarico delle acque reflue sono soggetti alla normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché in materia di tutela delle acque.
3. La concessione edilizia è rilasciata dal comune previo accertamento del possesso delle dotazioni previste dal comma 1.
4. Nelle aree di sosta di cui al presente articolo la permanenza è permessa ai soli autocaravan per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge; sono consentite più soste purché trascorrono almeno ventiquattro ore tra una sosta e l'altra.

#### Art. 28

##### *Aree di servizio per autocaravan*

1. Le aree di servizio per autocaravan denominate camper service, nelle quali è consentita la sola fermata per la fruizione dei servizi, sono dotate dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge.

Capo VII  
Sanzioni e disposizioni transitorie

Art. 29  
*Sanzioni*

1. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto di uno dei parametri minimi per la classificazione della struttura ad una stella, l'autorità competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, diffida l'interessato a ripristinarli entro un congruo termine fissato dalla medesima. Per motivi eccezionali, il termine può essere prorogato; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l'immediata chiusura dell'attività.
2. Nei casi di gravi violazioni, l'autorità competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, sospende l'attività e diffida l'interessato ad ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l'immediata chiusura dell'attività.
3. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di violazione delle percentuali minime e massime della capacità ricettiva complessiva previste dagli articoli 4 e 5 della legge.

Art. 30  
*Disposizioni transitorie in materia di campeggi esistenti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge per il mantenimento del livello di classificazione posseduto, i campeggi esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento devono comunque dotarsi, nello stesso termine di tre anni, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella. In caso di mancato adeguamento, si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 1.
2. In attuazione dell'articolo 23, comma 5, della legge, per gli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, presenti nel campeggio alla data di entrata in vigore di questo regolamento non è richiesto l'adeguamento ai nuovi parametri di classificazione previsti per le unità abitative, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai medesimi in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, interessati.
3. Gli allestimenti mobili presenti all'interno del campeggio alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono essere mantenuti, anche se non conformi alle caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12.
4. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, della legge, per i campeggi esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, limitatamente ai parametri di classificazione che richiedano la realizzazione di volumi non consentiti dal piano regolatore, il termine triennale previsto al comma 1 decorre dalla data dell'eventuale adeguamento dello strumento urbanistico.
5. Ai campeggi esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, limitatamente ai mezzi mobili di soggiorno collocati nel campeggio anteriormente alla medesima data.
6. I campeggi in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 33 del 1990 che non si siano classificati anteriormente alla data di entrata in vigore di questo regolamento, possono comunque classificarsi sulla base dei requisiti previsti dalla medesima legge provinciale n. 33 del 1990, qualora l'interessato lo comunichi al servizio competente in materia di turismo, fermo restando quanto disposto dal comma 1.
7. I visti di corrispondenza inerenti la realizzazione di campeggi, mediante procedure di finanza di progetto, il cui bando sia stato pubblicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere rilasciati sulla base della legge provinciale n. 33 del 1990, fermo restando quanto disposto dal comma 1.
8. I campeggi adottano il segno distintivo previsto all'articolo 21 del presente regolamento entro il termine di tre anni previsto al comma 1.
9. In sede di prima applicazione, la comunicazione dei prezzi massimi prevista dall'articolo 22 del presente regolamento è effettuata entro il 30 novembre 2014; fino a tale data devono essere comunque effettuate le comunicazioni previste dalla legge provinciale n. 33 del 1990.

## Art. 31

*Disposizioni transitorie in materia di campeggi parco per vacanze esistenti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge per il mantenimento del livello di classificazione posseduto, i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento devono comunque dotarsi, nello stesso termine di tre anni, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella. In caso di mancato adeguamento, si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 1.
2. In attuazione dell'articolo 23, comma 5, della legge, per gli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, presenti nel campeggio parco per vacanze alla data di entrata in vigore di questo regolamento non è richiesto l'adeguamento ai nuovi parametri di classificazione previsti per le unità abitative, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai medesimi in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio parco per vacanze e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, interessati.
3. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo regolamento e dalla legge, ai campeggi parco per vacanze esistenti si applicano le disposizioni previste per i campeggi.
4. Gli allestimenti mobili presenti all'interno del campeggio parco per vacanze alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono essere mantenuti anche se non conformi alle caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12.
5. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, della legge, per i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, limitatamente ai parametri di classificazione che richiedano la realizzazione di volumi non consentiti dal piano regolatore, il termine triennale previsto al comma 1 decorre dalla data dell'eventuale adeguamento dello strumento urbanistico.
6. Ai campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, limitatamente ai mezzi mobili di soggiorno collocati nel campeggio anteriormente alla medesima data.
7. I campeggi parco per vacanze in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 33 del 1990 che non si siano classificati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono comunque classificarsi sulla base dei requisiti previsti dalla medesima legge provinciale n. 33 del 1990, qualora l'interessato lo comunichi al servizio competente in materia di turismo, fermo restando quanto disposto dal comma 1.
8. I campeggi parco per vacanze possono continuare ad utilizzare il segno distintivo previsto dalla legge provinciale n. 33 del 1990.
9. In sede di prima applicazione, la comunicazione dei prezzi massimi prevista dall'articolo 22 di questo regolamento è effettuata entro il 30 novembre 2014; fino a tale data devono essere comunque effettuate le comunicazioni previste dalla legge provinciale n. 33 del 1990.

## Art. 32

*Ulteriori disposizioni transitorie*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge, le disposizioni della legge medesima si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.
2. L'articolo 9, comma 3, della legge si applica dalla data di approvazione del nuovo piano regolatore generale o della prima variante al medesimo, laddove lo strumento urbanistico già non definisca i criteri ed i parametri previsti dal medesimo articolo 9, comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 15 luglio 2013

IL VICEPRESIDENTE F.F.  
ALBERTO PACHER

## NOTE ESPLICATIVE

### Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

### Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”

- L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”

### Nota all'articolo 3

- L'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” dispone:

“Art. 14

*Esercizio dell'attività*

1. L'esercizio dell'attività da parte delle strutture ricettive all'aperto è subordinato alla presentazione alla comunità della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 23 della

legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i contenuti della segnalazione certificata di inizio attività, le sue modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla segnalazione.
3. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività consente lo svolgimento di attività di trattenimento e svago, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o di strumenti informatici, cartoline e francobolli ai turisti ospiti della struttura, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi di settore e la conformità dei locali alle norme edilizie, ambientali, sanitarie, di prevenzione dagli incendi, di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro, e alle norme in materia di beni culturali. Questi servizi possono anche essere aperti al pubblico nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore in materia; in tal caso, fermo restando il requisito della sorvegliabilità dei locali eventualmente richiesto dalle leggi di settore, il percorso di accesso a essi dev'essere opportunamente segnalato e individuato nella relativa documentazione.”

#### **Nota all'articolo 5**

- L'articolo 6 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” dispone:

“Art. 6  
Pertinenze

1. Possono far parte del campeggio e del campeggio-villaggio anche aree e immobili destinati a pertinenze non direttamente collegati con l'ingresso principale e posti nell'immediata prossimità degli stessi, purché adibiti all'erogazione dei servizi accessori previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h).
2. Per i fini del comma 1, il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra il campeggio e il campeggio-villaggio e le pertinenze nonché le modalità per la sua misurazione.”

#### **Nota all'articolo 6**

- L'articolo 11 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” dispone:

“Art. 11  
*Allestimenti mobili*

1. Il campeggio e il campeggio-villaggio possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, incluse strutture edilizie leggere comunque denominate non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o a strutture o a manufatti a carattere residenziale. Questi allestimenti devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole.
2. Gli allestimenti mobili sono diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti a titolo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.
3. L'insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio è effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva nel rispetto dei limiti stabiliti da questa legge e dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4.
4. Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico, possono essere collocati nella struttura ricettiva solo allestimenti mobili coerenti con le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale; con la medesima deliberazione sono stabiliti i limiti al dimensionamento degli eventuali allestimenti mobili diversi da quelli destinati a ospitare i turisti. In caso di mancato rispetto delle predette caratteristiche, gli allestimenti mobili si considerano costruzioni abusive, realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, e si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica.

5. La segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 e la relativa documentazione allegata riportano il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili e la loro collocazione nella struttura ricettiva nonché le case mobili effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva medesima; inoltre contengono la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto ai sensi del comma 4. Ogni nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'articolo 12 corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto ai sensi del comma 4."

#### **Nota all'articolo 7**

- Per l'articolo 11 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 6.

#### **Nota all'articolo 9**

- L'articolo 12 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" dispone:

"Art. 12

*Classificazione*

1. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria, precede ed è presupposto per l'esercizio dell'attività.
2. La classificazione consiste in una dichiarazione di autoclassificazione con la quale il titolare o il gestore della struttura attesta la denominazione della struttura, gli elementi necessari per la classificazione, come definiti nel regolamento di esecuzione, il livello di classificazione e la tipologia da assegnare alla struttura.
3. In relazione ai requisiti posseduti le strutture ricettive all'aperto sono classificate in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per i diversi livelli di classificazione. Il regolamento può prevedere i casi e le modalità con cui è possibile derogare a questi parametri in relazione all'assetto urbanistico del territorio provinciale.
4. Prima di procedere alla dichiarazione di autoclassificazione per una struttura ricettiva a cinque stelle l'interessato può chiedere un parere preventivo alla commissione qualità prevista dall'articolo 15.
5. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata sia per i nuovi esercizi sia per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia.
6. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14. La comunità trasmette copia della dichiarazione di autoclassificazione alla struttura provinciale competente in materia di turismo entro il termine e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
7. La variazione o la perdita di uno o più degli elementi necessari per la classificazione comporta, per il titolare o il gestore della struttura, l'obbligo di sostituire la dichiarazione di autoclassificazione già presentata con una nuova dichiarazione.
8. Il livello di classificazione che risulta dalla dichiarazione di autoclassificazione è modificato d'ufficio dalla struttura provinciale competente in materia di turismo se viene accertata in qualunque momento l'errata compilazione dell'autoclassificazione o la non corrispondenza tra gli elementi di classificazione autoattribuita e quelli previsti ai sensi di questa legge. Il livello di classificazione è revocato d'ufficio se viene accertata in qualunque momento l'insussistenza di uno dei requisiti minimi per la classificazione a una stella. La modifica o la revoca è disposta dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato, ed è comunicata alla comunità."

**Nota all'articolo 10**

- L'articolo 2 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" dispone:

"Art. 2  
*Definizioni*

1. Per i fini di questa legge s'intende per:
  - a) "equipaggio": persone che singolarmente o in gruppo soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto, con o senza propri mezzi mobili di soggiorno;
  - b) "piazzola": la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta a ospitare l'equipaggio provvisto di tende, di propri mezzi mobili di soggiorno e di strutture accessorie, nonché gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio;
  - c) "struttura accessoria": struttura del turista da accostare al mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
  - d) "allestimenti mobili": tende, caravan, roulotte, autocaravan, case mobili o ulteriori allestimenti messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva;
  - e) "struttura fissa di appoggio": struttura rigida messa a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, destinata stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
  - f) "unità abitative": camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
  - g) "mezzo mobile di soggiorno": caravan o roulotte e autocaravan di proprietà del turista;
  - h) "servizi accessori": servizi aggiuntivi forniti nella struttura ricettiva all'aperto, volti esclusivamente a migliorare la qualità dell'offerta turistica proposta, individuati dal regolamento di esecuzione; non sono in ogni caso considerati servizi accessori ai fini di questa legge gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  - i) "comunità": le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o i comuni appartenenti al territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della medesima legge."

**Nota all'articolo 11**

- Per l'articolo 2 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 10.

**Nota all'articolo 12**

- Per l'articolo 11 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 6.
- Per l'articolo 2 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 10.

**Nota all'articolo 13**

- Per l'articolo 2 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 10.

**Nota all'articolo 14**

- Per l'articolo 2 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 10.
- L'articolo 16 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" dispone:

"Art. 16

Obblighi del titolare e del gestore

1. Il titolare e il gestore sono responsabili dell'osservanza di questa legge nelle strutture ricettive all'aperto.
2. La vita interna di ogni struttura è organizzata e disciplinata da un apposito regolamento.
3. Il gestore assicura una custodia continua durante il periodo di apertura."

**Nota all'articolo 16**

- Per l'articolo 2 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 10.

**Nota all'articolo 18**

- Per l'articolo 12 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 9.

**Nota all'articolo 19**

- L'articolo 10 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" dispone:

"Art. 10

Visto di corrispondenza

1. Il visto di corrispondenza è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo su richiesta dell'interessato e costituisce presupposto per l'ottenimento del titolo edilizio ai sensi dell'articolo 9. Il visto ha come oggetto la verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione, ivi compresi i parametri strutturali per i diversi livelli di classificazione."



- L'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) dispone:

“Art. 16

*Conferenza di servizi*

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la struttura competente in via principale dell'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando la struttura competente in via principale dell'amministrazione procedente deve acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre strutture o amministrazioni pubbliche ed essi, o anche uno solo di essi, non sono resi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'amministrazione competente. La conferenza può essere indetta, inoltre, quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più strutture o amministrazioni interpellate.
- 2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e per garantire la speditezza dell'azione amministrativa, se la struttura provinciale competente in via principale deve acquisire pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti comunque denominati esclusivamente di competenza di strutture organizzative della Provincia, indice una conferenza di servizi interna in luogo della richiesta dei predetti atti. La convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. La mancata partecipazione alla conferenza interna rileva ai fini della valutazione della dirigenza.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti le stesse attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla struttura dell'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle strutture o delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi struttura o amministrazione direttamente coinvolta.
4. Quando l'attività del privato è subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più strutture o amministrazioni, la conferenza di servizi è convocata, su richiesta dell'interessato, dalla struttura o amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. Nei procedimenti concernenti i lavori pubblici resta fermo quanto diversamente disposto dalla normativa in materia.
6. Per l'adozione di provvedimenti preordinati alla realizzazione di progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) continuano ad applicarsi la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e le altre disposizioni in materia.
7. *omissis (16)*”

### **Nota all'articolo 20**

- L'articolo 4 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” dispone:

“Art. 4

*Campeggio*

1. Il campeggio è una struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.
2. Il titolare o il gestore del campeggio deve riservare una quota almeno pari al 60 per cento della capacità ricettiva complessiva all'allestimento di piazzole destinate esclusivamente ai turisti itineranti provvisti di tende o di mezzi mobili di soggiorno.
3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti unità abitative, piazzole attrezzate con allestimenti mobili o con strutture fisse di appoggio e piazzole destinate ad accogliere strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, nel rispetto dei requisiti e delle ca-

ratteristiche previsti dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo del 40 per cento della capacità ricettiva complessiva ed entro i limiti specifici previsti da questa legge.

4. La capacità ricettiva riferita agli allestimenti mobili e alle strutture accessorie previsti dal comma 3 non può superare il 30 per cento di quella complessivamente dichiarata.
  5. Gli appartamenti e i bungalow con servizio autonomo di cucina possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unità abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione.
  6. Nelle camere, junior suite e suite sono assicurati i seguenti servizi minimi:
    - a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
    - b) cambio settimanale della biancheria e comunque a ogni cambio cliente;
    - c) bagno privato dotato dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione.
  7. La superficie delle camere, junior suite e suite è calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
  8. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e le strutture accessorie e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presenti in piazzola sono rimossi.
  9. Il posizionamento di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non è consentito nelle aree di protezione dei laghi.”
- L'articolo 5 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” dispone:

“Art. 5

Campeggio-villaggio

1. Il campeggio-villaggio è la struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti che dispone, nella misura minima del 15 e massima del 40 per cento della capacità ricettiva complessiva, di unità abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse di appoggio o con allestimenti mobili; le case mobili non possono superare comunque il 30 per cento della capacità ricettiva massima dichiarata. Nel campeggio-villaggio, inoltre, sono assicurati ai turisti la prestazione del servizio di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.
2. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presente in piazzola è rimosso.
3. Al campeggio-villaggio si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Non è comunque consentito attrezzare le piazzole con strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno.”

### Nota all'articolo 21

- L'articolo 19 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” dispone:

“Art. 19

Obbligo di esposizione al pubblico

1. All'ingresso della struttura ricettiva all'aperto il titolare o il gestore espone, in luogo visibile, l'insegna con la denominazione, la tipologia e la classificazione simboleggiata dal numero delle stelle assegnate e i periodi di apertura.

2. All'interno del locale di ricezione sono esposti al pubblico:
- a) la segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva all'aperto;
  - b) la tabella dei prezzi massimi applicati;
  - c) la planimetria generale e il regolamento interno della struttura.”

### **Nota all'articolo 22**

- Per l'articolo 19 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” vedi la nota all'articolo 21.
- Per l'articolo 12 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” vedi la nota all'articolo 9.

### **Nota all'articolo 23**

- L'articolo 7 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” dispone:

“Art. 7

Divieto di campeggio

1. È vietato campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all'aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di agriturismo, a eccezione dei seguenti casi:
  - a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità;
  - b) insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell'area posta in stretta vicinanza alla sua casa di abitazione, con i limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, la sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell'attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada.”

### **Nota all'articolo 26**

- Per l'articolo 16 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” vedi la nota all'articolo 14.

### **Nota all'articolo 27**

- L'articolo 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” dispone:

“Art. 8

Aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan

1. Tenuto conto dell'opportunità di assicurare un adeguato livello di servizio per gli autocaravan in transito, la comunità promuove, ove necessario, la realizzazione delle aree di servizio per autocaravan, denominate camper service, dove non è consentita la sosta, dotate di erogatori di acqua potabile, sistemi di allacciamento temporaneo alla rete elettrica, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, impianti igienico-sanitari atti allo scarico delle acque reflue nere e grigie. Il piano regolatore generale del comune individua le zonizzazioni ur-

banistiche in cui sono ammesse le aree camper service. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione da parte dei comuni di tali zonizzazioni urbanistiche.

2. Le aree camper service sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati. La normativa provinciale in materia di incentivazione delle attività economiche prevede specifici interventi per il sostegno degli investimenti realizzati dai privati.
3. Il piano regolatore generale del comune individua le aree di sosta attrezzate per autocaravan dotate almeno degli stessi servizi delle aree camper service, dove è consentita la sosta per un periodo non eccedente le quarantotto ore. In occasione di eventi di rilevante interesse turistico i comuni possono stabilire deroghe a questo limite per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro ore. I comuni possono inoltre stabilire deroghe al predetto limite temporale consentendo che la sosta sia protratta fino a un massimo di trecentosessanta ore nelle aree di sosta attrezzate poste nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie e ospedaliere, ivi compresi gli stabilimenti termali, tenuto conto della disponibilità sul territorio di strutture ricettive all'aperto.
4. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan sono realizzate dai comuni o dai soggetti privati.
5. La gestione delle aree di sosta attrezzate per autocaravan, da parte di soggetti privati che non sia attività integrativa di altra attività economica svolta in via prevalente dal medesimo gestore, è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 13, ove applicabili, e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14.
6. Lo stazionamento nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan eccedente le quarantotto ore costituisce violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 7 e configura la fattispecie di esercizio di campeggio abusivo da parte del turista ai sensi del medesimo articolo e la fattispecie di esercizio di campeggio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività da parte del gestore dell'area di sosta.
7. Nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan deve essere garantito il controllo costante con idonei impianti di videosorveglianza.
8. Gli organi di vigilanza previsti dall'articolo 20 provvedono a effettuare controlli periodici sul rispetto di quanto previsto da questo articolo.
9. Nel caso in cui le aree previste da questo articolo siano realizzate su terreni di proprietà pubblica, gli enti pubblici titolari possono disciplinare nell'atto di affidamento della disponibilità anche le modalità di determinazione delle tariffe da applicare da parte dell'affidatario. Per i terreni di proprietà della Provincia questo comma costituisce un obbligo.”

#### **Nota all'articolo 28**

- Per l'articolo 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” vedi la nota all'articolo 27.

#### **Nota all'articolo 29**

- Per gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” vedi la nota all'articolo 20.

#### **Nota all'articolo 30**

- L'articolo 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” dispone:

“Art. 23

*Disposizioni transitorie*

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo capo, le disposizioni di questa legge si ap-

- plicano dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data continuano ad applicarsi la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (legge provinciale sui campeggi), ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge, e il suo regolamento di esecuzione.
2. Restano valide le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le dichiarazioni di autoclassificazione presentate dai titolari o dai gestori dei campeggi e dei campeggi parco per vacanze sulla base della normativa previgente.
  3. I campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti e classificati alla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1 conservano il livello di classificazione attribuibile in base alla normativa previgente anche se non dispongono dei parametri di classificazione previsti dall'articolo 12, comma 3. I campeggi sono riclassificati d'ufficio se, entro tre anni dalla predetta data, non si sono dotati dei parametri di classificazione previsti dall'articolo 12, comma 3, per il livello posseduto; queste strutture sono tenute all'immediato rispetto dei parametri in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate. I campeggi parco per vacanze sono riclassificati d'ufficio se, entro tre anni dalla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1, non si sono dotati dei parametri di classificazione previsti da una specifica tabella allegata al regolamento di esecuzione; queste strutture sono tenute all'immediato rispetto dei parametri in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti e alle dotazioni interessate.
  4. Ferme restando le disposizioni vigenti, i campeggi e i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge che non dispongono di bagni per disabili come definiti dalla tabella A, sezione C, del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni concernente la ricezione turistica all'aperto), si dotano di essi entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
  5. Ferme restando le disposizioni vigenti e fatto salvo quanto disposto dal comma 4, al campeggio e al campeggio parco per vacanze esistenti alla data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1 è consentito mantenere le strutture fisse di appoggio, gli allestimenti stabili e gli allestimenti mobili esistenti anche con caratteristiche non conformi alle previsioni di questa legge e del suo regolamento di esecuzione.
  6. I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge provinciale sui campeggi restano validi fino alla scadenza della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività, se queste ultime sono state rilasciate prima della data individuata dal regolamento ai sensi del comma 1.
  7. Per tutte le violazioni in materia di campeggi accertate prima della data di entrata in vigore di questa legge rimangono applicabili le sanzioni previste dalla legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge.
  8. Le funzioni spettanti alle comunità ai sensi di questa legge sono esercitate a decorrere dalla data prevista dal decreto di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006. Fino a tale data queste funzioni continuano a essere esercitate dalla Provincia. Fino alla data di adozione del decreto di trasferimento delle funzioni alle comunità continuano ad applicarsi gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 1, della legge provinciale sui campeggi, ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge.
  9. Le aree di sosta operanti alla data di entrata in vigore di questa legge proseguono l'attività, ancorché non siano previste dagli strumenti urbanistici, fino all'adeguamento del piano regolatore generale.”
- Per l'articolo 12 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi” vedi la nota all'articolo 9.
  - La legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (b.u. 18 dicembre 1990, n. 56) concerne “Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali”.

**Nota all'articolo 31**

- Per l'articolo 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 30.
- Per l'articolo 12 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 9.
- Per la legge provinciale n. 33 del 1990 vedi la nota all'articolo 30.

**Nota all'articolo 32**

- Per l'articolo 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" vedi la nota all'articolo 30.
- L'articolo 9 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi" dispone:

"Art. 9

*Disposizioni in materia urbanistica*

1. Ai fini del coordinamento di questa legge con le norme di carattere edilizio, il rilascio della concessione edilizia o la realizzazione di interventi all'interno dei campeggi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica sono subordinati all'ottenimento del visto di corrispondenza previsto dall'articolo 10.
2. L'allestimento di un campeggio e di un campeggio-villaggio è ammesso solo se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici. L'allestimento del campeggio e del campeggio-villaggio, nonché gli interventi da realizzare nel suo interno, sono soggetti a titolo edilizio se questo è richiesto dalla normativa urbanistica; il titolo edilizio non può essere ottenuto se il progetto non rispetta i parametri strutturali minimi previsti per il livello di classificazione a una stella.
3. Il piano regolatore generale definisce i criteri per la localizzazione e per il dimensionamento delle strutture edilizie permanenti presenti nell'area destinata a campeggio o a campeggio-villaggio, per garantire il loro corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico. Sulla base degli stessi criteri il piano regolatore generale definisce i parametri edilizi delle strutture permanenti.
4. Per i fini della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), allegato B, articolo 22, comma 5, nelle aree di protezione dei laghi s'intendono interventi di riqualificazione funzionale del campeggio e del campeggio-villaggio quelli che comportano l'aumento del suo livello di classificazione di almeno una stella."

<b>TABELLA "A" - TIPOLOGIA CAMPEGGIO</b>						
<b>PARAMETRI MINIMI DI CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA</b>						
		<b>STELLE</b>				
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>SEZ. A</b>	<b>CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA E CARATTERISTICHE GENERALI</b>					
<b>A.1</b>	<b>DENSITA' RICETTIVA</b>					
	MQ. minimi per persona	25	25	30	35	50
<b>A.2</b>	<b>SUPERFICIE MINIMA DELLE UNITA' ABITATIVE (espressa in mq)</b>					
A.2.1	APPARTAMENTO E BUNGALOW (superficie per 2 posti letto)	25	25	27	28	30
A.2.2	CAMERA SINGOLA	8	8	8	8	10
A.2.3	CAMERA DOPPIA	12	12	13	14	16
A.2.4	JUNIOR SUITE (superficie per 2 p.l.)	14	14	15	16	18
A.2.5	SUITE (superficie per 2 p.l.) - (*) la dimensione minima del locale soggiorno è pari a 8 mq	12 + 8 (*)	12 + 8 (*)	13 + 8 (*)	14 + 8 (*)	16 + 8 (*)
A.2.6	PER OGNI ULTERIORE POSTO LETTO	5	5	5	5	6
A.2.7	BAGNO PRIVATO COMPLETO (delle camere, jr. suite e suite)	3	3	3	3	4
<b>A.3</b>	<b>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA RICETTIVA</b>					
A.3.1	CARATTERISTICHE DELL'AREA - art. 4, commi 1, 2, 3 e 5	SI	SI	SI	SI	SI
A.3.2	INGRESSO PRINCIPALE E ACCESSI - art. 6	SI	SI	SI	SI	SI
A.3.3	DOTAZIONI GENERALI - art. 8, commi 1, 2 e 3	SI	SI	SI	SI	SI
A.3.4	DOTAZIONI ANTINCENDI E DI SICUREZZA - art. 22	SI	SI	SI	SI	SI
<b>A.4</b>	<b>INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE</b>					
	SERVIZIO IGIENICO COMUNE (numero massimo di persone per elemento, escluse quelle che fruiscono del bagno riservato alla piazzola ivi compresi i servizi igienici allestiti secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4, quelle destinate ad alloggiare nelle unità abitative dotate di bagno e nelle case mobili)					
A.4.1	WC (in locali separati e distinti per sesso) dotati di carta igienica	30	25	20	18	15
A.4.2	LAVABI (in locali distinti per sesso) dotati di erogatori di sapone liquido per campeggi a 3, 4 e 5 stelle	30	25	20	18	15
A.4.3	DOCCE (in locali distinti per sesso) dotate di erogatori di sapone liquido per campeggi a 3, 4 e 5 stelle	45	40	30	25	20
A.4.4	ASCIUGACAPELLI (numero minimo di elementi per sesso per ciascun blocco servizi)	1	1	1	2	3
A.4.5	SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI (numero massimo di persone per elemento) dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1000	1000	1000	1000	1000
A.4.6	SERVIZIO IGIENICO RISERVATO ALLA PIAZZOLA (compresi i servizi igienici allestiti secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4 della legge) (numero massimo di persone per bagno) dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli				300	200
A.4.7	DOTAZIONI IGIENICHE RISERVATE AI BAMBINI (numero massimo di persone per elemento)				300	200
A.4.8	LOCALE LAVAGGIO STOVIGLIE (compresi i lavelli stoviglie allestiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2) (n. massimo di persone per lavello stoviglie escluse quelle alloggiate nelle unità abitative quali	50	40	30	25	20
A.4.9	LOCALE LAVAGGIO BIANCHERIA (compresi i lavatoi biancheria allestiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2) (in locale separato - n. massimo di persone per lavatoio biancheria. In alternativa sostituibili da lavatrice secondo la regola per cui una lavatrice sostituisce 4 lavatoi biancheria con l'obbligo comunque della presenza di lavatoi biancheria nella misura del 50% della ricettività complessiva)	100	90	80	70	60
A.4.10	LAVATRICI (n. massimo di persone per elemento)		700	400	300	200
A.4.11	ASCIUGABIANCHERIA (n. massimo di persone per elemento)		700	400	300	300
A.4.12	STIRABIANCHERIA dotata di asse e di ferro da stiro		700	400	300	300
A.4.13	LOCALE VUOTATOIO (in vano separato con vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente - n. massimo di persone per elemento)	800	800	800	800	800
<b>A.5</b>	<b>DOTAZIONI E IMPIANTI</b>					
A.5.1	PRESE ACQUA POTABILE (n. massimo di persone per erogatore) escluse le persone alloggiate in piazzole servite da allacciamento dedicato	400	350	300	200	150
A.5.2	AREA LUDICO RICREATIVA (interna al campeggio)	SI	SI	SI	SI	SI
A.5.3	LOCALE AD USO COMUNE				SI	SI
A.5.4	ZONA VERDE RELAX (interna al campeggio) (*)	SI	SI	SI	SI	SI
A.5.5	QUOTA PARCHEGGI VEICOLI AGLI INGRESSI (% sulla capacità ricettiva complessiva)	2%	2%	2%	3%	3%
A.5.6	LINEA TELEFONICA ESTERNA o IDONEA COPERTURA DI RETE MOBILE	SI	SI	SI	SI	SI
A.5.7	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	SI	SI	SI	SI	SI
(*)	per i campeggi classificati a 4 e 5 stelle la zona verde relax deve essere adeguatamente attrezzata (tavolini, sedie, sdraio, ombrelloni, ecc.)					
<b>A.6</b>	<b>PIAZZOLE (%minime)</b>					
A.6.1	CARATTERISTICHE E DOTAZIONI - art. 9	100	100	100	100	100
A.6.2	SUPERFICIE MINIMA $\geq$ 100 mq.				10	20
A.6.3	ALLACCIAMENTO ACQUA			25	50	60
A.6.4	ALLACCIAMENTO FOGNATURA			25	50	60
<b>A.7</b>	<b>UNITA' ABITATIVE (%minime)</b>					
	Dotazione degli appartamenti e bungalow					
A.7.1	CUCINA composta da piano cottura con almeno 2 piastre, cappa aspirante, lavello con scolapiatti, frigorifero e porta rifiuti	100	100	100	100	100
A.7.2	TAVOLO da pranzo con sedie	100	100	100	100	100
A.7.3	UTENSILI per la preparazione e consumazione dei pasti	100	100	100	100	100
A.7.4	CAMERA/E DA LETTO dotata di tavolo, un armadio o cabina-armadio e, per ogni posto letto, da un letto, una sedia o seduta poltrona/divano e da un comodino o equivalente	100	100	100	100	100
A.7.5	BAGNO PRIVATO completo dotato di almeno un lavandino, una vasca o una doccia, un wc ed un asciugacapelli	100	100	100	100	100

A.7.6	LAVASTOVIGLIE					50
A.7.7	TV (*)	50	70	80	100	100
A.7.8	COPERTURA WI FI (nelle aree coperte almeno da ADSL)	50	70	100	100	100
A.7.9	CASSETTA DI SICUREZZA			100	100	100
A.7.10	ARIA CONDIZIONATA (per strutture ubicate sotto i 500 m. s.l.m.)				50	80
<b>Dotazione delle camere, junior suite e suite</b>						
A.7.11	CAMERA/E DA LETTO dotata di tavolo, un armadio o cabina-armadio e, per ogni posto letto, da un letto, una sedia o seduta poltrona/divano e da un comodino o equivalente	100	100	100	100	100
A.7.12	BAGNO PRIVATO completo dotato di almeno un lavandino, una vasca o una doccia, un wc ed un asciugacapelli	100	100	100	100	100
A.7.13	RIPIANO PER APERTURA BAGAGLI		100	100	100	100
A.7.14	CASSETTA DI SICUREZZA			100	100	100
A.7.15	TV (*)			100	100	100
A.7.16	COPERTURA WI FI (nelle aree coperte almeno da ADSL)				100	100
A.7.17	ARIA CONDIZIONATA (per strutture ubicate sotto i 500 m. s.l.m.)				50	80
(*)	per i campeggi classificati a 4 e 5 stelle è obbligatorio il collegamento TV satellitare					
<b>SEZ. B</b>	<b>PARAMETRI STRUTTURALI</b> E' obbligatorio il raggiungimento del punteggio di ciascuna sezione del presente paragrafo (B.1 + B.2) per l'attribuzione del livello di classificazione desiderato					
<b>B.1 PARAMETRI STRUTTURALI RIFERITI A DOTAZIONI VARIE</b>						
	N° minimo punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione del turista all'interno del campeggio	25	25	25	25	25
B.1.1	Celle frigo a disposizione degli ospiti	1	1	1	1	1
B.1.2	Bagno riservato alla piazzola (1)	4	3	1	1	1
B.1.3	Lavastoviglie	3	2	2	1	1
B.1.4	Bar	6	5	4	3	2
B.1.5	Ristorante	7	6	5	4	3
B.1.6	Ristorante con almeno 5 prodotti tipici del territorio (in alternativa al ristorante di cui al punto B.1.5)	8	7	6	5	4
B.1.7	Market	6	5	4	3	2
B.1.8	Market con vendita di almeno 5 prodotti tipici del territorio (in alternativa al market di cui al punto B.1.7)	7	6	5	4	3
B.1.9	Allestimento o struttura attrezzata con finalità pluriuso	3	3	3	2	2
B.1.10	Locale ritrovo bambini (2)	2	2	1	1	1
B.1.11	Locale ad uso comune (3)	2	2	1	1	1
B.1.12	Cucina ad uso comune	3	3	3	2	2
B.1.13	Baby room/nursery room	4	4	3	2	2
B.1.14	Dotazioni igieniche riservate ai bambini (4)	2	2	1	1	1
B.1.15	Copertura WI-FI, copertura minima obbligatoria 20% della superficie per 3 stelle, 60% per 4 stelle, 80% per 5 stelle	4	3	2	1	1
B.1.16	Parco giochi attrezzato (interno al campeggio) (5)	3	3	2	1	1
B.1.17	Veranda/balcone da accostare alle case mobili	2	2	2	1	1
B.1.18	Locale officina per moto o biciclette	5	4	3	2	2
B.1.19	Spazi meeting dotati di attrezzatura idonea	2	3	4	4	4
B.1.20	Marchio Ecolabel, Ecocamping, Qualità Parco o equipollenti	5	4	3	2	1
B.1.21	Marchi di prodotto riconosciuti dalla Giunta provinciale, ovvero dotati di disciplinare e di sistema di verifica (punteggio per ogni marchio)	4	4	3	2	2
B.1.22	Internet point	3	2	2	1	1
B.1.23	Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti (6)	2	2	1	1	
B.1.24	Objettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona (6)	2	2	1	1	
B.1.25	Accappatoio (6)	2	2	1	1	
B.1.26	Biblioteca/Videoteca	3	3	3	3	3
B.1.27	Disponibilità giornaliera quotidiani locali e nazionali (7)	2	1	1		
B.1.28	Pagamento con bancomat (7)	1	1	1		
B.1.29	Pagamento con carta di credito (7)	1	1	1		
B.1.30	Corsi di formazione per gli addetti (compreso il titolare e/o il gestore) della struttura in materie attinenti all'attività, comprese le lingue straniere, realizzati da scuole e soggetti di formazione che possano certificare il corso secondo la normativa vigente, ovvero dalle associazioni di categoria, organizzazioni datoriali e dei lavoratori. Personale formato nella % minima del 20 per cento di tutti gli addetti o almeno di n. 2 addetti che abbiano frequentato un corso di formazione nell'arco dei 3 anni esclusa la formazione obbligatoria (BLS, HCCP, Antincendio).	10	9	8	7	6
B.1.31	Primo soccorso (servizio da potersi svolgere in apposito locale) (8)	6	5	4	3	
B.1.32	Sistemi di monitoraggio di soddisfazione dell'ospite	2	2	2	2	2
B.1.33	Servizi per bambini (baby sitter, ecc.) (8)	2	2	2	2	2
B.1.34	Animazione per bambini (8)	2	2	2	1	1
B.1.35	Animazione (8)	3	3	3	2	2
(1)	per i campeggi classificati a 4 e 5 stelle si consegue il punteggio quando la dotazione eccede quella prevista al punto A.4.6)					
(2)	per i campeggi classificati a 4 e 5 stelle il locale ritrovo bambini deve essere attrezzato ed avere una superficie minima di 30 mq					
(3)	per i campeggi classificati a 4 e 5 stelle si consegue il punteggio quando la dotazione eccede quella prevista al punto A.5.3)					
(4)	per i campeggi classificati a 4 e 5 stelle si consegue il punteggio quando la dotazione eccede quella prevista al punto A.4.7)					
(5)	per i campeggi classificati a 4 e 5 stelle il parco giochi deve essere allestito con attrezzature fisse per una superficie minima di 50 mq					
(6)	parametro obbligatorio per i campeggi classificati a 5 stelle					
(7)	parametro obbligatorio per i campeggi classificati a 4 e 5 stelle					
(8)	per i campeggi a 4 e 5 stelle da effettuarsi per minimo 30 gg. all'anno					
<b>B.2 PARAMETRI STRUTTURALI RIFERITI A DOTAZIONI SPORTIVE/RICREATIVE</b>						
	Gli elementi sotto elencati possono essere erogati come servizi accessori anche nelle pertinenze del campeggio. N° punti da totalizzare con riferimento agli elementi sotto elencati messi a disposizione del turista.	10	10	10	10	10
B.2.1	Campo basket/volley	2	2	1	1	1
B.2.2	Campo bocce	2	1	1	1	1
B.2.3	Campo minigolf	3	2	1	1	1
B.2.4	Campo tennis	4	3	2	1	1
B.2.5	Campo skatebord/pattinaggio	3	2	2	1	1
B.2.6	Campo ..... diverso da quelli sopra elencati (indicare)	1	1	1	1	1
B.2.7	Percorso vita	5	4	3	3	2
B.2.8	Noleggio biciclette/mountain bike	6	5	4	3	2
B.2.9	Noleggio attrezzature sportive	6	5	4	3	2
B.2.10	Noleggio barche	6	5	4	3	2
B.2.11	Noleggio ..... diverso da quelli sopra elencati (indicare)	2	2	2	1	1



B.2.12	<b>Piscina scoperta</b> non riscaldata	6	5	4	3	2
B.2.13	<b>Piscina scoperta</b> riscaldata	8	7	6	5	3
B.2.14	<b>Piscina per adulti</b> coperta	8	7	6	5	3
B.2.15	<b>Piscina per bambini</b> coperta	8	7	6	5	3
B.2.16	Ricovero per <b>moto/biciclette (*)</b>	4	3	2		
B.2.17	<b>Darsena per imbarcazioni</b>	3	2	2	1	1
B.2.18	<b>Solarium</b>	2	2	2	1	1
B.2.19	<b>Solarium attrezzato</b>	3	2	2		
B.2.20	<b>Barbecue fisso</b>	3	2	2	1	1
B.2.21	Locale <b>pulizia animali</b> (cani, ecc.)	5	4	4	3	2
B.2.22	Parco giochi <b>animali</b> (cani, ecc.)	4	3	3	2	1
B.2.23	Area <b>deiezione animali</b> dotata di sacchetti	4	3	3	2	1
B.2.24	Servizi per il <b>benessere</b> e per la cura della persona (sauna, bagno turco, estetista, parrucchiera, ecc. - da considerarsi singolarmente)	3	2	2	1	1
B.2.25	<b>Palestra</b> (interna o esterna)	5	4	3	3	2
B.2.26	Tennis tavolo/ <b>Ping pong</b>	2	2	2	1	1
B.2.27	<b>Biliardo</b>	2	2	2	1	1
B.2.28	Servizio <b>bus navetta (*)</b>	5	4	2		
B.2.29	Servizio <b>transfer</b> su richiesta del cliente (*)	5	4	2		
(*)	parametro obbligatorio per i campeggi classificati a 4 e 5 stelle					
N.B.	Tali parametri sono considerabili al fine dell'attribuzione del punteggio anche se non di proprietà, purchè posti nel raggio di 500 mt. dall'ingresso del campeggio, di pubblico accesso e gratuiti					
<b>SEZ. C</b>	<b>PARAMETRI FUNZIONALI</b>					
<b>C.1</b>	<b>SERVIZIO DI RICEVIMENTO</b>					
	N. minimo di ore su 24 con addetto (la reperibilità va comunque assicurata 24 ore su 24)	6/24	6/24	8/24	10/24	12/24
<b>C.2</b>	<b>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PIAZZOLE E ALLE UNITA' ABITATIVE</b>					
	N. minimo di ore su 24 con addetto (per i campeggi classificati a 3 e 4 stelle il servizio deve essere garantito per almeno 60 gg. all'anno)			6/24	8/24	10/24
<b>C.3</b>	<b>SERVIZIO DI PULIZIA INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE E LOCALI COMUNI</b>					
C.3.1	almeno <b>una volta</b> al giorno	SI	SI	SI		
C.3.2	con <b>riassetto</b> almeno <b>una volta</b> al giorno			SI		
C.3.3	almeno <b>due volte</b> al giorno con <b>riassetto</b>				SI	SI
<b>C.4</b>	<b>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE UNITA' ABITATIVE</b>					
C.4.1	per camere, junior suite e suite almeno <b>una volta</b> al giorno	SI	SI	SI	SI	SI
C.4.2	per appartamenti e bungalow almeno <b>una volta</b> al giorno					SI
C.4.3	per appartamenti e bungalow a richiesta ( R )	R	R	R	R	
<b>C.5</b>	<b>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CASE MOBILI</b>					
	a richiesta ( R )	R	R	R	R	R
<b>C.6</b>	<b>SERVIZIO DI CAMBIO DELLA BIANCHERIA</b> (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)					
C.6.1	camere, junior suite e suite almeno <b>una volta</b> alla settimana	SI	SI			
C.6.2	camere, junior suite e suite almeno <b>due volte</b> alla settimana			SI	SI	
C.6.3	camere, junior suite e suite <b>tutti i giorni</b>					SI
C.6.4	appartamenti e bungalow almeno <b>una volta</b> alla settimana					SI
C.6.5	appartamenti e bungalow almeno <b>una volta</b> alla settimana ( R )	R	R	R	R	

<b>TABELLA "B" - TIPOLOGIA CAMPEGGIO VILLAGGIO</b>						
<b>PARAMETRI MINIMI DI CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA</b>						
		<b>STELLE</b>				
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>SEZ. A</b>	<b>CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA E REQUISITI MINIMI DELLA STRUTTURA</b>					
<b>A.1</b>	<b>DENSITA' RICETTIVA</b>					
	MQ. minimi per persona	25	30	35	40	55
<b>A.2</b>	<b>SUPERFICIE MINIMA DELLE UNITA' ABITATIVE (espressa in mq)</b>					
A.2.1	APPARTAMENTO E BUNGALOW (superficie per 2 posti letto)	25	25	27	28	30
A.2.2	CAMERA SINGOLA	8	8	8	8	10
A.2.3	CAMERA DOPPIA	12	12	13	14	16
A.2.4	JUNIOR SUITE (superficie per 2 p.l.)	14	14	15	16	18
A.2.5	SUITE (superficie per 2 p.l.) - (*) la dimensione minima del locale soggiorno è pari a 8 mq	12 + 8 (*)	12 + 8 (*)	13 + 8 (*)	14 + 8 (*)	16 + 8 (*)
A.2.6	PER OGNI ULTERIORE POSTO LETTO	5	5	5	5	6
A.2.7	BAGNO PRIVATO COMPLETO (delle camere, jr. suite e suite)	3	3	3	3	4
<b>A.3</b>	<b>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA RICETTIVA</b>					
A.3.1	CARATTERISTICHE DELL'AREA - art. 4, commi 1, 2, 3 e 5	SI	SI	SI	SI	SI
A.3.2	PERTINENZE - art. 5	SI	SI	SI	SI	SI
A.3.3	INGRESSO PRINCIPALE E ACCESSI - art. 6	SI	SI	SI	SI	SI
A.3.4	DOTAZIONI GENERALI - art. 8, commi 1, 2 e 3	SI	SI	SI	SI	SI
A.3.5	DOTAZIONI ANTINCENDI E DI SICUREZZA - art. 22	SI	SI	SI	SI	SI
<b>A.4</b>	<b>INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE</b>					
	SERVIZIO IGIENICO COMUNE (numero massimo di persone per elemento, escluse quelle che fruiscono del bagno riservato alla piazzola ivi compresi i servizi igienici allestiti secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4, quelle destinate ad alloggiare nelle unità abitative dotate di bagno e nelle case mobili)					
A.4.1	WC (in locali separati e distinti per sesso) dotati di carta igienica	30	25	20	18	15
A.4.2	LAVABI (in locali distinti per sesso) dotati di eragotori di sapone liquido per campeggi villaggio (c.v.) a 3, 4 e 5 stelle	30	25	20	18	15
A.4.3	DOCCE (in locali distinti per sesso) dotate di eragotori di sapone liquido per c.v. a 3, 4 e 5 stelle	45	40	30	25	20
A.4.4	ASCIUGACAPPELLI (numero minimo di elementi per sesso per ciascun blocco servizi)	1	1	1	2	3
A.4.5	SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI (numero massimo di persone per elemento) dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1000	1000	1000	1000	1000
A.4.6	SERVIZIO IGIENICO RISERVATO ALLA PIAZZOLA (compresi i servizi igienici allestiti secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4 della legge) (numero massimo di persone per bagno) dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e				300	200
A.4.7	DOTAZIONI IGIENICHE RISERVATE AI BAMBINI (numero massimo di persone per elemento)				300	200
A.4.8	LOCALE LAVAGGIO STOVIGLIE (compresi i lavelli stoviglie allestiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2) (n. massimo di persone per lavello stoviglie escluse quelle alloggiate nelle unità abitative quali	50	40	30	25	20
A.4.9	LOCALE LAVAGGIO BIANCHERIA (compresi i lavatoi biancheria allestiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2) (in locale separato - n. massimo di persone per lavatoio biancheria. In alternativa sostituibili da lavatrice secondo la regola per cui una lavatrice sostituisce 4 lavatoi biancheria con l'obbligo comunque della presenza di lavatoi biancheria nella misura del 50% della ricettività complessiva)	100	90	80	70	60
A.4.10	LAVATRICI (n. massimo di persone per elemento)		700	400	300	200
A.4.11	ASCIUGABIANCHERIA (n. massimo di persone per elemento)		700	400	300	300
A.4.12	STIRABIANCHERIA dotata di asse e di ferro da stiro		700	400	300	300
A.4.13	LOCALE VUOTATOIO (in vano separato con vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente - n. massimo di persone per elemento)	800	800	800	800	800
<b>A.5</b>	<b>DOTAZIONI E IMPIANTI</b>					
A.5.1	PRESE ACQUA POTABILE (n. massimo di persone per erogatore) escluse le persone alloggiate in piazzole servite da allacciamento dedicato	400	350	300	200	150
A.5.2	AREA LUDICO RICREATIVA (interna al campeggio)	SI	SI	SI	SI	SI
A.5.3	LOCALE AD USO COMUNE				SI	SI
A.5.4	ZONA VERDE RELAX (interna al campeggio) (*)	SI	SI	SI	SI	SI
A.5.5	QUOTA PARCHEGGI VEICOLI AGLI INGRESSI (% sulla capacità ricettiva complessiva)	2%	2%	2%	3%	3%
A.5.6	LINEA TELEFONICA ESTERNA o IDONEA COPERTURA DI RETE MOBILE	SI	SI	SI	SI	SI
A.5.7	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	SI	SI	SI	SI	SI
(*)	per i c.v. classificati a 4 e 5 stelle la zona verde relax deve essere adeguatamente attrezzata (tavolini, sedie, sdraio, ombrelloni, ecc.)					
<b>A.6</b>	<b>PIAZZOLE (%minime)</b>					
A.6.1	CARATTERISTICHE E DOTAZIONI - art. 9	100	100	100	100	100
A.6.2	SUPERFICIE MINIMA => 100 mq.				10	20
A.6.3	ALLACCIAMENTO ACQUA			25	50	60
A.6.4	ALLACCIAMENTO FOGNATURA			25	50	60
<b>A.7</b>	<b>UNITA' ABITATIVE (%minime)</b>					
	Dotazione degli appartamenti e bungalow					
	CUCINA composta da piano cottura con almeno 2 piastre,					
A.7.1	cappa aspirante, lavello con scolapiatti, frigorifero e porta rifiuti	100	100	100	100	100
A.7.2	TAVOLO da pranzo con sedie	100	100	100	100	100
A.7.3	UTENSILI per la preparazione e consumazione dei pasti	100	100	100	100	100
A.7.4	CAMERA/E DA LETTO dotata di tavolo, un armadio o cabina-armadio e, per ogni posto letto, da un letto, una sedia o seduta poltrona/divano e da un comodino o equivalente	100	100	100	100	100
A.7.5	BAGNO PRIVATO completo dotato di almeno un lavandino, una vasca o una doccia, un wc ed un asciugacapelli	100	100	100	100	100
A.7.6	LAVASTOVIGLIE					50

A.7.7	TV (*)	50	70	80	100	100
A.7.8	COPERTURA WI FI (nelle aree coperte almeno da ADSL)	50	70	100	100	100
A.7.9	CASSETTA DI SICUREZZA			100	100	100
A.7.10	ARIA CONDIZIONATA (per strutture ubicate sotto i 500 m. s.l.m.)				50	80
<b>Dotazione delle camere, junior suite e suite</b>						
A.7.11	CAMERA/E DA LETTO dotata di tavolo, un armadio o cabina-armadio e, per ogni posto letto, da un letto, una sedia o seduta poltrona/divano e da un comodino o equivalente	100	100	100	100	100
A.7.12	BAGNO PRIVATO completo dotato di almeno un lavandino, una vasca o una doccia, un wc ed un asciugacapelli	100	100	100	100	100
A.7.13	RIPIANO PER APERTURA BAGAGLI		100	100	100	100
A.7.14	CASSETTA DI SICUREZZA			100	100	100
A.7.15	TV (*)			100	100	100
A.7.16	COPERTURA WI FI (nelle aree coperte almeno da ADSL)				100	100
A.7.17	ARIA CONDIZIONATA (per strutture ubicate sotto i 500 m. s.l.m.)				50	80
(*)	per i c.v. classificati a 4 e 5 stelle è obbligatorio il collegamento TV satellitare					
<b>SEZ. B</b>	<b>PARAMETRI STRUTTURALI</b> E' obbligatorio il raggiungimento del punteggio di ciascuna sezione del presente paragrafo (B.1 + B.2) per l'attribuzione del livello di classificazione desiderato					
<b>B.1 PARAMETRI STRUTTURALI RIFERITI A DOTAZIONI VARIE</b>						
	N° minimo punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione del turista all'interno del campeggio villaggio	25	25	25	25	25
B.1.1	Celle frigo a disposizione degli ospiti	1	1	1	1	1
B.1.2	Bagno riservato alla piazzola (1)	4	3	1	1	1
B.1.3	Lavastoviglie	3	2	2	1	1
B.1.4	Bar	6	5	4	3	2
B.1.5	Ristorante con almeno 5 prodotti tipici del territorio (in alternativa al ristorante di cui al punto) (6)	8	7	6	5	
B.1.6	Market con vendita di almeno 5 prodotti tipici del territorio (in alternativa al market di cui al punto) (6)	7	6	5	4	
B.1.7	Allestimento o struttura attrezzata con finalità pluriuso	3	3	3	2	2
B.1.8	Locale ritrovo bambini (2)	2	2	1	1	1
B.1.9	Locale ad uso comune (3)	2	2	1	1	1
B.1.10	Cucina ad uso comune	3	3	3	2	2
B.1.11	Baby room/nursery room	4	4	3	2	2
B.1.12	Dotazioni igieniche riservate ai bambini (4)	2	2	1	1	1
B.1.13	Copertura WI-FI, copertura minima obbligatoria 20% della superficie per 3 stelle. 60% per 4 stelle. 80% per 5 stelle	4	3	2	1	1
B.1.14	Parco giochi attrezzato (interno al c.v.) (5)	3	3	2	1	1
B.1.15	Veranda/balcone da accostare alle case mobili	2	2	2	1	1
B.1.16	Locale officina per moto o biciclette	5	4	3	2	2
B.1.17	Spazi meeting dotati di attrezzatura idonea	2	3	4	4	4
B.1.18	Marchio Ecolabel, Ecocamping, Qualità Parco o equipollenti	5	4	3	2	1
B.1.19	Marchi di prodotto riconosciuti dalla Giunta provinciale, ovvero dotati di disciplinare e di sistema di verifica (punteggio per ogni marchio)	4	4	3	2	2
B.1.20	Internet point	3	2	2	1	1
B.1.21	Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti (6)	2	2	1	1	
B.1.22	Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona (6)	2	2	1	1	
B.1.23	Accappatoio (6)	2	2	1	1	
B.1.24	Biblioteca/Videoteca	3	3	3	3	3
B.1.25	Disponibilità giornaliera quotidiani locali e nazionali (7)	2	1	1		
B.1.26	Pagamento con bancomat (7)	1	1	1		
B.1.27	Pagamento con carta di credito (7)	1	1	1		
B.1.28	Corsi di formazione per gli addetti (compreso il titolare e/o il gestore) della struttura in materie attinenti all'attività, comprese le lingue straniere, realizzati da scuole e soggetti di formazione che possano certificare il corso secondo la normativa vigente, ovvero dalle associazioni di categoria, organizzazioni datoriali e dei lavoratori. Personale formato nella % minima del 20 per cento di tutti gli addetti o almeno di n. 2 addetti che abbiano frequentato un corso di formazione nell'arco dei 3 anni esclusa la formazione obbligatoria (BLS, HCCP, Antincendio).	10	9	8	7	6
B.1.29	Primo soccorso (servizio da potersi svolgere in apposito locale) (6)	6	5	4	3	
B.1.30	Sistemi di monitoraggio di soddisfazione dell'ospite	2	2	2	2	2
B.1.31	Servizi per bambini (baby sitter, ecc.) (8)	2	2	2	2	2
B.1.32	Animazione per bambini (8)	2	2	2	1	1
B.1.33	Animazione (8)	3	3	3	2	2
(1)	per i c.v. classificati a 4 e 5 stelle si consegue il punteggio quando la dotazione eccede quella prevista al punto A.4.6)					
(2)	per i c.v. classificati a 4 e 5 stelle il locale ritrovo bambini deve essere attrezzato ed avere una superficie minima di 30 mq					
(3)	per i c.v. classificati a 4 e 5 stelle si consegue il punteggio quando la dotazione eccede quella prevista al punto A.5.3)					
(4)	per i c.v. classificati a 4 e 5 stelle si consegue il punteggio quando la dotazione eccede quella prevista al punto A.4.7)					
(5)	per i c.v. classificati a 4 e 5 stelle il parco giochi deve essere allestito con attrezzature fisse per una superficie minima di 50 mq					
(6)	parametro obbligatorio per i c.v. classificati a 5 stelle					
(7)	parametro obbligatorio per i c.v. classificati a 4 e 5 stelle					
(8)	per i c.v. a 4 e 5 stelle da effettuarsi per minimo 90 gg. all'anno					
<b>B.2 SERVIZI ACCESSORI - art. 16</b>						
	N° minimo di servizi messi a disposizione del turista all'interno o nelle pertinenze del campeggio villaggio	3	4	6	8	10
B.2.1	Campo basket/volley					
B.2.2	Campo bocce					
B.2.3	Campo minigolf					
B.2.4	Campo tennis					
B.2.5	Campo skatebord/pattinaggio					
B.2.6	Campo ..... diverso da quelli sopra elencati (indicare)					
B.2.7	Percorso vita					
B.2.8	Noleggio biciclette/mountain bike					
B.2.9	Noleggio attrezzature sportive					
B.2.10	Noleggio barche					
B.2.11	Noleggio ..... diverso da quelli sopra elencati (indicare)					
B.2.12	Piscina scoperta non riscaldata					
B.2.13	Piscina scoperta riscaldata					
B.2.14	Piscina per adulti coperta					
B.2.15	Piscina per bambini coperta					

B.2.16	Ricovero per <b>moto/biciclette (*)</b>					
B.2.17	<b>Darsena per imbarcazioni</b>					
B.2.18	<b>Solarium</b>					
B.2.19	<b>Solarium attrezzato</b>					
B.2.20	<b>Barbecue fisso</b>					
B.2.21	Locale <b>pulizia animali</b> (cani, ecc.)					
B.2.22	Parco giochi <b>animali</b> (cani, ecc.)					
B.2.23	Area <b>deiezione animali</b> dotata di sacchetti					
B.2.24	Servizi per il <b>benessere</b> e per la cura della persona (sauna, bagno turco, estetista, parrucchiera, ecc. - da considerarsi singolarmente)					
B.2.25	<b>Palestra</b> (interna o esterna)					
B.2.26	Tennis tavolo/ <b>Ping pong</b>					
B.2.27	<b>Biliardo</b>					
B.2.28	Servizio <b>bus navetta (*)</b>					
B.2.29	Servizio <b>transfer</b> su richiesta del cliente <b>(*)</b>					
(*)	parametro obbligatorio per i c.v. classificati a 4 e 5 stelle					
N.B.	Tali parametri sono considerabili al fine dell'attribuzione del punteggio anche se non di proprietà, purchè posti nel raggio di 500 mt. dall'ingresso del c.v., di pubblico accesso e gratuiti					
<b>SEZ. C</b>	<b>PARAMETRI FUNZIONALI</b>					
<b>C.1</b>	<b>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E COLAZIONE - art. 15</b>					
C.1.1	Servizio di prima colazione, bar e ristorante: n. minimo di ore di servizio su <b>24</b> con addetto	8/24	8/24	10/24	10/24	12/24
C.1.2	Ristorante con alimento 5 prodotti tipici del territorio					SI
<b>C.2</b>	<b>SERVIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI - art. 17</b>					
C.2.1	Attività commerciali: n. minimo di ore di servizio su <b>24</b> con addetto	6/24	6/24	8/24	10/24	10/24
C.2.2	Attività commerciale con vendita di alimento 5 prodotti tipici del territorio					SI
<b>C.3</b>	<b>SERVIZIO DI RICEVIMENTO</b>					
	<b>N. minimo</b> di ore su <b>24</b> con addetto (la reperibilità va comunque assicurata <b>24 ore su 24</b> )	8/24	10/24	12/24	14/24	16/24
<b>C.4</b>	<b>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PIAZZOLE E ALLE UNITA' ABITATIVE</b>					
	<b>N. minimo</b> di ore su <b>24</b> con addetto (per i campeggi classificati a 3 e 4 stelle il servizio deve essere garantito per almeno <b>60 gg.</b> all'anno)			8/24	10/24	12/24
<b>C.5</b>	<b>SERVIZIO DI PULIZIA INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE E LOCALI COMUNI</b>					
C.5.1	almeno <b>una volta</b> al giorno	SI	SI	SI		
C.5.2	con <b>riassetto</b> almeno <b>una volta</b> al giorno			SI		
C.5.3	almeno <b>due volte</b> al giorno con <b>riassetto</b>				SI	SI
<b>C.6</b>	<b>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE UNITA' ABITATIVE</b>					
C.6.1	per camere, junior suite e suite almeno <b>una volta</b> al giorno	SI	SI	SI	SI	SI
C.6.2	per appartamenti e bungalow almeno <b>una volta</b> al giorno					SI
C.6.3	per appartamenti e bungalow a richiesta ( R )	R	R	R	R	
<b>C.7</b>	<b>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CASE MOBILI</b>					
	a richiesta ( R )	R	R	R	R	R
<b>C.8</b>	<b>SERVIZIO DI CAMBIO DELLA BIANCHERIA</b> (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)					
C.8.1	camere, junior suite e suite almeno <b>una volta</b> alla settimana	SI	SI			
C.8.2	camere, junior suite e suite almeno <b>due volte</b> alla settimana			SI	SI	
C.8.3	camere, junior suite e suite <b>tutti i giorni</b>					SI
C.8.4	appartamenti e bungalow almeno <b>una volta</b> alla settimana					SI
C.8.5	appartamenti e bungalow almeno <b>una volta</b> alla settimana ( R )	R	R	R	R	



<b>TABELLA "C" - TIPOLOGIA CAMPEGGIO PARCO PER VACANZE</b>					
<b>PARAMETRI MINIMI DI CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA</b>					
		<b>STELLE</b>			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>SEZ. A</b>	<b>CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA</b>				
<b>A.1</b>	<b>DENSITA' RICETTIVA</b>				
	MQ. minimi per persona	25	25	30	35
<b>A.2</b>	<b>SUPERFICIE MINIMA DELLE UNITA' ABITATIVE (espressa in mq)</b>				
A.2.1	APPARTAMENTO E BUNGALOW (superficie per 2 posti letto)	25	25	27	28
A.2.2	CAMERA SINGOLA	8	8	8	8
A.2.3	CAMERA DOPPIA	12	12	13	14
A.2.4	JUNIOR SUITE (superficie per 2 p.l.)	14	14	15	16
A.2.5	SUITE (superficie per 2 p.l.) - (*) la dimensione minima del locale soggiorno è pari a 8 mq	12 + 8 (*)	12 + 8 (*)	13 + 8 (*)	14 + 8 (*)
A.2.6	PER OGNI ULTERIORE POSTO LETTO	5	5	5	5
A.2.7	BAGNO PRIVATO COMPLETO (delle camere, jr. suite e suite)	3	3	3	3
<b>A.3</b>	<b>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA RICETTIVA</b>				
A.3.1	CARATTERISTICHE DELL'AREA - art. 4, commi 1, 2, 3 e 5	SI	SI	SI	SI
A.3.2	INGRESSO PRINCIPALE E ACCESSI - art. 6	SI	SI	SI	SI
A.3.3	DOTAZIONI GENERALI - art. 8, commi 1, 2 e 3	SI	SI	SI	SI
A.3.4	DOTAZIONI ANTINCENDI E DI SICUREZZA - art. 22	SI	SI	SI	SI
<b>A.4</b>	<b>INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE</b>				
	SERVIZIO IGIENICO COMUNE (numero massimo di persone per elemento, escluse quelle che fruiscono del bagno riservato alla piazzola ivi compresi i servizi igienici allestiti secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4, quelle destinate ad alloggiare nelle unità abitative dotate di bagno e nelle case mobili)				
A.4.1	WC (in locali separati e distinti per sesso) dotati di carta igienica	30	25	20	18
A.4.2	LAVABI (in locali distinti per sesso) dotati di eragotori di sapone liquido per c.p.v. a 3 e 4 stelle	30	25	20	18
A.4.3	DOCCE (in locali distinti per sesso) dotate di eragotori di sapone liquido per c.p.v. a 3 e 4 stelle	45	40	30	25
A.4.4	ASCIUGACAPELLI (numero minimo di elementi per sesso per ciascun blocco servizi)	1	1	1	2
A.4.5	SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI (numero massimo di persone per elemento) dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1000	1000	1000	1000
A.4.6	SERVIZIO IGIENICO RISERVATO ALLA PIAZZOLA (compresi i servizi igienici allestiti secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4 della legge) (numero massimo di persone per bagno) dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli				300
A.4.7	DOTAZIONI IGIENICHE RISERVATE AI BAMBINI (numero massimo di persone per elemento)				300
A.4.8	LOCALE LAVAGGIO STOVIGLIE (compresi i lavelli stoviglie allestiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2) (n. massimo di persone per livello stoviglie escluse quelle alloggiate nelle unità abitative quali appartamenti e bungalow e nelle case mobili)	50	40	30	25
A.4.9	LOCALE LAVAGGIO BIANCHERIA (compresi i lavatoi biancheria allestiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2) (in locale separato - n. massimo di persone per lavatoio biancheria. In alternativa sostituibili da lavatrice secondo la regola per cui una lavatrice sostituisce 4 lavatoi biancheria con l'obbligo comunque della presenza di lavatoi biancheria nella misura del 50% della ricettività complessiva)	100	90	80	70
A.4.10	LAVATRICI (n. massimo di persone per elemento)		700	400	300
A.4.11	ASCIUGABIANCHERIA (n. massimo di persone per elemento)		700	400	300
A.4.12	STIRABIANCHERIA dotata di asse e di ferro da stiro		700	400	300
A.4.13	LOCALE VUOTATOIO (in vano separato con vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente - n. massimo di persone per elemento)	800	800	800	800
<b>A.5</b>	<b>DOTAZIONI E IMPIANTI</b>				
A.5.1	PRESE ACQUA POTABILE (n. massimo di persone per erogatore) escluse le persone alloggiate in piazzole servite da allacciamento dedicato	400	350	300	200
A.5.2	AREA LUDICO RICREATIVA (interna al c.p.v.)	SI	SI	SI	SI
A.5.3	LOCALE AD USO COMUNE				SI
A.5.4	ZONA VERDE RELAX (interna al c.p.v.) (*)	SI	SI	SI	SI
A.5.5	QUOTA PARCHEGGI VEICOLI AGLI INGRESSI (% sulla capacità ricettiva complessiva)	2%	2%	2%	3%
A.5.6	LINEA TELEFONICA ESTERNA o IDONEA COPERTURA DI RETE MOBILE	SI	SI	SI	SI
A.5.7	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	SI	SI	SI	SI
	(*) per i c.p.v. classificati a 4 stelle la zona verde relax deve essere adeguatamente attrezzata (tavolini, sedie, sdraio, ombrelloni, ecc.)				
<b>A.6</b>	<b>PIAZZOLE (%minime)</b>				
A.6.1	CARATTERISTICHE E DOTAZIONI - art. 9	100	100	100	100
A.6.2	SUPERFICIE MINIMA $\geq$ 100 mq.				10
A.6.3	ALLACCIAMENTO ACQUA			25	50
A.6.4	ALLACCIAMENTO FOGNATURA			25	50
<b>A.7</b>	<b>UNITA' ABITATIVE (%minime)</b>				
	Dotazione degli appartamenti e bungalow				
A.7.1	CUCINA composta da piano cottura con almeno 2 piastre, cappa aspirante, lavello con scolapiatti, frigorifero e porta rifiuti	100	100	100	100
A.7.2	TAVOLO da pranzo con sedie	100	100	100	100
A.7.3	UTENSILI per la preparazione e consumazione dei pasti	100	100	100	100
A.7.4	CAMERA/ E DA LETTO dotata di tavolo, un armadio o cabina-armadio e, per ogni posto letto, da un letto, una sedia o seduta poltrona/divano e da un comodino o equivalente	100	100	100	100
A.7.5	BAGNO PRIVATO completo dotato di almeno un lavandino, una vasca o una doccia, un wc ed un asciugacapelli	100	100	100	100

A.7.6	LAVASTOVIGLIE				
A.7.7	TV (*)	50	70	80	100
A.7.8	COPERTURA WI FI (nelle aree coperte almeno da ADSL)	50	70	100	100
A.7.9	CASSETTA DI SICUREZZA			100	100
A.7.10	ARIA CONDIZIONATA (per strutture ubicate sotto i 500 m. s.l.m.)				50
<b>Dotazione delle camere, junior suite e suite</b>					
A.7.11	CAMERA/E DA LETTO dotata di tavolo, un armadio o cabina-armadio e, per ogni posto letto, da un letto, una sedia o seduta poltrona/divano e da un comodino o equivalente	100	100	100	100
A.7.12	LOCALE ADIBITO A SOGGIORNO e VANO SOGGIORNO presenti nelle suite e nelle junior suite devono essere dotati dell'arredo idoneo ad assicurare uno standard di qualità corrispondente al livello di classificazione posseduto	100	100	100	100
A.7.13	BAGNO PRIVATO completo dotato di almeno un lavandino, una vasca o una doccia, un wc ed un asciugacapelli	100	100	100	100
A.7.14	RIPIANO PER APERTURA BAGAGLI		100	100	100
A.7.15	CASSETTA DI SICUREZZA			100	100
A.7.16	TV (*)			100	100
A.7.17	COPERTURA WI FI (nelle aree coperte almeno da ADSL)				100
A.7.18	ARIA CONDIZIONATA (per strutture ubicate sotto i 500 m. s.l.m.)				50
(*)	per i c.p.v. classificati a 4 stelle è obbligatorio il collegamento TV satellitare				
<b>PARAMETRI STRUTTURALI</b>					
SEZ. B	E' obbligatorio il raggiungimento del punteggio di ciascuna sezione del presente paragrafo (B.1 + B.2) per l'attribuzione del livello di classificazione desiderato				
<b>B.1 PARAMETRI STRUTTURALI RIFERITI A DOTAZIONI VARIE</b>					
	N° minimo punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione del turista all'interno del c.p.v.	25	25	25	25
B.1.1	Celle frigo a disposizione degli ospiti	1	1	1	1
B.1.2	Bagno riservato alla piazzola (1)	4	3	1	1
B.1.3	Lavastoviglie	3	2	2	1
B.1.4	Bar	6	5	4	3
B.1.5	Ristorante	7	6	5	4
B.1.6	Ristorante con almeno 5 prodotti tipici del territorio (in alternativa al ristorante di cui al punto B.1.5)	8	7	6	5
B.1.7	Market	6	5	4	3
B.1.8	Market con vendita di almeno 5 prodotti tipici del territorio (in alternativa al market di cui al punto B.1.7)	7	6	5	4
B.1.9	Allestimento o struttura attrezzata con finalità pluriuso	3	3	3	2
B.1.10	Locale ritrovo bambini (2)	2	2	1	1
B.1.11	Locale ad uso comune (3)	2	2	1	1
B.1.12	Cucina ad uso comune	3	3	3	2
B.1.13	Baby room/nursery room	4	4	3	2
B.1.14	Dotazioni igieniche riservate ai bambini (4)	2	2	1	1
B.1.15	Copertura WI-FI, copertura minima obbligatoria 20% della superficie per 3 stelle, 60% per 4 stelle	4	3	2	1
B.1.16	Parco giochi attrezzato (interno al c.p.v.) (5)	3	3	2	1
B.1.17	Veranda/balcone da accostare alle case mobili	2	2	2	1
B.1.18	Locale officina per moto o biciclette	5	4	3	2
B.1.19	Spazi meeting dotati di attrezzatura idonea	2	3	4	4
B.1.20	Marchio Ecolabel, Ecocamping, Qualità Parco o equipollenti	5	4	3	2
B.1.21	Marchi di prodotto riconosciuti dalla Giunta provinciale, ovvero dotati di disciplinare e di sistema di verifica (punteggio per ogni marchio)	4	4	3	2
B.1.22	Internet point	3	2	2	1
B.1.23	Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti	2	2	1	1
B.1.24	Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona	2	2	1	1
B.1.25	Accappatoio	2	2	1	1
B.1.26	Biblioteca/Videoteca	3	3	3	3
B.1.27	Disponibilità giornaliera quotidiani locali e nazionali (6)	2	1	1	
B.1.28	Pagamento con bancomat (6)	1	1	1	
B.1.29	Pagamento con carta di credito (6)	1	1	1	
B.1.30	Corsi di formazione per gli addetti (compreso il titolare e/o il gestore) della struttura in materie attinenti all'attività, comprese le lingue straniere, realizzati da scuole e soggetti di formazione che possano certificare il corso secondo la normativa vigente, ovvero dalle associazioni di categoria, organizzazioni datoriali e dei lavoratori. Personale formato nella % minima del 20 per cento di tutti gli addetti o almeno di n. 2 addetti che abbiano frequentato un corso di formazione nell'arco dei 3 anni esclusa la formazione obbligatoria (BLS, HCCP, Antincendio).	10	9	8	7
B.1.31	Primo soccorso (servizio da potersi svolgere in apposito locale)	6	5	4	3
B.1.32	Sistemi di monitoraggio di soddisfazione dell'ospite	2	2	2	2
B.1.33	Servizi per bambini (baby sitter, ecc.) (7)	2	2	2	2
B.1.34	Animazione per bambini (7)	2	2	2	1
B.1.35	Animazione (7)	3	3	3	2
(1)	per i c.p.v. classificati a 4 stelle si consegue il punteggio quando la dotazione eccede quella prevista al punto A.4.6)				
(2)	per i c.p.v. classificati a 4 stelle il locale ritrovo bambini deve essere attrezzato ed avere una superficie minima di 30 mq				
(3)	per i c.p.v. classificati a 4 stelle si consegue il punteggio quando la dotazione eccede quella prevista al punto A.5.3)				
(4)	per i c.p.v. classificati a 4 stelle si consegue il punteggio quando la dotazione eccede quella prevista al punto A.4.7)				
(5)	per i c.p.v. classificati a 4 stelle il parco giochi deve essere allestito con attrezzature fisse per una superficie minima di 50 mq				
(6)	parametro obbligatorio per i c.p.v. classificati a 4 stelle				
(7)	per i c.p.v. a 4 stelle da effettuarsi per minimo 30 gg. all'anno				
<b>B.2 PARAMETRI STRUTTURALI RIFERITI A DOTAZIONI SPORTIVE/RICREATIVE</b>					
	Gli elementi sotto elencati possono essere erogati come servizi accessori anche nelle pertinenze del c.p.v. N° punti da totalizzare con riferimento agli elementi sotto elencati messi a disposizione del turista.	10	10	10	10
B.2.1	Campo basket/volley	2	2	1	1
B.2.2	Campo bocce	2	1	1	1
B.2.3	Campo minigolf	3	2	1	1
B.2.4	Campo tennis	4	3	2	1
B.2.5	Campo skatebord/pattinaggio	3	2	2	1
B.2.6	Campo ..... diverso da quelli sopra elencati (indicare)	1	1	1	1
B.2.7	Percorso vita	5	4	3	3
B.2.8	Noleggio biciclette/mountain bike	6	5	4	3
B.2.9	Noleggio attrezzature sportive	6	5	4	3
B.2.10	Noleggio barche	6	5	4	3

B.2.11	Noleggio ..... <b>diverso da quelli sopra elencati</b> (indicare)	2	2	2	1
B.2.12	<b>Piscina scoperta</b> non riscaldata	6	5	4	3
B.2.13	<b>Piscina scoperta</b> riscaldata	8	7	6	5
B.2.14	<b>Piscina per adulti</b> coperta	8	7	6	5
B.2.15	<b>Piscina per bambini</b> coperta	8	7	6	5
B.2.16	Ricovero per <b>moto/biciclette (*)</b>	4	3	2	
B.2.17	<b>Darsena per imbarcazioni</b>	3	2	2	1
B.2.18	<b>Solarium</b>	2	2	2	1
B.2.19	<b>Solarium attrezzato</b>	3	2	2	
B.2.20	<b>Barbecue fisso</b>	3	2	2	1
B.2.21	Locale <b>pulizia animali</b> (cani, ecc.)	5	4	4	3
B.2.22	Parco giochi <b>animali</b> (cani, ecc.)	4	3	3	2
B.2.23	Area <b>deiezione animali</b> dotata di sacchetti	4	3	3	2
B.2.24	Servizi per il <b>benessere</b> e per la cura della persona (sauna, bagno turco, estetista, parrucchiera, ecc. - da considerarsi singolarmente)	3	2	2	1
B.2.25	<b>Palestra</b> (interna o esterna)	5	4	3	3
B.2.26	Tennis tavolo/ <b>Ping pong</b>	2	2	2	1
B.2.27	<b>Biliardo</b>	2	2	2	1
B.2.28	Servizio <b>bus navetta (*)</b>	5	4	2	
B.2.29	Servizio <b>transfer</b> su richiesta del cliente (*)	5	4	2	
(*)	parametro obbligatorio per i c.p.v. classificati a 4 stelle				
N.B.	Tali parametri sono considerabili al fine dell'attribuzione del punteggio anche se non di proprietà, purchè posti nel raggio di 500 mt. dall'ingresso del campeggio, di pubblico accesso e gratuiti				
<b>SEZ. C</b>	<b>PARAMETRI FUNZIONALI</b>				
<b>C.1</b>	<b>SERVIZIO DI RICEVIMENTO</b>				
	N. minimo di ore su 24 con addetto (la reperibilità va comunque assicurata 24 ore su 24)	6/24	6/24	8/24	10/24
<b>C.2</b>	<b>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PIAZZOLE E ALLE UNITA' ABITATIVE</b>				
	N. minimo di ore su 24 con addetto (per i campeggi classificati a 3 e 4 stelle il servizio deve essere garantito per almeno 60 gg. all'anno)			6/24	8/24
<b>C.3</b>	<b>SERVIZIO DI PULIZIA INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE E LOCALI COMUNI</b>				
C.3.1	almeno <b>una volta</b> al giorno	SI	SI	SI	
C.3.2	con <b>riassetto</b> almeno <b>una volta</b> al giorno			SI	
C.3.3	almeno <b>due volte</b> al giorno con <b>riassetto</b>				SI
<b>C.4</b>	<b>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE UNITA' ABITATIVE</b>				
C.4.1	per camere, junior suite e suite almeno <b>una volta</b> al giorno	SI	SI	SI	SI
C.4.2	per appartamenti e bungalow almeno <b>una volta</b> al giorno				
C.4.3	per appartamenti e bungalow a richiesta ( R )	R	R	R	R
<b>C.5</b>	<b>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CASE MOBILI</b>				
	a richiesta ( R )	R	R	R	R
<b>C.6</b>	<b>SERVIZIO DI CAMBIO DELLA BIANCHERIA</b> (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)				
C.6.1	camere, junior suite e suite almeno <b>una volta</b> alla settimana	SI	SI		
C.6.2	camere, junior suite e suite almeno <b>due volte</b> alla settimana			SI	SI
C.6.3	camere, junior suite e suite <b>tutti i giorni</b>				
C.6.4	appartamenti e bungalow almeno <b>una volta</b> alla settimana				
C.6.5	appartamenti e bungalow almeno <b>una volta</b> alla settimana ( R )	R	R	R	R

85233

Accordi e contratti collettivi - Parte 1 - Anno 2013

**Enti funzionali e strumentali della Provincia Autonoma di Trento****A.P.Ra.N. - AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE**

del 4 luglio 2013

**Accordo per la definizione dei parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle risorse confluite nel Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS), delle quote di risorse da destinare a specifiche attività e dei limiti massimi annui dei compensi individuali da corrispondere**

L'anno 2013, il giorno 4 luglio, ad ore 10,45, presso la Sala Vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, le parti composte da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

dott. Aldo Duca – presidente (firmato)

la delegazione sindacale costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

FLC – CGIL (firmato)

C.I.S.L. – Scuola (firmato)

U.I.L. – Scuola del Trentino (firmato)

FGU – Sett.GILDA degli Insegnanti (firmato)

**CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO**

l'accordo per la definizione dei parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle risorse confluite nel Fondo unico dell'istituzione scolastica (FUIS), delle quote di risorse da destinare a specifiche attività e dei limiti massimi annui dei compensi individuali da corrispondere.



**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI DISTRIBUZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE RISORSE CONFLUITE NEL FONDO UNICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (FUIS), DELLE QUOTE DI RISORSE DA DESTINARE A SPECIFICHE ATTIVITA' E DEI LIMITI MASSIMI ANNUI DEI COMPENSI INDIVIDUALI DA CORRISPONDERE.**

**Art. 1**

**Natura dell'accordo**

1. Il presente accordo dà seguito alla previsione dell'art. 90, comma 4, del CCPL 29.11.2004 come modificato dall'art. 52 del CCPL 15.10.2007 e come da ultimo sostituito dall'art. 16 dell'“Accordo di modifica del vigente CCPL del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento” sottoscritto in data 13 maggio 2013 (di seguito, nel testo, denominato Accordo 13 maggio 2013).

**Art. 2**

**Finalità dell'accordo**

1. L'art. 15 “Fondo Unico dell'istituzione scolastica”, comma 1, dell'Accordo 13 maggio 2013, sostitutivo dell'art. 89 del CCPL, dispone che è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il “Fondo unico dell'Istituzione scolastica”, denominato FUIS, per retribuire le prestazioni rese dal personale docente per sostenere le esigenze che emergono dalla realizzazione del Progetto d'Istituto. Il Fondo è finalizzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Con il presente accordo si intendono regolare, in conformità all'art. 90, comma 4, del CCPL, come sostituito dall'art. 16 dell'Accordo 13 maggio 2013, i seguenti aspetti:
  - a. i parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle risorse confluite nel FUIS;
  - b. le eventuali quote percentuali del FUIS da destinare a specifiche attività tra quelle previste dall'art. 89 del CCPL, così come sostituito dal sopra citato art. 15;
  - c. gli eventuali limiti massimi annui dei compensi individuali da corrispondere.

**Art. 3**

**Costituzione del FUIS e decorrenza del presente accordo**

1. Il FUIS, costituito secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 90 del CCPL, come sostituito dall'art. 16 dell'Accordo 13 maggio 2013, ammonta ad € 4.535.434,32 (al netto degli oneri riflessi) e su tale importo trovano applicazione le disposizioni del presente accordo.
2. All'importo complessivo del FUIS di cui al comma 1, si devono aggiungere le risorse del Fondo per la realizzazione di progetti ed iniziative per la qualità del sistema educativo provinciale di cui all'art. 112 della L.P. 5/2006 che la Giunta provinciale destina annualmente alle istituzioni scolastiche per il personale docente. Le disposizioni del presente accordo regolano anche l'utilizzo di tali risorse del Fondo per la qualità - quota docenti - nell'ambito del FUIS, fatte salve specifiche destinazioni di tali risorse previste dalla Giunta provinciale in sede di annuale assegnazione in coerenza con le finalità della norma di previsione.
3. Il presente accordo trova applicazione a decorrere dall'a.s. 2013/2014 e vale per gli anni scolastici successivi.
4. Per il primo anno di applicazione (a.s. 2013/2014), il FUIS spettante a ciascuna istituzione scolastica, come quantificato secondo il presente accordo, verrà ridotto per l'importo corrispondente ai 4/12 del Fondo di istituto già assegnato alle istituzioni scolastiche per l'anno solare 2013.

**Art. 4**  
**Definizione dei parametri per la distribuzione del FUIS**

1. I parametri di distribuzione delle risorse del FUIS tra le istituzioni scolastiche sono i seguenti:

<i><b>Parametro per la distribuzione del FUIS</b></i>	<i><b>Misura in €</b></i>
A1) per ogni istituto con più di 400 alunni	5.598,00
A2) per ogni istituto con meno di 400 alunni	3.727,00
A3) per ogni istituto	1.852,00
A4) per ogni istituto comprensivo	1.852,00
A5) per ogni plesso superiori ai 2	328,00
A6) per ogni alunno – studente dei corsi curriculari	11,00
A7) per ogni km delle rete stradale che unisce il comune sede di plesso alla sede legale dell'istituzione scolastica	150,00
A8) per ogni plesso superiore ai 2 in soli istituti comprensivi	746,00
B) per ciascun posto previsto in organico di fatto per personale docente per la scuola secondaria in aggiunta al parametro C)	555,00
C) per ciascun posto di personale docente in organico di fatto	379,00
D) per sezioni funzionanti presso istituti di detenzione e pena	1.852,00
E) per sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri	1.852,00
F) per istituzione scolastica sedi di riferimento per l'attività dei centri territoriali per l'educazione per gli adulti	2.724,00
G) per le istituzioni con corsi serali curriculari	1.242,00

2. Il parametro B) trova applicazione, ai sensi dell'accordo 16 agosto 2011, solo nei confronti degli Istituti superiori che non hanno adottato la forma organizzativa e didattica basata sull'unità di lezione di 50 minuti.
3. Nel caso in cui l'applicazione dei parametri di cui al comma 1, per l'anno scolastico di riferimento, comporti il superamento del limite di ammontare stabilito al comma 1 dell'art. 3, si provvederà a rideeterminare proporzionalmente il parametro "C) per ciascun posto di personale docente in organico di fatto" fino al rientro nel limite stesso.

**Art. 5**  
**Attività da compensare con il FUIS e tipologia di compensi**

1. Le attività da compensare con le risorse del FUIS sono dettagliate all'art. 89 del CCPL, come sostituito dall'art. 15 dell'Accordo 13 maggio 2013. Nel destinare le risorse a tali attività l'istituzione scolastica dovrà porre attenzione a quanto previsto dall'art. 6 del presente accordo.
2. Le risorse del FUIS sono destinate per un importo di € 154,94 per docente alla copertura degli oneri derivanti dai compensi per la flessibilità organizzativa e didattica di cui all'art. 28, comma 3, del CCPL.
3. Qualora il dirigente scolastico richieda al docente a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche le attività previste all'art. 2, comma 6, dell'accordo 28 settembre 2010 come modificato dall'art. 2 dell'Accordo 13 maggio 2013, tali prestazioni trovano copertura economica nel FUIS per un importo orario risultante dividendo per 70 il compenso annuale previsto dall'articolo 28 del CCPL 29.11.2004.
4. Per compensare le attività finanziate sul FUIS si utilizzano i compensi orari di cui alla tabella 3 allegata al CCPL 2002-2005 di data 29.11.2004, come sostituita dalla tabella di cui all'art. 27 CCPL 5.9.2008, secondo le tipologie di prestazione, oppure misure forfetarie che tengano conto fra l'altro dell'impegno orario richiesto dall'attività. Il compenso dovuto ai docenti per le ore di recupero per gli alunni con carenze formative prestate non può essere forfettizzato.

5. Ai docenti accompagnatori di viaggi d'istruzione e visite guidate spetta l'indennità forfetaria giornaliera prevista dall'art. 92, comma 2, del CCPL, come sostituito dall'art. 17 dell'Accordo 13 maggio 2013.
6. Per il rimborso spese di viaggio o l'indennità chilometrica per servizio in più sedi di cui all'art. 94 del CCPL, come sostituito dall'art. 18 dell'Accordo 13 maggio 2013, si applica l'allegato C) del CCPL 29.11.2004 come integrato dall'art. 48 del CCPL 15.10.2007.

### **Art. 6**

#### **Risorse del FUIS destinate a compensare specifiche attività**

1. Nell'ambito delle risorse assegnate sul FUIS per anno scolastico, le istituzioni scolastiche, nel destinare le risorse alle attività da compensare con il FUIS e con riguardo alle attività programmate, dovranno prioritariamente accantonare le risorse relative ai compensi per:
  - a) servizio su più sedi con rimborso spese di viaggio o indennità chilometrica, di cui alla lettera k), comma 3, dell'art. 89 del CCPL, come sostituito dall'art. 15 dell'Accordo 13 maggio 2013;
  - b) attività aggiuntive di insegnamento - attività complementare di educazione fisica. Ogni istituzione scolastica curerà l'espletamento dell'attività complementare di educazione fisica attraverso uno specifico progetto, da trasmettere ad avvio di anno scolastico al Dipartimento della conoscenza, utilizzando i diversi istituti contrattuali. Qualora si faccia ricorso al FUIS, all'attività complementare potrà essere destinata una quota di risorse del parametro C) dell'art. 4, fino al 6% negli istituti comprensivi e fino all'8% negli istituti superiori (compresi gli istituti comprensivi verticalizzati);
  - c) attività aggiuntive di insegnamento - ore alternative all'insegnamento della religione. Nel relativo progetto dell'istituzione scolastica, saranno indicati i diversi istituti contrattuali necessari allo svolgimento dell'attività medesima, tra cui eventualmente anche il FUIS;
  - d) funzioni strumentali. Le risorse per compensare tali funzioni sono contenute entro il limite definito dai parametri A1) e A2) dell'art. 4;
  - e) collaborazione con il dirigente scolastico. La quota di risorse destinata ai relativi compensi è contenuta nel limite massimo del 12%; in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, dell'Accordo 28 settembre 2010 tale percentuale viene applicata sulla dotazione del Fondo di istituto dell'anno 2010, rideterminata in base ai dati dell'anno scolastico di riferimento, ridotta del 15%. Al collaboratore che sostituisce il dirigente scolastico con diritto al relativo compenso, per il periodo della sostituzione non compete il compenso di cui alla presente lettera e);
  - f) viaggi di istruzione e alle visite guidate. Le risorse destinate a riconoscere i compensi forfetari giornalieri spettanti ai docenti per l'accompagnamento ai viaggi di istruzione e alle visite guidate non possono superare il 20% del FUIS; in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, dell'Accordo 28 settembre 2010 tale percentuale viene applicata sulla dotazione del Fondo di istituto dell'anno 2010, rideterminata in base ai dati dell'anno scolastico di riferimento, ridotta del 15%;
  - g) nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti docenti che operano nei centri territoriali, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari, nonché nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore), si applica l'art. 41, comma 1, lett. f. e g. del CCPL per la specifica ed autonoma destinazione di risorse.
2. Con il FUIS vanno compensate con priorità, secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 89 del CCPL, come sostituito dall'art. 15 dell'Accordo 13 maggio 2013, anche le seguenti iniziative:
  - lettera b), comma 3, dell'art. 89 del CCPL, come sostituito dall'art. 15 dell'Accordo 13 maggio 2013: attività aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con carenze negli apprendimenti, tenuto anche conto delle previsioni di cui all'art. 2, comma 5, dell'Accordo 28 settembre 2010, come modificato dall'art. 2 dell'Accordo 13 maggio 2013, e all'art. 25, comma 3, del CCPL 5.9.2008;

- lettera c), comma 3, dell'art. 89 del CCPL, come sostituito dall'art. 15 dell'Accordo 13 maggio 2013: attività aggiuntive di insegnamento;
  - lettera g), comma 3, dell'art. 89 del CCPL, come sostituito dall'art. 15 dell'Accordo 13 maggio 2013: attività di pre-scuola e post-scuola per la sorveglianza degli alunni, in particolare quelli trasportati.
3. Le risorse non utilizzate per le attività di cui ai commi precedenti sono utilizzate per retribuire le altre attività compensabili con il FUIS.

#### **Art. 7**

##### **Limiti massimi annui dei compensi individuali**

1. A ciascun docente non possono essere corrisposti cumulativamente sul FUIS compensi annui – per anno scolastico – per un importo superiore ad € 6.000,00 annui lordi, escluso quanto eventualmente corrisposto per rimborso delle spese di viaggio o indennità chilometrica per servizio su più sedi, nonché le attività aggiuntive di insegnamento relative ad attività complementare di educazione fisica e ad ore alternative all'insegnamento della religione.
2. Fermo restando il disposto di cui al comma 1, il compenso per l'attività di collaborazione del dirigente scolastico non può essere superiore ad € 5.400,00 annui lordi. Nel caso di esonero o di semiesonero del docente individuato quale collaboratore del dirigente scolastico si dovrà tenere conto di tale condizione nella quantificazione del compenso. In caso di esonero totale il limite massimo del compenso per collaboratore del dirigente è di € 3.700,00 annui lordi.

#### **Art. 8**

##### **Risorse destinate alla valorizzazione e tutela delle minoranze linguistiche**

1. Il FUIS dell'istituzione scolastica ove si fa uso della lingua ladina è incrementato di € 9.300,00. Tali risorse sono finalizzate alla valorizzazione dell'insegnamento della lingua ladina.
2. L'incremento della dotazione del FUIS delle istituzioni scolastiche delle isole linguistiche mochena e cimbra previsto dall'art. 97, comma 3 del CCPL, come sostituito dall'art. 19 dell'Accordo 13 maggio 2013, finalizzato alla valorizzazione e alla tutela delle minoranze mochena o cimbra, è ripartito tra le istituzioni medesime al 35% (tutela e valorizzazione minoranza mochena) e al 65% (tutela e valorizzazione minoranza cimbra) con riguardo agli insegnanti impegnati sugli specifici progetti.

#### **Art. 9**

##### **Contrattazione collettiva decentrata a livello di istituzione scolastica**

1. Nell'ambito della trattazione decentrata di istituto di cui all'art. 5, comma 3, lett. e), del CCPL, come sostituito dall'art. 1 dell'Accordo 13 maggio 2013, sono individuate le attività incentivabili sulla quota del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale destinata dalla Giunta provinciale per il personale docente, tenuto conto delle specifiche destinazioni di tali risorse previste dalla Giunta provinciale medesima in sede di annuale assegnazione in coerenza con le finalità dell'art. 112 della L.P. 5/2006.
2. La trattazione di cui al comma 1 si svolge congiuntamente a quella relativa alle risorse del FUIS.

**Art. 10**  
**Modifiche all'Accordo 13 maggio 2013**

1. All'Accordo 13 maggio 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) è soppresso il comma 3 dell'art. 35 del CCPL 25.9.2004 così come modificato dall'art. 7 dell'Accordo 13 maggio 2013;
  - b) è soppresso al comma 3 dell'art. 97, come modificato dall'art. 19 dell'Accordo 13 maggio 2013, il periodo "da attribuire secondo modalità previste in sede di contrattazione decentrata";
  - c) l'art. 47, comma 1, del CCPL 15.10.2007, come modificato dall'art. 14 dell'Accordo 13 maggio 2013, è così sostituito:
    - "1. La Giunta provinciale potrà destinare alle istituzioni scolastiche una quota del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per compensare le attività funzionali prestate dal personale docente per l'attivazione e la realizzazione delle attività incentivabili con il Fondo medesimo. Le risorse di cui al presente comma, per la quota relativa al personale docente, affluiscono al FUIS."

**Art. 11**  
**Norma finale**

1. Le parti firmatarie si impegnano ad un confronto entro il mese di settembre 2014 per una verifica congiunta sull'applicazione di questo accordo.

85174

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 13. Mai 2013, Nr. 699

**Genehmigung der Abänderungen zum Artikel 4 des Beschlusses Nr. 332 vom 01.03.2012 "Kriterien für die Gewährung von Beiträgen betreffend die laufenden Ausgaben von betrieblichen Kindertagesstätten, im Sinne von Artikel 1ter des L.G. Nr. 8/1996"**

Die Landesregierung hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakten und Tatsachen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ und insbesondere Artikel 2 des selben Gesetzes, laut welchem die Landesregierung die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und öffentliche und private Einrichtungen, sowie die Modalitäten der entsprechenden Auszahlung und die in diesem Zusammenhang vorzulegenden Unterlagen, festlegt,

Landesgesetz vom 9. April 1996, Nr. 8, "Maßnahmen zur Kinderbetreuung" sowie die entsprechende, mit Dekret des Landeshauptmannes vom 7. September 2005, Nr. 43, erlassene Durchführungsverordnung „Kindertagesstätten“,

insbesondere den Artikel 1ter des obgenannten Landesgesetzes Nr. 8/1996, dessen Absatz 2 die Festsetzung der Kriterien und Modalitäten zur Gewährung der entsprechenden Beiträge von Seiten der Landesregierung vorsieht, d.h. unter anderem auch die Festsetzung der Beitragsprozentsätze,

Beschluss der Landesregierung vom 01.03.2010, Nr. 332 in geltender Fassung, mit welchem die Kriterien und Modalitäten zur Beitragsgewährung im Sinne von Artikel 1-ter des Landesgesetzes vom 9. April 1996, Nr. 8 für laufende Ausgaben zur Führung von betrieblichen Kindertagesstätten genehmigt worden sind,

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 13 maggio 2013, n. 699

**Approvazione delle modifiche all'articolo 4 della deliberazione n.332 del 01.03.2010 "Criteri per la concessione di contributi per spese correnti di microstrutture aziendali di cui all'articolo 1 ter della L.P. 8/1996"**

vista la legge provinciale legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'articolo 2, che demanda alla Giunta provinciale l'emana-zione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la definizione delle modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa da presentarsi;

vista la legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 "Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia" e il relativo regolamento di esecuzione "Microstrutture prima infanzia", di cui al Decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43;

visto in particolare l' articolo 1ter, della citata legge provinciale 8/1996, il cui comma 2 prevede la determinazione da parte della Giunta provinciale dei criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei datori di lavoro che ricorrano al servizio di microstruttura aziendale per i propri lavoratori e lavoratrici, fra cui anche la definizione delle percentuali di contributo;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 01.03.2010, n. 332 e successive modifiche con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 1-ter della Legge Provinciale 9 aprile 1996, n. 8 per spese correnti del servizio di microstruttura aziendale;

die Notwendigkeit, wegen folgender Zielsetzungen einige Änderungen zum Artikel 4 der obgenannten Kriterien anzubringen:

- a) zu Gunsten der antragstellenden Unternehmen, die im Besitz der Zertifizierung „**audit familieundberuf**“ sind, einen Förderzuschlag im Ausmaß von fünf Prozent festzusetzen, wie von Artikel 32 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, vorgesehen ist und wie laut den Beitragskriterien auch im Rahmen der verschiedenen Wirtschaftsbereichen bereits erfolgt.
- b) ab dem Finanzjahr 2013, im Falle von nachgewiesenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten des privaten Arbeitgebers, einen Prozentsatzerhöhung von 10 Prozent gewähren können, um jene Unternehmen angemessen zu unterstützen, die Kinderplätze für die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Anspruch nehmen, bzw. nehmen wollen und Schwierigkeit mit der Zahlung der entsprechenden Kostenbeteiligung haben. Somit wird die Familie maximal 35 Prozent der Gesamtkosten übernehmen wird, wie es von Art. 1ter des Landesgesetzes Nr. 8/1996 ausdrücklich vorgeschrieben ist.
- c) Der Prozentsatz des Landesbeitrags wird um 50 Prozent erhöht, um eine Unterstützung für die Abdeckung der Kosten des notwendigen Fachpersonals bzw. von eventuellen geeigneten Instrumenten, um eine passende Annahme und Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in den betrieblichen Kindertagesstätten zu ermöglichen. Auch der Betreuungsdienst der betrieblichen Kitas muss nämlich die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1598 vom 13.05.2008 für alle Kinderbetreuungsdiensten festgesetzten Voraussetzungen für die Akkreditierung erfüllen (siehe Punkt 2 Buchstabe b).

den in der Anlage „A“, - welche wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, enthaltenen Text des neuen Artikels 4, „Beitragsprozentsätze“, welcher vom zuständigen Amtes für die Entwicklung des Genossenschaftswesens vorgeschlagen worden ist,

und, nach Anhören des Berichterstatters, im Sinne des Gesetzes, einstimmig

Considerato necessario apportare modifiche all'articolo 4 “percentuali di contributo” dei suddetti criteri per le seguenti finalità:

- a) prevedere a favore delle aziende richiedenti in possesso del certificato “**audit famigliae-lavoro**” la maggiorazione del 5% della percentuale di contributo, dando così attuazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 2 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, analogamente a quanto già avviene secondo i criteri di agevolazioni degli altri settori dell'economia.
- b) prevedere la possibilità di concedere una maggiorazione del 10 per cento della percentuale di contributo, a partire dall'anno finanziario 2013, in caso di comprovata crisi economica del datore di lavoro privato, per poter sostenere in misura adeguata le aziende che usufruiscono o intendono usufruire delle microstrutture aziendali per le proprie collaboratrici e collaboratori ma che, a causa della crisi economica, abbiano difficoltà riguardo al pagamento della relativa quota di partecipazione ai costi dei posti bambino acquistati/da acquistare. In tal modo la famiglia non si troverà più costretta a pagare una quota superiore al 35 per cento del costo del servizio, limite questo esplicitamente previsto dall'articolo 1ter della legge provinciale 8/1996.
- c) Garantire una maggiorazione di contributo del 50% per sostenere i costi del personale necessario e degli eventuali strumenti idonei a garantire un adeguato inserimento di bambini in situazione di svantaggio sociale e di handicap nel servizio di microstruttura aziendale. Anche questo servizio infatti deve possedere i requisiti per l'accreditamento stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1598 del 13.05.2008 (v. punto 2 lettera b) per tutti i servizi alla prima infanzia.

vista la proposta del competente ufficio Sviluppo della cooperazione contenuta nell'allegato “A”, parte integrante della seguente deliberazione, che contiene il testo del nuovo articolo 4 “Percentuali di contributo”

sentito il relatore, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**beschließt****DIE LANDESREGIERUNG**

1. Die Anlage A, wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses, welche die Abänderungen zum Artikel 4 „ Beitragsprozentsätze“ des vorhergehenden Beschlusses Nr. 332 vom 1.03.2010, „Beiträgen zu Gunsten von Arbeitgebern für laufende Ausgaben der betrieblichen Kindertagesstätten“ enthält, zu genehmigen.
2. Die etwaige, im Höchstausmaß von 30.000,00 Euro berechnete jährliche Mehrausgabe dem entsprechenden Kapitel. 19115.00 des Gebarungsplans des Landeshaushaltes anzulasten.
3. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino – Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

**LA GIUNTA PROVINCIALE****delibera**

1. Di approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, che contiene le modifiche all'articolo 4 "Percentuali di contributo" della precedente deliberazione n. 332 del 1.03.2010 concernente i "Criteri per la concessione di contributo ai datori di lavoro per spese correnti riguardanti il servizio di microstruttura aziendale".
2. Di far gravare l'eventuale maggiore spesa annuale, quantificata al massimo in 30.000,00 Euro, a valere sul relativo capitolo 19115.00 del piano di gestione del bilancio provinciale.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER



**ANLAGE A**

**Abänderung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 332 vom 1. März 2010, in geltender Fassung**

**„Kriterien und Modalitäten zur Beitragsgewährung im Sinne von Artikel 1-ter des Landesgesetzes vom 9. April 1996, Nr. 8 „Betriebliche Tagesstätten für Kinder“.**

**Artikel 1**

**1. Artikel 4 des Beschlusses der Landesregierung Nr. 332 vom 1. März 2010 erhält folgende Fassung:**

**„Artikel 4  
Beitragsprozentsätze**

1. Das Ausmaß des Beitrags beträgt in der Regel 33,33 Prozent der im Sinne dieser Beitragskriterien zugelassenen Ausgaben.

2. Zu Gunsten von Antragstellern, die im Besitz der Zertifizierung „audit familieundberuf“ sind, wird ein Zuschlag im Ausmaß von 5 Prozent gewährt.

3. Ab dem Finanzjahr 2013 kann der in Absatz 1 vorgesehene Prozentsatz des Landesbeitrags im Falle von wirtschaftlichen Schwierigkeiten des privaten Arbeitgebers, welche durch die Inanspruchnahme von sozialen Abfederungsmaßnahmen zu beweisen sind, um 10 Prozentpunkte erhöht werden, damit sicher gestellt werden kann, dass die Kostenbeteiligung der nutznießenden Familien 35 Prozent der Gesamtkosten nicht überschreitet.

4. Sollten Kinder mit Behinderung die betrieblichen Kindertagesstätten besuchen, so wird der in Absatz 1 vorgesehene Prozentsatz des Landesbeitrags um 50 Prozent erhöht, um eine Unterstützung für die Abdeckung der Kosten des notwendigen Fachpersonals sowie für die eventuell notwendigen Instrumente zu gewährleisten und somit eine geeignete Betreuung der Kinder zu ermöglichen.“

**ALLEGATO A**

**Modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 1 marzo.2010, e successive modifiche**

**“Criteri e modalità di concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 1-ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 “Microstrutture aziendali per bambini e bambine”.**

**Articolo 1**

**1. L’articolo 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 1.03.2010 è così sostituito:**

**“Articolo 4  
Percentuali di contributo**

1. Il contributo viene concesso di norma nella misura del 33,33 per cento della spesa ammessa ai sensi dei presenti criteri.

2. Ai richiedenti in possesso della certificazione “audit famigliaelavoro” viene concessa una miglioramento del 5 per cento.

3. A partire dall’anno finanziario 2013, in caso di difficoltà finanziarie del datore di lavoro privato, debitamente comprovate dal ricorso agli ammortizzatori sociali, la percentuale del contributo provinciale di cui al comma 1 può essere aumentata di dieci punti percentuali, per far sì che la partecipazione ai costi da parte delle famiglie utenti del servizio non superi il 35 per cento del costo complessivo.

4. In caso di frequenza della microstruttura aziendale da parte di bambini con disabilità, la percentuale del contributo provinciale di cui al comma 1 viene aumentata del 50 per cento, per garantire un sostegno alla copertura dei costi del personale e dei mezzi eventualmente necessari a consentirne un’adeguata assistenza.”

85206

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 21. Mai 2013, Nr. 772

**Gemeinde Altrei: Genehmigung des digitalisierten Bauleitplanes und der aktualisierten Durchführungsbestimmungen mit Korrekturen des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 33 vom 20.12.2012**

Die Gemeinde Altrei beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 33 vom 20.12.2012 die Digitalisierung des Bauleitplanes, gemäß graphischen Unterlagen sowie die Anpassung der Durchführungsbestimmungen an die Einheitsnormen, welche integrierender Bestandteil des Beschlusses sind.

Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden.

Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 09.05.2013 den digitalisierten Plan und die Durchführungsbestimmungen überprüft und dabei positives Gutachten erteilt, wobei sie folgende Korrekturen des Amtes vorgeschlagen hat:

- Anbringung der Korrekturen gemäß Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (E-Mail vom 17.04.2013); sie betreffen die Übereinstimmung der Naturparkgrenze, der Natura 2000 Gebiete und die Übereinstimmung mit dem Landschaftsplan. Die Abweichungen zwischen dem Naturparkplan und der Realität, im wesentlichen Führung der Grenze längs der Landesstraße, werden gemäß reeller Situation richtig gestellt.
- In der Zwischenzeit von der Landesregierung genehmigte Änderungen werden im Plan übernommen;
- Die Sportzone wird gemäß Landesregierungsbeschluss Nr. 127 vom 20.01.2003 richtig gestellt.
- Die bestehenden und genehmigten Sendeanlagen werden im Infrastrukturplan gekennzeichnet, im Flächenwidmungsplan werden sie gestrichen und die Durchführungsbestimmung entsprechend geändert.
- Die Durchführungsbestimmungen werden den Einheitsnormen angepasst und die Benennungen der Zonen laut Legende korri-

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 21 maggio 2013, n. 772

**Comune di Anterivo: Approvazione del piano urbanistico digitalizzato e delle norme di attuazione aggiornate con correzioni d'ufficio - Delibera consiliare n. 33 del 20/12/2012**

Il Comune di Anterivo con delibera consiliare n. 33 del 20/12/2012 propone la digitalizzazione del piano urbanistico secondo gli allegati grafici e l'adeguamento delle norme di attuazione alle norme unificate, che formano parte integrante della delibera.

Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 09/05/2013 ha esaminato il piano digitalizzato e le norme di attuazione ed ha espresso parere favorevole, proponendo le seguenti correzioni d'ufficio:

- Inserimento delle correzioni secondo il parere dell'ufficio ecologia del paesaggio (e-mail del 17/04/2013); vengono portati in conformità il confine del parco naturale, la delimitazione dei siti natura 2000 ed il piano paesaggistico. La difformità tra il piano del parco e la realtà, in sostanza si tratta del confine lungo la strada provinciale, viene rettificata secondo la situazione di fatto.
- Modifiche nel frattempo approvate dalla Giunta provinciale vengono recepite nel piano;
- La zona sportiva viene rettificata secondo la delibera della Giunta provinciale n. 127 del 20.01.2003.
- Gli impianti ricetrasmittenti esistenti ed approvati vengono inseriti nel piano delle infrastrutture, stralciati nel piano di zonizzazione, e corretta al riguardo la norma di attuazione.
- Le norme di attuazione vengono adeguate alle norme unificate e corrette le denominazioni delle zone secondo la legenda. Nell'art.

giert. Im Art. 1 Buchstabe i) Versiegelung des Bodens, wird der letzte Absatz gestrichen.

Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt den digitalisierten Bauleitplan und die aktualisierten Durchführungsbestimmungen in obigem Sinne.

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13;

### **beschließt**

#### **DIE LANDESREGIERUNG**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

Die von der Gemeinde Altrei mit Ratsbeschluss Nr. 33 vom 20.12.2012 beantragte Digitalisierung des Bauleitplanes und die Anpassung der Durchführungsbestimmungen an die Einheitsnormen, mit Korrekturen des Amtes, wie folgt zu genehmigen:

- Anbringung der Korrekturen gemäß Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (E-Mail vom 17.04.2013); sie betreffen die Übereinstimmung der Naturparkgrenze, der Natura 2000 Gebiete und die Übereinstimmung mit dem Landschaftsplan. Die Abweichungen zwischen dem Naturparkplan und der Realität, im wesentlichen Führung der Grenze längs der Landesstraße, werden gemäß reeller Situation richtig gestellt.
- In der Zwischenzeit von der Landesregierung genehmigte Änderungen werden im Plan übernommen;
- Die Sportzone wird gemäß Landesregierungsbeschluss Nr. 127 vom 20.01.2003 richtig gestellt.
- Die bestehenden und genehmigten Sendeanlagen werden im Infrastrukturplan gekennzeichnet, im Flächenwidmungsplan werden sie gestrichen und die Durchführungsbestimmung entsprechend geändert.
- Die Durchführungsbestimmungen werden den Einheitsnormen angepasst und die Benennungen der Zonen laut Legende korrigiert. Im Art. 1 Buchstabe i) Versiegelung des Bodens, wird der letzte Absatz gestrichen.

1 lettera i) Impermeabilità del suolo, viene stralciato l'ultimo comma.

La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva il piano urbanistico digitalizzato e le norme di attuazione aggiornate in questo senso.

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

#### **delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

Di approvare il piano urbanistico digitalizzato e le norme di attuazione aggiornate secondo le norme unificate, proposti dal Comune di Anterivo con delibera consiliare n. 33 del 20/12/2012, con correzioni d'ufficio, come segue:

- Inserimento delle correzioni secondo il parere dell'ufficio ecologia del paesaggio (e-mail del 17/04/2013); vengono portati in conformità il confine del parco naturale, la delimitazione dei siti natura 2000 ed il piano paesaggistico. La difformità tra il piano del parco e la realtà, in sostanza si tratta del confine lungo la strada provinciale, viene rettificata secondo la situazione di fatto.
- Modifiche nel frattempo approvate dalla Giunta provinciale vengono recepite nel piano;
- La zona sportiva viene rettificata secondo la delibera della Giunta provinciale n. 127 del 20.01.2003.
- Gli impianti ricetrasmittenti esistenti ed approvati vengono inseriti nel piano delle infrastrutture, stralciati nel piano di zonizzazione, e corretta al riguardo la norma di attuazione.
- Le norme di attuazione vengono adeguate alle norme unificate e corrette le denominazioni delle zone secondo la legenda. Nell'art. 1 lettera i) Impermeabilità del suolo, viene stralciato l'ultimo comma.

Dieser Beschluss wird samt Durchführungsbestimmungen im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.


DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

La presente delibera nonché le norme di attuazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  Ripartizione 28 Natura, paesaggio e sviluppo del territorio		Autonome Provinz Bozen-Südtirol  Abteilung 28 Natur, Landschaft und Raumentwicklung
--	---	--

Comune di ANTERIVO	Gemeinde ALTREI
<b>Norme di attuazione al piano urbanistico</b>  <b>Adottate con delibera del Consiglio Comunale n. 33/R/2012 del 20/12/2012</b>  <b>Approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 772 del 21/05/2013</b>	<b>Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan</b>  <b>Beschlossen mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 33/R/2012 vom 20.12.2012</b>  <b>Genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 772 vom 21.05.2013</b>
<b>Legenda</b> <b>Annotazioni in caso di modifiche:</b> <b>DGP = delibera della Giunta provinciale</b> <b>BUR = bollettino ufficiale</b>	<b>Legende</b> <b>Anmerkungen bei Änderungen:</b> <b>LRB = Landesregierungsbeschluss</b> <b>AB = Amtsblatt</b>

INDICE	INHALTSVERZEICHNIS
<a href="#">Art. 1</a>	
Disposizioni edilizie generali	Allgemeine Bestimmung
<a href="#">Art. 2</a>	
Zona di verde agricolo	Landwirtschaftsgebiet
<a href="#">Art. 3</a>	
Bosco	Wald
<a href="#">Art. 4</a>	
Prato e pascolo alberato	Bestockte Wiese und Weide
<a href="#">Art. 5</a>	
Zona di verde alpino	Alpines Grünland
<a href="#">Art. 6</a>	
Acque - Demanio idrico	Gewässer - Öffentliches Wassergut
<a href="#">Art. 7</a>	
Zona rocciosa	Felsregion
<a href="#">Art. 8</a>	
Zona residenziale „A1” -Centro storico-	Wohnbauzone „A1” -Historischer Ortskern-
<a href="#">Art. 9</a>	
Zona residenziale „B1” -Zona di completamento-	Wohnbauzone „B1” -Auffüllzone-

	<a href="#">Art. 10</a>	
Zona residenziale „C1” -Zona di espansione-		Wohnbauzone „C1” -Erweiterungszone-
	<a href="#">Art. 11</a>	
Zona di verde privato		Private Grünzone
	<a href="#">Art. 12</a>	
Zona di espansione per insediamenti produttivi „D1”		Gewerbeerweiterungsgebiet „D1“
	<a href="#">Art. 13</a>	
Zona per attrezzature collettive -Amministrazione e servizi pubblici-		Zone für öffentliche Einrichtungen -Verwaltung und öffentliche Dienstleistung-
	<a href="#">Art. 14</a>	
Zona per attrezzature collettive -Istruzione-		Zone für öffentliche Einrichtungen -Unterricht-
	<a href="#">Art. 15</a>	
Zona per attrezzature collettive -Impianti sportivi-		Zone für öffentliche Einrichtungen -Sportanlagen-
	<a href="#">Art. 16</a>	
Strade provinciali		Landesstraßen
	<a href="#">Art. 17</a>	
Strada comunale con fascia di rispetto		Gemeindestraßen mit Schutzstreifen
	<a href="#">Art. 18</a>	
Strada pedonale		Fußweg
	<a href="#">Art. 19</a>	
Parcheggio pubblico		Öffentlicher Parkplatz
	<a href="#">Art. 20</a>	
Area di rispetto cimiteriale		Friedhofsbannegebiet
	<a href="#">Art. 21</a>	
Gefahrenzone		Zone a rischio
	<a href="#">Art. 22</a>	
Fonte idropotabile con zona di rispetto		Trinkwasserentnahmestelle mit Wasserschutzgebiet
	<a href="#">Art. 23</a>	
Biotopo Monumento naturale Altre zone con particolare vincolo paesaggistico		Biotop Naturdenkmal Andere Gebiete mit besonderer landschaftlicher Bindung
	<a href="#">Art. 24</a>	
Zona di rispetto per le belle arti Edificio sottoposto a tutela monumentale Monumento nazionale		Gebiet mit Denkmalschutz Gebäude unter Denkmalschutz Nationaldenkmal
	<a href="#">Art. 25</a>	
Infrastrutture a rete		Leitungen

Infrastrutture primarie	Primäre Infrastrukturen
<a href="#">Art. 26</a>	
Impianti ricetrasmittenti	Empfangs- und Sendeeinrichtungen
<a href="#">Art. 27</a>	
Legnaie	Holzhütten

### Applicazioni del piano

Tutto il territorio comunale è regolato dalle disposizioni del piano urbanistico comunale e dalle norme vigenti in materia. Per gli edifici esistenti è comunque ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusione degli edifici privati atti nelle zone di interesse pubblico e quindi sottoposte all'esproprio.

Gli edifici esistenti in zone di recupero senza relativo piano di recupero approvato possono essere ristrutturati ai sensi dell' art. 10 della L.P. n. 52/1978.

#### Art. 1

##### Definizioni edilizie generali

###### a) Lotto edificabile

Il lotto edificabile su cui possono sorgere edifici o quella già asservita a costruzioni.

Il lotto edificatorio deve essere computato una sola volta ai fini del calcolo della cubatura urbanistica e del rapporto massimo di copertura e di suolo impermeabile.

###### b) Superficie coperta

La superficie coperta indica l'area risultante dalla proiezione verticale su un piano orizzontale delle parti fuori terra del fabbricato, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi gli elementi in aggetto, i porticati, le tettoie e le pensiline.

Sono esclusi i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino ad un aggetto di 1,5 m. e le sporgenze chiuse sopra il piano terra non superanti 1,00 m di aggetto e fino ad ¼ della facciata dell'edificio. Oltre tale limite le parti dell'edificio in eccedenza vengono computate relativamente alla superficie coperta.

###### c) Rapporto massimo di copertura

Il rapporto massimo di copertura indica la percentuale del lotto edificatorio copribile da fabbricati.

###### d) Densità edilizia

La densità edilizia indica il rapporto (m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) tra la cubatura urbanistica realizzabile fuori terra e la relativa superficie catastale del lotto edificatorio.

### Anwendung des Planes

Das gesamte Gemeindegebiet unterliegt den Vorschriften des Bauleitplanes und den einschlägigen Bestimmungen. An bestehenden Gebäuden können auf jeden Fall ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten vorgenommen werden, mit Ausnahme der privaten Gebäude, die Zonen mit öffentlichrechtlicher Flächenwidmung gelegen sind und somit der Enteignung unterliegen.

Bestehende Gebäude in Wiedergewinnungszonen ohne genehmigten Wiedergewinnungsplan können im Sinne des Art. 10 des L.G. Nr. 52/1978 umgebaut werden.

#### Art. 1

##### Allgemeine Begriffsbestimmungen

###### a) Baugrundstück

Unter Baugrundstück versteht man die bebaubare Fläche, auf welcher Gebäude errichtet werden können oder welche bereits bestehenden Gebäuden zugeordnet ist.

Das Baugrundstück darf bei der Berechnung der urbanistischen Kubatur, der höchstzulässigen überbauten Fläche und der höchstzulässigen versiegelten Fläche nur einmal in Rechnung gestellt werden.

###### b) Überbaute Fläche

Als überbaute Fläche bezeichnet man die Fläche, die sich aus der Vertikalprojektion von Gebäudeteilen außer Boden auf die horizontale Ebene ergibt. Die Gebäudeteile werden durch die Umfassungsmauern, einschließlich der vorspringenden Gebäudeteile, der Laubgänge, der Flugdächer und der Vordächer abgegrenzt.

Nicht berechnet werden Balkone, Dachvorsprünge, Gesimse und Vordächer bis zu einer Auskrugung von 1,5 m und Geschlossene Gebäudevorsprünge oberhalb des Erdgeschosses bis zu 1,00 m Auskrugung und bis zu ¼ der Gebäudefassade.

Die Gebäudeteile, welche dieses Maß überschreiten, werden der überbauten Fläche angerechnet.

###### c) Höchstzulässige überbaute Fläche

Als höchstzulässige überbaute Fläche gilt das Verhältnis zwischen überbauter Fläche und Baugrundstück.

###### d) Baumassendichte

Die Baumassendichte gibt das Verhältnis (m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) zwischen der außer Boden realisierbaren urbanistischen Kubatur und der entsprechenden Katasterfläche des

**e) Cubatura urbanistica**

La cubatura urbanistica indica il volume fuori terra di un edificio, calcolato sulla base delle sue dimensioni esterne.

**Non vengono computati:**

- le intercapedini per tetti con altezze non superiori a 2 m, misurate perpendicolarmente dall'estradosso;
- i volumi tecnici indispensabili per adeguare edifici esistenti alle norme che disciplinano la prevenzione antincendio, l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'isolamento termico.

**f) Distanza dai confini**

La distanza dai confini indica la distanza orizzontale minima misurata tra la superficie coperta dell'edificio ed il confine di proprietà o di zona.

Nella misura delle distanze non si computano i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino ad un oggetto di 1,5 m. In fregio alle zone pubbliche o comunque a quelle soggette ad esproprio le distanze minime devono essere rispettate anche sotto terra. Fanno eccezione le intercapedini interrato fino ad 1 m di larghezza.

**g) Distanza tra gli edifici**

La distanza tra gli edifici indica la distanza orizzontale minima misurata tra gli edifici. La misura del distacco tra gli edifici si effettua lungo il raggio a partire dalla parte più sporgente della superficie coperta dell'edificio. Nella misura delle distanze non si computano i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino ad un oggetto di 1,5 m.

**h) Altezza degli edifici**

Per altezza degli edifici si intende la media ponderale delle altezze misurate lungo i muri perimetrali dell'edificio a partire dalla quota naturale del terreno o da quella modificata da scavi o riporti autorizzati fino all'estradosso del muro perimetrale.

Nel caso di edifici costituiti da più corpi di fabbrica con diverse altezze o forme planimetriche, l'altezza media ponderale va calcolata separatamente per ciascun corpo di fabbrica.

È esclusa dal computo relativo all'altezza quella porzione di un'unica facciata relativa alle rampe d'accesso ad autorimesse interrato ed agli impianti tecnici, la cui larghezza non superi  $\frac{1}{4}$  della larghezza del fronte dell'edificio, ma che comunque possono avere una larghezza di 3 m e non superiore a 6 m.

Sono altresì esclusi dal computo relativo all'altezza i volumi tecnici che sporgono dal tetto, i camini e le antenne, nonché le ringhiere le quali non superino un'altezza di 1,10 m.

**i) Impermeabilità del suolo**

Baugrundstückes an.

**e) Urbanistische Kubatur**

Als urbanistische Kubatur wird das Gebäudevolumen außer Boden bezeichnet, das aufgrund der Außenmaße berechnet wird.

**Nicht berechnet werden:**

- Dachzwischenräume mit einer Höhe von nicht mehr als 2 m, senkrecht gemessen von der Oberkante der Dachhaut
- technische Volumina die erforderlich sind, um bestehende Gebäude an die Bestimmungen über Brandschutz, Beseitigung architektonischer Barrieren und Wärmedämmung anzupassen

**f) Grenzabstand**

Als Grenzabstand wird der kürzeste horizontale Abstand zwischen der überbauten Fläche des Gebäudes und der Eigentums- oder Zonengrenze bezeichnet.

Nicht berechnet werden Balkone, Dachvorsprünge, Gesimse und Vordächer bis zu einer Auskrugung von 1,5 m zu öffentlichen Flächen und zu Flächen, welche der Enteignung unterliegen, müssen die Mindestabstände auch unterirdisch eingehalten werden. Ausgenommen sind Luftschächte im Erdreich bis zu 1 m Breite.

**g) Gebäudeabstand**

Als Gebäudeabstand wird der kürzeste horizontale Abstand zwischen den Gebäuden bezeichnet.

Der Abstand zwischen den Gebäuden wird ausgehend vom nächsten Punkt der überbauten Fläche radial gemessen.

Nicht berechnet werden Balkone, Dachvorsprünge, Gesimse und Vordächer bis zu einer Auskrugung von 1,5 m.

**h) Gebäudehöhe**

Als Gebäudehöhe versteht man den gewogenen Mittelwert der Höhen, welche entlang der Umfassungsmauern vom natürlichen oder durch genehmigte Aushub- bzw. Aufschüttungsarbeiten geänderten Bodenniveau bis zur Oberkante der Umfassungsmauer gemessen werden. Bei Gebäuden mit mehreren Baukörpern von unterschiedlicher Höhe oder Grundrissform wird der gewogene Mittelwert für jeden einzelnen Baukörper berechnet.

Bei der Berechnung der Gebäudehöhe werden jene Teile einer einzigen Fassade nicht mitgerechnet, welche für Zufahrtsrampen zu Kellergaragen und Zugänge zu den technischen Anlagen des Gebäudes bestimmt sind, die nicht mehr als  $\frac{1}{4}$  der Fassadenbreite einnehmen, jedenfalls aber 3 m breit sein dürfen und 6 m nicht überschreiten dürfen. Bei der Berechnung der Gebäudehöhe werden außerdem alle technischen Aufbauten, Kamine und Antennen, sowie Geländer bis zu einer Höhe von 1,10 m nicht miteinbezogen.

**i) Versiegelung des Bodens**



L'impermeabilità indica la percentuale massima consentita di suolo impermeabile del lotto edificatorio.

Esclusivamente su tale porzione di suolo è ammessa l'edificazione sia sopra che sotto terra nonché la copertura con pavimentazioni e tettoie.

#### j) Validità dei piani di attuazione

I piani di attuazione approvati prima dell'entrata in vigore del presente piano urbanistico comunale conservano la loro validità qualora non venga derogato dalla zonizzazione e dalle prescrizioni dello stesso.

#### Art. 2

##### Zona di verde agricolo

Questa zona comprende le parti del territorio destinate prevalentemente ad usi agricoli. Per questa zona valgono le disposizioni dell'articolo 107 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#), nonché il relativo regolamento di esecuzione.

#### Valgono i seguenti indici:

- altezza massima degli edifici residenziali: 7,5 m
- altezza massima degli edifici aziendali rurali: 9,5 m
- distanza minima dal confine: 5 m
- distanza minima tra gli edifici: 10 m
- come distanza minima tra edifici sullo stesso lotto possono essere applicate le distanze minime dell'art. 873 del Codice Civile

#### Valgono le seguenti prescrizioni architettoniche:

- al fine della salvaguardia delle caratteristiche del maso tipico in questo comune deve essere data precedenza alla manutenzione ordinaria, al risanamento ed alla ristrutturazione di edifici abitativi ed aziendali in confronto all'ampliamento e nuova costruzione dell'azienda agricola
- l'ampliamento dei volumi preesistenti è preferibile alla nuova costruzione additiva, qualora non vengano pregiudicate la configurazione architettonica, le proporzioni, l'ambiente locale e paesaggistico.

In questa zona è consentita la realizzazione di impianti ed infrastrutture pubbliche quali acquedotti, fognature, elettrodotti e simili.

#### Art. 3

##### Bosco

Tale zona è destinata all'utilizzazione forestale delle aree. È inoltre concessa l'utilizzazione agricola delle superfici stesse, in quanto compatibile con le leggi forestali.

Per questa zona valgono le disposizioni dell'articolo

Als Versiegelung des Bodens wird der höchstzulässige Anteil der versiegelten Fläche des Baugrundstückes bezeichnet; sie wird in Prozenten ausgedrückt.

Lediglich auf dieser Teilfläche ist die ober- und unterirdische Bebauung sowie die Bodenabdeckung durch Bodenbefestigungen und Überdachungen zulässig.

#### j) Gültigkeit der Durchführungspläne

Die Durchführungspläne, die vor Inkrafttreten des gegenständlichen Bauleitplanes genehmigt wurden, behalten ihre Gültigkeit, sofern von der Flächenwidmung und den Vorschriften des Bauleitplanes nicht abgewichen wird.

#### Art. 2

##### Landwirtschaftsgebiet

Diese Zone umfasst jene Flächen, die vorwiegend für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt sind. In dieser Zone gelten die Bestimmungen des Artikels 107 des [Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13](#), mit der entsprechenden Durchführungsverordnung.

#### Es gelten folgende Bauvorschriften:

- höchstzulässige Gebäudehöhe bei Wohngebäuden: 7,5 m
- höchstzulässige Gebäudehöhe bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden: 9,5 m
- Mindestgrenzabstand: 5 m
- Mindestgebäudeabstand: 10 m
- als Mindestabstand zwischen Gebäuden auf dem selben Grundstück, können jene des BGB (Art. 873) angewandt werden.

#### Es gelten folgende Gestaltungsvorschriften

- zwecks Erhaltung des im Gemeindegebiet typischen Paarhofes muss die ordentliche Instandhaltung, die Sanierung und der Umbau bestehender Wohn- und Wirtschaftskubaturen dem Neubau oder der Erweiterung der Hofstelle vorgezogen werden;
- die Erweiterung des Bestandes ist in jenen Fällen einem zusätzlichen Neubau an der Hofstelle vorzuziehen, wenn die bauliche Gestalt, die Proportionen sowie das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt werden.

In diesen Zonen ist die Errichtung von Anlagen für öffentliche Dienste, wie z.B. Wasserleitungen, Kanalisierung, Elektroleitungen und ähnlichem zulässig.

#### Art. 3

##### Wald

Diese Zone umfasst jene Flächen, welche vorwiegend für die forstwirtschaftliche Nutzung vorgesehen sind.

In dieser Zone gelten die Bestimmungen des Artikels

107 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#), nonché il relativo regolamento di esecuzione.

È ammessa la costruzione di edifici necessari adibiti esclusivamente alla conduzione del fondo il quale deve avere una superficie occupata di almeno 50 ha.

Valgono i seguenti indici:

- altezza massima degli edifici: 4,5 m
- distanza minima del confine: 5 m
- distanza minima tra gli edifici: 10 m
- per il deposito cippato del Comune di Anterivo; altezza massima: 7,5 m

L'ampliamento di rifugi alpini è regolato dalle disposizioni della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

È consentita inoltre la realizzazione di posti di foraggiamento per la selvaggina e di appostamenti venatori fissi.

Valgono inoltre le prescrizioni per il Parco Naturale „Monte Corno“

#### **Art. 4 Prato e pascolo alberato**

I prati e pascoli alberati sono quelle zone erbose caratterizzate da una copertura rada di alberi.

Si tratta di zone particolarmente pregevoli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Nella conduzione agro-forestale va prestata molta attenzione alla cura ed alla conservazione nel tempo delle loro caratteristiche e della particolare copertura.

È vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di quelle necessarie per la conduzione dei fondi in ottemperanza alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni vigenti nelle zone di verde alpino.

Valgono i seguenti indici:

- altezza massima degli edifici: 4,5 m
- distanza minima dal confine: 5 m
- distanza minima tra gli edifici: 10 m

L'ampliamento di rifugi alpini è regolato dalle disposizioni della [legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22](#)

#### **Art. 5 Zona di verde alpino**

Questa zona comprende le aree di pascolo, nonché il verde alpino ed è destinata ad un utilizzo agricolo.

Per questa zona valgono le disposizioni dell'articolo 107 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#), nonché il relativo regolamento di esecuzione.

È vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di quelle necessarie per la conduzione dei fondi in ottemperanza alle seguenti condizioni e nel rispetto

107 des [Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13](#), mit der entsprechenden Durchführungsverordnung.

Zulässig ist die Errichtung von Gebäuden, die ausschließlich für die Bewirtschaftung und Nutzung der Waldflächen erforderlich sind und als solche verwendet werden, sofern die Waldflächen ein zusammenhängendes Mindestausmaß von 50 ha aufweisen.

Es gelten folgende Bauvorschriften:

- Gebäudehöhe: 4,5 m
- Mindestgrenzabstand: 5 m
- Mindestgebäudeabstand: 10 m
- für das Hackschnitzellager der Gemeinde Altrei; maximale Höhe: 7,5m

Die Erweiterung von Schutzhütten unterliegt den Bestimmungen des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22.

Weiters ist die Errichtung von Wildfütterungs- und Jagdhochständen zulässig.

Außerdem gelten die Bestimmungen für den Naturpark „Trudner Horn“

#### **Art. 4 Bestockte Wiese und Weide**

Bestockte Wiesen und Weiden sind Grünflächen, welche durch einen lockeren Baumbestand gekennzeichnet sind.

Diese Zonen sind von besonderem landschaftlichen und ökologischen Wert. Bei der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung muss die Pflege und langfristige Sicherung ihrer Charakteristik und der schützenswerten Bestockung gewährleistet werden.

Die Errichtung von Bauten ist untersagt, mit Ausnahme jener, die zur Bewirtschaftung der Flächen notwendig sind, dies unter den Voraussetzungen und unter Beachtung der Vorschriften, die für das alpine Grünland gelten.

Es gelten folgende Bauvorschriften:

- höchstzulässige Gebäudehöhe: 4,5 m
- Mindestgrenzabstand: 5 m
- Mindestgebäudeabstand: 10 m

Die Erweiterung von Schutzhütten unterliegt den Bestimmungen des [Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22](#)

#### **Art. 5 Alpines Grünland**

Die Zone umfasst das alpine Weide- und Grünland und ist für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt. In dieser Zone gelten die Bestimmungen des Artikels 107 des [Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13](#), mit der entsprechenden Durchführungsverordnung.

Die Errichtung von Bauten ist untersagt, mit Ausnahme jener, die zur Bewirtschaftung der Flächen notwendig sind, dies unter folgenden Voraus-

delle sottoelencate prescrizioni:

1. Il richiedente deve essere proprietario e coltivatore dei fondi.
2. È ammessa la costruzione di un fienile a condizione che annualmente venga falciata l'erba di almeno un ettaro di superficie e che vengano raccolti almeno 3.000 kg. di fieno.
3. È ammessa la costruzione di una stalla a condizione che vengano tenute almeno 10 unità bovine adulte nella propria azienda agricola ed a condizione che vengano dimostrati annualmente almeno 400 giorni di pascolo complessivi. In tal caso possono essere realizzati i vani necessari per l'alloggio del personale con superficie utile non superiore ai 30 m<sup>2</sup>.
4. Qualora vengano alpeggiate più di 30 unità bovine adulte, ciò vale anche per alpi di interessenza, può essere prevista una superficie utile fino a 65 m<sup>2</sup>. Oltre le 100 unità bovine adulte detta superficie può essere ampliata fino a 80 m<sup>2</sup>.
5. La concessione edilizia per nuovi alloggi non può essere rilasciata qualora dopo il 22 aprile 1970 sia stato distaccato dal maso un edificio esistente sulle alpe.

Valgono i seguenti indici:

- altezza massima degli edifici: 4,5 m
- distanza minima del confine: 5 m
- distanza minima tra gli edifici: 10 m

L'ampliamento di rifugi alpini è regolato dalle disposizioni della [legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22](#).

Valgono inoltre le prescrizioni per il Parco Naturale „Monte Corno“

#### **Art. 6 Acque Demanio idrico**

Per demanio idrico si intendono le acque sorgenti, fluenti e lacuali iscritte nell'elenco delle acque pubbliche e nei relativi elenchi suppletivi, compresi comunque gli alvei, le sponde, gli argini e le altre strutture idrauliche così come definiti dall'articolo 14 della [legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35](#).

È vietata qualsiasi edificazione nella fascia di rispetto di 10 m dal limite del suddetto demanio, indipendentemente dalle sue risultanze catastali o tavolari

Per gli argini artificiali o naturali posti lungo i corsi d'acqua detto limite coincide con il piede esterno del rilevato

Per le opere non ubicate a contatto dei fiumi, torrenti o laghi, quali opere di difesa contro valanghe e frane la fascia di rispetto è di 4 m.

In considerazione di esigenze urbanistiche o idrogeologiche può essere stabilita nel piano

sette e sotto Beachtung folgender Vorschriften:

1. Der Gesuchsteller muss Eigentümer und Bewirtschafter der Flächen sein.
2. Die Errichtung einer Scheune ist erlaubt, wenn mindestens 1 ha jährlich gemäht wird, und mindestens 3.000 kg Heu geerntet werden.
3. Die Errichtung eines Stalles ist erlaubt, wenn an der eigenen Hofstelle mindestens 10 Großvieheinheiten gehalten und mindestens 400 Weidetage pro Jahr insgesamt nachgewiesen werden können. In diesem Fall dürfen die für die Unterkunft des Personals erforderlichen Räume mit einer Nutzfläche von höchstens 30 m<sup>2</sup> errichtet werden.
4. Wenn mehr als 30 Großvieheinheiten aufgetrieben werden kann diese Nutzfläche 65 m<sup>2</sup> erreichen, dies gilt auch für Alminteressentschaften. Ab 100 Stück Großvieheinheiten kann diese Nutzfläche bis auf 80 m<sup>2</sup> erweitert werden.
5. Die Baukonzession für neue Unterkünfte darf nicht erteilt werden, wenn nach dem 22. April 1970 ein auf der Alm bestandenes Gebäude vom Hof abgetrennt wurde.

Es gelten folgende Bauvorschriften:

- Gebäudehöhe: 4,5 m
- Mindestgrenzabstand: 5 m
- Mindestgebäudeabstand: 10 m

Die Erweiterung von Schutzhütten unterliegt den Bestimmungen des [Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22](#).

Außerdem gelten die Bestimmungen für den Naturpark „Trudner Horn“

#### **Art. 6 Gewässer Öffentliches Wassergut**

Unter öffentlichem Wassergut versteht man die Quellen, Wasserläufe und Seen, welche im Verzeichnis der öffentlichen Gewässer und in den entsprechenden Zusatzverzeichnissen eingetragen sind, miteinbegriffen auch das Flussbett, die Ufer, die Dämme und andere Schutzbauten, wie es im Artikel 14 des [Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 35](#), definiert ist.

Jede Art von Bauführungen im Bannstreifen von 10 m von der Grenze des obgenannten Domänengutes, unabhängig von seiner Kataster- und Grundbuchangabe, ist untersagt.

Bei den künstlichen oder natürlichen Dämmen längs der Wasserläufe entspricht die Grenze dem Außenfuß der Böschung

Bei Bauwerken, welche nicht im unmittelbaren Bereich von Flüssen, Wildbächen oder Seen liegen, wie Schutzbauten gegen Lawinen oder Murabgänge, beträgt der Bannstreifen 4 m.

Unter Berücksichtigung von urbanistischen oder hydrogeologischen Erfordernissen kann im

urbanistico comunale o nei piani di attuazione e su parere positivo dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo una distanza maggiore o minore.

È consentita, previa autorizzazione dell'Assessore provinciale competente, la riduzione della distanza minima prescritta nel caso di ricostruzione od ampliamento di edifici esistenti.

#### **Art. 7 Zona rocciosa**

Questa zona comprende le zone rocciose, le pietraie, gli scoscendimenti ed i dirupi.

È vietata qualsiasi edificazione ad eccezione dell'ampliamento di rifugi alpini esistenti in base alle disposizioni della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

#### **Art. 8 Zona residenziale „A1” -Centro storico-**

Questa zona residenziale comprende le parti del territorio interessate da agglomerati che presentano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e che per le loro caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche costituiscono un insieme omogeneo. Per questa zona deve essere redatto un piano di recupero ai sensi dell'articolo 52 e seguenti della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#).

Vale il seguente indice:

- densità edilizia massima nella Zona "A" di Anterivo più 10% (DGP, n. 8186 del 21.12.1992, AB n. 3 del 19.01.2012)

#### **Art. 9 Zona residenziale „B1” -Zona di completamento-**

Questa zona residenziale comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#), le quali non presentano particolare interesse storico o artistico, né sono di particolare pregio ambientale.

Valgono i seguenti indici:

- densità edilizia massima: 1,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- rapporto massimo di copertura: 30%
- altezza massima degli edifici: 9,5 m
- distanza minima dal confine: 5 m
- istanza minima tra gli edifici: 10 m
- rapporto massimo di superficie impermeabile: 70%

Per la zona appositamente delimitata nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.

#### **Art. 10**

Bauleitplan der Gemeinde oder in Durchführungsplänen und auf Grund eines positiven Gutachtens des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinerverbauung ein größerer oder geringerer Abstand festgelegt werden.

Die Reduzierung des vorgeschriebenen Mindestabstandes im Falle von Wiederaufbau oder Erweiterung bereits bestehender Gebäude bedarf der Ermächtigung des zuständigen Landesrates.

#### **Art. 7 Felsregion**

Diese Zone umfasst die Felsregionen, Geröllhalden, Bergrutsche und Schluchten.

Jegliche Bautätigkeit ist untersagt, mit Ausnahme der Erweiterung von bestehenden Schutzhütten im Sinne der Bestimmungen des Landesgesetzes vom 7. Juni 198, Nr. 22.

#### **Art. 8 Wohnbauzone „A1” -Historischer Ortskern-**

Diese Wohnbauzone umfasst die Fläche, welche einen Siedlungsbereich von geschichtlichem und künstlerischem Wert darstellen und auf Grund ihrer architektonischen, typologischen und morphologischen Eigenart ein Ensemble bilden.

Für diese Zone ist im Sinne des Art. 52 und folgenden des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 ein Wiedergewinnungsplan zu erstellen.

Es gilt folgende Bauvorschrift:

- höchstzulässige Baumassendichte in der A-Zone Altrei: Bestandsdichte plus 10% LRB Nr. 8186 vom 21.12.1992, AB Nr. 3 vom 19.01.1993

#### **Art. 9 Wohnbauzone „B1” - Auffüllzone -**

Diese Wohnbauzone umfasst im Sinne des Art. 36 Absatz 4, des Landesgesetzes vom 11. August 1997 Nr. 13 gänzlich oder teilweise bebauten Flächen welche weder eine besondere geschichtliche oder künstlerische Bedeutung noch einen besonderen Wert als Ensemble haben.

Es gelten folgende Bauvorschriften:

- höchstzulässige Baumassendichte: 1,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- höchstzulässige überbaute Fläche: maximal 30% des Bauloses
- höchstzulässige Gebäudehöhe: 9,5 m
- Mindestgrenzabstand: 5 m
- Mindestgebäudeabstand: 10 m
- höchstzulässige Versiegelung des Boden: 70 %

Für die im Flächenwidmungsplan eigens abgegrenzte Zone ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.

#### **Art. 10**

**Zona residenziale „C1”  
- Zona di espansione -**

Questa zona residenziale comprende le parti del territorio destinate allo sviluppo dell'abitato ai sensi dell'articolo 35 e seguenti della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#).

Per tale zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.

Valgono i seguenti indici:

- densità edilizia massima: 1,6 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- rapporto massimo di copertura: 35 %
- altezza massima degli edifici: 8,5 m
- distanza minima dal confine: 5 m
- distanza minima tra gli edifici: 10 m
- rapporto massimo di superficie impermeabile: 70%

**Art. 11  
Zona di verde privato**

Questa zona comprende le aree sistemate a giardino o a parco, eventualmente edificate, ma caratterizzate da una vegetazione pregiata la quale costituisce un connotato particolarmente interessante dell'ambiente urbano meritevole di essere conservato.

Valgono i seguenti indici:

- densità edilizia massima: 0,01 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- rapporto massimo di copertura: 20 %
- altezza massima degli edifici: 7 m
- distanza minima dal confine: 5 m
- distanza minima tra gli edifici: 10 m
- rapporto massimo di superficie impermeabile: 50%

In tale zona è comunque ammessa la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti.

**Art. 12  
Zona di espansione per insediamenti produttivi  
„D1”**

Questa zona comprende le aree destinate ad insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 44, comma 3 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#).

Vale il seguente indice:

- densità edilizia massima: 4,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

- rapporto massimo di copertura: 50%
- altezza massima degli edifici: 9 m
- distanza minima dal confine: 5 m
- distanza minima tra gli edifici: 10 m
- rapporto massimo di superficie impermeabile: 70%
- almeno il 10% della superficie del lotto è da sistemare a verde.

**Wohnbauzone „C1“  
- Erweiterungszone -**

Diese Wohnbauzone umfasst die Flächen, welche im Sinne des Art. 35 und folgende des Landesnetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, für die Siedlungsentwicklung der Ortschaft bestimmt sind.

Für diese Zone ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.

Es gelten folgende Bauvorschriften:

- höchstzulässige Baumassendichte: 1,6 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- höchstzulässige überbaute Fläche: 35%
- höchstzulässige Gebäudehöhe 8,5 m
- Mindestgrenzabstand: 5 m
- Mindestgebäudeabstand: 10 m
- Versiegelung des Boden: 70 %

**Art. 11  
Private Grünzone**

Diese Zone umfasst Gärten oder Parkanlagen, auch teilweise bebaut, welche innerhalb des Siedlungsgebietes eine besonders wertvolle Vegetation aufweisen, die geschützt werden muss.

Es gelten folgende Bauvorschriften:

- höchstzulässige Baumassendichte: 0,01 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- höchstzulässige überbaute Fläche: 20%
- höchstzulässige Gebäudehöhe 7 m
- Mindestgrenzabstand: 5 m
- Mindestgebäudeabstand.: 10 m
- Versiegelung des Boden: 50 %

In dieser Zone sind der Abbruch und der Wiederaufbau bestehender Gebäude gestattet.

**Art. 12  
Gewerbeerweiterungsgebiet „D1”**

Diese Zone umfasst die Flächen, welche für Produktionsanlagen im Sinne des Art. 44, Absatz 3 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 bestimmt sind.

Es gilt folgende Bauvorschrift:

- höchstzulässige Baumassendichte: 4,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- Für diese Zone ist im Sinne des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, ein Durchführungsplan zu erstellen.

Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften:

- höchstzulässige überbaute Fläche: 50%
- höchstzulässige Gebäudehöhe: 9 m
- Mindestgrenzabstand: 5 m
- Mindestgebäudeabstand: 10 m
- Versiegelung des Boden: 70%
- mindestens 10% des Baugrundstückes sind zu begrünen



**Art. 13**  
**Zona per attrezzature collettive**  
**- Amministrazione**  
**e servizi pubblici -**

Tale zona è destinata ad opere ed impianti d'interesse pubblico e cioè per la pubblica amministrazione, per l'assistenza sanitaria e ospedaliera, per il culto, cimiteri, per l'assistenza sociale pubblica, per l'attività culturale e per impianti tecnologici urbani ed extraurbani. Essi sono destinati al fabbisogno comunale.

In questa Zona è anche ammessa la realizzazione di un'attività commerciale al dettaglio e terziaria su iniziativa privata ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.U.P.

Valgono i seguenti indici:

- densità edilizia massima: 2,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- area coperta massima: 35% della superficie del lotto;
- distanza minima dei confini: 5m;
- distanza fra gli edifici: 10 m
- altezza massima: 9,0 m.
- rapporto massimo di superficie impermeabile: 70%

In tali zone possono essere realizzate autorimesse sotterranee pubbliche a condizione che non venga pregiudicato l' utilizzo dell'area sovrastante. Le aree non coperte devono essere consolidate, sistemate a verde ed appositamente curate.

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme possono essere rilasciate concessioni edilizie in via eccezionale, ai sensi dell'art. 71 dell'Ordinamento Urbanistico Provinciale.

**Art. 14**  
**Zona per attrezzature collettive**  
**- Istruzione -**

Questa zona comprende le aree destinate al fabbisogno comunale di edilizia scolastica ivi compresi gli asili nido, le scuole materne, le elementari e le medie.

Valgono i seguenti indici:

- densità edilizia massima: 2,5 <sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- rapporto massimo di copertura: 35%
- distanza minima dei confini: 5 m
- distanza minima tra edifici 10,00 m
- altezza massima degli edifici: 9,00 m.
- rapporto massimo di superficie impermeabile: 70%

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme può essere rilasciata concessione edilizia ai sensi dell'articolo 71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13

**Art. 15**  
**Zona per attrezzature collettive**

**Art. 13**  
**Zone für öffentliche Einrichtungen**  
**- Verwaltung und öffentliche Dienstleistung -**

Diese Zone ist für Bauten und Anlagen von öffentlichem Interesse bestimmt, und zwar für öffentliche Verwaltung, Gesundheits- und Spitalwesen, Friedhöfe, für den Kultus, für die öffentliche Wohlfahrt, für kulturelle Zwecke und für örtliche und überörtliche Erschließungsanlagen. Sie sind für den Bedarf auf Gemeindeebene bestimmt. In diesen Zonen ist auch die Errichtung eines Detailhandes- oder Dienstleistungsbetriebes gemäß Art. 15, Abs. 4 des LROG erlaubt.

Es gelten folgende Bauvorschriften

- höchstzulässige Baumassendichte: 2,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- höchstzulässige überbaute Fläche: 35%
- Mindestgrenzabstand: 5m
- Mindestgebäudeabstand: 10,00 m
- höchstzulässige Gebäudehöhe: 9,00 m,
- höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70%

In diesen Zonen können unterirdische öffentliche Garagen errichtet werden, sofern die Nutzung der Zone nicht beeinträchtigt wird. Die unverbauten Flächen müssen befestigt, begrünt und gepflegt werden.

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit können Ausnahmegewilligungen in Abweichung von den angeführten Bestimmungen im Sinne des Art. 71 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, erteilt werden.

**Art. 14**  
**Zone für öffentliche Einrichtungen**  
**- Unterricht -**

Diese Zone umfasst jene Flächen, welche zur Deckung des Bedarfs auf Gemeindeebene an Bauten für Unterricht wie Kinderkrippen, Kindergärten, Grundschulen und Mittelschulen bestimmt sind.

Es gelten folgende Bauvorschriften:

- höchstzulässige Baumassendichte: 2,5 <sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- höchstzulässige überbaute Fläche: 35%
- Mindestgrenzabstand: 5 m
- Mindestgebäudeabstand: 10,00 m
- höchstzulässige Gebäudehöhe: 9,00 m,
- höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70 %

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit können Ausnahmegewilligungen in Abweichung von den angeführten Bestimmungen im Sinne des Art. 71 des Landesgesetzes vom 11 August 1997; nr. 13, erteilt werden.

**Art. 15**  
**Zone für öffentliche Einrichtungen**

**- Impianti sportivi -**

Questa zona comprende le aree destinate al fabbisogno comunale di impianti sportivi. Sono ammesse esclusivamente le costruzioni e le infrastrutture necessarie per praticare attività sportive all'aperto e al coperto. Sono altresì ammessi i servizi igienico-sanitari e di pronto-soccorso, i vani indispensabili per l'utilizzo, la manutenzione e la cura degli impianti stessi, nonché per il deposito delle attrezzature sportive.

Inoltre è ammesso il mantenimento dell'esistente servizio di ristoro.

Valgono i seguenti indici:

- densità edilizia massima: 2,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- rapporto massimo di copertura: 35%
- altezza massima degli edifici: 7,5 m
- distanza minima dal confine: 5 m
- distanza minima tra gli edifici: 10 m
- rapporto massimo di superficie impermeabile: 70%.

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme può essere rilasciata concessione edilizia ai sensi dell'articolo 71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

**Art. 16**  
**Strade provinciali**

Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione come strada provinciale sono di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano. Le caratteristiche tecniche delle strade vengono stabilite dalle autorità competenti.

All'esterno della strada provinciale è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza viene misurata dal confine stradale così come definito dall'articolo 3 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada). Detta fascia di rispetto è di 20 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell'articolo 4 del succitato decreto legislativo. All'interno dei centri abitati rispettivamente nelle zone edificabili previste deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.

Deroghe sono ammesse nei casi previsti dalla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Nella fascia di rispetto lungo le strade provinciali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Essi consistono in un fabbricato di servizio dell'estensione massima di 50 m<sup>2</sup> di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio, nonché servizio di soccorso stradale.

**Art. 17**  
**Strada comunale con fascia di rispetto**

Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione come strada comunale sono di

**- Sportanlagen -**

Diese Zone umfasst jene Flächen, welche zur Deckung des Bedarfs und Bauten an Sportanlagen auf Gemeindeebene bestimmt sind. Zulässig sind ausschließlich Bauten und Anlagen, die für sportliche Betätigung im Freien und in geschlossenen Räumen erforderlich sind. Weiters zulässig sind hygienisch-sanitäre und Erste Hilfe-Einrichtungen die erforderlichen Räumlichkeiten für die Nutzung, Instandhaltung, und Pflege der Anlagen sowie Abstellräume für die Sportgeräte.

Außerdem ist die Beibehaltung der bestehenden Jau-sensstation erlaubt.

Es gelten folgende Bauvorschriften:

- höchstzulässige Baumassendichte: 2,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- höchstzulässige überdachte Fläche: 35%
- höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,5 m
- Mindestgrenzabstand 5 m
- Mindestgebäudeabstand: 10 m
- höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70%.

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit kann in Abweichung von den angeführten Bauvorschriften die Baukonzession im Sinne des Art. 71 des Landesgesetzes vom 11 August 1997, Nr. 13, erteilt werden.

**Art. 16**  
**Landesstraßen**

Die im Flächenwidmungsplan eingetragenen Landesstraßen fallen in die Zuständigkeit der Autonomen Provinz Bozen. Die technischen Merkmale der Straßen werden von der zuständigen Behörde bestimmt.

Entlang der Landesstraße ist ein Schutzstreifen festgelegt, welcher von der Straßengrenze aus gemessen wird, wie sie mit Schutzstreifen ist außerhalb der geschlossenen Ortschaften, die im Sinne von Art. 4 des angeführten gesetzvertretenden Dekretes abgegrenzt sind, 20 m breit. Innerhalb der geschlossenen Ortschaften bzw. in den ausgewiesenen Bauzonen, ist ein Mindestabstand von 5 m vorgeschrieben.

Abweichungen sind in jenen Fällen zulässig, wo es das Landesgesetz, wo das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, vorsieht.

In den Schutzstreifen längst der Gemeindestraßen ist die Errichtung von Gebäuden zur Unterbringung der für die Straßenwartung notwendigen Geräte und Materialien erlaubt; die Errichtung von Tankstellen ist auch zulässig. Sie bestehen aus einem Dienstgebäude im Höchstausmaß von 50 m<sup>2</sup> Nutzfläche, den Zapfsäulen, der Waschanlage und den Einrichtungen für den Pannendienst.

**Art. 17**  
**Gemeindestraßen mit Schutzstreifen**

Die im Flächenwidmungsplan eingetragenen Gemeindestraßen fallen in die Zuständigkeit der

competenza del Comune.

Esse hanno le seguenti larghezze comprensive di banchine laterali e marciapiedi:

**Tipo A:** larghezza massima: 6+1,5 m marciapiede

**Tipo B:** larghezza massima: 4,5+1,5 m marciapiede

All'esterno della strada comunale è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza viene misurata dal confine stradale così come definito dall'articolo 3 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada). Detta fascia di rispetto è di 20 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell'articolo 4 del succitato decreto legislativo. All'interno dei centri abitati rispettivamente nelle zone edificabili previste deve essere rispettata una distanza minima di 5 m. Deroghe sono ammesse nei casi previsti dalla [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#).

Deroghe sono ammesse nei casi previsti dalla [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#)

Nella fascia di rispetto lungo le strade comunali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Essi consistono in un fabbricato di servizio dell'estensione massima di 50 m<sup>2</sup> di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio, nonché servizio di soccorso stradale.

#### **Art. 18 Strada pedonale**

Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione come strada pedonale sono riservate prevalentemente o esclusivamente ai pedoni. La strada pedonale non può superare i 2,5 m. Quando le caratteristiche lo consentono la strada pedonale può essere accessibile anche al traffico automobilistico dei confinanti.

#### **Art. 19 Parcheggio pubblico**

Questa zona comprende le aree riservate alla sosta dei veicoli.

In caso di parcheggi coperti o di autosilo valgono i seguenti indici:

- altezza massima degli edifici: 3 m
- distanza minima dal confine: 5 m
- distanza minima tra gli edifici: 10 m

Per tutte le zone di parcheggio e garage compresi i parcheggi esistenti, devono essere redatti progetti dettagliati con il seguente contenuto:

- rilievo accurato altimetrico e disposizioni dei parcheggi delle corsie e delle fasce a verde
- inserimento nel paesaggio ed uso di materiali adeguati per il consolidamento del piazzale;
- sistemazione a verde nell' ambito dei confini,

Gemeinde.

Sie weisen, Bankett und Gehsteig miteinbezogen, folgende Breiten auf:

**Typ A:** Höchstbreite: 6+1,5 m Gehsteig

**Typ B:** Höchstbreite: 4,5+1,5 m Gehsteig

Entlang der Gemeindestraße ist ein Schutzstreifen festgelegt, welcher von der Straßengrenze aus gemessen wird, wie sie mit Artikel 3 des gesetzvertretenden Dekretes vom 30. April 1992, Nr. 285 (Straßenverkehrsordnung), definiert ist. Dieser Schutzstreifen ist außerhalb der geschlossenen Ortschaften, die im Sinne von Artikel 4 des angeführten gesetzvertretenden Dekretes abgegrenzt sind, 20 m breit. Innerhalb der geschlossenen Ortschaften bzw. in den ausgewiesenen Bauzonen ist ein Mindestabstand von 5 m vorgeschrieben.

Abweichungen sind in jenen Fällen zulässig, wo es das [Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13](#), vorsieht.

In den Schutzstreifen längs der Gemeindestraßen ist die Errichtung von Gebäuden zur Unterbringung der für die Straßenwartung notwendigen Geräte und Materialien erlaubt; die Errichtung von Tankstellen ist auch zulässig. Sie bestehen aus einem Dienstgebäude im Höchstausmaß von 50 m<sup>2</sup> Nutzfläche, den Zapfsäulen, der Waschanlage und den Einrichtungen für den Pannendienst.

#### **Art. 18 Fußweg**

Die im Flächenwidmungsplan eingetragenen Fußwege sind vornehmlich oder ausschließlich den Fußgängern vorbehalten. Der Fußweg darf eine Breite von 2,5 m nicht überschreiten. Sofern die Breite des Fußweges es zuläßt, kann dieser auch für den Anrainerverkehr benutzt werden.

#### **Art. 19 Öffentlicher Parkplatz**

Diese Zone umfasst die Flächen, welche zum Abstellen von Fahrzeugen bestimmt sind. Im Fall von überdachten Abstellplätzen oder Parkhäusern gelten folgende Bauvorschriften:

- höchstzulässige Gebäudehöhe: 3 m
- Mindestgrenzabstand: 5 m
- Mindestgebäudeabstand: 10 m

Für sämtliche öffentliche Parkplätze und Garagen, einschließlich der bereits bestehenden, sind detaillierte Projekte zu erstellen, welche beinhalten müssen:

- detaillierte Geländelaufnahme und Gliederung des Platzes in Stellplätze, Fahrbahn und Grünstreifen;
- Einfügung in das Landschafts- und Ortsbild mit entsprechender Materialwahl zur Befestigung des Platzes;
- die Bepflanzung an den Rändern, im Bereich



delle scarpate e delle fasce è da prevedere a medio e/o alto fusto in conformità alle esigenze paesaggistiche ed ambientali;

- le infrastrutture tecniche, come drenaggi, illuminazione, aerazione e misure di sicurezza sono da prevedere in corrispondenza alle esigenze.

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme può essere rilasciata concessione edilizia ai sensi dell'articolo 71 della [legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#)

#### **Art. 20 Area di rispetto cimiteriale**

Questa fascia delimita le aree di rispetto intorno ai cimiteri.

L'attività edilizia, qualora compatibile con la destinazione d'uso delle zone circoscritte, è comunque regolata dalla [legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55](#).

#### **Art. 21 Zona a rischio**

Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione, dichiarate zona a rischio dalle Autorità competenti, possono per le loro particolari caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche, subire erosioni, denudazioni, perdite di stabilità, turbare il regime delle acque o essere soggette a pericolo di valanghe e slavine. Su queste aree vietata qualsiasi edificazione

#### **Art. 22 Fonte idropotabile con zona di rispetto**

Le fonti idropotabili e le relative zone di rispetto graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione, dichiarate tali dalle Autorità competenti, sono tutelate ai sensi della [legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63](#) e successive modifiche.

#### **Art. 23 Biotopo Monumento naturale Altre zone con particolare vincolo paesaggistico**

Le aree e/o gli elementi singolari dell'ambiente naturale graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati dalle Autorità competenti come "biotopo", "monumento naturale" o "altre zone con particolare vincolo paesaggistico", sono considerati di rimarchevole interesse ambientale e vengono tutelati dall'apposita normativa in materia

der Böschungen und in den Grünstreifen ist entsprechend den Erfordernissen des Sicht- und Ortsbildschutzes hoch- und/oder mittelstämmig zu wählen

- entsprechend den Erfordernissen sind die technischen Infrastrukturen wie Entwässerung, Beleuchtung, Belüftung und andere Sicherheitsmaßnahmen, vorzusehen.

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit kann in Abweichung von den angeführten Bauvorschriften die Baukonzession im Sinne des Artikels 71 des [Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13](#), erteilt werden.

#### **Art. 20 Friedhofsbanngbiet**

Dieser Streifen bildet das Schutzgebiet rund um die Friedhöfe.

Jegliche Bauführung im Rahmen der jeweils gegebenen Flächenwidmung ist mit dem [Landesgesetz vom 24. Dezember 1975, Nr. 55](#), geregelt.

#### **Art. 21 Gefahrenzone**

Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche von den zuständigen Behörden als Gefahrenzonen erklärt wurden, sind aufgrund ihrer besonderen morphologischen und hydrogeologischen Beschaffenheit von Erosion, Vegetationsrückgang, Erdbeben, Steinschlag, Lawinenabgang oder Überschwemmung bedroht. Auf diesen Flächen ist jegliche Bauführung untersagt.

#### **Art. 22 Trinkwasserentnahmestelle mit Wasserschutzgebiet**

Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Trinkwasserentnahmestellen mit deren Wasserschutzgebieten, welche von den zuständigen Behörden als solche erklärt wurden, werden im Sinne des [Landesgesetzes vom 6. September 1973, Nr. 63](#), in geltender Fassung, geschützt.

#### **Art. 23 Biotop Naturdenkmal Andere Gebiete mit besonderer landschaftlicher Bindung**

Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche und/oder Naturgebilde, welche von den zuständigen Behörden als "Biotop", "Naturdenkmal" oder "Andere Gebiete mit besonderer landschaftlicher Bindung" erklärt wurden, sind von besonderer landschaftlicher Bedeutung und werden im Sinne der einschlägigen Bestimmungen geschützt.

**Art. 24**  
**Zona di rispetto per le belle arti**  
**Edificio sottoposto a tutela monumentale**  
**Monumento nazionale**

Le aree e/o i manufatti graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati dalle Autorità competenti come "zona di rispetto per le belle arti", "edificio sottoposto a tutela monumentale" o "monumento nazionale", sono considerati di rimarchevole interesse archeologico, storico ed artistico e vengono tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

**Art. 25**  
**Infrastrutture a rete**  
**Infrastrutture primarie**

Le infrastrutture a rete e quelle primarie graficamente evidenziate nel piano delle infrastrutture rappresentano le reti e le installazioni tecnologiche di interesse generale

**Art. 26**  
**Infrastruttura per le comunicazioni**

Sulle aree contrassegnate con apposito simbolo è ammessa la realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni da parte di operatori pubblici o privati, muniti di relativa autorizzazione. Le dimensioni dei contenitori e degli impianti non possono superare le dimensioni strettamente necessarie per il funzionamento tecnico.

L'area è da utilizzare come sito in base alla legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 ed al relativo regolamento di esecuzione, D.P.GP. 24/2009.

**Art. 27**  
**Legnaie**

Sono soggette alle norme edificatore di cui all' art. 46 del DPGP del 23/02/1998, n.5. Le legnaie devono essere previste nelle zone con piano di attuazione.

**Art. 24**  
**Gebiet mit Denkmalschutz**  
**Gebäude unter Denkmalschutz**  
**Nationaldenkmal**

Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche und/oder Baulichkeiten, welche von den zuständigen Behörden als "Gebiet mit Denkmalschutz", "Gebäude unter Denkmalschutz" oder "Nationaldenkmal" erklärt wurden, sind von besonderer archäologischer, historischer oder künstlerischer Bedeutung und werden im Sinne des Gesetzes vom 1. Juni 1939, Nr. 1089, geschützt.

**Art. 25**  
**Leitungen**  
**Primäre Infrastrukturen**

Die im Infrastrukturplan graphisch gekennzeichneten Leitungen und primären Infrastrukturen stellen die Netze und technologischen Anlagen von allgemeinem Interesse dar

**Art. 26**  
**Kommunikationsinfrastruktur**

Auf den Flächen, die mit eigenem Symbol gekennzeichnet sind, ist die Errichtung von Empfangs- und Sendeeinrichtungen durch öffentliche oder private Betreiber mit entsprechender Ermächtigung zulässig. Die Behälter und Einrichtungen dürfen jene Größe nicht überschreiten, welche für die technische Funktion effektiv notwendig ist.

Die Fläche ist als Standort im Sinne des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, und der entsprechenden Durchführungsverordnung, D.LH. 24/2009 zu verwenden.

**Art. 27**  
**Holzhütten**

Sie unterliegen den Bauvorschriften laut Art. 46 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 23.02.1998, Nr. 5. In Zonen mit Durchführungsplänen müssen die Holzhütten vorgesehen werden.

85162

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 27. Mai 2013, Nr. 802

**Gemeinde Gsies: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Korrektur von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 31 vom 26. November 2012**

## DIE LANDESREGIERUNG

nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Gsies, beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom 30. November 2001 und genehmigt vom Landesausschuss mit Beschluss Nr. 4848 vom 16. Dezember 2002.

Die Gemeinde Gsies beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 31 vom 26. November 2012 folgende Änderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Reduzierung der Zone für touristische Einrichtungen – Beherbergung auf der Gp. 3242 der K.G. Pichl, da in absehbarer Zeit aus wirtschaftlichen Gründen eine Verwirklichung des Hotelbetriebes nicht mehr geplant ist und nur geringfügige qualitative Erweiterungen durchgeführt werden.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 18. April 2013 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Von Amts wegen wird jedoch festgesetzt, dass die Grenze der Bannzone als durchgehende Linie im Flächenwidmungsplan grafisch eingetragen werden muss.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 und

**beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 27 maggio 2013, n. 802

**Comune di Valle di Casies: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una correzione d'ufficio - Delibera consiliare n. 31 del 26 novembre 2012**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

prende visione del piano urbanistico rielaborato del Comune di Valle di Casies, adottato con delibera consiliare n. 44 del 30 novembre 2001 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 4848 del 16 dicembre 2002.

Il Comune di Valle di Casies con delibera consiliare n. 31 del 26 novembre 2012 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Riduzione della zona per impianti turistici alloggiativi sulla p.f. 3242 del C.C. Colle in quanto per motivi economici in un prossimo futuro non è più progettata la realizzazione di un esercizio alberghiero e vengono solamente attuati lievi ampliamenti qualitativi.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 18 aprile 2013 e fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere.

D'ufficio viene tuttavia stabilito che il confine della zona di rispetto deve essere inserito graficamente nel piano di zonizzazione con linea continua.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13 e

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

die von der Gemeinde Gsies mit Ratsbeschluss Nr. 31 vom 26. November 2012 beantragte Änderung mit der Korrektur von Amts wegen, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

di approvare la modifica proposta dal Comune di Valle di Casies con delibera consiliare n. 31 del 26 novembre 2012, con la correzione d'ufficio, come specificato nelle premesse.

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85169

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 3. Juni 2013, Nr. 854

**Gemeinde Gais: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschlüsse Nr. 41 und Nr. 42 vom 19. Dezember 2012**

## DIE LANDESREGIERUNG

nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Gais.

Die Gemeinde Gais beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 41 vom 19. Dezember 2012 folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Umwidmung einer Fläche von ca. 70 m<sup>2</sup> von bestockte Wiese und Weide in Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung auf der Gp. 598/1 der K.G. Gais, um die Errichtung einer Trafostation zu ermöglichen und somit die Stromversorgung für die angrenzenden Betriebe zu gewährleisten.

Außerdem wird auf der ausgewiesenen Zone die Eintragung der Kennzeichnung „Umspannstation“ im Infrastrukturenplan beantragt.

Weiters beantragt die Gemeinde Gais mit Ratsbeschluss Nr. 42 vom 19. Dezember 2012 verschiedene Kulturänderungen auf der Gp. 494/1 und der Bp. 533 der K.G. Gais, laut grafischer Unterlagen.

Gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 16. Mai 2013 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehenden Entscheidungen diesem Gutachten entsprechen.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 und

**beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 3 giugno 2013, n. 854

**Comune di Gais: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibere consiliari n. 41 e n. 42 del 19 dicembre 2012**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di Gais.

Il Comune di Gais con delibera consiliare n. 41 del 19 dicembre 2012 propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Trasformazione di un'area di ca. 70 m<sup>2</sup> da prato e pascolo alberato in zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici sulla p.f. 598/1 del C.C. Gais, per consentire la realizzazione di una stazione di trasformazione e quindi garantire la distribuzione di corrente per le confinanti aziende.

Inoltre sulla prevista zona viene proposto l'inserimento dell'evidenziazione "cabina primaria" nel piano delle infrastrutture.

Inoltre il Comune di Gais con delibera consiliare n. 42 del 19 dicembre 2012 propone vari cambi di coltura sulla p.f. 494/1 e p.ed. 533 del C.C. Gais, secondo gli allegati grafici.

Avverso le suddette delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 16 maggio 2013 e fa presente che le sotto riportate decisioni corrispondono al suddetto parere.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13 e

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

die von der Gemeinde Gais mit den Ratsbeschlüssen Nr. 41 und Nr. 42 vom 19. Dezember 2012 beantragten Änderungen zu genehmigen.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

di approvare le modifiche proposte dal Comune di Gais con delibere consiliari n. 41 e n. 42 del 19 dicembre 2012.

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85168

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 10. Juni 2013, Nr. 878

**Aufsichtsbeschwerde der Frau Manuela Leiter gegen die Maßnahme des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler Prot. Nr. 36.11/341454 vom 19.06.2012- interne Bauarbeiten beim Überwieser / Sonnenburg - BP.289 , K.G. St. Lorenzen - Annahme mit Auflagen**

**DIE LANDESREGIERUNG**

hat folgendes zur Kenntnis genommen:

- den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42);
- das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, insbesondere den Artikel 1;
- das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, insbesondere den Artikel 9;
- den Beschluss der Landesregierung Nr. 5201 vom 14.10.1985, mit welchem die Bp. 289 in E.Zl. 125/I K.G. St. Lorenzen, Gem. St. Lorenzen unter Denkmalschutz gestellt wurde;
- das Schreiben des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler vom 03.01.2013, Prot. Nr. 36.11/2265, mit welchem das Projekt abgelehnt wurde;
- die Aufsichtsbeschwerde der Frau Manuela Leiter vom 28.01.2013, eingelangt bei der Südtiroler Landesregierung am 04.02.2013, Prot. Nr. 36.11/67685, welche sich aus folgenden Gründen gegen die Ablehnung des Projekts richtet:
  - A) Familiensituation: die Familie der Antragstellerin besteht aus 5 Personen, unter dessen 3 Kinder im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, welche sich persönliche Rückzugsräume wünschen. Im bestehenden Wohnhaus ist diese Möglichkeit keineswegs gegeben: alle Schlafzimmer sind ohne Gang miteinander verbunden,

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 10 giugno 2013, n. 878

**Ricorso gerarchico della Sig.ra Manuela Leiter contro il provvedimento dell'Ufficio beni architettonici ed artistici prot.n. 36.11/341454 del 19.06.2012- lavori interni di sistemazione degli spazi presso il maso Überwieser / Sonnenburg, p.ed.289, C.C. S.Lorenzo - accoglimento con prescrizioni**

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- vista la legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 1;
- vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in particolare l'articolo 9;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 5201 del 14.10.1985, con la quale la p.ed. 289 in P.T. 125/I, C.C. San Lorenzo, Com. San Lorenzo di Sebato, è stata sottoposta a vincolo di tutela storico-artistica;
- vista la lettera dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici del 03.01.2013, prot. n. 36.11/2265, con la quale il progetto veniva respinto;
- visto il ricorso gerarchico della Sig.ra Manuela Leiter del 28.01.2013, pervenuto alla Giunta provinciale in data 04.02.2013, prot. nr. 36.11/67685, contro la mancata approvazione del progetto, nel quale vengono prospettate le seguenti argomentazioni:
  - A) Situazione familiare: il nucleo familiare della Sig.ra Leiter si compone di 5 persone, delle quali 3 figli di età compresa tra i 14 ed i 19 anni che necessitano di spazi personali; data l'attuale struttura interna degli ambienti ciò non è possibile (le camere da letto sono comunicanti causa mancanza di corridoio, i pannelli in

die zwischen den Räumen liegenden Holztäfelungen sind sehr dünn so das jedes Geräusch im Nachbarzimmer zu hören ist, es gibt allerdings eine einzige Toilette und sie ist nur erreichbar wenn man durch alle Schlafzimmer geht. Diese Situation verursacht täglich Spannungen und Konflikte innerhalb der Familie.

B) Hygiene und Gesundheit: der Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit, Gesundheitsbezirk Bruneck, hat einen Bericht vom Lokalaugenschein am 06.04.2012 erfasst, wo die mangelhafte hygienische Situation im Bereich der Schlafzimmer beschrieben wird.

C) Trennung von Privatbereich und Urlaub am Bauernhof: Die Familie der Antragstellerin ergänzt das Einkommen durch das Angebot von Urlaub am Bauernhof. Die Feriengäste kommen aber in ihre Ferienwohnungen nur durch die Privatwohnung der Familie Leiter.

- die Stellungnahme des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler vom 04.03.2013 zur gegenständlichen Aufsichtsbeschwerde, in welcher folgende Gegenargumente vorgebracht werden:

A und C) Familiensituation und Trennung von Privatbereich und Urlaub am Bauernhof: der Vorschlag einer besseren Planung des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler würde ermöglichen, drei Schlafzimmer und ein größeres Badezimmer zu erzielen. Gleichzeitig würde der Mittelsaal vom störenden WC-Einbau freigelegt und aufgewertet werden und als Erschließungsbereich für die Privatwohnung sowie die Ferienwohnung dienen.

B) Hygiene und Gesundheit: die Holztäfelungen könnten fachgerecht abmontiert werden, saniert und desinfiziert und dann wieder an Ihrer Stelle eingebaut werden, mit kleinere Anpassungen an die neue Raumeinteilung. In dieser Hinsicht wurde das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler eine finanzielle Beihilfe vorgeschlagen. Der Vorschlag, die Holztäfelungen zwischenzulagern und eventuell je nach Wunsch der Folgegenerationen wieder einzubauen, ist inakzeptabel.

legno che dividono gli ambienti sono molto sottili e non filtrano i rumori, unica toilette raggiungibile solo attraversando tutte le camere da letto) ed e' motivo di tensioni e conflitti quotidiani.

B) Igiene e salute: il Servizio Igiene e Salute Pubblica di Brunico ha constatato con sopralluogo dd. 06.04.2012 la situazione igienica carente nella zona delle camere da letto.

C) Separazione tra spazi privati e spazi dedicati ai turisti: la famiglia della ricorrente ricava parte del proprio reddito offrendo ai turisti la possibilità di soggiornare nel maso. Gli ospiti però accedono agli spazi loro riservati solo attraversando gli ambienti privati della famiglia Leiter.

- visto il parere dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici del 04.03.2013 in merito al ricorso, nel quale vengono prospettate le seguenti argomentazioni:

- A e C) Situazione familiare e separazione degli spazi privati da quelli per gli ospiti: il progetto di miglioramento degli spazi interni prospettato dall'Ufficio Beni Architettonici ed Artistici permetterebbe di ottenere 3 camere da letto e una stanza da bagno più spaziosa. Al contempo la sala centrale sarebbe liberata dalla presenza del WC, verrebbe valorizzata e servirebbe da vano di distribuzione di pertinenza sia della zona abitativa privata che di quella degli ospiti.

- B) Igiene e salute pubblica: i pannelli di legno potrebbero venire adeguatamente e correttamente ripuliti e ripristinati quindi rimontati al proprio posto, prevedendo minime misure di adeguamento alla nuova suddivisione degli spazi, con il contributo finanziario dell'Ufficio Beni Architettonici ed Artistici. Viene invece ritenuta inaccettabile la proposta di non rimetterli al proprio posto, lasciando la decisione in tal senso alle generazioni future.



In Abwägung der vorgebrachten Begründungen

**beschließt**  
DIE LANDESREGIERUNG

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

Die Aufsichtsbeschwerde der Frau Manuela Leiter vom vom 28.01.2013, eingelangt bei der Südtiroler Landesregierung am 04.02.2013, wird mit Auflagen angenommen.

**Begründung:**

Die Landesregierung beschließt, in teilweiser Anlehnung an die von der Rekursstellerin vorgebrachten Überlegungen, die Raumabtrennung so zu genehmigen, wie sie vom Projektanten vorgeschlagen wurde, die Eingangstür zur Stube zu versetzen, die Toilettenanlage am derzeitigen Ort zu belassen und durch eine zusätzliche Tür zu erschließen, aber die historischen Täfelungen der drei Stuben zu erhalten.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

In considerazione di tutte la motivazioni presentate

LA GIUNTA PROVINCIALE  
**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

Il ricorso gerarchico della Sig.ra Manuela Leiter dd. del 28.01.2013, pervenuto alla Giunta provinciale in data 04.02.2013 è accolto con prescrizioni.

**Motivazione:**

La Giunta Provinciale decide, in parziale adesione alle riflessioni proposte dalla ricorrente, di autorizzare la suddivisione degli spazi in modo tale, come proposto, da spostare la porta d'ingresso alla stube, di mantenere nella collocazione attuale la toilette separandola con un'ulteriore porta, ma di mantenere i pannelli delle tre stube per la loro valenza storica

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85178

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 10. Juni 2013, Nr. 892

**Gemeinde Welsberg-Taisten: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 2 vom 8. Februar 2013**

## DIE LANDESREGIERUNG

nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Welsberg-Taisten.

Die Gemeinde Welsberg-Taisten beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 2 vom 8. Februar 2013 folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Rückwidmung des nicht mehr erforderlichen öffentlichen Parkplatzes in Landwirtschaftsgebiet, sowie Anpassung des Verlaufs der Gemeindestraße Typ C an die bestehende Situation (Einfahrt Welsberg Mitte).

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 9. Mai 2013 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 und

**beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

die von der Gemeinde Welsberg-Taisten mit Ratsbeschluss Nr. 2 vom 8. Februar 2013 beantragten Änderungen, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 10 giugno 2013, n. 892

**Comune di Monguelfo-Tesido: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 2 dell'8 febbraio 2013**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di Monguelfo-Tesido.

Il Comune di Monguelfo-Tesido con delibera consiliare n. 2 dell'8 febbraio 2013 propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Ritrasformazione in zona di verde agricolo del parcheggio pubblico non più necessario, nonché adeguamento del tracciato della strada comunale di tipo C alla situazione esistente (entrata Monguelfo centro).

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 9 maggio 2013 e fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13 e

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

di approvare le modifiche proposte dal Comune di Monguelfo-Tesido con delibera consiliare n. 2 dell'8 febbraio 2013, come specificato nelle premesse.

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85190

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 10. Juni 2013, Nr. 897

**Gemeinde Proveis: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 15 vom 25. Oktober 2012**

Die Gemeinde Proveis hat mit Ratsbeschluss Nr. 15 vom 25. Oktober 2012 folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Umwidmung von ca. 1.135 m<sup>2</sup> Kinderspielplatz in Wohnbauzone C1 – Erweiterungszone und von ca. 1.135 m<sup>2</sup> Wald und Landwirtschaftsgebiet in Kinderspielplatz. Aus siedlungsplanerischer Sicht ist die Ausweisung der Fläche als Wohnbauzone angrenzend an die bereits bestehende Wohnbauzone geeignet. Der Kinderspielplatz wird aufgrund der neuen Wohnbauzone nach Westen verschoben;

Das Amt für Gewässerschutz hat mit Schreiben vom 11. März 2013, Prot. Nr. 141706 ein positives Gutachten mit Bedingungen erteilt;

Das Forstinspektorat Meran hat mit Dekret Nr. 26 vom 18. Dezember 2012 die Kulturumwidmung auf einer Fläche von 1.093 m<sup>2</sup> Wald in Kinderspielplatz genehmigt;

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingebracht;

Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 30. Mai 2013 den Antrag überprüft und dabei ein positives Gutachten erteilt;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

DIE LANDESREGIERUNG

**beschließt**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 10 giugno 2013, n. 897

**Comune di Provè: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale - Delibera consiliare n. 15 del 25 ottobre 2012**

Il Comune di Provè ha proposto con la delibera consiliare n. 15 del 25 ottobre 2012 la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l'allegato grafico:

Trasformazione di ca. 1.135 m<sup>2</sup> da parco giochi per bambini in zona residenziale C1 – zona d'espansione e di ca. 1.135 m<sup>2</sup> da bosco e zona di verde agricolo in parco giochi per bambini. Dal punto di vista della pianificazione la previsione dell'area come zona residenziale è idonea, poiché è confinante ad una zona residenziale già esistente. Il parco giochi per bambini viene spostato a causa della previsione della nuova zona;

L'Ufficio tutela acque ha espresso un parere favorevole con condizioni con nota del 11 marzo 2013, protocollo n. 141706;

L'Ispettorato forestale di Merano ha approvato il cambio di coltura su un'area di 1.093 m<sup>2</sup> da bosco in parco giochi per bambini con decreto n. 26 del 18 dicembre 2012;

Avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 30 maggio 2013 ha esaminato la modifica richiesta e ha espresso un parere positivo;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

die von der Gemeinde Proveis mit Ratsbeschluss Nr. 15 vom 25. Oktober 2012 beantragte Umwidmung von ca. 1.135 m<sup>2</sup> Kinderspielplatz in Wohnbauzone C1 – Erweiterungszone und von ca. 1.135 m<sup>2</sup> Wald und Landwirtschaftsgebiet in Kinderspielplatz, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen;

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

di approvare la trasformazione di ca. 1.135 m<sup>2</sup> da parco giochi per bambini in zona residenziale C1 – zona d'espansione e di ca. 1.135 m<sup>2</sup> da bosco e zona di verde agricolo in parco giochi per bambini, proposta dal Comune di Provè con delibera consiliare n. 15 del 25 ottobre 2012, come specificato nelle premesse;

Questa delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85181

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 17. Juni 2013, Nr. 928**Gemeinde Welsberg-Taisten: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde mit Vorschriften und Korrekturen von Amts wegen - Ratsbeschlüsse Nr. 48 vom 15. Dezember 2011 und Nr. 11 vom 4. April 2013**

Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Welsberg-Taisten.

Die Gemeinde Welsberg-Taisten hat mit Ratsbeschluss Nr. 48 vom 15. Dezember 2011 die Umwidmung von Wald in Gewerbebeerweiterungsgebiet in der Fraktion Taisten, gemäß grafischer Unterlage, beantragt, da Bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen besteht.

Weiters hat die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 11 vom 4. April 2013 die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für touristische Einrichtungen – Beherbergung „Hotel Alpenhof“ in der Fraktion Taisten, gemäß grafischer Unterlage, beantragt, um eine zusätzliche Erweiterung eines bestehenden Beherbergungsbetriebes zu ermöglichen.

Gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden.

Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 23. Mai 2013 die beantragten Änderungen überprüft und dazu positives Gutachten erteilt; die nachstehende Entscheidung der Landesregierung entspricht dem genannten Gutachten der Landesraumordnungskommission.

Von Amts wegen wird jedoch festgesetzt, dass betreffend den Ratsbeschluss Nr. 48 vom 15. Dezember 2011 die hydrogeologischen Schutzmaßnahmen (Gutachten des Amtes für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost - Schreiben vom 16. Mai 2013, Prot. Nr. 277448) vor Bebauung der Zone zu realisieren und zu kollaudieren sind. Zudem müssen bei der Ausführung der Arbeiten die Vorschriften der positiven Gutachten der folgenden zuständigen Fachämter berücksichtigt werden:  
Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 5. Juli 2012, Prot. Nr. 374430), Amt für Geologie

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 17 giugno 2013, n. 928**Comune di Monguelfo-Tesido: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con prescrizioni e correzioni d'ufficio - Delibere consiliari n. 48 del 15 dicembre 2011 e n. 11 del 4 aprile 2013**

La Giunta provinciale prende visione del piano urbanistico vigente del Comune di Monguelfo-Tesido.

Il Comune di Monguelfo-Tesido con delibera consiliare n. 48 del 15 dicembre 2011 propone la trasformazione da bosco in zona di espansione per insediamenti produttivi, in quanto sussiste il fabbisogno di ulteriori aree produttive.

Inoltre il Comune con delibera consiliare n. 11 del 4 aprile 2013 propone la trasformazione da zona di verde agricolo in zona per impianti turistici alloggiativi "Hotel Alpenhof" nella frazione di Tesido, secondo l'allegato grafico, per consentire un ulteriore ampliamento di un esistente esercizio alloggiativo.

Avverso le suddette delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 23 maggio 2013 ha esaminato le modifiche proposte ed ha espresso parere favorevole in merito; la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere della Commissione urbanistica provinciale.

D'ufficio viene però stabilito che relativa alla delibera consiliare n. 48 del 15 dicembre 2011 i provvedimenti idrogeologici (parere dell'Ufficio Sistemazione bacini montani est – lettera del 16 maggio 2013, prot. n. 277448) sono da realizzare e collaudare prima dell'edificazione della zona.

Inoltre in fase di esecuzione dei lavori devono essere rispettate le prescrizioni dei pareri positivi dei seguenti uffici tecnici competenti:

Ufficio Ecologia del paesaggio (lettera del 5 luglio 2012, prot. n. 374430), Ufficio Geologia e prove

und Baustoffprüfung (Schreiben vom 9. Mai 2013, Prot. Nr. 2634/KE), Forstinspektorat Welsberg (Schreiben vom 29. Februar 2012) und Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 2. Februar 2012).

Außerdem wird von Amts wegen die Gp. 207/1 der K.G. Welsberg aus der beantragten Zone ausgeklammert, da die forstliche Ermächtigung für eine Kulturänderung nicht vorliegt und die Einfahrt in die Zone mit einer Breite von 15 m festgelegt.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11. August 1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

die von der Gemeinde Welsberb-Taisten mit den Ratsbeschlüssen Nr. 48 vom 15. Dezember 2011 und Nr. 11 vom 4. April 2013 beantragten Änderungen mit den Vorschriften und Korrekturen von Amts wegen, wie in den Prämissen angeführt, (betreffend den Ratsbeschluss Nr. 48 vom 15. Dezember 2011) zu genehmigen.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.

**DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER**

**DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER**

materiali (lettera del 9 maggio 2013, prot. n. 2634/KE), Ispettorato forestale di Monguelfo (lettera del 29 febbraio 2012) e Ufficio Tutela acque (lettera del 2 febbraio 2012).

Inoltre d'ufficio la p.f. 207/1 del C.C. Monguelfo viene esclusa dalla zona proposta in quanto manca l'autorizzazione forestale per il cambio di coltura e viene fissato l'accesso alla zona con una larghezza di 15 m.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell'11 agosto 1997, n. 13.

Ciò premesso

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

di approvare le modifiche proposte dal Comune di Monguelfo-Tesido con delibere consiliari n. 48 del 15 dicembre 2011 e n. 11 del 4 aprile 2013, con le prescrizioni e correzioni d'ufficio, come specificato nelle premesse, (relative alla delibera consiliare n. 48 del 15 dicembre 2011).

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER**

**IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER**

85227

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 24. Juni 2013, Nr. 949**Kriterien zur Förderung von Ausbildungs- und Orientierungspraktika durch die Abteilung Arbeit und die Bereiche Berufsbildung**

Die Landesregierung hat folgende Gesetzesvorschriften, Unterlagen und Sachverhalte überprüft und zur Kenntnis genommen:

Artikel 18 des Gesetzes vom 24. Juni 1996, Nr. 197, legt die Kriterien der Ausbildungs- und Orientierungspraktika fest;

Aufgrund der Reform des Titels V der Verfassung der Republik Italien wurde den Regionen und den Autonomen Provinzen die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis bezüglich der Berufsbildung und folglich auch für die Praktika zugeschrieben. Diese Zuständigkeit wurde vom Verfassungsgerichtshof in den Urteilen Nr. 50/2005 und Nr. 287/2012 bestätigt;

Artikel 1, Absatz 34, des Gesetzes vom 28. Juni 2012, Nr. 92, sieht vor, dass in einem Abkommen zwischen dem Staat, den Regionen und den Autonomen Provinzen gemeinsame Leitlinien in Bezug auf die Praktika vereinbart werden. Diese Leitlinien sind von der Konferenz zwischen dem Staat, den Regionen und den Autonomen Provinzen am 24. Jänner 2013 verabschiedet worden;

Artikel 35, zweiter Absatz, Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, sieht vor, dass das Land Ausbildungs- und Orientierungspraktika für sozial benachteiligte Personen am Arbeitsmarkt sowie für Schüler und Studenten durchführen kann, wobei auch Taschengelder an die Praktikanten oder Beiträge an die aufnehmenden Unternehmen gezahlt werden können, deren Kriterien und Ausmaß von der Landesregierung festgelegt werden;

Artikel 2, erster Absatz, Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40 über die Ordnung der Berufsbildung legt fest, dass das Land Berufsbildungs- und Berufsberatungsmaßnahmen durchführen kann;

Obwohl der Lehrvertrag das Hauptinstrument für den Einstieg von Jugendlichen in die Arbeitswelt

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 24 giugno 2013, n. 949**Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale**

La Giunta Provinciale ha preso atto delle seguenti disposizioni di legge, documenti e fatti:

l'articolo 18 della legge 24 giugno 1996, n. 197 definisce i tirocini di formazione e orientamento prevedendo anche la relativa disciplina;

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana è stata attribuita alla Regioni ed alle Province Autonome la competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale e di conseguenza anche in materia di tirocini. Questa competenza è stata confermata dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 50/2005 e n. 287/2012;

l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che in sede della conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome vengano approvate linee guida in materia di tirocini. Queste linee guida sono state sancite dalla conferenza in data 24 gennaio 2013;

L'articolo 35, secondo comma, lettera e), della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, prevede che la Provincia può promuovere tirocini di formazione e orientamento per persone svantaggiate sul mercato del lavoro e per alunni e studenti, con eventuale erogazione di sussidi ai tirocinanti e contributi alle imprese ospitanti sulla base di criteri ed importi stabiliti dalla Giunta provinciale;

L'articolo 2, lettera a), del comma 1 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 sull'ordinamento della formazione professionale stabilisce che la Provincia può attuare azioni di formazione e orientamento al lavoro;

Pur rimanendo il contratto di apprendistato lo strumento principale di inserimento dei giovani

bleibt, ist es auch notwendig, andere Eingliederungsformen vorzusehen um den vielfältigen Bedürfnissen entgegenzukommen;

Die Förderung von Ausbildungs- und Orientierungspraktika vonseiten der Südtiroler Landesverwaltung entspricht verschiedenen Bedürfnissen (Alternanz Schule-Betrieb, Berufsbildungsmaßnahmen und Eingliederung in die Arbeitswelt), wobei es auf Grund des angestrebten Zieles angemessen ist, zwischen den Regelungen derselben zu unterscheiden und dennoch eine gemeinsame Grundlage beizubehalten;

Die Dokumente der Anlagen A und B des vorliegenden Beschlusses, welche die Kriterien für die Förderung von Praktika vonseiten der Bereiche Berufsbildung und der Abteilung Arbeit vorsehen.

Daher fasst die Landesregierung, mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form, folgenden

### **Beschluss**

1. Folgende Arten von Ausbildungs- und Orientierungspraktika zu fördern:
  - Praktika für die Durchführung der Alternanz Schule-Betrieb und für die Verwirklichung der Bildungspflicht, die von den Landesberufsschulen durchgeführt werden. Diese Praktika werden vom Beschluss der Landesregierung vom 30. September 2002, Nr. 3520, geregelt;
  - Praktika zur Orientierung und zur Entwicklung der Berufskompetenzen, die von den Bereichen Berufsbildung gemäß den Kriterien laut Anlage A des vorliegenden Beschlusses durchgeführt werden;
  - Praktika zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt von Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind und die von der Abteilung Arbeit gemäß den Kriterien laut Anlage B des vorliegenden Beschlusses durchgeführt werden;
  - Praktika zu Orientierungszwecken für Schüler und Studenten ab vollendetem 15. Lebensjahr, die von der Abteilung Arbeit gefördert werden. Diese Praktika werden vom Rahmenabkommen vom 24. Jänner 2001 und vom Ergänzungsabkommen vom 2. April 2004 zwischen der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und den Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber geregelt.

nel mondo del lavoro è necessario prevedere anche altre forme di inserimento per venire incontro ai fabbisogni diversificati;

La promozione di tirocini di formazione e orientamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige risponde a esigenze diversificate (alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro, inserimento lavorativo) ed è opportuno differenziare la disciplina dei relativi tirocini in base all'obiettivo perseguito pur mantenendo una disciplina di base comune;

I documenti di cui agli allegati A e B della presente deliberazione che prevedono i criteri per la promozione di tirocini da parte delle Aree Formazione professionale e della Ripartizione Lavoro.

Pertanto la Giunta Provinciale con voto unanime, espresso nei modi di legge

### **delibera**

1. di promuovere le seguenti tipologie di tirocini di formazione ed orientamento:
  - tirocini per l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro e per la realizzazione dell'obbligo formativo, promossi dalle scuole professionali provinciali. Questi tirocini sono disciplinati dalla delibera della Giunta provinciale 30 settembre 2002, n. 3520;
  - tirocini per agevolare l'orientamento e lo sviluppo delle competenze professionali promossi dalle Aree alla Formazione professionale secondo i criteri di cui all'allegato A della presente delibera;
  - tirocini per l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate sul mercato del lavoro promossi dalla Ripartizione Lavoro secondo i criteri di cui all'allegato B della presente delibera;
  - tirocini di orientamento promossi dalla Ripartizione Lavoro per alunni e studenti che hanno compiuto 15 anni di età. Questi tirocini sono disciplinati dalla convenzione quadro tra la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e le organizzazioni sindacali del 24 gennaio 2001 e dalla sua integrazione del 2 aprile 2004.



- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Die Anlage A "Kriterien für die Förderung von Ausbildungs- und Orientierungspraktika in der Berufsbildung" zu genehmigen;</p> <p>3. Die Anlage B „Kriterien und Beiträge für die Förderung von Praktika durch die Abteilung Arbeit zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt von Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind“ zu genehmigen</p> <p>4. Die Beschlüsse der Landesregierung vom 10. Juli 2006, Nr. 2506, und vom 12. November 2007, Nr. 3742 zu widerrufen.</p> | <p>2. di approvare l'allegato A "Criteri per la promozione di tirocini di formazione e orientamento nella formazione professionale";</p> <p>3. di approvare l'allegato B "Criteri e contributi per la promozione di tirocini da parte della Ripartizione Lavoro per l' inserimento o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate sul mercato del lavoro"</p> <p>4. di revocare le delibere della Giunta provinciale 10 luglio 2006, n. 2.506 e 12 novembre 2007, n. 3742.</p> |
|--|---|

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALESEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

## Anlage A

**KRITERIEN FÜR DIE AUSBILDUNGS- UND ORIENTIERUNGSPRAKTIKA IN DER BERUFSBILDUNG**Art. 1  
*Ziel der Praktika*

1. Durch die Praktika sollen die berufliche Orientierung und die Entwicklung der beruflichen Kompetenzen der in Artikel 2 angeführten Personengruppen gefördert werden, ohne ein Arbeitsverhältnis zu begründen, und gleichzeitig Begleitmaßnahmen für deren Berufsbildung und Aus- und Fortbildung am Arbeitsplatz geboten werden.

2. Die Praktika können bei privaten Betrieben, freiberuflich Tätigen, Vereinen, Genossenschaften und öffentlichen Körperschaften - in der Folge als aufnehmende Strukturen bezeichnet - durchgeführt werden.

Art. 2  
*Zielgruppen*

1. Die Praktika sind in erster Linie für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz oder ihr ständiges Domizil in Südtirol haben.

2. Anspruch auf ein Praktikum haben Personen, die im arbeitsfähigen Alter sowie beschäftigungs- oder arbeitslos sind und einer der folgenden Gruppen angehören:

- a) Sozial Benachteiligte:
- I. ehemalige Alkoholabhängige oder Alkoholabhängige in Therapie,
  - II. ehemalige Drogenabhängige oder Drogenabhängige in Therapie,
  - III. Menschen in psychiatrischer Behandlung,
  - IV. Abhängige in Suchtbehandlung,
  - V. Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung,
  - VI. Menschen aus zerrütteten Familienverhältnissen, die vom Sozial- und Gesundheitsdienst betreut werden,
  - VII. Personen, die inhaftiert waren,
  - VIII. rechtskräftig Verurteilte, die inhaftiert oder auf freiem Fuß sind und für die haftersetzende Maßnahmen geplant sind oder weitergeführt werden sollen,

## Allegato A

**CRITERI PER I TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE OFFERTI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**Art. 1  
*Obiettivo dei tirocini*

1. I tirocini di orientamento e formazione, che non costituiscono rapporto di lavoro, hanno lo scopo di favorire l'orientamento professionale e lo sviluppo delle competenze professionali di coloro che appartengono alle categorie di cui all'articolo 2, anche per integrare la formazione al lavoro e sul lavoro con misure di accompagnamento.

2. I tirocini possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici, di seguito denominati strutture ospitanti.

Art. 2  
*Destinatari*

1. I tirocini sono prioritariamente destinati a persone residenti o stabilmente domiciliate in provincia di Bolzano.

2. Gli aventi diritto ai tirocini sono persone in età lavorativa, inoccupate o disoccupate e appartenenti a una delle seguenti categorie:

- a) persone in situazione di svantaggio sociale:
- I. ex alcolisti o alcolisti in terapia;
  - II. ex tossicodipendenti o tossicodipendenti in terapia;
  - III. soggetti in trattamento psichiatrico;
  - IV. persone affette da dipendenze in terapia;
  - V. persone con disabilità fisiche o mentali;
  - VI. soggetti in situazione di disagio socio-familiare in carico presso un servizio socio-sanitario;
  - VII. ex detenuti;
  - VIII. condannati con sentenza passata in giudicato, detenuti o in stato di libertà, per i quali si elaborano progetti in funzione della concessione di misure alternative alla detenzione o della prosecuzione di misure già in atto;

- IX. Flüchtlinge, Asylsuchende und Personen mit internationalem Schutzstatus,  
X. Zwangsprostituierte,
- b) Jugendliche, die die Oberschule oder Berufsschule abgebrochen haben und für welche die Fachkräfte des Berufsbildungsbereichs eine berufliche Orientierung zum Wiedereinstieg in das Schul- oder Berufsbildungssystem als notwendig erachten, und zwar in Absprache mit den in diesem Sektor tätigen, im Netzwerk eingebundenen anderen Diensten vor Ort,
- c) Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind:
- I. Personen, die seit mindestens vier Monaten beschäftigungs- oder arbeitslos sind und in einem, auch individualisierten, Projekt zur Berufsorientierung und -ausbildung eingebunden sind; im Falle einer extrem schwierigen Beschäftigungssituation können die Fachkräfte des Berufsbildungsbereichs ausnahmsweise von der Mindestdauer von vier Monaten abweichen;
  - II. Personen über 26 Jahren, die sich umschulen oder wieder in den Arbeitsmarkt eingliedern müssen, auch wenn sie nicht seit mindestens vier Monaten arbeitslos sind.

Art. 3  
*Dauer der Praktika*

1. Die Praktika umfassen maximal 500 Stunden und können vom Bereich Berufsbildung zur Vervollständigung des individuellen Bildungsprojektes höchstens zweimal auf Antrag der aufnehmenden Struktur, der auch von der Praktikantin oder vom Praktikanten unterschrieben sein muss, erneuert werden.

Art. 4  
*Durchführung der Praktika*

1. Die Praktika werden zwischen dem Bereich Berufsbildung, der aufnehmenden Struktur und der betroffenen Person mit einer Vereinbarung geregelt. In dieser Vereinbarung werden die in der Struktur verantwortliche Bezugsperson namhaft gemacht sowie die Ausarbeitung eines Ausbildungsprojektes, die Bewertung der Berufserfahrung und die Bestätigung der durchgeführten Tätigkeiten vorgesehen.

- IX. profughi, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;  
X. persone dedite alla prostituzione per effetto di violenza o minaccia;
- b) giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, per i quali e le quali gli operatori e le operatrici dell'Area Formazione professionale ritengono opportuna un'esperienza di orientamento professionale finalizzata al rientro scolastico-formativo in raccordo con la rete costituita dai vari servizi del settore operanti sul territorio;
- c) persone in situazione di svantaggio con riferimento al mercato del lavoro:
- I. inoccupate o disoccupate da almeno quattro mesi, inserite in un progetto, anche individualizzato, di orientamento e formazione; in caso di estremo disagio occupazionale gli operatori e operatrici dell'Area Formazione professionale possono derogare al limite minimo suindicato;
  - II. persone con più di 26 anni di età, anche se non disoccupate da almeno quattro mesi, che devono riqualificarsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.

Art. 3  
*Durata dei tirocini*

1. I tirocini hanno una durata massima di 500 ore; possono essere rinnovati per non più di due volte dall'Area Formazione professionale per consentire il completamento del progetto formativo individuale, su richiesta della struttura ospitante, sottoscritta anche dal o dalla tirocinante.

Art. 4  
*Svolgimento dei tirocini*

1. I tirocini sono regolati da una convenzione, stipulata tra l'Area Formazione professionale, la struttura ospitante e la persona beneficiaria. La convenzione, in cui è indicato anche il nominativo della persona di riferimento responsabile nella struttura ospitante, prevede l'elaborazione di un progetto formativo, la valutazione dell'esperienza e l'attestazione delle attività svolte.

2. Die Praktikantinnen und Praktikanten werden von den zuständigen Fachkräften des Bereiches Berufsbildung und eventuell auch von anderen Fachkräften betreut, die mit der Überwachung der Durchführung beauftragt sind.

3. Da die Praktika auf Ausbildung und Orientierung abzielen, dürfen die Praktikantinnen und Praktikanten nicht für reine Produktionsarbeiten herangezogen werden, außer für die Zeit, die unbedingt notwendig ist, um eine hinreichende Kenntnis über die Arbeitsorganisation zu erhalten; zudem dürfen sie nicht für sich ständig wiederholende Tätigkeiten und für niedrig qualifizierte Arbeiten herangezogen werden.

4. In jenen aufnehmenden Strukturen, in denen im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. April 2008, Nr. 81, in geltender Fassung, eine betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchung vorgesehen ist, muss sich die Praktikantin oder der Praktikant dieser unterziehen. Die entsprechenden Kosten werden von der Landesverwaltung getragen.

5. Im Sinne des Beschlusses der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2892, genehmigt die Landesrätin oder der Landesrat für Berufsbildung die jährlichen Ausgaben zur Förderung der Ausbildungs- und Orientierungspraktika. Mit demselben Beschluss werden die Vordrucke für die in Absatz 1 genannte Vereinbarung, für das Ausbildungsprojekt und für die Bestätigung der durchgeführten Tätigkeiten genehmigt.

6. Die Aktivierung der einzelnen Ausbildungs- und Orientierungspraktika wird regelmäßig von der zuständigen Bereichskoordinatorin oder vom zuständigen Bereichskoordinator auf der Grundlage der eingelangten Anträge und im Rahmen der verfügbaren wirtschaftlichen Ressourcen angeordnet.

#### Art. 5

##### *Anzahl der Praktikantinnen und Praktikanten*

1. Die aufnehmenden Strukturen können je nach Anzahl der bei ihnen mit unbefristetem Arbeitsvertrag Beschäftigten auch mehrere Praktika gleichzeitig abschließen, wobei folgende Höchstzahlen gelten:

- a) 0 bis 5 Beschäftigte: 1 Praktikantin/Praktikant
- b) 6 bis 20 Beschäftigte: 2 Praktikantinnen / Praktikanten

2. I e le tirocinanti sono seguiti dal personale responsabile dell'Area Formazione professionale e dagli eventuali altri operatori e operatrici incaricati di monitorare l'esperienza.

3. In considerazione delle finalità formative e orientative dei tirocini, i e le tirocinanti non possono essere adibiti a mansioni meramente produttive, se non per il tempo strettamente necessario ad acquisire una sufficiente conoscenza dell'organizzazione del lavoro; essi, inoltre, non possono svolgere attività di serie o lavori a basso contenuto professionale.

4. Nelle strutture ospitanti per le quali il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, prevede la presenza del medico competente, il/la tirocinante deve sottoporsi a visita medica preventiva presso il medico medesimo. Il pagamento dei relativi costi è a carico dell'amministrazione provinciale.

5. Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2892 del 14 dicembre 2009, l'assessore/assessora competente in materia di formazione professionale autorizza la spesa annua per il finanziamento dei tirocini di orientamento e formazione; con tale provvedimento sono approvati anche i modelli della convenzione di cui al comma 1, del progetto formativo e dell'attestazione dell'attività svolta.

6. L'attivazione dei singoli tirocini di orientamento e formazione è disposta periodicamente dal coordinatore/dalla coordinatrice d'area competente, sulla base delle richieste pervenute e nel limite delle risorse economiche disponibili.

#### Art. 5

##### *Numero dei e delle tirocinanti*

1. Le strutture ospitanti possono attivare tirocini contemporaneamente per più tirocinanti, nel rispetto dei seguenti limiti in riferimento al numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato:

- a) da 0 fino a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
- b) da 6 fino a 20 dipendenti: 2 tirocinanti;

c) 21 oder mehr Beschäftigte: Praktikantinnen/Praktikanten im Ausmaß von 10% der unbefristet Beschäftigten mit Aufrundung auf die nächsthöhere Einheit.

2. Von den in Absatz 1 angeführten Höchstgrenzen ausgenommen sind Praktika zugunsten von Menschen mit Behinderung laut Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, von sozial benachteiligten Personen im Sinne des Gesetzes vom 8. November 1991, Nr. 381, in geltender Fassung, sowie von Personen, die um Asyl angesucht haben, oder solchen mit internationalem Schutzstatus.

Art. 6  
*Entgelt*

1. Die Praktikantinnen und Praktikanten erhalten, sofern sie insgesamt mindestens 40 effektive Anwesenheitsstunden in der aufnehmenden Struktur erreichen, folgendes Entgelt für jede effektive Anwesenheitsstunde:

- a) Personen bis zum 18. Lebensjahr 3 Euro,
- b) Personen ab dem 18. Lebensjahr 4 Euro.

2. Befindet sich der Praktikumsplatz außerhalb der Wohnsitz- oder Domizilgemeinde, wird das in Absatz 1 genannte Entgelt um 1 Euro pro Stunde erhöht.

c) da 21 dipendenti e oltre: tirocinanti in misura pari e non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore delle persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, delle persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, nonché delle persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Art. 6  
*Assegni di frequenza*

1. Ai tirocinanti e alle tirocinanti che hanno maturato almeno 40 ore di effettiva presenza nella struttura ospitante sono corrisposti per ogni ora di effettiva presenza:

- a) 3,00 euro ai minori di 18 anni;
- b) 4,00 euro ai maggiorenni.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono maggiorati di 1,00 euro all'ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza o di domicilio.

## Anlage B

**KRITERIEN FÜR PRAKTIKA ZUM EINSTIEG ODER WIEDEREINSTIEG IN DIE ARBEITSWELT VON PERSONEN, DIE AUF DEM ARBEITSMARKT BENACHTEILIGT SIND**

## Art. 1

*Ziel der Praktika*

1. Durch die Praktika soll der Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt von Personen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind und deshalb Unterstützung benötigen, gefördert werden, ohne dabei ein Arbeitsverhältnis zu begründen.
2. Die Praktika können bei privaten Betrieben, freiberuflich Tätigen, Vereinen, Genossenschaften und öffentlichen Körperschaften - in der Folge als aufnehmende Strukturen bezeichnet - durchgeführt werden.

## Art. 2

*Zielgruppen und Dauer der Praktika*

1. Die Praktika werden von den Arbeitsvermittlungszentren der Abteilung Arbeit für Personen angeboten, die das 15. Lebensjahr vollendet haben.
2. Die Praktika dauern mindestens einen und höchstens 24 Monate. Die Dauer hängt jeweils von der Schwere der Benachteiligung der Praktikantin oder des Praktikanten im Sinne der einschlägigen Rechtsvorschriften ab (Artikel 2 der EG-Verordnung vom 5. Dezember 2002, Nr. 2204, Artikel 4 des Gesetzes vom 8. November 1991, Nr. 381, Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe k) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 10. September 2003, Nr. 276).
3. Für folgende Personen gilt eine Höchstdauer von zwölf Monaten:
  - a) Jugendliche unter 25 Jahren oder Jugendliche, welche die Vollzeitausbildung vor nicht mehr als zwei Jahren abgeschlossen haben, wenn sie noch keine ordnungsgemäß entlohnte Erstbeschäftigung erhalten haben,
  - b) Wanderarbeitnehmerinnen und Wanderarbeitnehmer, die sich innerhalb der Europäischen Union bewegen oder bewegt haben oder die aus Arbeitsgründen ihren Wohnsitz oder ihr ständiges Domizil in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begründen,

## Allegato B

**CRITERI PER I TIROCINI PER L'INSERIMENTO O IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL MERCATO DEL LAVORO**

## Art. 1

*Obiettivo dei tirocini*

1. I tirocini di inserimento/reinserimento, che non costituiscono rapporto di lavoro, sono finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate e che dunque necessitano di assistenza.
2. I tirocini possono essere svolti presso aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici, di seguito denominati strutture ospitanti.

## Art 2

*Destinatari e durata dei tirocini*

1. I tirocini sono offerti dai Centri di mediazione lavoro della Ripartizione Lavoro a persone che hanno compiuto i 15 anni di età.
2. I tirocini durano da uno fino a 24 mesi. La loro durata dipende dalla situazione di svantaggio della tirocinante ai sensi della normativa vigente (articolo 2 del regolamento CE 5 dicembre 2002, n. 2204, articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 2, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).
3. I tirocini hanno una durata massima di 12 mesi per le seguenti categorie di persone:
  - a) giovani sotto i 25 anni di età o che hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  - b) lavoratori migranti che si spostano o si sono spostati all'interno dell'Unione Europea o che acquisiscono la residenza o il loro domicilio stabile in uno Stato membro dell'Unione Europea per motivi di lavoro;

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Personen, die einer ethnischen Minderheit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union angehören und ihre Sprachkenntnisse, ihre Berufsbildung oder ihre Arbeitserfahrung verbessern müssen, um eine dauerhafte Beschäftigung zu erlangen,</li> <li>d) Personen, die die Aufnahme oder Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit anstreben, nachdem sie zwei Jahre lang nicht gearbeitet und keinen Aus- oder Weiterbildungskurs besucht haben, im Besonderen solche, die ihre Arbeit wegen Unvereinbarkeit mit dem Familienleben aufgegeben haben,</li> <li>e) Erwachsene, die mit einem oder mehreren zu Lasten lebenden Kindern allein leben,</li> <li>f) Personen ohne Oberschulabschluss oder gleichwertige Schulbildung, die keinen Arbeitsplatz haben oder diesen bald verlieren werden,</li> <li>g) Personen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben und keinen Arbeitsplatz haben oder diesen bald verlieren werden (zum Beispiel Personen in Mobilität oder mit außerordentlichem Lohnausgleich),</li> <li>h) Langzeitarbeitslose,</li> <li>i) Personen, die im Sinne der gesamtstaatlichen Gesetzgebung suchtkrank sind oder waren (zum Beispiel alkohol- oder drogenabhängig),</li> <li>j) in Strafanstalten inhaftierte und eingewiesene Personen, Verurteilte und eingewiesene Personen, die gemäß Artikel 21 des Gesetzes vom 26. Juli 1975, Nr. 354, in geltender Fassung, zu haftersetzenden Maßnahmen und zur Arbeit außerhalb der Anstalt zugelassen wurden und die, seit ihnen die Freiheitsstrafe oder eine andere Strafe auferlegt wurde, keine ordnungsgemäß entlohnte erste Beschäftigung erhalten haben,</li> <li>k) Minderjährige im arbeitsfähigem Alter, die in schwierigen Familienverhältnissen leben.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c) persone appartenenti ad una minoranza etnica di uno Stato membro della Unione Europea, che devono migliorare le conoscenze linguistiche, la formazione professionale o l'esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;</li> <li>d) persone che desiderano intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non hanno lavorato, né seguito corsi di formazione per almeno due anni, e in particolare coloro che hanno lasciato il lavoro a causa della difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare;</li> <li>e) persone adulte che vivono da sole con uno o più figli a carico;</li> <li>f) persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, senza un posto di lavoro o in procinto di perderlo;</li> <li>g) persone ultracinquantenni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (per esempio persone in mobilità oppure in cassa di integrazione straordinaria);</li> <li>h) disoccupati di lungo periodo;</li> <li>i) persone che sono o che sono state affette da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale (per esempio tossicodipendenti o alcolisti);</li> <li>j) i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, e che non hanno ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito da quando sono stati sottoposti ad una pena detentiva o ad un'altra sanzione penale;</li> <li>k) minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare.</li> </ul> |
|---|--|

4. Eine Höchstdauer von 24 Monaten gilt für folgende Personen, bei denen die zuständige Ärztekommmission eine Invalidität festgestellt hat:

- a) Personen mit einer Arbeitsinvalidität von mindestens 34%,
- b) Personen mit einer Zivilinvalidität von mindestens 46%.

5. Die Höchstdauer von 24 Monaten gilt weiters für folgende Personen, bei denen durch öffentliche Körperschaften eine schwere physische, psychische oder mentale Beeinträchtigung anerkannt wurde:

4. I tirocini hanno una durata massima di 24 mesi per le seguenti categorie di invalidi, la cui invalidità è stata accertata dalla competente commissione medica:

- a) invalidi sul lavoro con un'invalidità minima del 34 %;
- b) invalidi civili con un'invalidità minima del 46 %.

5. I tirocini hanno una durata massima di 24 mesi anche per le seguenti categorie di persone, per le quali gli enti pubblici hanno accertato un grave handicap fisico, psichico o mentale:

- a) Personen, die ehemals in psychiatrischen Krankenhäusern, auch gerichtlichen, eingewiesen waren,
- b) Personen, die sich in psychiatrischer Behandlung befinden.

6. Für alle anderen Personen, die arbeitslos oder in die Mobilitätsliste eingeschrieben sind, beträgt die Höchstdauer der Praktika sechs Monate.

#### Art. 3

##### *Anzahl der Praktikantinnen und Praktikanten*

1. Die aufnehmenden Strukturen können je nach Anzahl der bei ihnen mit unbefristetem Arbeitsvertrag Beschäftigten auch mehrere Praktika gleichzeitig abschließen, wobei folgende Höchstzahlen gelten:

- a) 0 bis 5 Beschäftigte: 1 Praktikantin/Praktikant
- b) 6 bis 20 Beschäftigte: 2 Praktikantinnen/Praktikanten
- c) 21 oder mehr Beschäftigte: Praktikantinnen/Praktikanten im Ausmaß von 10% der unbefristet Beschäftigten, wobei auf die nächsthöhere Einheit aufgerundet wird.

2. Wenn die Praktikumsvereinbarung in Zusammenarbeit mit einem zuweisenden Dienst (auch beauftragter Dienst) abgeschlossen wird, gelten die in Absatz 1 genannten Höchstzahlen nicht. In diesem Fall übernimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des zuweisenden Dienstes die Funktion der Tutorin oder des Tutors, die bzw. der von der Abteilung Arbeit namhaft gemacht wird, und erarbeitet ein Eingliederungsprojekt und verfasst am Ende des Praktikums einen Bericht, damit überprüft werden kann, ob die Projektziele erreicht wurden.

#### Art. 4

##### *Durchführung der Praktika*

1. Die Arbeitsvermittlungszentren unterstützen die aufnehmenden Strukturen beim Abschluss der Praktikumsvereinbarung. Die Vereinbarung, die von der aufnehmenden Struktur und von der Praktikantin oder dem Praktikanten unterschrieben wird, kann persönlich beim Arbeitsservice abgegeben oder per Fax dem zuständigen Arbeitsvermittlungszentrum übermittelt werden, das sie an die Abteilung Arbeit zur Genehmigung weiterleitet. Die Genehmigung muss vor Beginn des Praktikums eingeholt werden.

- a) ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
- b) persone che si trovano in trattamento psichiatrico.

6. Per tutte le altre persone in stato di disoccupazione oppure iscritte nella lista di mobilità la durata massima del tirocinio è di sei mesi.

#### Art. 3

##### *Numero dei e delle tirocinanti*

1. Le strutture ospitanti possono attivare tirocini contemporaneamente per più tirocinanti, nel rispetto dei seguenti limiti in riferimento al numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato:

- a) da 0 fino a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
- b) da 6 fino a 20 dipendenti: 2 tirocinanti;
- c) da 21 dipendenti e oltre: tirocinanti in misura pari e non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Se il tirocinio è attivato in collaborazione con un servizio inviante (anche delegato), i limiti di numero di cui al comma 1 non trovano applicazione. In tal caso le funzioni del tutor designato dalla Ripartizione Lavoro sono svolte da una collaboratrice/un collaboratore del servizio inviante, che predispose un progetto di inserimento e redige una relazione al termine del tirocinio per verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

#### Art. 4

##### *Svolgimento dei tirocini*

1. I Centri di mediazione lavoro assistono le strutture ospitanti nella predisposizione della convenzione per il tirocinio. La convenzione, sottoscritta dalla struttura ospitante e dal/dalla tirocinante, può essere consegnata personalmente o inviata via fax al competente Centro di mediazione lavoro, che la inoltra alla Ripartizione Lavoro per l'approvazione. Il tirocinio può avere inizio solo dopo l'approvazione della convenzione.



2. Die aufnehmende Struktur muss die Praktikantin oder den Praktikanten bei der Gesamtstaatlichen Anstalt für Versicherungen gegen Arbeitsunfälle („INAIL“) versichern und eine angemessene Haftpflichtversicherung abschließen. Bei Unfällen während des Praktikums muss die aufnehmende Struktur den Vorfall in der Weise und unter Einhaltung der Fristen, die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehen sind, dem „INAIL“ und ebenso der von der Abteilung Arbeit als Tutorin oder Tutor namhaft gemachten Person, der Haftpflichtversicherungsanstalt und der für öffentliche Sicherheit zuständigen Behörde (Polizeidirektion oder Gemeinde) melden.

3. Während des Praktikums wird die Praktikantin oder der Praktikant von einer Bezugsperson begleitet, die von der aufnehmenden Struktur namhaft gemacht wird. Diese Bezugsperson betreut die Praktikantin oder den Praktikanten in der Einführungsphase, weist die für das Praktikum vorgesehenen Tätigkeiten zu und ist erste Ansprechperson bei eventuellen Schwierigkeiten. Bei der Genehmigung des Praktikums ernennt die Abteilung Arbeit eine Tutorin oder einen Tutor zur Überprüfung, ob die festgelegten Praktikumsziele erreicht werden und ob das Praktikum im Rahmen der vorliegenden Kriterien durchgeführt wird.

4. Die aufnehmende Struktur muss der Praktikantin oder dem Praktikant ein monatliches Taschengeld in Höhe von mindestens 400 Euro zahlen. Der Taschengeldebetrag und eventuelle andere Vergünstigungen (z.B. Betriebsmensa, Rückerstattung der Fahrtkosten usw.) müssen in der Praktikumsvereinbarung eigens angeführt werden. Die aufnehmende Struktur muss das vereinbarte Taschengeld unabhängig davon auszahlen, ob das Land den Beitrag laut Artikel 6 gewährt.

5. Am Ende des Praktikums muss die aufnehmende Struktur einen Bericht über den Verlauf verfassen und darin anführen, welche Kompetenzen die Praktikantin oder der Praktikant erworben hat.

#### Art. 5 *Ausnahmen*

1. Für Personen, bei denen sich der Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt besonders schwierig gestaltet, kann von der Höchstdauer des Praktikums und von der Verpflichtung zur Zahlung eines Taschengeldes abgesehen werden. Diese Ausnahme ist vom zuständigen Arbeitsvermittlungszentrum zu begründen.

2. La struttura ospitante deve assicurare il/la tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi. Nel caso di infortunio durante il tirocinio, la struttura ospitante deve darne comunicazione nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni all'INAIL, alla persona designata come tutor dalla Ripartizione Lavoro, alla compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile e all'autorità competente in materia di sicurezza pubblica (Questura o Comune).

3. Durante lo svolgimento del tirocinio il/la tirocinante è affiancato/affiancata da una persona di riferimento designata dalla struttura ospitante. Questa persona assiste il/la tirocinante nella fase di inserimento, assegna le attività previste dal tirocinio ed è il primo interlocutore in caso di difficoltà. Contestualmente all'autorizzazione del tirocinio la Ripartizione Lavoro nomina un/una tutor, che ha il compito di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal tirocinio stesso e l'applicazione dei presenti criteri.

4. La struttura ospitante deve erogare al/alla tirocinante una borsa lavoro mensile di almeno 400,00 euro. L'ammontare della borsa lavoro e le eventuali altre agevolazioni (mensa, rimborso spese per il trasporto ecc.) devono essere espressamente indicati nella convenzione. La borsa lavoro mensile concordata è corrisposta dalla struttura ospitante indipendentemente dalla concessione o meno del contributo provinciale di cui all'articolo 6.

5. Al termine del tirocinio la struttura ospitante compila una relazione sull'andamento del tirocinio e sulle competenze acquisite dal/dalla tirocinante.

#### Art. 5 *Deroghe*

1. Per le persone che hanno particolari difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro possono essere previste delle deroghe per quanto riguarda la durata massima del tirocinio e l'obbligo di erogare una borsa lavoro. Tali deroghe devono essere motivate dal Centro di mediazione lavoro competente.

Art. 6  
*Beiträge*

1. Private aufnehmende Strukturen können im Sinne von Artikel 35 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 39, in geltender Fassung, einen Beitrag zur teilweisen oder vollständigen Deckung der Kosten für das Taschengeld erhalten, das sie der Praktikantin oder dem Praktikanten auszahlen. Öffentliche Körperschaften haben keinen Anspruch auf den Beitrag.

2. Falls das Praktikum nicht zu einer Anstellung der Praktikantin oder des Praktikanten führt, kann der aufnehmenden Struktur die Auszahlung des Beitrages verweigert werden, außer es liegen gerechtfertigte Gründe für die Nichtaufnahme vor. Außerdem können der aufnehmenden Struktur weitere Praktika verweigert werden.

3. Der Arbeitsservice überprüft die erzielten Ergebnisse in Hinblick auf die Aus- oder Weiterbildung und die anschließende Anstellung.

4. Der Beitrag kann bis zu einem Ausmaß von 100 % des Taschengeldes und bis zu einem Höchstbetrag von 400 € pro Monat gewährt werden, wobei folgende Kriterien ausschlaggebend sind:

- a) die Komplexität des Praktikumsprojektes,
- b) die Angemessenheit der Dauer des Praktikums in Bezug auf die zu erreichenden Ziele,
- c) andere Dienstleistungen, die der Praktikantin oder dem Praktikanten von der aufnehmenden Struktur geboten werden (Betriebsmensa, Transport, Unterkunft).

Art. 7  
*Gewährung der Beiträge*

1. Der Direktor oder die Direktorin der Abteilung Arbeit gewährt den Beitrag auf Antrag der aufnehmenden Struktur und zahlt ihn aus, sobald die aufnehmende Struktur und die Praktikantin oder der Praktikant erklärt haben, dass das Taschengeld überwiesen wurde.

2. Falls das Praktikum vorzeitig abgebrochen wird, wird der Beitrag im Verhältnis reduziert. Der Beitrag wird in diesem Falle nur ausgezahlt, wenn er mindestens 50 € beträgt.

Art. 6  
*Contributi*

1. Le strutture private ospitanti possono ottenere un contributo a parziale o completa copertura dell'importo corrisposto al/alla tirocinante a titolo di borsa lavoro, ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche. Il contributo non può essere erogato ad enti pubblici.

2. Qualora al termine del tirocinio non faccia seguito l'assunzione del/della tirocinante, alla struttura ospitante può essere negata la liquidazione del contributo se non sussistono giustificati motivi per la mancata assunzione. Inoltre alla struttura ospitante possono essere negati ulteriori inserimenti in tirocinio.

3. L'Ufficio servizio lavoro monitora i risultati raggiunti a livello di formazione e in termini di assunzioni.

4. Il contributo può arrivare fino al 100 % della borsa lavoro e raggiungere il limite massimo di 400,00 euro mensili; il suo ammontare è determinato tenendo conto:

- a) della complessità del progetto di tirocinio;
- b) della congruità della durata del tirocinio in riferimento alle caratteristiche del progetto;
- c) degli altri servizi offerti al/alla tirocinante dalla struttura ospitante quali mensa, trasporto ed alloggio.

Art. 7  
*Concessione dei contributi*

1. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione Lavoro concede il contributo su domanda della struttura ospitante e lo eroga a seguito della dichiarazione della struttura ospitante e del/della tirocinante circa l'avvenuto versamento della borsa lavoro.

2. In caso di interruzione anticipata del tirocinio il contributo è erogato in misura proporzionale, purché non risulti inferiore all'importo minimo di 50,00 euro.

85195

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 24. Juni 2013, Nr. 959**Gemeinde Sand in Taufers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit Vorschriften und einer Ergänzung von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 77 vom 27. Dezember 2012**

Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Sand in Taufers.

Die Gemeinde Sand in Taufers hat mit Ratsbeschluss Nr. 77 vom 27. Dezember 2012 die Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Einrichtungen mit Privatinitiative im Skigebiet Speikboden, gemäß grafischer Unterlage, beantragt, um die Errichtung eines Wasserspeichers für die Beschneigungsanlage „Seenock“ zu ermöglichen.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 658 vom 6. Mai 2013 (Umweltverträglichkeitsprüfung) wurde das obgenannte Projekt genehmigt.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden.

Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 6. Juni 2013 die beantragte Änderung überprüft und dazu positives Gutachten erteilt; die nachstehende Entscheidung der Landesregierung entspricht dem genannten Gutachten der Landesraumordnungskommission.

Von Amts wegen wird jedoch festgesetzt, dass die in der obgenannten Umweltverträglichkeitsprüfung enthaltenen Auflagen berücksichtigt werden müssen.

Ebenfalls sind die zusätzlichen Auflagen im Fachgutachten des Amtes für Wildbach- und Lawinerverbauung Ost (Schreiben vom 27. Mai 2013, Prot. Nr. 293749) einzuhalten.

Außerdem muss der Art. 23 (Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan betreffend das Skigebiet Speikboden mit der Privatinitiative ergänzt werden.

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 24 giugno 2013, n. 959**Comune di Campo Tures: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con prescrizioni ed un'integrazione d'ufficio - Delibera consiliare n. 77 del 27 dicembre 2012**

La Giunta provinciale prende visione del piano urbanistico vigente del Comune di Campo Tures.

Il Comune di Campo Tures con delibera consiliare n. 77 del 27 dicembre 2012 propone la previsione di una zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici con iniziativa privata nella zona sciistica Monte Spicco, secondo l'allegato grafico, per consentire la realizzazione di un serbatoio d'acqua per l'impianto di innervamento "Seenock".

Con delibera della Giunta provinciale n. 658 del 6 maggio 2013 (valutazione dell'impatto ambientale) è stato approvato il suddetto progetto.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 6 giugno 2013 ha esaminato la modifica proposta ed ha espresso parere favorevole in merito; la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere della Commissione urbanistica provinciale.

D'ufficio viene però stabilito che devono essere rispettate le prescrizioni contenute nella suddetta valutazione dell'impatto ambientale.

Altresì sono da rispettare le ulteriori prescrizioni contenute nel parere tecnico dell'Ufficio Sistemazione bacini montani est (lettera del 27 maggio 2013, prot. n. 293749).

Inoltre l'art. 23 (Zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici) delle norme di attuazione al piano urbanistico relativa la zona sciistica Monte Spicco deve essere integrato con l'iniziativa privata.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11. August 1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

die von der Gemeinde Sand in Taufers mit Ratsbeschluss Nr. 77 vom 27. Dezember 2012 beantragte Änderung mit den Korrekturen von Amts wegen, wie in den Prämissen angeführt, sowie der folgenden Ergänzung des Art. 23 (Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan zu genehmigen:

„Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichnete Zone für öffentliche Einrichtungen im Bereich des Skigebietes Speikboden auf der Gp. 1070/1 der K.G. Sand in Taufers ist für die Errichtung eines Wasserspeichers für die Beschneigungsanlage „Seenock“ vorgesehen.

Diese Einrichtung kann im Sinne des Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, mit Privatinitiative verwirklicht und verwaltet werden.“

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.

**DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER**

**DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER**

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell'11 agosto 1997, n. 13.

Ciò premesso

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

di approvare la modifica proposta dal Comune di Campo Tures con delibera consiliare n. 77 del 27 dicembre 2012, con le prescrizioni, come specificato nelle premesse, nonché con la seguente integrazione dell'art. 23 (Zona per attrezzature collettive – Amministrazione e servizi pubblici) delle norme di attuazione al piano urbanistico:

„La zona per attrezzature collettive nell'ambito della zona sciistica Monte Spicco, evidenziata appositamente nel piano di zonizzazione sulla p.f. 1070/1 del C.C. Campo Tures è prevista per la realizzazione di un serbatoio d'acqua per l'impianto di innevamento „Seenock“.

Tale attrezzatura può essere realizzata e gestita su iniziativa privata ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13.“

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER**

**IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER**

85242

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 24. Juni 2013, Nr. 960

**Gemeinde Deutschnofen: Genehmigung von**  
**Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbe-**  
**schlüsse Nr. 04 und 05 vom 04.02.2013**

Die Gemeinde Deutschnofen beantragt folgende Abänderungen zum Bauleitplan:

Ratsbeschluss Nr. 04 vom 04.02.2013  
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 5.000 m<sup>2</sup> auf G.p. 3299, 3301 K.G. Deutschnofen, gemäß graphischer Unterlage.

Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 63 vom 09.06.2012 die Kulturänderung ermächtigt.

Ratsbeschluss Nr. 05 vom 04.02.2013  
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1.250 m<sup>2</sup> auf G.p. 1909 K.G. Deutschnofen, gemäß graphischer Unterlage.

Die Fläche ist laut Schreiben des Forstinspektoraates Bozen I vom 02.04.2013 Prot. Nr. 188227 nicht vinkuliert.

Gegen diese Beschlüsse sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden;

Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 13.06.2013 die Anträge überprüft und positives Gutachten erteilt. Im Ausführungsprojekt zu RB Nr. 04/2013 sind angemessene Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen.

Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragten Änderungen.

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13;

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 24 giugno 2013, n. 960

**Comune di Nova Ponente: Approvazione di**  
**modifiche al piano urbanistico - Delibere con-**  
**siliari nn. 04 e 05 del 04/02/2013**

Il Comune di Nova Ponente propone le seguenti modifiche al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 04 del 4/02/2013  
Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 5.000 m<sup>2</sup> ca., sulle pp. ff. 3299 e 3301 C.C. Nova Ponente, secondo l'allegato grafico.

Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 63 del 09.06.2012 ha autorizzato il cambio di coltura.

Delibera consiliare n. 05 del 4/02/2013  
Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 1.250 m<sup>2</sup> ca. sulla p.f. 1909 C.C. Nova Ponente, secondo l'allegato grafico.

L'area secondo la nota dell'Ispettorato forestale Bolzano I, prot. n. 188227 del 02/04/2013, non è vincolata.

Avverso queste delibere non sono state presentate né proposte né osservazioni;

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 13/06/2013 ha esaminato le proposte ed ha espresso parere favorevole. Nel progetto esecutivo alla del. cons. n. 04/2013 devono essere previsti adeguati provvedimenti di compensazione

La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva le modifiche richieste.

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

die von der Gemeinde Deutschnofen beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:

Ratsbeschluss Nr. 04 vom 04.02.2013

Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 5.000 m<sup>2</sup> auf G.p. 3299, 3301 K.G. Deutschnofen, wird genehmigt. Im Ausführungsprojekt sind angemessene Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen.

Ratsbeschluss Nr. 05 vom 04.02.2013

Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1.250 m<sup>2</sup> auf G.p. 1909 K.G. Deutschnofen, wird genehmigt.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Nova Ponente, come segue:

Delibera consiliare n. 04 del 4/02/2013

Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 5.000 m<sup>2</sup> ca. sulle pp.ff. 3299 e 3301 C.C. Nova Ponente. Nel progetto esecutivo devono essere previsti adeguati provvedimenti di compensazione.

Delibera consiliare n. 05 del 4/02/2013

Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 1.250 m<sup>2</sup> ca. sulla p.f. 1909 C.C. Nova Ponente.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85184

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 24. Juni 2013, Nr. 961

**Gemeinde Sand in Taufers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit einer Vorschrift von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 78 vom 27. Dezember 2012**

Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Sand in Taufers.

Die Gemeinde Sand in Taufers hat mit Ratsbeschluss Nr. 78 vom 27. Dezember 2012 die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf der Bp. 323 der K.G. Sand in der Örtlichkeit St. Moritzen, gemäß grafischer Unterlage, beantragt, um die Gefahr durch umstürzende Bäume auf die darunter liegenden Landesstraße zu vermeiden und zudem eine ausreichende Belichtung des angrenzenden Neubaus zu gewährleisten.

Das Forstinspektorat Bruneck hat mit den Dekreten Nr. 10 vom 5. Juli 2011 und Nr. 2 vom 28. Jänner 2013 die obgenannte Kulturänderung mit einer Vorschrift ermächtigt.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden.

Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 6. Juni 2013 die beantragte Änderung überprüft und dazu positives Gutachten erteilt; die nachstehende Entscheidung der Landesregierung entspricht dem genannten Gutachten der Landesraumordnungskommission.

Von Amts wegen wird jedoch festgesetzt, dass die Vorschrift des obgenannten Forstinspektorates Bruneck (Dekret Nr. 2 vom 28. Jänner 2013) bezüglich Aufforstung des nordöstlichen Teiles der Bp. 323 der K.G. Sand berücksichtigt werden muss.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11. August 1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 24 giugno 2013, n. 961

**Comune di Campo Tures: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con una prescrizione d'ufficio - Delibera consiliare n. 78 del 27 dicembre 2012**

La Giunta provinciale prende visione del piano urbanistico vigente del Comune di Campo Tures.

Il Comune di Campo Tures con delibera consiliare n. 78 del 27 dicembre 2012 propone la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulla p.ed. 323 del C.C. Campo Tures in località San Maurizio, secondo l'allegato grafico, per evitare il pericolo di caduta di alberi sulla strada provinciale sottostante ed inoltre consentire una corretta esposizione della confinante nuova costruzione.

L'Ispettorato forestale Brunico con i decreti n. 10 del 5 luglio 2011 e n. 2 del 28 gennaio 2013 ha autorizzato il suddetto cambio di coltura con una prescrizione.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 6 giugno 2013 ha esaminato la modifica proposta ed ha espresso parere favorevole in merito; la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere della Commissione urbanistica provinciale.

D'ufficio viene però stabilito che la prescrizione del suddetto Ispettorato forestale Brunico (Decreto n. 2 del 28 gennaio 2013) relativa al rimboscimento della parte nordest della p.ed. 323 del C.C. Campo Tures deve essere rispettata.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell'11 agosto 1997, n. 13.

Ciò premesso

**beschließt**

## DIE LANDESREGIERUNG

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

die von der Gemeinde Sand in Taufers mit Ratsbeschluss Nr. 78 vom 27. Dezember 2012 beantragte Änderung mit der Vorschrift von Amts wegen, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

di approvare la modifica proposta dal Comune di Campo Tures con delibera consiliare n. 78 del 27 dicembre 2012, con la prescrizione d'ufficio, come specificato nelle premesse.

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER



85183

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 24. Juni 2013, Nr. 962

**Gemeinde Innichen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Vorschriften und einer Ergänzung von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 74 vom 25. Oktober 2012**

Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Innichen, beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 11. April 2005 und genehmigt von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 4436 vom 21. November 2005.

Die Gemeinde Innichen beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 74 vom 25. Oktober 2012 folgende Änderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Neuabgrenzung der Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten „Obervierschach“, sowie Ergänzung des Art. 23 (Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgendem Text, um eine bessere Bebauung des Areals zu ermöglichen:

„Der vorgeschriebene Grenzabstand kann mit Zustimmung der Angrenzer reduziert werden.“

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 2. Mai 2013 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehenden Entscheidungen diesem Gutachten entsprechen. Von Amts wegen wird jedoch festgesetzt, dass die Vorschriften des Gutachtens des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost (Schreiben vom 25. März 2013, Prot. Nr. 175180), aus Sicherheitsgründen eingehalten werden müssen.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 und

**beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 24 giugno 2013, n. 962

**Comune di San Candido: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con prescrizioni ed un'integrazione d'ufficio - Delibera consiliare n. 74 del 25 ottobre 2012**

La Giunta Provinciale prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di San Candido, adottato con delibera consiliare n. 21 dell'11 aprile 2005 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 4436 del 21 novembre 2005.

Il Comune di San Candido con delibera consiliare n. 74 del 25 ottobre 2012 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Nuova delimitazione della zona per infrastrutture negli ambiti sciistici "Versciaco di Sopra", nonché integrazione dell'art. 23 (Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici) delle norme di attuazione al piano urbanistico con il seguente testo, per consentire una migliore edificazione della zona:

„La prevista distanza dal confine può essere ridotta con il consenso del confinante.“

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 2 maggio 2013 e fa presente che le sotto riportate decisioni corrispondono al suddetto parere.

D'ufficio viene però stabilito che per motivi di sicurezza devono essere osservate le prescrizioni del parere dell'Ufficio Sistemazione bacini montani est (lettera del 25 marzo 2013, prot. n. 175180).

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13 e

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

die von der Gemeinde Innichen mit Ratsbeschluss Nr. 74 vom 25. Oktober 2012 beantragte Änderung mit den Vorschriften, wie in den Prämissen angeführt, und der folgenden Ergänzung im Punkt 4) des Art. 23 (Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, betreffend die Zone in Obervierschach an der Talstation der Helmseilbahn, zu genehmigen:

„Der vorgeschriebene Grenzabstand kann mit Zustimmung der Angrenzer reduziert werden.“

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

di approvare la modifica proposta dal Comune di San Candido con delibera consiliare n. 74 del 25 ottobre 2012 con le prescrizioni, come specificato nelle premesse, e la seguente integrazione d'ufficio al punto 4) dell'art. 23 (Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici) delle norme di attuazione al piano urbanistico, relativa alla zona a Versciacco di Sopra presso la stazione a valle dell'impianto sciistico sul Monte Elmo:

„La prevista distanza dal confine può essere ridotta con il consenso del confinante.“

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85167

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 1. Juli 2013, Nr. 1002

**Gemeinde Gsies: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 2 vom 18. März 2013**

## DIE LANDESREGIERUNG

nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Gsies, beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom 30. November 2001 und genehmigt vom Landesausschuss mit Beschluss Nr. 4848 vom 16. Dezember 2002.

Die Gemeinde Gsies beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 2 vom 18. März 2013 folgende Änderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Umwidmung von Wald (2.800 m<sup>2</sup>) in Landwirtschaftsgebiet auf der Gp. 2637 der K.G. Pichl, um eine wirtschaftlichere und rationellere Bewirtschaftung eines Hofes zu ermöglichen.

Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 67 vom 6. Juni 2012 die Kulturänderung der Gp. 2637 der K.G. Pichl mit einer Vorschrift ermächtigt.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 16. Mai 2013 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 und

**beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 1 luglio 2013, n. 1002

**Comune di Valle di Casies: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 2 del 18 marzo 2013**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

prende visione del piano urbanistico rielaborato del Comune di Valle di Casies, adottato con delibera consiliare n. 44 del 30 novembre 2001 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 4848 del 16 dicembre 2002.

Il Comune di Valle di Casies con delibera consiliare n. 2 del 18 marzo 2013 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Trasformazione da bosco (2.800 m<sup>2</sup>) in zona di verde agricolo sulla p.f. 2637 del C.C. Colle per consentire una conduzione più economica e razionale di un maso.

Il Comitato forestale provinciale con delibera n. 67 del 6 giugno 2012 ha autorizzato il cambio di coltura della p.f. 2637 del C.C. Colle con una prescrizione.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 16 maggio 2013 e fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto 1997, n. 13 e

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85180

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 1. Juli 2013, Nr. 985

**Aufhebung der Denkmalschutzbindung- Gp. 156 in E.ZI. 88/I, K.G. St.Leonhard i.P., Gemeinde St.Leonhard i.P. und gleichzeitige Übertragung der Denkmalschutzbindung auf der neugebildeten Bp. 1889, K.G. St.Leonhard i.P., Gem. St.Leonhard i.P.**

**DIE LANDESREGIERUNG**

Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42), insbesondere den Artikel 45;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 2245 vom 23.04.1982, mit welchem der „Schnitzerhof auf Hinterplatz mit Backofen“, Gp. 156, E.Z. 88/I, K.G. St.Leonhard i.P., Gemeinde St.Leonhard i.P., unter direkten Denkmalschutz gestellt wurde;

Festgestellt, dass mit Teilungsplan Nr. 17/2013 vom 11.01.2013 des Geom. Andreas Mayr aus der Gp. 156, K.G. St.Leonhard i.P., die neue Gp. 156/1, mit einer Fläche von 1592 m<sup>2</sup>; die neue Gp.156/2, mit einer Fläche von 119 m<sup>2</sup>; die neue Gp.156/3, mit einer Fläche von 534 m<sup>2</sup> und die Bp.1889 mit einer Fläche von 9 m<sup>2</sup> gebildet wurden;

Festgestellt, dass sich der denkmalgeschützte und frei stehende gemauerte Backofen, auf Hinterplatz des Schnitzerhofes, sich jetzt auf der neugebildeten Bp. 1889, K.G. St.Leonhard i.P., befindet;

In Erwägung dass, die Denkmalschutzbindung für die Gp. 156 zu löschen ist, da sie durch den Teilungsplan gelöscht wird und da auf die neue Gp.156/1, 156/2 und 156/3 sich jetzt nur Wiesen und Weg befinden;

**beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 1 luglio 2013, n. 985

**Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica- p.f. 156 in P.T. 88/I, C.C. San Leonardo, Comune di San Leonardo e contemporaneo trasporto di vincolo di tutela storico-artistica alla neoformata p.ed. 1889, C.C. San Leonardo, Comune di San Leonardo**

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ed in particolare l'art. 45;

vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni;

visto la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2245 del 23.04.1982, con la quale il maso chiuso "Schnitzer auf Hinterplatz con forno", p.f. 156, P.T. 88/I, C.C. San Leonardo in Passiria, Comune di San Leonardo è stato sottoposto a vincolo diretto di tutela storico-artistica;

Constatato che con piano di frazionamento n. 17/2013 del 11.01.2013, redatto dal geom. Andreas Mayr, dalla p.f. 156, C.C. San Leonardo, sono state create le nuove p.f. 156/1, con una superficie di 1592 m<sup>2</sup>; la p.f. 156/2, con una superficie di 119 m<sup>2</sup>; la p.f. 156/3, con una superficie di 534 m<sup>2</sup>; la.p.ed. 1889 con una superficie di 9 m<sup>2</sup>;

constatato che la struttura vincolata, il forno in muratura dietro il maso Schnitzer, si trova ora sulla p.ed. 1889, C.C. San Leonardo in Passiria;

ritenuto opportuno cancellare il vincolo storico-artistico sulla p.ed. 156, perché cancellata dal piano di frazionamento e in quanto sulle nuove p.f. 156/1, 156/2 e 156/3 si trovano ora prati e una strada;

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

a) die Aufhebung der Denkmalschutzbindung im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 42 betreffend die Gp. 156 in E.Zl. 88/I, K.G. St.Leonhard i.P., Gemeinde St.Leonhard i.P.

b) im Sinne der Art. 10 und 13 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42)

auf den gemauerten Backofen auf Hinterplatz des Schnitzerhof, Bp. 1889 in E.Zl. 88/I, K.G. St.Leonhard i.P., Gemeinde St.Leonhard, die Denkmalschutzbindung

zu übertragen.

**Eigentümer:**

Raffl Josef, geboren in St.Leonhard in Passier, am 30.08.1939

**Begründung:**

Auf den Bp.len 156/1, 156/2 und 156/3 befinden sich keine Wirtschaftsgebäude und kein Wohnhaus mit jegliche geschichtlich-künstlerische Bedeutung.

c) von diesem Beschluss, im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzelle zu verständigen;

d) beim Grundbuchsamt in Bozen den Antrag auf Löschung der Anmerkung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Bauparzelle 156 zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen;

e) beim Grundbuchsamt in Bozen den Antrag auf Übertragung des direkten Denkmalschutzes im Sinne des genannten Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Bauparzelle 1889 zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen.

f) der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

a) la cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardante la p.f. 156 in P.T. 88/I, C.C. San Leonardo in Passiria, Comune di San Leonardo

b) di trasportare il vincolo di tutela storico-artistica ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

sul forno in muratura sito dietro il maso Schnitzer sulla neoformata p.ed. 1889 in P.T.88/I, C.C. San Leonardo i.P., Comune di San Leonardo i.P.

**Proprietario:**

Raffl Josef, nato a San Leonardo in Passiria, il 30.08.1939

**Motivazione:**

Sulle pp.f. 156/1, 156/2 e 156/3 non si trovano edifici rurali ed abitativi di interesse storico-artistico.

c) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della particella vincolata;

d) di presentare all'ufficio tavolare di Bolzano domanda di cancellazione dell'annotazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della p.f. 156 di cui sopra, autorizzando il direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda;

e) di presentare all'Ufficio Tavolare di Bolzano domanda di trasporto del vincolo di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della p.ed. 1889 di cui sopra, autorizzando il direttore della ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda

f) la presente deliberazione viene pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85175

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013**Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 1. Juli 2013, Nr. 986

**Aufhebung der Denkmalschutzbindung - Bp. 186 in E.ZI. 85/I, K.G. Rodeneck, Gemeinde Rodeneck****DIE LANDESREGIERUNG**

Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42);

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 5041 vom 07.10.1985, mit welchem die Kappelle „Putzer“, Bp. 186, K.G. Rodeneck, Gemeinde Rodeneck, unter direkten Denkmalschutz gestellt wurde;

Festgestellt, dass mit Teilungsplan Nr. 386/2012 vom 22.10.2012 des Geom. Pichler Alexander aus der Bp. 186, K.G. Rodeneck, die neue Bp. 517, K.G. Rodeneck, mit einer Fläche von 34 m<sup>2</sup> gebildet wurde, auf welche die Denkmalschutzbindung übertragen wurde;

Festgestellt, dass sich die denkmalgeschützte Kapelle jetzt auf der Bp. 517, K.G. Rodeneck, befindet;

In Erwägung dass, die Denkmalschutzbindung für die Bp. 186, auf welche sich andere Gebäude befinden, zu löschen ist, da für diese die Voraussetzungen im Sinne des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. 1. 2004, Nr. 42) nicht gegeben sind;

**beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a) die Aufhebung der Denkmalschutzbindung im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 42 betreffend die

Bp. 186 in E.ZI. 85/I, K.G. Rodeneck, Gemeinde Rodeneck

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 1 luglio 2013, n. 986

**Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica - p.ed. 186 in P.T.85/I, C.C. Rodengo, Comune di Rodengo****LA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni;

visto la deliberazione della Giunta Provinciale n. 5041 del 07.10.1985, con la quale la cappella "Putzer", sita sulla p.ed. 186 C.C. Rodengo, Comune di Rodengo, è stata sottoposta a vincolo diretto di tutela storico-artistica;

Constatato che con piano di frazionamento n. 386/2012 del 22.10.2012, redatto dal geom. Pichler Alexander, dalla p.ed. 186, C.C. Rodengo, è stata formata la nuova p.ed. 517, C.C. Rodengo, con una superficie di 34 m<sup>2</sup>, sulla quale è stato trasportato il vincolo di tutela storico-artistica;

constatato che la cappella vincolata si trova ora sulla p.ed. 517, C.C. Rodengo;

ritenuto opportuno cancellare il vincolo storico-artistico sulla p.ed. 186, sulla quale si trovano altri fabbricati, in quanto non ci sono i presupposti per un vincolo di tutela storico-artistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22. 1. 2004, n. 42);

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

a) la cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardante la

p.ed. 186 in P.T. 85/I, C.C. Rodengo, Comune di Rodengo.

**Eigentümer:**

Silgoner Andreas, geboren in Brixen (BZ), am 27.06.1972

**Begründung:**

Auf der Bp. 186 befinden sich Gebäuden ohne jegliche geschichtlich-künstlerische Bedeutung.

b) von diesem Beschluss, im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzellen zu verständigen;

c) beim Grundbuchsamt in Bozen den Antrag auf Löschung der Anmerkung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen;

d) der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

**Proprietario:**

Silgoner Andreas, nato a Bressanone (BZ), il 27.06.1972

**Motivazione:**

Sulla p.ed. 186 si trovano edifici senza alcun interesse storico-artistico.

b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario delle particelle vincolate;

c) di presentare all'ufficio tavolare di Bolzano domanda di cancellazione dell'annotazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda;

d) la presente deliberazione viene pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER



85240

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 8. Juli 2013, Nr. 1030

**Richtigstellung des eigenen Beschlusses Nr. 700 vom 13.05.2013: Aufhebung der Denkmalschutzbindung- Bp. 3285 und Bp. 3286 in E.ZI. 165/I, K.G. Ritten I, Gemeinde Ritten**

## DIE LANDESREGIERUNG

Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42);

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 120 vom 11.01.1983, mit welchem nur das Wohnhaus der „Niederstätterhof“ in der Örtlichkeit Siffianer Leitach-Klobenstein, Bp. 691/1, K.G. Ritten I, Gemeinde Ritten, unter direkten Denkmalschutz gestellt wurde;

Festgestellt, dass mit Teilungsplan Nr. 1099/2012 vom 24/10/2012 des Geom. Prast Armin aus der Bp. 691/1, K.G. Ritten I, die neue Bp. 3286, K.G. Ritten I, mit einer Fläche von 316 m<sup>2</sup> und die neue Bp. 3285, K.G. Ritten I, mit einer Fläche von 1451 m<sup>2</sup> gebildet wurden, auf welche die Denkmalschutzbindung übertragen wurde;

Festgestellt, dass sich die denkmalgeschützten Bp.3286 und Bp.3285 weiterhin auf der Bp. 691/1, K.G. Renon I, befinden;

In Erwägung die Denkmalschutzbindung für die Bp. 3286 und Bp. 3285, auf welche sich der neue Maschinenraum und ein Wirtschaftsgebäude befinden, zu löschen, da für diese die Voraussetzungen im Sinne des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. 1. 2004, Nr. 42) nicht gegeben sind;

Festgestellt, dass im eigenen Beschluss Nr. 700 vom 13.05.2013 der Name von Herr Thomas Fulterer, geb. am 05.05.1963 in Bozen, falsch angegeben worden ist;

**beschließt****Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 8 luglio 2013, n. 1030

**Rettifica della propria deliberazione n. 700 del 13.05.2013: Cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica- p.ed. 3285 e p.ed. 3286 in P.T. 165/I, C.C. Renon I, Comune di Renon**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni;

visto la deliberazione della Giunta Provinciale n. 120 del 11.01.1983, con la quale la sola abitazione del maso "Niederstätterhof" nella frazione Siffianer Leitach-Klobenstein, sito sulla p.ed. 691/1, C.C. Renon I, comune di Renon, è stato sottoposto a vincolo diretto di tutela storico-artistica;

Constatato che con piano di frazionamento n. 1099/2012 del 24/10/2012, redatto dal geom. Prast Armin, dalla p.ed. 691/1, C.C. Renon I, sono state formate la nuova p.ed. 3286, C.C. Renon I, con una superficie di 316 m<sup>2</sup>, e la nuova p.ed. 3285, C.C. Renon I, con una superficie di 1451 m<sup>2</sup>, sulle quali è stato trasportato il vincolo di tutela storico-artistica;

constatato che le nuove p.ed.3286 e 3285 vincolate si trovano sempre sulla p.ed. 691/1, C.C. Renon I;

ritenuto opportuno cancellare il vincolo storico-artistico sulle p.ed. 3286 e 3285, sulle quali si trovano rispettivamente il nuovo deposito macchine e l'esistente fabbricato rurale, in quanto non ci sono i presupposti per un vincolo di tutela storico-artistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22. 1. 2004, n. 42);

Constatato che nella propria deliberazione n. 700 del 13.05.2013 il nome del Signor Fulterer Thomas, nato il 05.05.1963 a Bolzano, non è stato indicato correttamente

**delibera**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

- a) die Aufhebung der Denkmalschutzbindung im Sinne des gesetzvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 42 betreffend die

Bp.3286 und 3285 in E.ZI. 165/I, K.G. Ritten I, Gemeinde Ritten

**Eigentümer:**

Fulterer Thomas, geboren am 05.05.1963 in Bozen

**Begründung:**

Auf der Bp. 3286 und Bp. 3285 befinden sich ein neue Maschinenraum und ein Wirtschaftsgebäude ohne jegliche geschichtlich-künstlerische Bedeutung.

- b) von diesem Beschluss, im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzellen zu verständigen;
- c) beim Grundbuchsamt in Bozen den Antrag auf Löschung der Anmerkung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzellen zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen;
- d) der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

a voti unanimi legalmente espressi:

- a) la cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardante le

p.ed. 3286 e p.ed.3285 in P.T. 165/I, C.C. Renon I , Comune di Renon.

**Proprietario:**

Fulterer Thomas, nato a Bolzano il 05.05.1963

**Motivazione:**

Sulle p.ed. 3286 e p.ed. 3285 si trovano un nuovo deposito macchine ed un edificio rurale senza alcun interesse storico-artistico.

- b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario delle particelle vincolate;
- c) di presentare all'ufficio tavolare di Bolzano domanda di cancellazione dell'annotazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico delle particelle di cui sopra, autorizzando il direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda;
- d) la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85187

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 8. Juli 2013, Nr. 1034

**Sprachprojekte und Sachfachunterricht mit der CLIL-Methodik an den deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen**

Das Schulsystem der Provinz Bozen ist laut Artikel 19 des Autonomiestatutes die Grundlage für den Schutz und die Weiterentwicklung der geschichtlichen, sprachlichen und kulturellen Identität der deutschen Sprachgruppe.

In diesem Schulsystem stellt der muttersprachliche Unterricht eine unabdingbare Voraussetzung für die kulturelle und sprachliche Bildung der Schülerinnen und Schüler dar und ist wesentliche Grundlage dafür, den Jugendlichen eine bewusste und aktive Teilnahme am Lern- und Bildungsprozess zu gewährleisten und ihnen einen umfassenden, vertiefenden und beständigen Wissenserwerb zu sichern.

Artikel 19 Absatz 1 des Autonomiestatutes sieht für die deutsche und italienische Sprachgruppe ein Unterrichtsmodell vor, in dem der Unterricht der Schülerinnen und Schüler grundsätzlich in ihrer Muttersprache von muttersprachlichen Lehrpersonen erteilt wird.

Unter Beachtung der genannten Grundsätze bietet das Bildungssystem des Landes ein umfassendes Angebot, um den verschiedenen Neigungen und Bildungswünschen des Einzelnen und den Anforderungen der Gesellschaft Rechnung zu tragen.

Die Europäische Union hat ihre Mitgliedstaaten wiederholt aufgefordert, geeignete Maßnahmen in den Bildungssystemen zu ergreifen, um die Sprachkenntnisse der Europäerinnen und Europäer zu verbessern. Dies kommt in der Entschließung des Rates vom 14. Februar 2002 folgendermaßen zum Ausdruck: „*Gründliche Kenntnisse der eigenen Muttersprache(n) können das Erlernen von Fremdsprachen erleichtern.*“ Des Weiteren hat der Rat bekräftigt, dass das Beherrschen von Sprachen „*eine der notwendigen Grundkompetenzen, die jeder Bürger erwerben muss, um sich erfolgreich an der europäischen*

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 8 luglio 2013, n. 1034

**Progetti glottodidattici e insegnamento di discipline non linguistiche secondo modalità didattiche CLIL nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca**

L'articolo 19 dello Statuto di autonomia colloca nel sistema scolastico della provincia di Bolzano la sede privilegiata per la tutela e la promozione dell'identità storica, linguistica e culturale del gruppo linguistico tedesco.

In tale sistema di istruzione l'insegnamento in madrelingua rappresenta il presupposto imprescindibile per la formazione culturale e linguistica delle alunne e degli alunni ed è altresì elemento essenziale per assicurare ai giovani la partecipazione attiva e consapevole al processo didattico ed educativo e per garantire loro l'acquisizione dei saperi in termini ampi, approfonditi e durevoli.

L'articolo 19, comma 1, dello Statuto di autonomia delinea per la provincia di Bolzano un modello di istruzione, a favore dei gruppi linguistici tedesco e italiano, fondato sull'insegnamento nella rispettiva madrelingua delle alunne e degli alunni da parte di docenti per i quali tale lingua sia essa stessa lingua materna.

Nel rispetto di tali principi il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione garantisce un'ampia offerta formativa per soddisfare le diverse inclinazioni e i diversi interessi di studio e per la costruzione di profili formativi personalizzati e adeguati alle esigenze della società.

L'Unione europea con costante azione di stimolo ha ripetutamente sollecitato gli Stati membri ad introdurre nei rispettivi sistemi formativi idonee iniziative per migliorare le competenze linguistiche delle cittadine e dei cittadini europei. Detta sollecitazione è stata espressa nella Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 nei seguenti termini: „*La conoscenza approfondita della o delle lingue materne può facilitare l'apprendimento di altre lingue*“. Il Consiglio ha inoltre ribadito che la padronanza di più lingue „*è una delle competenze di base necessarie ad ogni cittadino per poter partecipare effettivamente alla società europea*

*Wissensgesellschaft zu beteiligen*“ sei. (Entschließung des Rates vom 14. Februar 2002 zur Förderung der Sprachenvielfalt und des Erwerbs von Sprachkenntnissen im Rahmen der Umsetzung der Ziele des Europäischen Jahres der Sprachen 2001, Amtsblatt Nr. C 050 vom 23/02/2002).

Das Bildungssystem des Landes ist vorwiegend durch die folgenden zwei Landesgesetze geregelt: das Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5 (*Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergärten und Unterstufe*), sowie das Landesgesetz vom 24. September 2010, Nr. 11 (*Die Oberstufe des Bildungssystems des Landes Südtirol*).

Artikel 14 Absatz 5 des Landesgesetzes Nr. 5/2008 sieht vor, dass die Schulen der Unterstufe zur Förderung der Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler, im Einklang mit Artikel 19 des Autonomiestatuts und den Richtlinien der Landesregierung, innovative Projekte des Sprachenlernens durchführen können.

Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 11/2010 beschreibt das Bildungsprofil der Absolventinnen und Absolventen der Oberstufe mit Kompetenzen in mehreren Sprachen als strategisches Element, um zur kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung eines demokratischen Gemeinwesens beizutragen.

Im Besonderen sieht Artikel 7 Absatz 7 des genannten Landesgesetzes Nr. 11/2010 Folgendes vor: „[...] *Die Schulen eines bestimmten Gebiets, auch unterschiedlicher Unterrichtssprache, arbeiten zur Umsetzung gemeinsamer Projekte zusammen. Sie dienen der Unterstützung der Durchlässigkeit, der Weiterentwicklung und Aufwertung des Bildungsangebots. Dem Erlernen der zweiten Sprache und zusätzlicher Fremdsprachen wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Hierzu fördern die Schulen die Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt, der örtlichen Wirtschaft, den lokalen Bildungs- und Forschungseinrichtungen und den Jugendorganisationen sowie den Schüleraustausch mit Schulen des In- und Auslandes.*“

Weiters erteilt Artikel 9 Absatz 1 desselben Landesgesetzes Nr. 11/2010 der Landesregierung die Befugnis, im Bereich der Rahmenrichtlinien für die Festlegung der Curricula der Gymnasien und der Fachoberschulen Kriterien zur Einführung didaktischer Vorhaben, unter besonderer Berücksichtigung des Sprachenunterrichts zu definieren.

*della conoscenza.*“ (Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001, Gazzetta ufficiale n. C 050 del 23/02/2002).

Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è oggi prevalentemente disciplinato dalle seguenti due leggi provinciali: la legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 (*Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*), e la legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 (*Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano*).

La legge provinciale n. 5/2008, all'articolo 14, comma 5, prevede che le scuole del primo ciclo di istruzione, al fine di migliorare le conoscenze plurilingui delle alunne e degli alunni, possono avviare progetti innovativi di insegnamento delle lingue nel rispetto dell'articolo 19 dello Statuto di autonomia e delle indicazioni della Giunta provinciale.

La legge provinciale n. 11/2010, all'articolo 1, comma 2, descrive il profilo formativo delle studentesse e degli studenti in uscita dal secondo ciclo di istruzione e formazione e individua nella competenza in più lingue l'elemento strategico per contribuire allo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico di una società democratica.

In particolare, l'articolo 7, comma 7, della predetta legge provinciale n. 11/2010 prevede quanto segue: “[...] *Le scuole situate nella stessa zona geografica, anche di diversa lingua di insegnamento, collaborano tra loro alla realizzazione di progetti comuni. Questi sono volti a favorire la permeabilità tra percorsi, nonché a sviluppare e qualificare l'offerta formativa. Particolare attenzione è rivolta all'apprendimento della seconda lingua e di altre lingue straniere. A tal fine, le scuole promuovono la collaborazione sinergica con il mondo del lavoro, con la realtà produttiva del territorio, con gli istituti educativi e di ricerca locali e con le associazioni giovanili nonché lo scambio di studenti con scuole in Italia e all'estero.*”

Inoltre, l'articolo 9, comma 1, della medesima legge provinciale n. 11/2010 attribuisce alla Giunta provinciale la potestà di definire, nell'ambito delle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula relativi ai licei e agli istituti tecnici, i criteri per l'adozione di percorsi didattici innovativi, con particolare riferimento agli insegnamenti delle lingue.

In Anwendung des obgenannten Artikels 9 hat die Landesregierung die Beschlüsse vom 13. Dezember 2010, Nr. 2040 („*Rahmenrichtlinien des Landes für die Festlegung der Curricula in den deutschsprachigen Gymnasien und Fachoberschulen*“), und vom 10. April 2012, Nr. 533 („*Rahmenrichtlinien des Landes für die Festlegung der Curricula der schwerpunktspezifischen Fächer im zweiten Biennium und im fünften Jahr der deutschsprachigen Fachoberschulen für den wirtschaftlichen und den technologischen Bereich*“), gefasst. Die Anlage A des Beschlusses Nr. 2040/2010 enthält die Kriterien zur Einführung innovativer didaktischer Vorhaben in den deutschsprachigen Gymnasien und Fachoberschulen. Besagte Vorhaben:

- „*fördern die Sprachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler in allen Sprachfächern und setzen die Schulung der Ausdrucksfähigkeit der Lernenden in den Mittelpunkt. Sie wenden auch Methoden des natürlichen Spracherwerbs an, ohne das Prinzip des muttersprachlichen Unterrichts laut Artikel 19 des Autonomiestatuts zu verletzen,*
- *beziehen alle Fächer mit ihrem spezifischen Beitrag zur Sprachförderung ein und nutzen fächerübergreifende Angebote und den Wahlbereich zum gezielten Sprachunterricht,*
- *setzen auf die enge Zusammenarbeit der Lehrpersonen der Sprachfächer im Sinne der gemeinsamen Sprachendidaktik. Als ein mögliches Lern-, Reflexions- und Dokumentationsinstrument wird das Europäische Sprachenportfolio eingesetzt.“*

Der vorliegende Beschluss regelt einerseits alle Sprachprojekte und die Umsetzung des Sachfachunterrichtes in anderen Sprachen mit der CLIL-Methodik in den deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen auf der Grundlage der geltenden Landesgesetzgebung sowie andererseits die zeitweise Erprobung und Evaluation des CLIL-Unterrichtes an einzelnen Pilotschulen analog zur staatlichen Oberschulreform.

Die im Rahmen der Sprachprojekte bzw. im Sachfachunterricht in Italienisch oder in Fremdsprachen behandelten Inhalte und vermittelten Kenntnisse werden mit jenen in der Muttersprache abgestimmt.

Die Deutsche Sektion des Landesschulrates hat am 19.06.2013 ein positives Gutachten zum vorliegenden Beschluss abgegeben.

In attuazione del summenzionato articolo 9 la Giunta provinciale ha adottato le deliberazioni 13 dicembre 2010, n. 2040 (*“Indicazioni provinciali per la definizione dei curricula nei licei e negli istituti tecnici in lingua tedesca”*), e 10 aprile 2012, n. 533 (*“Indicazioni provinciali per la definizione dei curricula per le discipline delle articolazioni nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici per il settore economico e tecnologico in lingua tedesca”*). L'allegato A della deliberazione n. 2040/2010 contiene i criteri per l'introduzione di progetti didattici innovativi, nei licei e negli istituti tecnici in lingua tedesca. Tali progetti:

- *“incrementano le competenze linguistiche delle alunne e degli alunni in tutte le materie linguistiche e mettono al centro lo sviluppo della capacità espressiva di chi studia; applicano anche metodi di apprendimento linguistico naturale, senza ledere il principio dell'insegnamento in madrelingua, secondo l'articolo 19 dello Statuto di Autonomia;*
- *coinvolgono tutte le materie con il loro specifico contributo all'incentivazione linguistica ed utilizzano le attività interdisciplinari e le quote facoltative opzionali per l'insegnamento linguistico mirato;*
- *puntano sulla stretta collaborazione tra gli insegnanti delle materie linguistiche nel senso di una didattica linguistica comune” e ha altresì indicato “come possibile strumento di apprendimento, riflessione e documentazione” il Portfolio delle lingue europee.*

La presente deliberazione disciplina sia tutti i progetti linguistici e l'insegnamento di discipline non linguistiche in altre lingue con modalità didattiche CLIL nelle scuole primarie e secondarie in lingua tedesca sulla base della vigente normativa provinciale che i temporanei progetti-pilota di insegnamento mediante metodologie didattiche CLIL orientati alla riforma statale della scuola secondaria di secondo grado e la loro valutazione.

I contenuti e i saperi trattati nell'ambito di progetti linguistici o tramite l'insegnamento di discipline non linguistiche impartite in italiano o in lingue straniere devono raccordarsi con quelli impartiti in madrelingua.

La sezione tedesca del Consiglio scolastico provinciale, nella seduta del 19.06.2013, ha espresso parere favorevole in merito alla presente deliberazione.

## DIE LANDESREGIERUNG

**beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1. die beiliegenden Kriterien und Richtlinien, welche im Rahmen der Autonomie der Schulen an den deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen für die Durchführung von Sprachprojekten und für die Regelung des Unterrichts von Sachfächern in Italienisch und in Fremdsprachen mit der CLIL-Methodik (*Content and Language Integrated Learning*) Anwendung finden,
2. die Durchführung von wissenschaftlich begleiteten und zu evaluierenden Pilotprojekten an vierten und/oder fünften Klassen der deutschsprachigen Oberschulen mit zeitbegrenztem Unterricht von Nichtsprachenfächern in Italienisch, Englisch und/oder einer anderen Fremdsprache mit der CLIL-Methodik in Anlehnung an die staatliche Oberschulreform (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b des DPR vom 15. März 2010, Nr. 88, sowie Artikel 6 und 10 Absätze 5 und 6 des DPR vom 15. März 2010, Nr. 89) ab dem Schuljahr 2013/2014. Das beteiligte Lehrpersonal muss die vorgeschriebenen Qualifikationen besitzen. Der Schulamtsleiter legt die didaktischen und organisatorischen Kriterien sowie den territorialen Verteilungsplan fest.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

1. gli allegati criteri e indicazioni che trovano applicazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado in lingua tedesca per la realizzazione di progetti glottodidattici e per l'insegnamento di discipline non linguistiche in Italiano e in lingue straniere con modalità didattiche CLIL (*Content and Language Integrated Learning*);
2. la realizzazione di progetti-pilota scientificamente assistiti e valutati nelle quarte e/o quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado in lingua tedesca con insegnamento in periodi determinati di discipline non linguistiche in lingua italiana, inglese e/o in altre lingue con modalità didattiche CLIL orientati alla riforma statale della scuola secondaria di secondo grado (articolo 8, comma 2, lettera b, del DPR 15 marzo 2010, n. 88, nonché articolo 6 e articolo 10, commi 5 e 6 del DPR 15 marzo 2010, n. 89) a partire dall'anno scolastico 2013/2014. Gli insegnanti coinvolti devono essere in possesso delle qualificazioni prescritte. L'Intendente scolastico definisce i criteri didattici e organizzativi e il piano di dislocazione territoriale.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

**Anlage**

**Kriterien und Richtlinien, welche im Rahmen der Autonomie der Schulen an den deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen für die Durchführung von Sprachprojekten und für die Regelung des Unterrichts von Sachfächern in Italienisch und in Fremdsprachen mit der CLIL-Methodik (*Content and Language Integrated Learning*) Anwendung finden**

**Prämisse**

Der Unterricht der Muttersprache Deutsch, der Zweitsprache Italienisch sowie einer oder mehrerer Fremdsprachen ist im Fächerkanon aller Schulstufen vorgesehen.

Die Schulen erarbeiten ein mehrjähriges Konzept von Sprachfördermaßnahmen: Dabei sehen sie für die Gesamtdauer der betroffenen Schulstufe eine organische und koordinierte Planung vor, die alle sprachdidaktischen Vorhaben einschließt und sich im Einklang mit der entsprechenden Fachrichtung an den Erfordernissen der Schülerinnen und Schüler orientiert.

In diesem Sprachenkonzept muss auf jeden Fall vor allen anderen Maßnahmen die gezielte Pflege und Förderung der Unterrichtssprache Deutsch definiert sein.

Alle Aktivitäten zur Förderung der Mehrsprachigkeit werden zudem von den Schulen im Schulprogramm verankert.

**Alle Sprachprojekte**

- sehen auf jeden Fall eine Überprüfung und Bewertung der in einer anderen Sprache erworbenen Kenntnisse in der Muttersprache vor. In diesem Sinne werden gemäß Artikel 19 des Autonomiestatuts die in einer anderen Sprache vermittelten Kenntnisse und erworbenen Kompetenzen mit dem Unterricht in der Muttersprache aufeinander abgestimmt,
- behalten die periodische Bewertung und die Jahresbewertung der erworbenen Kompetenzen dem Stelleninhaber des Lehrstuhls in seiner Funktion als Klassenratsmitglied im Rahmen der Bewertungskonferenz vor,
- respektieren das demokratische Mitspracherecht der Eltern (und wo vorgesehen auch jenes der Schülerinnen und Schüler) vor der

**Allegato**

**Criteria e indicazioni che trovano applicazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca per la realizzazione di progetti glottodidattici e per l'insegnamento di discipline non linguistiche in Italiano e in lingue straniere con modalità didattiche CLIL (*Content and Language Integrated Learning*)**

**Premessa**

Gli insegnamenti della madrelingua tedesca, della seconda lingua italiana e di una o più lingue straniere sono parte costitutiva del curriculum di tutti i gradi di istruzione.

Le scuole elaborano un piano di promozione plurilinguistica in una visione progettuale pluriennale, secondo prospettive di sviluppo organiche e coordinate che comprendono l'insieme complessivo delle attività glottodidattiche, sulla base dei bisogni formativi delle alunne e degli alunni e in coerenza con l'indirizzo specifico della scuola.

Contestualmente le scuole sono tenute a definire, prima di ogni altra iniziativa, le misure di tutela e promozione a sostegno della lingua di insegnamento tedesca.

Le scuole sono altresì tenute ad inserire tutte le attività tese alla promozione del plurilinguismo, nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

**Tutti i progetti linguistici**

- prevedono, in ogni caso, la verificabilità e la valutabilità in madrelingua dei saperi appresi in altra lingua; in tal modo, nel rispetto delle previsioni normative dall'articolo 19 dello Statuto di autonomia, i saperi impartiti e le competenze raggiunte in altra lingua si raccordano con gli insegnamenti impartiti in madrelingua;
- riservano la valutazione intermedia e finale delle competenze raggiunte al docente di disciplina, appartenente all'organico della scuola, nella sua funzione di membro del Consiglio di classe in sede di scrutinio;
- rispettano le garanzie democratiche di consultazione preventiva della componente genitoriale (e ove previsto anche di quella studen-

Beschlussfassung des Schulrates für die Erstellung des Schulprogramms laut Artikel 4 des Landesgesetzes Nr. 12/2000,

- haben Versuchs- und Projektcharakter,
- beziehen sich auf klare Ziele, auf klar definierte Aktionspläne, auf aufeinander abgestimmte Handlungsschritte und auf passende didaktische Maßnahmen,
- können bei dokumentiertem Erfolg bestätigt und fortgesetzt werden.

### Kriterien und Richtlinien

An den deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen gelten folgende Kriterien und Richtlinien:

1. Die Schulen können im Rahmen ihrer Autonomie didaktische Projekte zum wirksameren Erlernen der zweiten Sprache und der anderen Sprachen des Schulcurriculums durchführen.
2. Im Rahmen der Durchführung dieser Projekte sorgen die Schulen gleichzeitig auch für die Festigung der muttersprachlichen Kompetenzen, um die Effizienz des Erlernens weiterer Sprachen zu steigern.
3. Alle Sprachprojekte sind in ihrer Planung, Organisation und konkreten Umsetzung konstituierende Bestandteile des Schulprogramms. Sie können auch mehrjährig angelegt sein.
4. Die eventuelle Erhöhung der jährlichen Unterrichtszeit in einem oder mehreren Sprachfächern für die Durchführung von Sprachprojekten darf nicht zu einer Kürzung der jährlichen Stundenkontingente in den anderen Sprachfächern führen. Teamunterricht ist nur beim Vorhandensein der verfügbaren Personalressourcen erlaubt.
5. Für jene Unterrichtsvorhaben, die Sprache und Fachinhalte mit der CLIL-Methodik zusammenführen (*Content and Language Integrated Learning* – eine Methode, bei welcher „eine andere Sprache für die Vermittlung und das Lernen von Sachfächern und von Sprache mit dem Ziel eingesetzt wird, sowohl die Beherrschung des Sachfachs als auch der Sprache im Hinblick auf vorab fest-

tesca) previste dalle procedure di elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa di cui all'articolo 4 della legge provinciale n. 12/2000;

- presentano caratteristiche di sperimentality e progettualità;
- sono fondati su obiettivi espliciti, su percorsi d'azione chiaramente prefigurati, su prestazioni professionali coordinate e su adeguate modalità didattiche;
- possono, in caso di accertato successo, essere riconfermati e proseguiti.

### Criteri e indicazioni

Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca trovano applicazione i seguenti criteri e indicazioni:

1. Le scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono attivare progetti didattici finalizzati a un più efficace apprendimento della seconda lingua e delle altre lingue presenti nel curriculum di scuola.
2. Contestualmente all'attivazione di tali progetti le istituzioni scolastiche curano anche un adeguato consolidamento della competenza della madrelingua come fattore di efficacia per l'apprendimento di ulteriori lingue.
3. Tutti i progetti glottodidattici, sia nella loro fase progettuale e organizzativa che in tutte le successive fasi di concreta attuazione, sono parti costitutive del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.). Essi possono avere anche durata pluriennale.
4. L'eventuale incremento del monte-ore annuale di insegnamento di una o più discipline linguistiche non può portare alla riduzione del monte-ore annuale di altre discipline linguistiche. L'eventuale compresenza di più docenti è consentita soltanto nei limiti delle risorse professionali disponibili.
5. Per quanto attiene specificatamente ai progetti linguistici che privilegiano l'approccio metodologico CLIL (*Content and Language Integrated Learning*: mediante il quale viene utilizzata un'altra lingua per la trasmissione e l'apprendimento di contenuti disciplinari e di lingua, con l'obiettivo di promuovere la padronanza sia dei contenuti disciplinari che della lingua nella prospettiva di precisi tra-



gelegte Ziele zu fördern."<sup>(1)</sup>), gelten folgende Kriterien:

- a) Sie können Teile des Programms von maximal zwei Sachfächern betreffen und werden mit dem in der Muttersprache vermittelten Fachunterricht abgestimmt.
- b) Sie können auch von mehrjähriger Dauer sein und dürfen, unabhängig von ihrer Gesamtdauer, nicht mehr als 50% des jährlichen Gesamtstundenkontingentes des ausgewählten Faches betreffen.
- c) Die beteiligten Lehrpersonen müssen nachweislich über fachliche, sprachliche (Muttersprache oder Sprachkompetenz auf Niveau C1 des GER für Projekte in Italienisch; Sprachkompetenz auf Mindestniveau C1 des GER für Projekte in den Fremdsprachen für die Mittel- und Oberschule; Niveau B2 für die Grundschule) und sprachdidaktische Kompetenzen verfügen.

Die Landesregierung schreibt geeignete Vorbereitungskurse für am CLIL-Unterricht interessierte Lehrpersonen aus. In derselben Maßnahme wird festgelegt, in welcher Form die geforderten beruflichen Kompetenzen für den CLIL-Unterricht überprüft und bescheinigt werden.

6. Die periodische und die Jahresbewertung der Lernergebnisse und Kompetenzen erfolgt am Ende eines jeden Bewertungsabschnittes unter Beachtung folgender Kriterien:

- Bei Projekten, die von Lehrpersonen durchgeführt werden, die nicht Teil des Klassenrates sind (Lehrpersonen derselben oder einer anderen Schule), steht der Fachlehrperson, die dem Stellenplan der Schule angehört, die Bewertung zu. Dafür bedient sich die Lehrperson auch der Bewertungselemente und der Bewertungsbeiträge der anderen am Projekt beteiligten Lehrpersonen.
- Bei Projekten, die von Fach- und Sprachlehrpersonen desselben Klassenrates durchgeführt werden, bewertet jede Lehrperson die Lernfortschritte und den Erwerb der Kompetenzen im eigenen Fach.
- In beiden Fällen überprüft die Fachlehrperson (die dem Stellenplan der Schule angehört und Mitglied des Klassenrates

guardi predefiniti<sup>(1)</sup>) valgono i seguenti criteri:

- a) tali progetti possono coinvolgere parti di programma appartenenti a non più di due discipline non linguistiche e si raccordano con i saperi disciplinari impartiti in lingua madre;
- b) tali progetti possono avere durata pluriennale e, indipendentemente dalla loro durata complessiva, non possono comprendere più del 50% del monte ore annuale della disciplina coinvolta;
- c) i docenti coinvolti in tali progetti devono garantire il possesso di accertate competenze disciplinari, linguistiche (madrelingua o competenza linguistica corrispondente al livello C1 della scala QCER per progetti in L2; almeno il livello C1 della scala QCER per progetti in lingua straniera per le scuole secondarie di primo e secondo grado; livello B2 per le scuole primarie) e relative alla didattica delle lingue.

La Giunta provinciale attiva idonei corsi formativi per il personale docente interessato da impiegare nelle attività didattiche sopra descritte. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di verifica e di attestazione delle competenze professionali necessarie.

6. La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti e delle competenze, al termine di ciascun periodo di valutazione ha luogo nel rispetto dei seguenti criteri:

- nel caso di progetti che si realizzano con l'impiego di insegnanti esterni al Consiglio di classe (sia appartenenti alla stessa scuola che ad altra istituzione scolastica), la valutazione spetta al docente titolare di disciplina appartenente al piano organico della scuola; per la determinazione di dette valutazioni il docente titolare si avvale anche di elementi di giudizio e di contributi valutativi forniti dagli altri insegnanti coinvolti nel progetto;
- nel caso di progetti che si realizzano con l'impiego di docenti di disciplina e di lingua appartenenti allo stesso Consiglio di classe, ciascun docente valuta la progressione degli apprendimenti e il raggiungimento delle competenze nella propria disciplina;
- in entrambi i casi, nell'esprimere la propria valutazione, il docente titolare di disciplina (appartenente al piano organico

ist) bei ihrer Bewertung, ob die Schülerinnen und Schüler jene Kompetenzen, die sie auf der Grundlage der in einer anderen Sprache behandelten Inhalte erworben haben, auch in der Muttersprache abgesichert sind.

7. Die Bestätigung und die Fortführung der Sprachprojekte setzt die jährliche positive Bewertung der Ergebnisse durch die Schule voraus. Die Ergebnisse der Selbstevaluation werden dem Lehrerkollegium und dem Elternrat zur Kenntnis gebracht und sind öffentlich zugänglich.
8. Die kollektivvertraglichen Verpflichtungen der Lehrpersonen sowie die verfügbaren finanziellen und personellen Mittel der Schule bilden den Rahmen für die Planung und Durchführung der Projekte.

1 (Maljers, Marsh, Wolf, Genesee, Frigols-Martin, Mehisto, 2010 – in: *Europäisches Rahmenprogramm für die Ausbildung von CLIL-Lehrkräften*)

della scuola e membro di diritto del Consiglio di classe) accerta che le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni sulla base dei contenuti trattati in altra lingua siano da esse/essi raggiunte anche nella madrelingua.

7. La conferma e la prosecuzione dei progetti linguistici è subordinata a una positiva valutazione annuale degli esiti da parte della scuola. Gli esiti dell'autovalutazione sono portati a conoscenza del Collegio dei docenti e del Comitato dei genitori e resi accessibili al pubblico.
8. Le prestazioni di servizio indicate nel contratto collettivo del personale docente e le risorse finanziarie e professionali disponibili nella scuola costituiscono limiti oggettivi alla progettazione e all'attuazione dei progetti.

1 (Maljers, Marsh, Wolf, Genesee, Frigols-Martin, Mehisto, 2010 – in *Programma-quadro Europeo per la formazione di insegnanti-CLIL*)

85194

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 8. Juli 2013, Nr. 1036

**Abänderung des Beschlusses Nr. 852 vom 19.03.2007 betreffend die Kriterien und Modalitäten zur Gewährung von Beiträgen für die Führungskosten und den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der gleichgestellten Schulen mit deutscher Unterrichtssprache**

**DIE LANDESREGIERUNG**

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:  
das Landesgesetz Nr. 45 vom 10. November 1976, Artikel 1, Absatz II, Buchstabe c) sieht die Gewährung von Beiträgen an gleichgestellte Schulen vor;

der Beschluss der Landesregierung Nr. 852 vom 19.03.2007 beinhaltet die Kriterien und Modalitäten zur Gewährung von Beiträgen für die Führungskosten und den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der gleichgestellten Schulen mit deutscher Unterrichtssprache

der Artikel 2 des o. g. Beschlusses Nr. 852 vom 19.03.2007 sieht vor, dass die Mindestanzahl von 15 Schülern in den ersten Klassen erreicht werden muss;

erachtet es als angebracht, diese Mindestanzahl aufzuheben, da die gleichgestellten Waldorfschule diesbezüglich nicht die Zahlen erreicht

**beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

den Artikel 2 des Beschlusses der Landesregierung Nr. 852 vom 19.03.2007 dahingehend abzuändern, dass für die Erreichung der Mindestanzahl von 15 Schülern auch eine jahrgangsstufenübergreifende Klassenbildung möglich ist:

dem Artikel 2 des Beschlusses Nr. 852 vom 19.03.2007 wird demzufolge dieser Satz hinzugefügt: Die Mindestanzahl von 15 Schülern bei der Klassenbildung kann jahrgangsstufenübergrei-

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 8 luglio 2013, n. 1036

**Modifica della deliberazione n. 852 del 19.03.2007 riguardante i criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole paritarie per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo**

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

viste le disposizioni e gli atti di seguito riportati:  
la legge provinciale n. 45 del 10 novembre 1976, articolo 1, comma II, lettera c) prevede la concessione di contributi alle scuole paritarie;

la deliberazione della Giunta provinciale n. 852 del 19.03.2007 regola i criteri e le modalità per la concessione di contributi a scuole paritarie con lingua di insegnamento tedesca per le spese di gestione e di funzionamento didattico-amministrativo;

l'articolo 2 della deliberazione succitata n. 852 del 19.03.2007 prevede un numero minimo di 15 alunni nelle prime classi;

ritenuto opportuno di abrogare questo numero minimo, in quanto la scuola paritaria "Waldorf Bressanone" non raggiunge tale limite;

**delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

di modificare l'art. 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 852 del 19.03.2007 stabilendo che per la formazione delle classi il raggiungimento del numero minimo di 15 alunni può comprendere più livelli di istruzione e di età;

all'art. 2 della deliberazione n. 852 del 19.03.2007 viene aggiunta la frase seguente: il numero minimo di 15 alunni per la formazione della classe può includere più livelli di istruzione e di età. Se il

fend sein. Sollte die Mindestanzahl nicht erreicht werden, so werden die Kriterien der anerkannten Privatschulen angewandt.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

numero minimo non viene raggiunto, vengono applicati i criteri delle scuole private riconosciute.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85191

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 8. Juli 2013, Nr. 1043

**Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung einer Abänderung der Verhaltensvorschriften für die Schottergrube „Forch“ in der Gemeinde Vahrn. Antragsteller: Beton Eisack GmbH**

Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2, "Umweltprüfung für Pläne und Programme" regelt das Verfahren zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte.

Die Landesregierung hat im Zuge des UVP-Verfahrens das Projekt für die Eröffnung der Schottergrube „Forch“ in der Gemeinde Vahrn mit Beschluss Nr. 4873 vom 03.11.1999 aufgrund des zustimmenden Gutachtens des Umweltbeirates Nr. 17/1999 vom 06.10.1999 mit Auflagen genehmigt.

Unter den Auflagen des obgenannten Beschlusses der Landesregierung ist u. a. folgendes festgelegt worden:

1. Der Damm entlang der Straße muss eine Höhe von 1,5 – 2 m über dem Straßenniveau erreichen, um einen ausreichenden Sichtschutz der Grube zu gewährleisten.
2. Die Hecke auf dem verbleibenden Damm muss als Ausgleichsmaßnahme nach Wiederauffüllung der Grube bestehen bleiben. Auch die Versickerungsmulde und die Drainage entlang der Straße müssen nach Abschluss der Abbautätigkeit erhalten bleiben.

Die Beton Eisack GmbH hat um Genehmigung einer Abänderung der Verhaltensvorschriften dahingehend angesucht, dass im Zuge der Rekultivierungsarbeiten der Damm abgetragen und nur die Hecke erhalten bleiben soll. Die frei werdende Fläche könnte so wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.

Der Umweltbeirat hat mit Gutachten Nr. 14/2013 vom 26.06.2013 festgestellt, dass diese Abänderung aus der Sicht des Umweltschutzes und des Landschaftsschutzes als unwesentlich zu betrachten ist und daher seine Zustimmung erteilt.

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 8 luglio 2013, n. 1043

**Valutazione dell'impatto ambientale. Approvazione di una modifica delle prescrizioni per la coltivazione della cava di ghiaia „Forch“ nel comune di Varna. Proponente: Beton Eisack Srl**

La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi" prevede la procedura per la valutazione ambientale per progetti.

La Giunta provinciale ha approvato con prescrizioni nel corso della procedura VIA il progetto per la coltivazione della cava di ghiaia „Forch“ nel comune di Varna con deliberazione n. 4873 del 03.11.1999 in base al parere favorevole da parte del comitato ambientale n. 17/1999 del 06.10.1999.

Nelle prescrizioni della succitata deliberazione della Giunta provinciale è stato stabilito tra l'altro:

1. Il rilevato lungo la strada deve avere un'altezza di 1,5 – 2 m sopra il livello della strada, al fine di garantire una adeguata copertura visiva della cava.
2. La siepe sul rilevato, che non dovrà essere asportato a fine lavori; deve essere conservata quale misura di compensazione anche ad avvenuto riempimento della cava. A fine lavori anche la fossa di dispersione ed il drenaggio lungo la strada devono essere conservati.

La Beton Eisack Srl ha chiesto l'approvazione di una modifica delle prescrizioni, nel senso che nel corso dei lavori di ripristino, il rilevato potrà essere spianato conservando soltanto la siepe. In tale modo l'area resa libera potrà essere nuovamente adibita ad utilizzo agricolo.

Il comitato ambientale ha rilasciato parere positivo n. 14/2013 del 26.06.2013, considerando tale modifica dal punto di vista ambientale e del paesaggio non sostanziale.

Der Umweltbeirat hat jedoch die Auflage gestellt, dass die Wiedererrichtung der Hecke und die Auswahl der Pflanzenart im Einvernehmen mit der Forstbehörde durchgeführt werden muss

Die Landesregierung teilt die Bewertungen und Auflagen des Umweltbeirates.

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

nach Anhören des Berichterstatters in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form und mit Stimmeinhelligkeit,

1. das Ansuchen der Beton Eisack GmbH um Abänderung der Verhaltensvorschriften für die Schottergrube „Forch“ in der Gemeinde Vahrn zu genehmigen; wobei jedoch die im Gutachten des Umweltbeirates Nr. 14/2013 gestellte Auflage einzuhalten ist.
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

Il comitato ambientale ha comunque stabilito la condizione che la piantumazione della siepe e la scelta del tipo di pianta dovrà essere concordata con l'Ispettorato Forestale competente

La Giunta provinciale condivide le valutazioni e condizioni imposte dal comitato ambientale.

Ciò premesso e sentito il relatore

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità dei voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare la richiesta della Beton Eisack Srl di modifica delle prescrizioni per la cava di ghiaia "Forch" nel comune di Varna alla condizione imposta dal comitato ambientale n. 14/2013.
2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

85192

**Beschlüsse** - 1 Teil - Jahr 2013

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol**  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 8. Juli 2013, Nr. 1044

**Umweltverträglichkeitsprüfung Genehmigung des Ansuchens um Reduzierung der Bankgarantie für die Schottergrube „Platari 2“ in der Gemeinde Prags. Antragsteller: Obermarbach KG des Castagna Marcellino**

Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2, "Umweltprüfung für Pläne und Programme" regelt das Verfahren zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte.

Die Landesregierung hat im Zuge des UVP-Verfahrens das Projekt für die Schottergrube „Platari 2“ in der Gemeinde Prags mit Beschluss 2055 vom 30.12.2011 aufgrund des zustimmenden Gutachtens des Umweltbeirates Nr. 4/2009 vom 18.02.2009 mit Auflagen genehmigt.

Unter den Auflagen des obgenannten Beschlusses der Landesregierung ist u. a. festgelegt worden, dass zur Einhaltung der Vorschriften für die Abbauarbeiten eine Kautions in der Höhe von € 700.000.- hinterlegt werden muss.

Die Obermarbach KG des Castagna Marcellino ersucht von der Hinterlegung der Kautions in Höhe von 700.000 € abzusehen und die derzeit hinterlegte Kautions in Höhe von 150.000 € für die Grube „Platari 1“, welche mit der Grube „Platari 2“ zusammengelegt wird, auf die Grube „Platari 2“ zu übertragen.

Der Umweltbeirat hat mit Gutachten Nr. 15/2013 vom 26.06.2013 festgestellt, dass die Hinterlegung einer Kautions in Höhe von 150.000 € für eine eventuelle Wiederherstellung des Geländes nach Abschluss der Abbauarbeiten als ausreichend betrachtet wird und daher seine Zustimmung erteilt.

Die Landesregierung teilt die Bewertungen und Auflagen des Umweltbeirates.

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 8 luglio 2013, n. 1044

**Valutazione dell'impatto ambientale. Approvazione della richiesta di riduzione della fidejussione bancaria per la cava di ghiaia "Platari 2" nel comune di Braies. Proponente: Obermarbach KG di Castagna Marcellino**

La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi" prevede la procedura per la valutazione ambientale per progetti.

La Giunta provinciale ha approvato con prescrizioni nel corso della procedura VIA il progetto per la coltivazione della cava di ghiaia „Platari 2“ nel Comune di Braies con deliberazione n. 2055 del 30.12.2011 in base al parere favorevole da parte del comitato ambientale n. 4/2009 del 18.02.2009.

Nelle prescrizioni della succitata deliberazione della Giunta provinciale è stato stabilito tra l'altro che a garanzia del rispetto delle prescrizioni dovrà essere versata una cauzione di 700.000.- €.

La Obermarbach KG di Castagna Marcellino ha chiesto di desistere dal versamento della cauzione di 700.000 € e di trasferire alla cava Platari 2" l'attuale cauzione di 150.000 €, versata per la cava di ghiaia "Platari 1", che verrà riunita con la cava Platari 2".

Il comitato ambientale ha rilasciato parere positivo n. 15/2013 del 26.06.2013 ritenendo che il versamento di una cauzione pari a 150.000 € è sufficiente per un eventuale ripristino del terreno a fine lavori di coltivazione.

La Giunta provinciale condivide le valutazioni e condizioni imposte dal comitato ambientale.

Ciò premesso e sentito il relatore

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

nach Anhören des Berichterstatters in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form und mit Stimmeneinhelligkeit,

1. das Ansuchen der Obermarbach KG des Castagna Marcellino um Reduzierung der Bankgarantie für die Schottergrube „Platari 2“ in der Gemeinde Prags zu genehmigen.
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

ad unanimità dei voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare la richiesta della Obermarbach KG di Castagna Marcellino di riduzione della fideiussione bancaria per la cava di ghiaia “Platari 2” nel comune di Braies.
2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER



85207

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 7 giugno 2013, n. 1098

**L.P. 31 agosto 1987, n. 18 e s.m. come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2012, n. 25: approvazione della modifica dello Statuto dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn**

La legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) all'articolo 17 ha introdotto una modifica all'art. 13 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali) aggiungendo il comma 1 bis che recita: "lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta Provinciale. Questo comma si applica a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti".

L'art. 13 comma 2 della sopra citata legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 prevede inoltre che lo statuto debba venir adottato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto a maggioranza assoluta dei componenti, d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza ed approvato dalla Giunta provinciale e che le relative deliberazioni siano pubblicate su Bollettino ufficiale della Regione.

Il Direttore dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn con nota prot. n. 124/13 di data 15 aprile 2013, ha inviato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03/13 di data 23 marzo 2013 avente ad oggetto la modifica dello Statuto.

All'art.5 dello Statuto le parole "Il Collegio dei revisori dei conti" sono state sostituite dalle parole "il revisore dei conti".

Poiché la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 ha istituito le Comunità di valle in sostituzione dei Comprensori, all'art. 6 lettera c) l'Ente ha sostituito le parole "un rappresentante designato dalla Giunta del Comprensorio Alta Valsugana" con le seguenti: "un rappresentante designato dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri".

All'art. 8 lett. i) le parole "del Collegio dei revisori dei conti" sono state sostituite dalle seguenti: "del Revisore dei conti".

Verificata la regolarità della procedura adottata dall'Ente.

Tutto ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

- vista la L.P. 31 agosto 1987, n. 18 e successive modificazioni;
- vista la L.P. 19 giugno 2008, n. 6;
- vista la L.P. 27 dicembre 2012, n. 25;
- vista la nota di data 15 aprile 2013 prot. n. 124/13 del Direttore dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi legalmente espressi,

**delibera**

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, le modifiche allo Statuto dell'Istituto Cimbri/Kulturinstitutm Lusérn, così come approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con il provvedimento n. 03/13 di data 23 marzo 2013 e riportato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut n. 03/13 di data 23 marzo 2013, nonché dei relativi allegati;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio provinciale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
ALBERTO PACHER

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

# ISTITUTO CIMBRO KULTURINSTITUT LUSERN

38040 - Luserna / Lusern (TN)

**Delibera n. 03/13**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**OGGETTO: Modifica Statuto Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusern.**

Il giorno lunedì 23 marzo 2013 ad ore 19.45 presso la sala riunioni dell'Istituto cimbri - Kulturinstitut Lusern, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il

### **Consiglio di Amministrazione**

in seduta ordinaria sotto la presidenza del:

- PRESIDENTE**                    **Anna Maria Trenti Kaufman**, in rappresentanza della P.A.T.
- CONSIGLIERI**                    **Maria Nicolussi Moro** – Vicepresidente, in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusern  
**Ermenegildo Bidese**, Presidente del Comitato scientifico (videoconferenza)  
**Ornella Gasperl**, in rappresentanza del Comprensorio Alta Valsugana
- Assenti giustificati:**        **Andrea Nicolussi Castellan**, in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige  
**Luca Zotti**, in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusern

Assiste alla seduta:

IL DIRETTORE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE: **Florenzo Nicolussi Castellan**  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE: **Marta Martinello**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 03 di data 23 marzo 2013**

**OGGETTO: Modifica Statuto Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Preso atto che l'attuale statuto dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn prevede che la gestione finanziaria sia effettuata dal collegio dei revisori dei conti;

Visto l'art. 17, lett. b) della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 che inserisce, dopo il comma 1 dell'art 13 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6, la seguente integrazione: *" Lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale. Questo comma si applica a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data della sua entrata in vigore: entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti;*

*Vista la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 che istituisce le Comunità di valle in sostituzione dei precedenti Comprensori;*

Preso atto che l'art. 13, punto 2 della L.P. 19 giugno 2008 n. 6 prescrive che: *"Gli statuti sono adottati dal Consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino della Regione";*

Richiamato l'art. 31 delle L.P. 19 giugno 2008 n. 6 che identifica nel Consiglio comunale di Luserna – Lusérn l'organo di Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra;

Vista la lettera dd. 5 marzo 2013 prot. 82/13, integrata con nota dd. 11 marzo 2012 prot. 95/13, con la quale si chiedeva al Consiglio comunale di Luserna – Lusérn, organo di Rappresentanza istituzionale, l'approvazione dell'intesa sulle modifiche statutarie al fine di recepire le modifiche derivanti sia dalla L.P. 16 giugno 2006 n. 3, sia dalla L.P. 27 dicembre 2012 n. 25;

Preso atto che con delibera n 1 del 19 marzo 2013 il Consiglio Comunale di Luserna – Lusérn accoglieva la richiesta dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn;

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall'art. 7 della L.P. 18 del 23 luglio 2004, istitutive del Kulturinstitut Lusérn.

Visto lo Statuto approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004;

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali;

Accertata la necessità di apportare le modifiche statutarie entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25.;

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il direttore Fiorenzo Nicolussi Castellan esprime parere favorevole.

**IL DIRETTORE**  
Fiorenzo Nicolussi Castellan

- in ordine alla regolarità contabile l'assistente amministrativo-contabile Marta Martinello esprime parere favorevole.

**L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE**  
Marta Martinello

Con voti favorevoli n. 4 contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

1. di procedere alla modifica della Statuto dell'Istituto Cibmro/Kultirinstitut Lusérn, così come da allegato A che forma parte integrante della delibera stessa;
2. di dare atto che dall'assunzione del presente atto non deriva alcuna spesa;
3. di inviare copia della delibera alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Minoranze Linguistiche per gli adempimenti di competenza.

Adunanza chiusa ad ore 22.30  
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Anna Maria Trenti Kaufman

**IL SEGRETARIO**  
Fiorenzo Nicolussi Castellan

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Luserna/Lusérn, li

**IL PRESIDENTE**  
Anna Maria Trenti Kaufman

**IL SEGRETARIO**  
Fiorenzo Nicolussi Castellan

=====

**Allegato A****OGGETTO: modifica statuto Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn.**

Modifiche apportate allo Statuto dell'Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn.

All'art. 5 lett. d), le parole: "*il Collegio dei revisori dei conti*" sono sostituite dalle seguenti: "***il Revisore dei conti***";

All'art. 6 lett. c), le parole: "*un rappresentante designato dalla Giunta del Comprensorio Alta Valsugana*" sono sostituite dalle seguenti: "***un rappresentante designato dalla Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri***".

All'art. 8 lett. i), le parole: "*del Collegio dei revisori dei conti*" sono sostituite dalle seguenti: "***del Revisore dei conti***";

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

**Art. 16**  
**Revisore dei conti**

- 1. Il controllo della gestione finanziaria è effettuato dal Revisore dei conti;**
- 2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio di amministrazione;**
- 3. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto;**
- 4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, il Revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione**

85210

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 7 giugno 2013, n. 1100

**L.P. 31 agosto 1987, n. 18 e s.m., come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2012, n. 25: approvazione della modifica dello Statuto dell'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut.**

La legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) all'articolo 17 ha introdotto una modifica all'art. 13 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali) aggiungendo il comma 1 bis che recita: "lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta Provinciale. Questo comma si applica a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti".

L'art. 13 comma 2 della sopra citata legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 prevede inoltre che lo statuto debba venir adottato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto a maggioranza assoluta dei componenti, d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza ed approvato dalla Giunta provinciale e che le relative deliberazioni siano pubblicate su Bollettino ufficiale della Regione.

Il Presidente dell'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut con nota prot. n. 402/13 di data 25 marzo 2013, ha inviato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08/13 di data 20 marzo 2013, successivamente integrata con nota di data 19 aprile 2013, ed avente ad oggetto la modifica dello Statuto.

L'art. 16 dello Statuto è stato quindi sostituito con il seguente:

- “1. Il controllo della gestione finanziaria è effettuato dal Revisore dei conti.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio di amministrazione.
3. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, il Revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione.”

All'art. 8 comma 1 le parole "Collegio dei revisori dei conti" sono state sostituite dalle parole "Revisore dei Conti".

All'art. 1 dello Statuto le parole "Bersntoler Kulturinstitut" sono state sostituite dalle parole "Bersntoler Kulturinstitut/Istituto Culturale mòcheno", inserendo quindi la versione mòchena e italiana del nome dell'Ente.

All'art. 6. la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) un rappresentante designato dalla Giunta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol", che risulta attualmente essere la nuova denominazione della Comunità di riferimento della minoranza mòchena.

Verificata la regolarità della procedura adottata dall'Ente;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. 31 agosto 1987, n.18 e successive modificazioni;
- vista la L.P. 19 giugno 2008, n. 6;
- vista la L.P. 27 dicembre 2012, n. 25;
- vista la nota di data 27 marzo 2013 prot. n. 402/13 del Presidente dell'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut, successivamente integrata con nota di data 29 aprile 2013;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi legalmente espressi,

**delibera**

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, le modifiche allo Statuto dell'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut, così come approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con il provvedimento n. 08/13 di data 20 marzo 2013 riportato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut n. 08/13 di data 20 marzo 2013;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio provinciale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
ALBERTO PACHER

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE



# ISTITUTO MOCHENO BERSNTOLER KULTURINSTITUT

38050 - Palù del Fersina / Palai en Bersntol (TN)

**Delibera n. 08/13**

## Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto:** Modifiche alla Statuto dell'Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut

Il giorno **28 marzo 2013** ad ore **18.30** presso la sala riunioni dell'Istituto culturale mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut a Palù del Fersina, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunito il

### Consiglio di Amministrazione

in seduta ordinaria sotto la presidenza del:

<b>IL PRESIDENTE:</b>	<b>Bruno Groff</b>	Presidente, Sindaco di Frassilongo;
<b>I CONSIGLIERI:</b>	<del>Loris Moar</del>	<del>Vicepresidente, Sindaco di Palù del Fersina;</del>
	<b>Diego Moltrer</b>	in rappresentanza del Comune di Fierozzo;
	<b>Luca Froner</b>	in rappresentanza della RTAA;
	<b>Renzo Lenzi</b>	in rappresentanza della Comunità di Valle;
	<b>Cristiana Pioner</b>	in rappresentanza della P.A.T.;
	<del>Federica Ricci Garotti</del>	<del>Presidente del Comitato scientifico;</del>
<b>IL DIRETTORE :</b>	<b>Franco Cortelletti</b>	
<b>Assenti i Consiglieri:</b>	<b>Loris Moar</b>	Vicepresidente, Sindaco di Palù del Fersina;
	<b>Federica Ricci Garotti</b>	Presidente del Comitato scientifico;

presenti inoltre:

Assistono i REVISORI DEI CONTI:

<del>Fernando Cilli</del>	<del>in rappresentanza della P.A.T.;</del>
<del>Monica Tabarelli de Fatis</del>	<del>in rappresentanza della P.A.T.;</del>
<del>Claudio Civettini</del>	<del>in rappresentanza della Comunità di Valle.</del>

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

**- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 08/13 d.d. 20.04.13.-**

**- OGGETTO: Modifiche alla Statuto dell'Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTO lo Statuto del "Bersntoler Kulturinstitut" approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 agosto 2004, n. 2732 concernente "LP 31 agosto 1987, n. 18 come modificata dalla LP 23 luglio 2004, n. 7: approvazione dello statuto dell'Istituto mòcheno/Institut Bersntol".

VISTA l'articolo 17 della LP 25 dicembre 2012, n. 25 concernente "Modificazioni della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche) e, in particolare, il comma 1. lettera b) con il quale si stabilisce che lo statuto di ciascun istituto (delle tre minoranze linguistiche) deve prevedere che il controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale.

RICORDATO che lo Statuto dell'Istituto mòcheno prevede che il controllo sulla gestione finanziaria sia effettuato da un Collegio dei Revisori dei conti composto di tre membri. Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni legislative provinciali, occorre modificare lo Statuto.

PRESO ATTO che il citato art. 17 prevede che la modifica dello Statuto avvenga entro 60 giorni dall'entrata in vigore della LP 25/12, vale a dire entro il 27 marzo 2013, e che essa si applichi a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica.

VISTO il comma 2. dell'articolo 13 della LP 19 giugno 2008, n. 6 il quale prevede che gli statuti (degli istituti delle minoranze linguistiche) sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti, d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale.

ATTESO che l'organo di rappresentanza istituzionale della comunità mòchena è il Consiglio mòcheno, giusta l'articolo 30 della LP n. 6/2008.

VISTA la lettera di data 5 marzo 2013, prot. n. 315/13, con la quale viene chiesto al Consiglio mòcheno l'espressione del parere sulle modifiche allo Statuto (Allegato "A").

VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio mòcheno nella riunione del 7 marzo 2013 trasmesso all'Istituto con nota e-mail di data 7 marzo 2013, prot. dell'11 marzo 2013, n. 332 (Allegato "B").

CON voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

1. di apportare allo Statuto dell'Istituto culturale mòcheno, le seguenti modifiche:
  - all'articolo 1. le parole "Bersntoler Kulturinstitut" sono sostituite dalle parole "Bersntoler Kulturinstitut/Istituto culturale mòcheno",

- all'articolo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) un rappresentante designato dalla Giunta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol";

- l'articolo 16, è sostituita dal seguente :

**"Art. 16**

**Il revisore dei conti**

1. Il controllo della gestione finanziaria è effettuato dal Revisore dei conti.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio di amministrazione.
3. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, il Revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione."

- all'articolo 8, comma 1., lettera i) le parole "Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle parole "Revisore dei conti";

2. di prendere atto che in seguito alle modifiche di cui al punto precedente il nuovo testo dello Statuto del "Bersntoler Kulturinstitut" risulta come nell'Allegato "C" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;
3. di incaricare il Presidente dell'Istituto a trasmettere al Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche della Provincia autonoma di Trento, per gli adempimenti di competenza, le modifiche allo Statuto del "Bersntoler Kulturinstitut" di cui al punto 1.

Adunanza chiusa ad ore 19.30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

- Bruno Groff -

f. to

IL DIRETTORE

- Franco Cortelletti -

f. to

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, li 20 marzo 2013

IL DIRETTORE

- dott. Franco Cortelletti -

-----

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Registrato l'impegno con il n. \_\_\_\_\_ al cap. \_\_\_\_\_ del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell'esercizio 2013 per l'importo di € \_\_\_\_\_, meccanografico n. \_\_\_\_\_.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, li 20 marzo 2013

IL DIRETTORE

- dott. Franco Cortelletti -

-----

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, li 20.03.2013



IL DIRETTORE

- Franco Cortelletti -

F. Cortelletti

Allegato « C » alla deliberazione del Consiglio n. 08/13 del 20 marzo 2013

# **STATUTO**

del

## **"Bersntoler Kulturinstitut"**

### **Art. 1** *Istituzione e denominazione*

1. L'Istitut Bersntol/Istituto mòcheno, ha sede a Palai en Bersntol/Palù del Fèrsina e assume la denominazione "Bersntoler Kulturinstitut/Istituto culturale Mòcheno".

### **Art. 2** *Scopo*

1. L'Istituto ha per scopo la tutela e salvaguardia, la promozione e valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale della minoranza germanofona dei Comuni di Palai en Bersntol/Palù del Fèrsina, Viarotz/Fierozzo e Geralt/Frassilongo, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche, alle espressioni storiche, alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo economico-culturale del territorio di insediamento della minoranza.

2. Per il raggiungimento di queste finalità il coinvolgimento e la partecipazione della comunità mòchena nella attività dell'Istituto rappresentano una modalità di particolare rilevanza nel lavoro dell'Istituto stesso.

### **Art. 3** *Compiti*

1. All'Istituto sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi, il consolidamento ed il rafforzamento dell'identità culturale della minoranza mòchena;
  - b) la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e degli usi e costumi della minoranza mòchena con i mezzi di informazione e di comunicazione anche attraverso la collaborazione con la scuola e

attraverso l'organizzazione o la partecipazione a iniziative di studio e di ricerca;

- c) la determinazione e l'aggiornamento delle regole e delle norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità favorendo il processo di standardizzazione della lingua mòchena;
- d) l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli interpreti e traduttori della lingua mòchena e per il personale docente preposto all'insegnamento della lingua mòchena;
- e) la raccolta dei toponimi della zona di appartenenza conformi alle tradizioni e usi locali e la promozione dei relativi studi e ricerche;
- f) la raccolta e lo studio dei beni, di materiali e di documentazione che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, alla cultura, agli usi e costumi della gente mòchena;
- g) la promozione e la pubblicazione di studi e ricerche nei settori di cui alla lettera precedente;
- h) l'istituzione di premi e borse di studio al fine di favorire l'apprendimento della lingua, la conoscenza, lo studio e l'approfondimento del patrimonio culturale, linguistico e della toponomastica originaria del territorio storico di insediamento della comunità mòchena;
- i) la collaborazione e la cooperazione con enti e associazioni operanti nel territorio della Berantol/Valle dei Mòcheni prestando assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dagli enti locali e dalle associazioni dell'area mòchena e delle aree limitrofe, la collaborazione e lo scambio con enti ed associazioni a livello nazionale, interregionale e transfrontaliero con particolare riferimento alle minoranze germanofone;
- j) l'elaborazione di proposte di soluzioni a problemi culturali, sociali ed economici della comunità mòchena e di salvaguardia dell'ambiente, anche mediante la progettazione, la realizzazione e la gestione di un ecomuseo;
- k) la promozione e il sostegno dello sviluppo delle arti, dell'artigianato, delle attività tradizionali e del turismo culturale compatibile e sostenibile, in collaborazione con enti e associazioni aventi gli stessi compiti.

#### **Art. 4** **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) da beni mobili e immobili, che a qualsiasi titolo pervengano in proprietà;
- b) dal materiale espositivo;
- c) da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione dell'Istituto.

**Art. 5**  
**Organi**

1. Sono organi dell'Istituto:
- a) Il Consiglio di amministrazione;
  - b) il Presidente;
  - c) Il Comitato scientifico;
  - d) Il Revisore dei conti.

**Art. 6**  
**Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
- a) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Palai en Berentol/Palù del Fèrna, Vlarotz/Fierozzo e Garalt/Fraasilongo, designati dai rispettivi Consigli comunali;
  - b) un rappresentante designato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento;
  - c) un rappresentante designato dalla Giunta della Comunità Alta Valaiana e Berentol;
  - d) un rappresentante designato dalla Giunta della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;
  - e) il Presidente del Comitato scientifico.
2. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell'Istituto.

**Art. 7**  
**Nomina e designazione dei membri del Consiglio di amministrazione**

1. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale; restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere confermati.
2. Il rappresentante di cui alla lettera c) dell'articolo 6, deve appartenere alla minoranza mòchena ed è designato tenendo conto anche dell'indicazione espressa da parte di enti e associazioni della comunità mòchena.
3. Qualora le designazioni di competenza non pervengano alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla richiesta, provvede d'ufficio la Giunta provinciale.
4. Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

**Art. 8*****Attribuzioni del Consiglio di amministrazione***

**1.** Al Consiglio di amministrazione sono assegnati i seguenti compiti:

- a) nominare al proprio interno ed a maggioranza dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente;
- b) esaminare ed approvare il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- c) approvare il regolamento del personale e dell'organizzazione dell'Istituto individuando in tale sede anche le competenze del Direttore, ed in generale approvare tutti i regolamenti;
- d) deliberare sull'attività dell'Istituto, anche delegando determinate funzioni al Presidente;
- e) proporre modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;
- f) nominare il Direttore dell'Istituto;
- g) nominare i componenti del Comitato scientifico;
- h) istituire gruppi di lavoro;
- i) determinare la misura dell'indennità di carica del Presidente e del Vicepresidente, del Presidente del Comitato scientifico, del Revisore dei conti e i compensi agli altri componenti degli organi dell'Istituto e di eventuali gruppi di lavoro.

**2.** I membri del Consiglio di amministrazione possono partecipare alla discussione ed alla votazione sul provvedimento con il quale vengono fissate le indennità di carica ed i compensi.

**Art. 9*****Convocazione e attività del Consiglio di amministrazione***

**1.** Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o su iniziativa di almeno tre membri del Consiglio stesso.

**2.** Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

**3.** Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

**Art. 10*****Il Comitato scientifico***

**1.** Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione; è composto da tre a cinque membri e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.



2. I membri del Comitato scientifico devono essere scelti fra docenti universitari, di istituti scolastici, universitari o di ricerca o esperti in materia linguistiche, storiche, filologiche, antropologiche o politico-sociologiche, o qualificati esperti che abbiano svolto attività o pubblicato studi aventi come oggetto questioni attinenti le minoranze linguistiche.

3. Il Presidente del Comitato scientifico viene eletto dai componenti del Comitato stesso.

4. Per la trattazione di specifiche questioni possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato scientifico, senza diritto di voto, rappresentanti di associazioni o enti della Berantol/Valle del Mòcheni o che operano nel campo delle minoranze linguistiche.

5. Il Direttore dell'Istituto partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato scientifico e svolge le funzioni di Segretario.

#### Art. 11

##### *Attribuzioni del Comitato scientifico*

1. Il Comitato scientifico:

- a) esprime pareri al Consiglio di amministrazione sul programma annuale e pluriennale di attività dell'Istituto;
- b) formula proposte in ordine alla programmazione annuale e pluriennale e propone l'approfondimento di specifiche tematiche scientifiche anche mediante l'istituzione di appositi gruppi di lavoro;
- c) esprime pareri su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'Istituto sottopostogli dal Presidente.

#### Art. 12

##### *Assemblee pubbliche*

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico, congiuntamente, almeno una volta all'anno, indicano una pubblica assemblea al fine di illustrare l'attività svolta e di raccogliere indicazioni sulla futura attività.

2. Allo scopo di favorire la programmazione di iniziative comuni, il Consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico si riuniscono almeno una volta all'anno in seduta congiunta con i corrispondenti organi del Kulturinstitut Lusern/Istituto cimbri.

#### Art. 13

##### *Il Presidente dell'Istituto*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed assicura l'unitarietà dell'indirizzo politico e scientifico dell'attività.

**2. Il Presidente:**

- a) **convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione;**
- b) **esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio di amministrazione e adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto;**
- c) **presenta e propone il piano annuale e pluriennale di attività e assume, anche in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano stesso;**
- d) **adotta in caso di necessità ed urgenza atti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo sottoporli a ratifica nella prima riunione utile, pena la decadenza dell'atto;**
- e) **è attiva per il reperimento di fonti finanziarie aggiuntive per il conseguimento degli scopi statuari.**

**3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.**

**Art. 14*****Il Direttore dell'Istituto***

**1. Il Direttore è capo del personale, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, collabora all'elaborazione dei programmi di attività dell'Istituto ed esercita le competenze a lui attribuite dal regolamento di organizzazione.**

**Art. 15*****Personale***

**1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto si avvale di personale:**

- a) **assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;**
- b) **assunto con contratto di lavoro a tempo determinato:**
  - a. **per fini sostitutori;**
  - b. **per fronteggiare particolari punte di attività non ricorrenti;**
  - c. **per l'espletamento di attività assunte in convenzione con i Comuni milanesi;**
- c) **masso a disposizione dalla Regione, dalla Provincia e da enti pubblici;**
- d) **assunto con contratto di diritto privato;**
- e) **con contratto di lavoro autonomo.**

**2. Per il personale di cui al comma 1., lettera b) punto c., non trovano applicazione eventuali limitazioni fissate nelle disposizioni contrattuali.**

**Art. 16**  
***Il revisore dei conti***

1. Il controllo della gestione finanziaria è effettuato dal Revisore dei conti.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio di amministrazione.
3. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, il Revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione.

**Art. 17**  
***Esercizio finanziario***

1. L'esercizio finanziario ha inizio al primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
3. Per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale nonché per l'attività contrattuale si applicano le corrispondenti norme della Provincia autonoma di Trento.

**Art. 18**  
***Scioglimento***

1. In caso di scioglimento, la Provincia assicura l'utilizzazione del patrimonio dell'istituto per i fini di cui al presente statuto e alla legge provinciale istitutiva.

85179

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 1 luglio 2013, n. 1330

**Legge provinciale n. 4 del 3 marzo 2010 e s.m. - Articolo 15 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti) - Domanda di data 7 dicembre 2012, relativa al progetto di riqualificazione insediativa con demolizione e ricostruzione dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 2883, in C.C. Levico - Comune di LEVICO TERME - richiedente, Moschen Tiziana - ACCOGLIMENTO. Prot. n. 182/13cdz**

Il Relatore comunica:

l'articolo 15, concernente le "Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti", della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 "Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)" e s.m., prevede che per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico-insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, sono consentiti, nell'ambito delle misure straordinarie di riqualificazione, interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g) della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e s.m., - compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione - sempre che il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio;

tali interventi devono riguardare gli edifici residenziali esistenti da almeno 15 anni alla data del 5 marzo 2010, data di entrata in vigore del citato articolo 15 e che non siano assoggettati alla disciplina del restauro, del risanamento conservativo, dei beni ambientali e/o culturali o del patrimonio edilizio tradizionale; tali interventi possono attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, potendo riconoscere un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di volume determinata e assentita ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale;

al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio di Trento in data 7 dicembre 2012 con prot. n. 702381/18.3, è stata presentata la domanda di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale ai sensi dell'articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010 e s.m., relativa al progetto di riqualificazione dell'edificio esistente costituito dalla p.ed. 2883, in C.C. Levico, a firma della signora Moschen Tiziana, proprietaria, residente a Levico Terme, viale Lido n. 81 e del progettista, geom. Andrea Piva, con studio in Levico, Corso Centrale n. 50, accompagnata dalla relativa progettazione, datata dicembre 2012 (con elaborati cartografici: A1) - A2), P1) - P2), VOL1) - VOL2), R1) - R2) e da INQ), relazione tecnica illustrativa con documentazione fotografica);

il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, ricevuta la pratica in oggetto, ha trasmesso la stessa con nota di data 11 dicembre 2012 prot. n. S013/2012/709209/18.3 al Comune di Levico Terme, ai sensi di quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 15 in esame, assieme alla suddetta progettazione inerente l'intervento in oggetto, al fine di provvedere ai successivi adempimenti di competenza;

con deliberazione del Consiglio comunale di Levico Terme n. 21 del 9 aprile 2013 è stato espresso parere favorevole in ordine all'intervento di riqualificazione architettonica ed ambientale dell'edificio esistente contraddistinto con la p.ed. 2883 del C.C. di Levico sulla base degli elaborati progettuali datati dicembre 2012 e prodotti a firma del geom. Andrea Piva, elencati nel dispositivo nel seguente modo: accatastamento, Tavola A1: piante - sezioni STATO ATTUALE, Tavola A2: prospetti STATO ATTUALE, Tavola P1: prospetti STATO PROGETTO, Tavola P2: piante - sezioni STATO PROGETTO, Tavola VOL1: CALCOLO ANALITICO VOLUME URBANISTICO ATTUALE, Tavola VOL2: CALCOLO ANALITICO VOLUME URBANISTICO PROGETTO, copia concessione, domanda, estratto tavolare, Tavola INQ:

INQUADRAMENTI E PLANIMETRIE, Tavola R1: prospetti STATO DI RAFFRONTO, Tavola R2: piante - sezioni STATO DI RAFFRONTO, Relazione tecnica; con nota del Comune di Levico Terme di data 22 aprile 2013 sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, che li ha ricevuti in data 29 aprile 2013 con prot. n. 229725, copia della suddetta deliberazione consigliare e gli elaborati cartografici che sono serviti all'esame della pratica; infatti in tale nota si specifica che, a seguito di esplicita richiesta degli uffici comunali, erano state consegnate anche delle tavole integrative di dettaglio presentate al fine di esaminare la pratica;

ai sensi del comma 9 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 e s.m., il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia, in qualità di struttura provinciale competente, provvede alla cura dell'istruttoria finalizzata all'esame paesaggistico-architettonico e quindi alla pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando l'adeguatezza dell'intervento proposto con le finalità della riqualificazione insediativa;

il Servizio provinciale Urbanistica e Tutela del paesaggio si può avvalere ai soli fini della valutazione di cui al comma 9 dell'art. 15 della l.p. n. 4/2010 e s.m., del "Nucleo di Valutazione delle varianti al PRG", costituito con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente, n. 35 di data 15 aprile 2008, rinnovato nella sua costituzione con la determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente, n. 1 di data 12 gennaio 2010, ed allo stato in fase di rinnovo;

nelle more della ricostituzione del suddetto nucleo nella sua piena composizione, le relative funzioni sono assicurate dalla struttura, su richiesta dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio; a tal fine la struttura in data 6 maggio 2013 ha effettuato l'esame paesaggistico-architettonico della proposta progettuale, finalizzata alla riqualificazione insediativa mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente costituito dalla p.ed. 2883 in C.C. Levico - della richiedente Moschen Tiziana, data dicembre 2012, valutando positivamente l'intervento, subordinatamente alle condizioni riportate nel seguente parere:

*"Il progetto sottoposto al parere di competenza è relativo all'intervento di parziale demolizione di un manufatto situato sulla p.ed. 2883 C.C. Levico e alla realizzazione di un nuovo edificio, oggetto di "riqualificazione dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza."*

*Preso atto della documentazione progettuale messa a disposizione, si osserva quanto segue:*

*l'immobile è localizzato in località Prati di Monte, in un contesto boschivo, intervallato da limitati ambiti di prato. Il progetto prevede il mantenimento della parte basamentale dell'edificio esistente, inglobandola nella struttura del nuovo manufatto.*

*Il nuovo edificio riprende tipologicamente i manufatti presenti in zona, sia per quanto riguarda la volumetria, sia per quanto riguarda i materiali impiegati e le finiture esterne.*

*Sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico, si esprime pertanto parere positivo alla proposta progettuale in esame, subordinatamente alle condizioni espresse dalla C.E.C nella seduta del 29.12.2012:*

- 1. le intercapedini areate vengano riempite completamente in modo da non essere usufruibili;*
- 2. il porticato venga aperto anche sul prospetto est e ovest."*

visti gli esiti istruttori sopra evidenziati e vista la documentazione richiamata in atti, fatte proprie le motivazioni e le condizioni esposte nel parere espresso dal Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio in ordine alla valutazione della proposta progettuale in oggetto, il Relatore propone alla Giunta provinciale di accogliere la domanda in esame;

preso atto che, ai sensi del comma 13 dell'art. 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 e s.m., le deliberazioni della Giunta provinciale relative agli incrementi volumetrici ed alle agevolazioni, previsti dal medesimo articolo 15, sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai progetti assentiti.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;

- visto l'articolo 15 "Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti" della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 e s.m.;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.;
- visto l'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 e s.m., in ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1858 di data 26 agosto 2011;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

**delibera**

- 1) di accogliere, per i motivi meglio esposti in premessa, la domanda presentata in data 7 dicembre 2012, di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale presentata ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 4 del 3 marzo 2010, relativa al progetto riqualificazione dell'edificio esistente costituito dalla p.ed. 2883 in C.C. Levico, a firma della signora Moschen Tiziana, proprietaria, residente a Levico Terme e del progettista, geom. Andrea Piva, con studio in Levico, accompagnata dalla relativa progettazione, datata dicembre 2012, come indicata nei suoi elaborati nella deliberazione del Consiglio comunale di Levico Terme n. 21 del 9 aprile 2013, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
  1. le intercapedini areate vengano riempite completamente in modo da non essere usufruibili;
  2. il porticato venga aperto anche sul prospetto est e ovest;
- 2) di comunicare alla richiedente Moschen Tiziana, nonché al Comune di Levico Terme l'esito della presente decisione;
- 3) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 15, comma 13, della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
ALBERTO PACHER

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

85186

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 1 luglio 2013, n. 1340

**Temporaneo utilizzo della sorgente, sita in località "Antico Bagno", Comune di Pozza di Fassa.**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di consentire, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, alla Società Terme Dolomia S.r.l. con sede in Pozza di Fassa, il temporaneo utilizzo della sorgente sita in località "Antico Bagno" ricadente nel territorio del Comune di Pozza di Fassa, fino alla conclusione del procedimento preordinato al rilascio della concessione denominata "Alloch" iniziato in data 20 giugno 2013;
- 2) di far pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento é ammesso:
  - a) ricorso al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 - lettera b) - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
  - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
ALBERTO PACHERLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

85226

Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Trento****DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

del 10 luglio 2013, n. 1223

**Intervento 9 - Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale - Edizione 2013 - indizione del bando mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige**

## LA DIRIGENTE GENERALE DELL'AGENZIA DEL LAVORO

- visto il documento dei "Criteri degli Interventi di Politica del lavoro per il triennio 2011/2013" adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1608 di data 29 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni ove prevede tra gli interventi a favore della nuova imprenditorialità l'intervento n. 9 denominato "Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale";
- visto in particolare quanto previsto dal succitato documento ove stabilisce quale "Modalità di accesso" all'intervento la possibilità di presentare le domande in seguito ad indizione di apposito bando da parte dell'Agenzia del Lavoro;
- viste le Disposizioni attuative dell'intervento di "Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale" approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro n. 11 di data 21.03.2013;
- preso atto che con succitata deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, incaricato la Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro di adottare i necessari provvedimenti per garantire la puntuale attuazione dell'intervento compreso il provvedimento di attivazione, di cui all'art. 5 delle citate disposizioni attuative, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
- preso, altresì, atto di quanto previsto dalle succitate disposizioni attuative all'articolo 5 "Limiti alla presentazione di domande" ove stabilisce che: "le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e che il termine finale di presentazione delle domande è fissato dal medesimo avviso pubblico";
- considerato che con propria determinazione n. 961 d.d. 06.06.2013 è stata indetta la "Gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio afferente le attività di valutazione/selezione delle domande, di realizzazione dei percorsi di orientamento e formazione, di assistenza tecnica in fase di start-up e di monitoraggio/coaching, connesse alle istanze relative all'intervento n. 9 "Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale" e per la quale è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte il 23 agosto 2013;
- ritenuto necessario, in applicazione di quanto disposto all'art. 11 "ACCESSO ALLA FORMAZIONE ED ALLE AGEVOLAZIONI" delle citate Disposizioni attuative dell'intervento, di stabilire che, successivamente alla verifica dei requisiti formali delle domande presentate, la graduatoria verrà predisposta dal soggetto terzo che risulterà vincitore della sopraccitata gara di appalto avvalendosi anche di eventuali colloqui di approfondimento, qualora risultino necessari per poter acquisire ulteriori elementi rispetto al contenuto della domanda da parte dei Candidati ed applicando la seguente griglia dei criteri e relativi punteggi numerici:
  - a) **attuabilità dell'idea imprenditoriale:** punti da 0 a 3. Il presente criterio di analisi terrà in considerazione la dimensione del mercato di riferimento e del prodotto/servizio offerto. In generale la valutazione dovrà riguardare una prima verifica della congruenza dell'idea imprenditoriale con il settore economico di riferimento, alle dimensioni di concorrenza conosciute e, in generale, rispetto alla plausibilità dell'idea proposta:
    - punti 0: non è attuabile in quanto si prospettano rilevanti difficoltà rispetto al contesto di riferimento dell'idea imprenditoriale;
    - punti 1: sufficientemente attuabile ma si evidenziano delle criticità che comunque non ostacolano in modo rilevante la realizzazione dell'idea imprenditoriale;



- punti 2: l'idea d'impresa è attuabile;
  - punti 3: l'idea d'impresa è attuabile e si prospetta una buona opportunità imprenditoriale;
- b) **cantierabilità e/o dello stato di avanzamento delle procedure di avvio dell'idea imprenditoriale:** punti 1. Tale criterio dovrà tenere in considerazione la presenza o meno di elementi già acquisiti del progetto imprenditoriale come per esempio la disponibilità di un locale, la sottoscrizione di accordi preliminari, la presenza di una analisi del mercato di riferimento ecc.. (per le idee imprenditoriali per le quali non risulti essere presente almeno uno degli elementi di cantierabilità verranno attribuiti punti 0);
- c) **coerenza del progetto imprenditoriale con i percorsi di istruzione e di formazione:** punti da 0 a 3. Tale criterio consente di individuare delle linee di continuità nonché di elementi che possano garantire una maggior sostenibilità dell'idea imprenditoriale. Verrà considerata la presenza di una coerenza tra l'attività oggetto dell'idea imprenditoriale rispetto ai percorsi di istruzione e di formazione sostenuti dal Candidato:
- punti 0: nessuna coerenza;
  - punti 1: coerenza sufficiente in quanto sono presenti i requisiti minimi prescritti dalla normativa di riferimento;
  - punti 2: buona coerenza rispetto ai titoli, le certificazioni e gli attestati posseduti dal Candidato e l'idea imprenditoriale;
  - punti 3 ottima coerenza rispetto ai titoli, le certificazioni e gli attestati posseduti dal Candidato e l'idea imprenditoriale;
- d) **coerenza del progetto imprenditoriale con i percorsi lavorativi e professionali:** punti da 0 a 3. Tale criterio consente di individuare delle linee di continuità nonché di elementi che possano garantire una maggior sostenibilità dell'idea imprenditoriale. Verrà considerata la presenza di una coerenza tra l'attività oggetto dell'idea imprenditoriale e l'esperienza lavorativa e professionale acquisita dal Candidato:
- punti 0: nessuna coerenza;
  - punti 1: coerenza sufficiente in quanto è presente un'esperienza minima ed indispensabile;
  - punti 2: buona coerenza in termini qualitativi e quantitativi dell'esperienza professionale;
  - punti 3: ottima coerenza in termini qualitativi e quantitativi dell'esperienza professionale;
- e) **ponderazione della componente motivazionale:** punti da 0 a 1. Il presente criterio dovrà in generale tenere in considerazione le informazioni acquisite attraverso l'analisi documentale ed eventuale ed ulteriori elementi forniti da Candidato attraverso un possibile colloquio di approfondimento:
- punti 0: il Candidato non presenta una sufficiente componente motivazionale;
  - punti 1: il Candidato presenta una sufficiente componente motivazionale;
- d) **appartenenza dell'attività in forma prevalente ai seguenti settori: welfare, wellbeing (benessere), cultura, educazione, turismo, valorizzazione/tutela ambientale ed agricoltura.** Nel caso in cui l'idea imprenditoriale preveda di avviare l'attività in forma prevalente nei settori sopracitati verrà attribuito una priorità alla domanda attraverso l'assegnazione di: punti 2;
- considerato che la presa in carico e la conseguente valutazione delle domande di accesso all'intervento 9 per la determinazione della graduatoria potranno essere effettuate ad avvenuta aggiudicazione al soggetto terzo vincitore della gara di appalto di cui sopra;

#### determina

1. di indire il bando per l'accesso all'edizione 2013 dell'intervento di "Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale" mediante la pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

2. di dare, altresì, atto che come stabilito all'art. 5 delle Disposizioni attuative dell'intervento di "Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale", approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro n. 11 di data 21.03.2013, **le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico** sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige";
3. di stabilire che, così come disposto all'art. 11 "Accesso alla formazione ed alle agevolazioni" delle citate Disposizioni attuative, il soggetto terzo che risulterà vincitore della gara di appalto, di cui in premessa, andrà a predisporre la graduatoria delle domande presentate e ritenute valide formalmente, previa realizzazione di eventuali colloqui di approfondimento con i Candidati ed applicando la seguente griglia dei criteri e relativi punteggi numerici:
  - a) **attuabilità dell'idea imprenditoriale**: punti da 0 a 3:
    - punti 0: non è attuabile in quanto si prospettano rilevanti difficoltà rispetto al contesto di riferimento dell'idea imprenditoriale;
    - punti 1: sufficientemente attuabile ma si evidenziano delle criticità che comunque non ostacolano in modo rilevante la realizzazione dell'idea imprenditoriale;
    - punti 2: l'idea d'impresa è attuabile;
    - punti 3: l'idea d'impresa è attuabile e si prospetta una buona opportunità imprenditoriale;
  - b) **cantierabilità e/o dello stato di avanzamento delle procedure di avvio dell'idea imprenditoriale**: punti 1. Per le idee imprenditoriali per le quali non risulti essere presente almeno uno degli elementi di cantierabilità verranno attribuiti punti 0;
  - c) **coerenza del progetto imprenditoriale con i percorsi di istruzione e di formazione**: punti da 0 a 3:
    - punti 0: nessuna coerenza;
    - punti 1: coerenza sufficiente in quanto sono presenti i requisiti minimi prescritti dalla normativa di riferimento;
    - punti 2: buona coerenza rispetto ai titoli, le certificazioni e gli attestati posseduti dal Candidato e l'idea imprenditoriale;
    - punti 3 ottima coerenza rispetto ai titoli, le certificazioni e gli attestati posseduti dal Candidato e l'idea imprenditoriale;
  - d) **coerenza del progetto imprenditoriale con i percorsi lavorativi e professionali**: punti da 0 a 3:
    - punti 0: nessuna coerenza;
    - punti 1: coerenza sufficiente in quanto è presente un'esperienza minima ed indispensabile;
    - punti 2: buona coerenza in termini qualitativi e quantitativi dell'esperienza professionale;
    - punti 3: ottima coerenza in termini qualitativi e quantitativi dell'esperienza professionale;
  - e) **ponderazione della componente motivazionale**: punti da 0 a 1:
    - punti 0: il Candidato non presenta una sufficiente componente motivazionale;
    - punti 1: il Candidato presenta una sufficiente componente motivazionale;
  - d) **appartenenza dell'attività in forma prevalente ai seguenti settori**: welfare, wellbeing (benessere), cultura, educazione, turismo, valorizzazione/tutela ambientale ed agricoltura. Nel caso in cui l'idea imprenditoriale preveda di avviare l'attività in forma prevalente nei settori sopraccitati verrà attribuito una priorità alla domanda attraverso l'assegnazione di: punti 2.
4. di stabilire che il termine finale per la presentazione delle domande viene fissato allo scadere del 60° giorno successivo al termine iniziale di cui al punto 2 e che, per le domande inviate a mezzo raccomandata, farà fede la data di arrivo presso la sede centrale dell'Agenzia del Lavoro;
5. di dare atto che le domande pervenute entro il termine di cui al precedente punto verranno valutate, ai fini della formazione della graduatoria, dal soggetto terzo che risulterà vincitore della gara di appalto indetta con propria determinazione n. 961 d.d. 06.06.2013;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

LA DIRIGENTE GENERALE  
DOTT.SSA ANTONELLA CHIUSOLE

Informazioni sull'avviso:

- dal **17.07.2013** al **14.09.2013** è possibile presentare la domanda di accesso all'intervento di "Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale";
- per maggiori informazioni sui contenuti e la disciplina dell'intervento e per reperire il modulo di domanda è possibile accedere al sito internet dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (<http://www.agenzialavoro.tn.it>) o recarsi presso i Centri per l'Impiego dislocati sul territorio o presso la sede di Trento dell'Agenzia del Lavoro - Ufficio Affari Amministrativi, generali e contabili – Settore incentivi.

85221

Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013

**Provincia Autonoma di Trento****DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

del 11 luglio 2013, n. 141

**Autorizzazione alla sdemanializzazione della neoformata p.f. 4330/6 in C.C. Peio (F. 98 - 2012)**

omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA

omissis

**determina**

- 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la neoformata p.f. 4330/6 C.C. Peio, dalla categoria Beni Demaniali, a quella del Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento;
- 2) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE  
ING. GIANFRANCO BRIGADOI

85205

Ordinanze, sentenze e ricorsi - Parte 1 - Anno 2013

**Stato - Provincia Autonoma di Bolzano****PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA**

del 1 luglio 2013, n. 176

**Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17 (Legge sui masi chiusi), promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, nel procedimento vertente tra O.M. e B.R. ed altri**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici: Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17 (Legge sui masi chiusi), promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, nel procedimento vertente tra O.M. e B. R. ed altri, con ordinanza dell'8 novembre 2012, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tra coeredi, promosso per far valere il diritto della ricorrente (o di un resistente in riconvenzionale) di assunzione di un maso chiuso e di determinazione del prezzo di assunzione (essendo stata, tra l'altro, eccepita dalle altre resistenti l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda, trattandosi di maso chiuso asseritamente già sciolto), il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, con ordinanza emessa l'8 novembre 2012, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 42 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), «nella parte in cui non ammette più – una volta introdotto il procedimento per l'assunzione del maso chiuso e per la determinazione del prezzo di assunzione – il ricorso alla commissione dei masi chiusi per chiedere lo scioglimento del maso chiuso o non ammette che siffatta decisione spetti al Giudice investito del procedimento d'assunzione»;

che il rimettente premette che, contrariamente a quanto eccepito, il maso chiuso in oggetto, all'atto della introduzione del giudizio a quo, risulta ancora iscritto come tale nel libro tavolare e rientra, pertanto, nel campo di applicazione della citata legge provinciale n. 17 del 2001, giacché l'efficacia del provvedimento con cui la Commissione provinciale dei masi chiusi aveva acconsentito al suo scioglimento (con delibera n. 1894 del 9 marzo 2009), alla condizione (non verificatasi) dell'aggregazione di una parte di esso a un diverso maso chiuso, si era estinta per non uso da parte dei richiedenti (ai sensi dell'art. 48 della medesima legge provinciale) «poco dopo il deposito in cancelleria della domanda di assunzione e di determinazione del prezzo di assunzione»;

che, ciò premesso in via di fatto, il Tribunale – rilevato che dalla esperita CTU «risulta evidente nel caso concreto che i fondi ancora utilizzati per fini agricoli [...] economicamente pesano poco in proporzione all'azienda alberghiera» facente parte del maso chiuso – osserva che lo scioglimento del maso chiuso e l'obbligo della aggregazione dei fondi agricoli di questo con altri masi chiusi rientra nella discrezionalità amministrativa spettante alle locali commissioni e, in sede di ricorso, alla Commissione provinciale; e che pertanto deve escludersi una competenza autonoma e aggiuntiva dell'autorità giudiziaria ordinaria in relazione allo scioglimento, anche qualora nel procedimento di assunzione e di determinazione del relativo prezzo risultasse evidente la mancanza in concreto dei presupposti di idoneità per la permanenza della costituzione del maso chiuso;

che, pertanto, «qualora la pubblica Amministrazione procedesse allo scioglimento con determinazione definitiva nel corso del procedimento, ne conseguirebbe il rigetto delle domande d'assunzione [...] per il venir meno dell'oggetto del contendere», in quanto la procedura di assunzione presuppone l'esistenza del maso chiuso (che a sua volta giustifica l'indivisibilità e la prestazione di un conguaglio non corrispondente al valore di mercato agli eredi non assuntori e di privilegio per l'assuntore), dovendosi seguire, in caso contrario, le regole ordinarie della divisione ereditaria (non richiesta da alcuna delle parti, ma) che potrebbe essere azionata in un futuro giudizio, in cui il valore delle singole quote di comproprietà aumenterebbe in senso sostanziale, venendo in considerazione il valore di mercato;

che il rimettente – rilevato che l'istituto del maso chiuso (di competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano, ex art. 8, numero 8, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, recante «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») trova la sua giustificazione economica e sociale (rispetto ai normali rapporti privatistici) nel fatto che con esso si ostacola lo smembramento dei fondi agricoli attraverso la successione ereditaria, «favorendo l'appartenza sociale della compagine familiare all'esistenza economica dell'azienda agricola» – afferma che, accertata con determinazione della pubblica amministrazione (seppure divenuta successivamente inefficace) l'inesistenza dei presupposti della costituzione di un maso chiuso, l'autorità giudiziaria ordinaria, successivamente adita, «non può sostituirsi con una sentenza a una competenza (di scioglimento) riservata alla Pubblica Amministrazione»;

che, pertanto – ritenuto che la norma impugnata non possa essere interpretata nel senso del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria della facoltà, in caso di mancanza dei presupposti oggettivi della costituzione in maso chiuso, di pronunciarne con sentenza lo scioglimento – essa si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento, «all'interno della stessa categoria dei titolari del medesimo diritto (coeredi di un maso chiuso), tra coloro che sono parti di un procedimento ordinario d'assunzione e determinazione del prezzo d'assunzione e coloro che non sono ancora parti di un siffatto procedimento giudiziale»; nonché per «contrasto con l'indipendenza della determinazione amministrativa e il principio della disapplicazione della determinazione amministrativa illegittima da parte dell'AGO», in quanto la possibilità di uno dei coeredi di fare valere il suo interesse legittimo (allo scioglimento) viene fatta dipendere «dalla rapidità (o lentezza) con cui gli altri coeredi, in particolare il potenziale assuntore, facciano valere il loro diritto» davanti al giudice; b) con l'art. 24 Cost., poiché «condiziona la possibilità di far valere questo interesse legittimo alla pendenza, o meno, di un procedimento giudiziale d'assunzione impedendo, quindi, la facoltà di fare valere tale interesse una volta introdotto da chiunque sia un procedimento giudiziale»; e perché «pone la decadenza dalla facoltà di presentare la richiesta in sede amministrativa al di fuori dall'ambito del controllo dell'interessato, non ancorando l'esperibilità dell'iniziativa a un termine fisso [...], ma condizionandola all'iniziativa altrui del deposito del ricorso d'assunzione dinanzi all'AGO»; c) con l'art. 42 Cost., in quanto – venuti meno i presupposti della costituzione del bene in maso chiuso e non sussistendo più le giustificazioni delle eccezioni alla disciplina generale del diritto ereditario – «se la possibilità di avanzare la richiesta di scioglimento dipende esclusivamente dalla pendenza, o meno, di un giudizio di assunzione, paiono indirettamente sacrificati il diritto del coerede o quantomeno il valore delle quote dei coeredi non assuntori»; d) con l'art. 97 Cost., giacché l'adozione di una determinazione amministrativa nel caso di specie dipende unicamente dal fatto che una delle parti coinvolte introduca il giudizio di assunzione, privando la P.A. di una competenza propria in ordine all'accertamento della persistenza o meno dei requisiti del maso chiuso; laddove la determinazione amministrativa influisce sul processo solo nel caso di scioglimento del maso e non anche in caso di rigetto della relativa domanda;

che è intervenuta la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l'inammissibilità e/o l'infondatezza della sollevata questione;

che la Provincia sottolinea di avere introdotto un vero e proprio ordinamento della materia, riguardante gli aspetti sostanziali e processuali, nel cui ambito la logica sottesa alla norma censurata è quella secondo la quale, sino a quando l'autorità giudiziaria non abbia stabilito chi sia il legittimo assuntore, l'autorità amministrativa non possa pregiudicare tale accertamento;

che (ecceppata la ipoteticità della questione) la Provincia osserva, d'altra parte, che il giudice ordinario non potrebbe sostituirsi all'autorità amministrativa e procedere, in assenza di domanda e senza i prescritti pareri delle competenti commissioni, allo scioglimento del maso chiuso; e che, dunque, la limitazione del potere amministrativo durante il giudizio di assunzione risponde all'esigenza di efficienza amministrativa;

che, con riferimento ai parametri evocati ed alle argomentazioni svolte a sostegno delle censure, la Provincia sottolinea che: a) rispetto all'asserita disparità di trattamento tra coeredi di un maso chiuso che siano o no parti di un procedimento giudiziale di assunzione, il differente trattamento corrisponde a due differenti situazioni, ove in un caso il coerede abbia invocato l'autorità giudiziaria e, nell'altro caso, ove nessuno dei coeredi l'abbia fatto; b) quanto alla lesione dell'art. 24 Cost., da un lato, l'impossibilità dello scioglimento del maso in pendenza del giudizio d'assunzione è giustificata dalla finalità di conservare e tutelare il maso chiuso di fronte alle speculazioni dei singoli, e, dall'altro lato, la mancata previsione di un termine di decadenza dalla facoltà di presentare richiesta in sede amministrativa, costituisce una scelta del legislatore non irrazionale, poiché colui che presenta la domanda giudiziale ha un evidente interesse all'assunzione del maso; c) l'art. 42 Cost. non esclude che il legislatore possa prevedere condizioni e limiti, non incongrui e non irragionevoli, al libero godimento della proprietà privata, purché siano preordinati alla tutela di interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale; d) il favor per il mantenimento del maso chiuso è ragione più che sufficiente per stabilire un divieto temporaneo, fino alla decisione del giudizio di assunzione, del potere decisionale amministrativo su una eventuale domanda di scioglimento, senza che ciò comporti un vulnus al principio di buon andamento della pubblica amministrazione in materia di usi civici.

Considerato che la prospettata questione di legittimità costituzionale presenta diversi profili di inammissibilità;

che il Giudice rimettente (chiamato a pronunciarsi in un giudizio tra coeredi, promosso per far valere il diritto di assunzione di un maso chiuso e di determinazione del prezzo di assunzione) solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 24, 42 e 97 della Costituzione, dell'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), secondo il quale «Le domande concernenti lo scioglimento del maso o modifiche alla consistenza del maso non possono più essere presentate dopo la notifica del decreto con il quale il o la giudice, nella procedura per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l'udienza di discussione»;

che la norma è censurata «nella parte in cui non ammette più – una volta introdotto il procedimento per l'assunzione del maso chiuso e per la determinazione del prezzo di assunzione – il ricorso alla commissione dei masi chiusi per chiedere lo scioglimento del maso chiuso o non ammette che siffatta decisione spetti al Giudice investito del procedimento d'assunzione»;

che, in particolare, il rimettente – a fronte delle eccezioni mosse dalle parti resistenti, che (tra l'altro) deducono l'improponibilità o inammissibilità della domanda di assunzione, in ragione dell'asserito precedente scioglimento del maso chiuso, pronunciato dalla competente Commissione provinciale – deduce, viceversa, la perdurante esistenza del maso chiuso all'atto della introduzione del giudizio a quo, in ragione del fatto che l'efficacia della richiamata deliberazione n. 1894 del 9 marzo 2009 (con la quale la competente Commissione provinciale aveva acconsentito allo scioglimento, condizionandone l'operatività alla aggregazione di una parte di esso ad un diverso maso chiuso), «non essendosi fatto alcun uso del provvedimento di scioglimento da parte degli originari richiedenti [...], si è estinta dopo due anni ai sensi dell'art. 48 comma 1 ultima parte della Legge Provinciale n. 17/2001, quindi poco dopo il deposito in cancelleria della domanda d'assunzione e di determinazione del prezzo d'assunzione»;

che, peraltro, il giudice a quo sostiene, in termini di rilevanza della questione che, «qualora la pubblica Amministrazione procedesse allo scioglimento con determinazione definitiva nel corso del procedimento, ne conseguirebbe il rigetto delle domande d'assunzione [...] per il venir meno dell'oggetto del contendere»; e ciò in quanto la procedura di assunzione presuppone l'esistenza del maso chiuso (che a sua volta giustifica l'indivisibilità e la prestazione di un conguaglio non corrispondente al valore di mercato agli eredi non assuntori e di privilegio per l'assuntore), dovendosi seguire, in caso contrario, le regole ordinarie della divisione ereditaria (non richiesta da alcuna delle parti, ma) che potrebbe essere azionata in un futuro giudizio, in cui il valore delle singole quote di comproprietà aumenterebbe in senso sostanziale, venendo in considerazione il valore di mercato;

che, tuttavia, dalla prospettazione in fatto contenuta nell'ordinanza di rimessione, non risulta in alcun modo che, nella pendenza del giudizio a quo (del quale non è dato conoscere la data di proposizione), sia stata avanzata dalle parti (davanti alla competente Commissione ovvero allo stesso giudice) alcuna ulteriore domanda di scioglimento del maso chiuso in contestazione, emergendo viceversa (come anche affermato dal rimettente) che l'unica domanda di scioglimento fosse appunto quella presentata (e accolta condizionatamente, per poi perdere efficacia) prima dell'inizio del giudizio medesimo;

che, dunque, dalla ricostruzione in fatto contenuta nell'ordinanza di rimessione, non si evidenzia in alcun modo che il giudice a quo sia stato chiamato ad applicare la norma censurata (condizione richiesta, invece, dalle sentenze n. 257 e n. 223 del 2012; ordinanza n. 315 del 2012), emergendo viceversa il carattere ipotetico (secondo la definizione data dall'ordinanza n. 26 del 2012) del richiesto scrutinio di costituzionalità, la cui pregiudizialità (e incidenza) rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio risulta allo stato non configurabile, in quanto espressamente condizionata da una ulteriore futura e del tutto eventuale pronuncia di scioglimento del maso chiuso, al momento non richiesta da alcuno;

che altro profilo di inammissibilità della sollevata questione deriva, per tabulas, dal contenuto ancipite del petitum proposto dal rimettente (in base al principio enunciato dalle sentenze n. 328 del 2011 e n. 355 del 2010; ordinanza n. 265 del 2011), che richiede, ad un tempo, due diversi interventi additivi sul testo della norma censurata, evidentemente frutto di due percorsi interpretativi opposti e di un non sciolto dubbio interpretativo, senza che sia dato comprendere se le due ipotesi siano poste tra loro in un rapporto di irrisolta alternatività o di subordinazione;

che, inoltre, la richiesta di affidare la decisione circa lo scioglimento del maso, oltre che alla pubblica amministrazione, anche (o in sostituzione) al giudice investito del procedimento d'assunzione, rende altresì perplessa (oltre che contraddittoria) la motivazione sulla rilevanza, là dove il rimettente sottolinea come la norma impugnata non possa essere interpretata nel senso del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria della facoltà, in caso di mancanza dei presupposti oggettivi della costituzione in maso chiuso, di pronunciarne con sentenza lo scioglimento;

che, infine, l'intervento richiesto a questa Corte appare, all'evidenza, caratterizzato da un corposo tasso di manipolatività e creatività (sentenza n. 252 del 2012 e ordinanze n. 304, n. 255 e n. 240 del 2012), peraltro diretto a modificare un istituto processuale, la cui conformazione è riservata alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza (come da ultimo affermato dalle ordinanze n. 240 e n. 174 del 2012);

che, in particolare, va sottolineato che la richiesta del rimettente – la quale trae evidentemente giustificazione dalla asserita preminenza (ovvero pregiudizialità), rispetto alla domanda in sede giurisdizionale di assunzione del maso chiuso, dell'accertamento amministrativo dello scioglimento del medesimo bene, anche se proposta in pendenza di giudizio – rispecchia una concezione eminentemente "soggettivistica" e "privatistica" del maso chiuso, diretta a tutelare i diritti che i singoli possono vantare sui beni facenti parte di esso piuttosto che il mantenimento dei beni in unità economico-sociale tendenzialmente inscindibile;

che, viceversa, questa Corte (a partire dalla sentenza n. 4 del 1956 per arrivare alle più recenti sentenze n. 173 del 2010, n. 405 del 2006) ha ripetutamente giustificato la legittimità del regime (derogatorio di quello civilistico) dettato dalla Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi (di sua competenza legislativa primaria, ai sensi dell'art. 8, numero 8, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, recante lo «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), proprio in ragione del carattere funzionale di



questo regime «alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità» (sentenza n. 405 del 2006);

che, pertanto, la ratio giustificatrice della regolamentazione speciale in questione – avente natura «sostanzialmente pubblicistica» (sentenza n. 35 del 1972) – trascende (ovvero non si connota esclusivamente per) la tutela del singolo proprietario e della sua compagine familiare, configurandosi eminentemente quale strumento approntato a garanzia della conservazione dell'istituto in quanto tale, come si è venuto ad evolvere nei secoli, nella specifica realtà territoriale ed economica alto-atesina, dominata da condizioni agronomiche poco felici;

che, appunto, l'intero corpus normativo dettato dalla legge provinciale n. 17 del 2001 risulta teleologicamente connotato dalla predisposizione di mezzi idonei a soddisfare l'esigenza (di interesse pubblico) di conservazione del maso, che rappresenta ancora un attuale strumento di protezione dell'agricoltura nel territorio montano, anche rispetto ad eventuali tentazioni speculative che possano portare di fatto allo svilimento dell'istituto;

che, tra gli altri, anche il momento della divisione della comunione ereditaria – che si fonda sul principio secondo cui «Nella divisione del patrimonio ereditario il maso chiuso, comprese le pertinenze, va considerato unità indivisibile e non può essere assegnato che ad un unico erede o legatario oppure ad un'unica erede o legataria» (art. 11 legge provinciale n. 17 del 2001) – trova nella domanda di assunzione il mezzo capace di evitare la parcellizzazione del bene;

che l'auspicata possibilità di proposizione in sede amministrativa delle domande di scioglimento o modifiche alla consistenza del maso chiuso anche in pendenza del giudizio di assunzione (a prescindere dallo stravolgimento del sistema di preminente tutela di conservazione del maso chiuso, che costituisce ratio e fine della disciplina provinciale in materia) necessiterebbe evidentemente di una rimodulazione del rapporto tra le due contrapposte domande che, per le sue implicazioni di sistema, spetterebbe alla discrezionalità del legislatore;

che, quindi, il petitum richiesto non si configura affatto (non foss'altro che per il suo carattere alternativo) come soluzione costituzionalmente imposta, quantomeno in considerazione della variegata configurabilità delle possibili ricadute di ciascuna delle invocate additive sulla disciplina de qua;

che, per tutte le ragioni esposte, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 42 e 97 della Costituzione, dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 2013.

Franco GALLO, Presidente  
Paolo GROSSI, Redattore  
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria  
Gabriella MELATTI